

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUSTIZIA (II)	<i>Pag.</i>	3
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	44
FINANZE (VI)	»	239
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	242
AFFARI SOCIALI (XII)	»	246
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	247
<i>INDICE GENERALE</i>	»	248

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud Libertà e Autonomia-Partito Liberale Italiano: Misto-Noi Sud LA-PLI.

PAGINA BIANCA

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
SEDE REFERENTE:	
Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. C. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti e subemendamenti segnalati</i>)	18
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti e subemendamenti approvati</i>)	37
INTERROGAZIONI:	
5-02811 Rampi: Sulle condizioni di sicurezza del carcere di Novara	16
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	42
ERRATA CORRIGE	17

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 22 luglio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.50 alle 10.05 e dalle 14.15 alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Giovedì 22 luglio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 10.05

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.

C. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 21 luglio 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, propone, su richiesta dell'onorevole Ferranti, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, dopo avere ricordato che ieri si è stabilito di procedere all'esame dei soli emendamenti segnalati dai gruppi, al fine di rispettare la calendarizzazione dei lavori dell'Assemblea. Fa presente che sono pervenute le segnalazioni dei gruppi (*vedi allegato 1*).

Ricorda che nella seduta di ieri sono stati approvati l'emendamento Costa 1.8 ed il subemendamento Vietti 0.1.800.2 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Manlio CONTENUTO (PdL) illustra i propri subemendamenti 0.1.800.11, 0.1.800.9 e 0.1.800.10, volti a meglio definire la disciplina del segreto e quindi la tutela della riservatezza in riferimento ai contenuti di conversazioni trascritte.

Antonio DI PIETRO (IdV) ritiene che il problema posto dall'onorevole Conteno debba essere risolto in Commissione, trattandosi di un problema tecnico e non politico. Sottoscrive quindi i subemendamenti Conteno 0.1.800.9 e 0.1.800.10.

Donatella FERRANTI (PD) osserva come il proprio subemendamento 0.1.800.7 sia in linea con i subemendamenti dell'onorevole Conteno, insistendo su un punto qualificante del provvedimento che richiede una modifica.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ritiene che sul punto sia necessaria una valutazione del Governo in vista dell'esame in Assemblea, sottolineando l'esigenza di tutelare la privacy secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 268-bis, introdotto dall'emendamento del Governo.

Federico PALOMBA (IdV) chiede se il rappresentante possa esemplificare i casi ai quali si riferisce.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO segnala le ipotesi in cui nell'intercettazione si parli di una malattia o di un problema familiare.

Francesco Paolo SISTO (PdL) ritiene che si tratti di intercettazioni che sono comunque utili per l'indagine e che forse la formulazione dei subemendamenti dell'onorevole Conteno potrebbe essere migliorata in vista dell'esame in Assemblea.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Conteno 0.1.800.11, 0.1.800.9 e 0.1.800.10.

Marilena SAMPERI (PD) illustra il subemendamento Ferranti 0.1.200.7 e ricorda come ciò che non è rilevante per le

indagini non venga trascritto. Gli esempi adottati dal sottosegretario Caliendo sono certamente fuori luogo, perché si riferiscono ad intercettazioni irrilevanti. L'unico motivo per derogare alla segretezza di atti rilevanti è già previsto nell'articolo 329, comma 3, del codice di procedura penale. Non vi può essere altra motivazione ed il segreto può essere imposto solo se dalla pubblicazione può derivare grave pregiudizio per le indagini.

I deputati Donatella FERRANTI (PD), Marilena SAMPERI (PD) e Lorenzo RIA (UdC) sottoscrivono il subemendamento Conteno 0.1.800.9.

Donatella FERRANTI (PD) ritira il proprio subemendamento 0.1.800.7.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, illustra il proprio subemendamento 0.1.800.70 e specifica che lo stesso si coordina con l'emendamento 1.800 del Governo, che prevede diversi livelli di segretezza. Proprio per tale ragione ha ritenuto di presentare un subemendamento volto a rimodulare la responsabilità degli editori per la pubblicazione di atti di indagine non pubblicabili. Ricorda di avere più volte espresso la propria convinzione che il tipo di responsabilità previsto dalla legge n. 231 del 2001 trovi forti limitazioni nel caso in cui l'attività dell'ente sia riconducibile alla libertà di stampa, ritenendo tale tipo di responsabilità una limitazione della incompressibile libertà di stampa. Per questa ragione non crede che possa affermarsi una indistinta responsabilità dell'editore nel caso di violazione dell'articolo 684 del codice penale, come previsto invece dal testo in esame insieme ad una responsabilità ancora più grave quando si tratti di intercettazioni che devono essere distrutte. Ritiene che questa ultima responsabilità sia legittima in quanto non si tratta di limitare la libertà di informazione, ma di punire un editore il cui giornale abbia pubblicato ciò che il giudice ha ritenuto che si debba distruggere. Per quanto attiene alla responsabilità dell'editore a seguito del reato

di cui all'articolo 684 del codice penale, rileva come questa possa essere condivisa solo qualora si riferisca alle sole intercettazioni che, se pur non debbano essere distrutte, siano comunque irrilevanti. Le pubblicazioni di intercettazioni rilevanti, invece, non dovrebbe comportare alcuna responsabilità per l'editore, trattandosi comunque di una materia riconducibile alla libertà di stampa.

Manlio CONTENUTO (PdL) si domanda cosa potrebbe accadere se venisse pubblicato un verbale non ancora inserito in archivio, come per esempio il cosiddetto « brogliaccio » che deve essere ancora trascritto. In questo caso, secondo il subemendamento in esame, l'editore potrebbe non rispondere.

Cinzia CAPANO (PD), pur comprendendo la *ratio* del subemendamento, rileva che comunque si obbliga l'editore ad adottare modelli operativi che entrano nella organizzazione del lavoro del penalista. Per questo motivo l'emendamento non appare condivisibile. Sarebbe eventualmente necessario tipizzare in via legislativa i modelli organizzativi, ma questa non sembra una strada praticabile.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO dichiara che non si tratta di modelli organizzativi penetranti, ma di direttive volte unicamente a ridurre il rischio di violazioni del divieto di pubblicazione di atti dei quali il giudice ha ordinato la distruzione.

Antonio DI PIETRO (IdV) osserva che, in realtà, l'articolo 684 del codice penale può essere considerato come un atto di resa dello Stato che non riesce a punire chi ha fornito informazioni che non avrebbe dovuto fornire, ma si limita a punire chi, esercitando il diritto di cronaca, le pubblica. Ribadendo come per lui non sia corretta perseguire chi esercita un diritto costituzionale, come quello di cronaca, ritiene che il subemendamento sia animato da buone intenzioni e che la *ratio*

sia condivisibile. Condivide l'intervento dell'onorevole Contento.

Francesco Paolo SISTO (PdL) condividendo le osservazioni dell'onorevole Contento, ritiene che la punibilità in effetti debba essere anticipata ad un momento anteriore rispetto all'inserimento degli atti nell'archivio riservato.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, sottolinea come il suo subemendamento 0.1.800.70 sia volto a limitare sostanzialmente la responsabilità dell'editore, che comunque risponde della pubblicazione di intercettazioni da distruggere o irrilevanti.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara il voto di astensione del proprio gruppo sul subemendamento del relatore 0.1.800.70, perché ritiene preferibile sopprimere ogni forma di responsabilità dell'editore.

Lorenzo RIA (UdC) preannuncia il voto favorevole dell'UdC sul subemendamento del relatore 0.1.800.70, che è migliorativo del testo, fermo restando il giudizio ancora complessivamente negativo sul testo.

La Commissione approva il subemendamento 0.1.800.70 del relatore (*vedi allegato 2*).

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, avverte che non saranno poste in votazione le ulteriori proposte emendative aventi ad oggetto le parti modificate dal subemendamento 0.1.800.70 del relatore, come quelle soppressive del comma 28. L'approvazione di tale subemendamento implica la volontà della Commissione di prevedere una forma di responsabilità dell'editore, sia pure ben diversa da quella prevista dal testo trasmesso dal Senato.

Pone quindi in votazione l'emendamento 1.800 del Governo, come modificato dal subemendamento approvato.

Donatella FERRANTI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 1.800, nell'ottica di un

dialogo collaborativo con la maggioranza e con il Governo. Auspica comunque ulteriori miglioramenti del testo.

Antonio DI PIETRO (IDV) dichiara che l'Italia dei Valori si oppone al provvedimento in generale e a quegli emendamenti che apportano miglioramenti comunque ancora del tutto insufficienti, come quello in esame, che pone comunque un bavaglio alla stampa.

Lorenzo RIA (UdC) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.800 del Governo, che riduce il danno causato dalla disciplina approvata dal Senato.

La Commissione approva l'emendamento 1.800 del Governo così come modificato dal subemendamento approvato (*vedi allegato 2*).

La Commissione respinge l'emendamento Tabacci 1.33.

Roberto RAO (UdC) illustra l'emendamento Vietti 1.39 e ne raccomanda l'approvazione, essendo volto a sopprimere il comma 10 che irrazionalmente parifica i vari tipi di intercettazione, oltre che prevedere una riduttiva disciplina delle intercettazioni ambientali.

Antonio DI PIETRO (IDV) sottolinea come il problema siano proprio le modifiche che il provvedimento apporta agli articoli 266 e 267 del codice penale. Il gruppo dell'Italia dei Valori non vuole che questi articoli siano modificati, perché garantiscono efficacia delle indagini preliminari ed efficacia alla lotta alla criminalità organizzata. Sottoscrive quindi l'emendamento Vietti 1.39.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che il nuovo articolo 266 sia inaccettabile e costituisca uno dei punti nodali del provvedimento, creando gravissimi ostacoli all'effettività dell'azione penale. A suo parere, ad esempio, non si possono assolutamente equiparare le intercettazioni telefoniche, quelle ambientali e

l'acquisizioni di tabulati telefonici. Sottoscrive pertanto l'emendamento Vietti 1.39

La Commissione respinge gli identici emendamenti Vietti 1.39 e Tabacci 1.40.

Anna ROSSOMANDO (PD) illustra l'emendamento Ferranti 1.42 e ne raccomanda l'approvazione. Precisa come l'emendamento contribuisca a ripristinare la distinzione tra i vari tipi di intercettazioni, con particolare riguardo alle riprese visive, in base al grado di invasività e di tutela della riservatezza ed in relazione alle esigenze di ricerca della prova.

La Commissione respinge l'emendamento Ferranti 1.42.

Donatella FERRANTI (PD) illustra il suo emendamento 1.44 e ne raccomanda l'approvazione. Osserva come l'emendamento disponga una specifica disciplina per l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico, tenendo conto di come concretamente si svolgono le indagini. Si tratta, a suo giudizio, di una disciplina fondamentale per mantenere l'efficacia nella lotta contro la criminalità organizzata.

Antonio DI PIETRO (IDV) si domanda chiede se le questioni relative agli articoli 266 e 267 possano essere discusse con il Governo e se vi sia una concreta possibilità di apportare delle modifiche. Ringrazia i colleghi del Partito democratico per gli emendamenti volti a ripristinare la distinzioni tra i vari tipi di intercettazioni, che condivide, per quanto ritenga che la relativa formulazione possa essere perfezionata. Ritiene che non abbia senso prevedere il decreto di un giudice collegiale per disporre le ripresa visive non captativa, poiché si tratta di un semplice atto di polizia giudiziaria.

Lorenzo RIA (UdC) preannuncia il voto favorevole dell'UdC sull'emendamento Ferranti 1.44, non condividendo l'assimilazione di diversi strumenti di indagine. Precisa come il gruppo dell'UdC sia comunque a favore del mantenimento del

testo vigente dell'articolo 266 del codice di procedura penale.

Donatella FERRANTI (PD) nel replicare all'onorevole Di Pietro, precisa che l'emendamento 1.44 non propone una soluzione ottimale, anche perché cerca di operare una mediazione con le esigenze della maggioranza. Ritiene comunque che si potrà in seguito discutere di un miglioramento della formulazione, in particolare del comma 3.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Ferranti 1.44 e l'emendamento Garavini 1.46.

Donatella FERRANTI (PD) illustra il proprio subemendamento 0.1.400.20 e ne raccomanda l'approvazione. Precisa che il subemendamento tiene conto dell'impatto sull'organizzazione degli uffici giudiziari, determinato dallo spostamento di competenze dal giudice monocratico a quello collegiale.

Enrico COSTA (PdL) intervenendo sull'ordine dei lavori, manifesta grande rispetto per le argomentazioni esposte, ritenendo tuttavia che sia opportuna una valutazione sul contenimento dei tempi degli interventi.

Donatella FERRANTI (PD) ricorda come il gruppo del Partito Democratico abbia segnalato un limitato numero di emendamenti e come finora, in un'ottica di collaborazione, siano intervenuti solo alcuni deputati sui punti modali del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, assicura che la questione posta dall'onorevole Costa sarà affrontata nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Cinzia CAPANO (PD) condivide le osservazioni dell'onorevole Ferranti e ricorda come, in base all'articolo 79 del Regolamento della Commissione, la Commissione abbia l'obbligo di svolgere

un'adeguata istruttoria. Allo stato, rileva che non è stata effettuata nessuna valutazione sull'impatto normativo, come già contestato al Governo. In particolare, manca ogni verifica sulla capacità degli uffici della amministrazione della giustizia di ammortizzare l'impatto del provvedimento.

Marilena SAMPERI (PD) osserva che il Governo ben conosce la situazione disastrosa degli uffici giudiziari, per i quali il provvedimento in esame sarà devastante anche in seguito ai tagli previsti dalla legge finanziaria.

Federico PALOMBA (IdV) ritiene che l'attribuzione del potere di decidere in materia al giudice collegiale sia assolutamente irrazionale. Preannuncia pertanto il voto favorevole del proprio gruppo sul subemendamento Ferranti 0.1.400.20.

Laura GARAVINI (PD) raccomanda l'approvazione del subemendamento Ferranti 0.1.400.20, poiché la collegialità delle decisioni creerà difficoltà soprattutto alle procure a diretto contatto con i fenomeni di criminalità organizzata.

Matteo BRIGANDÌ (LNP) ritiene che i lavori della Commissione procedano troppo lentamente, perché sono stati segnalati troppi emendamenti e gli interventi sono eccessivamente prolissi. Sottolinea come nessuno abbia tuttavia evidenziato come attualmente il costo delle intercettazioni, salvo che per alcune procure, sia troppo elevato e rappresenti uno spreco di risorse che potrebbero essere utilizzate per assumere nuovi giudici. Ricorda come, a parte poche note eccezioni, in genere i magistrati non si occupano assolutamente di organizzare gli uffici e gestire la spesa. Sottolinea come il nodo essenziale in materia di intercettazioni sia rappresentato dall'abuso che ne hanno fatto i magistrati, per quanto l'opposizione sembri non volerne parlare. Il provvedimento in esame, quindi, pone un rimedio a questi abusi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Ferranti 0.1.400.20 e 0.1.400.21.

Federico PALOMBA (IdV) illustra il proprio subemendamento 0.1.400.2, che tiene conto delle osservazioni rese nel corso dell'audizione dal professor Giostra in merito all'opportunità di prevedere un motivato dissenso del procuratore della repubblica sulla richiesta di autorizzazione a disporre le intercettazioni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Di Pietro 0.1.400.2 e Ferranti 0.1.400.22.

Roberto RAO (UdC) illustra il subemendamento Vietti 0.1.400.13, ringraziando per la disponibilità il relatore ed il Governo che hanno espresso sullo stesso parere favorevole. Sottolinea come il subemendamento sia volto a migliorare e semplificare l'individuazione delle utenze sulle quali si possono disporre le intercettazioni, con particolare attenzione ai casi di reati contro ignoti.

Antonio DI PIETRO (IDV) sottoscrive il subemendamento Vietti 0.1.400.13.

La Commissione approva il subemendamento Vietti 0.1.400.13 (*vedi allegato 2*).

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, avverte che non saranno posti in votazione i subemendamenti che si riferiscono alla medesima parte modificata dal subemendamento Vietti 0.1.400.13.

Donatella FERRANTI (PD) illustra il proprio subemendamento 0.1.400.25, che riguarda la disciplina delle proroghe, migliorando la formulazione dell'emendamento Costa 1.400.

La Commissione respinge il subemendamento Ferranti 0.1.400.25.

Lorenzo RIA (UdC) illustra il subemendamento Vietti 0.1.400.14, volto ad attribuire al giudice monocratico il potere di autorizzare le proroghe delle operazioni di intercettazione.

Antonio DI PIETRO (IdV) sottoscrive il subemendamento Vietti 0.1.400.14.

Donatella FERRANTI (PD) precisa che il Partito democratico è favorevole a tutte le proposte emendative volte ad eliminare gli ostacoli allo svolgimento delle inchieste penali. Sottoscrive, quindi il subemendamento Vietti 0.1.400.14.

La Commissione respinge il subemendamento Vietti 0.1.400.14

Francesco Paolo SISTO (PdL) ritira il proprio subemendamento 0.1.400.80, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Laura GARAVINI (PD) illustra il subemendamento Ferranti 0.1.400.27, volto a ripristinare il concetto di criminalità organizzata previsto nella « legge Falcone ». Sottolinea infatti la fondamentale importanza di mantenere il cosiddetto « doppio binario », al fine di garantire una maggiore efficacia delle indagini penali riguardanti la lotta contro la criminalità organizzata.

Donatella FERRANTI (PD) raccomanda l'approvazione del proprio subemendamento 0.1.400.27, sottolineandone la fondamentale importanza. Osserva, infatti, come la deroga ai presupposti dell'articolo 266 del codice di procedura penale consenta di continuare a svolgere efficacemente le indagini penali contro la criminalità organizzata. Sottolinea, quindi, come l'associazione dedita all'usura e ad altri importanti reati non sia compresa nell'articolo 407, comma 1, lettera *a*) del codice di procedura penale, evidenziando come ciò possa seriamente compromettere la sicurezza dei cittadini.

Antonio DI PIETRO (IdV) ritiene che la norma in questione potrebbe essere efficacemente integrata aggiungendo il riferimento all'articolo 416 del codice penale. Sottoscrive il subemendamento Ferranti 0.1.400.27.

Lorenzo RIA (UdC) ritiene che l'impianto normativo proposto sia, su questo

punto, inaccettabile. Preannuncia, quindi il voto favorevole del suo gruppo sul subemendamento Ferranti 0.1.400.27.

La Commissione respinge il subemendamento Ferranti 0.1.400.27.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, sospende la seduta, che riprenderà alle ore 14.

La seduta, sospesa alle 12.30, riprende alle 14.25.

Antonio DI PIETRO (IdV) sottoscrive il subemendamento Ferranti 0.1.400.28.

Donatella FERRANTI (PD) illustra il suo subemendamento 0.1.400.28 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Ferranti 0.1.400.28 e Di Pietro 0.1.400.7

Donatella FERRANTI (PD) illustra il proprio subemendamento 0.1.400.26 e ne raccomanda l'approvazione.

Antonio DI PIETRO (IdV) sottoscrive il subemendamento Ferranti 0.1.400.26.

I deputati Donatella FERRANTI (PD) e Antonio DI PIETRO (IdV) sottoscrivono il subemendamento Vietti 0.1.400.11.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Ferranti 0.1.400.26 e Vietti 0.1.400.11.

Roberto RAO (UdC) dichiara il voto contrario dell'UdC sull'emendamento Costa 1.400, nonostante l'approvazione del subemendamento presentato dal proprio gruppo, che comunque rappresenta una modifica insufficiente rispetto al testo nel suo complesso.

Antonio DI PIETRO (IdV) ritiene che l'emendamento Costa 1.400 sia sostanzialmente da attribuire al Governo, in quanto concordato fuori dalla Commissione. Tale emendamento aggrava i problemi della

giustizia e riduce l'efficacia delle intercettazioni. Dichiara la fortissima contrarietà del gruppo dell'Italia dei Valori alla stessa *ratio* dell'emendamento Costa 1.400.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che l'emendamento Costa 1.400 riveli la contraddittorietà della maggioranza. La ragionevolezza ha portato ad alcune modifiche, in particolare con riferimento alla disciplina dei presupposti e delle proroghe, nonché alla eliminazione dell'equiparazione delle varie forme di intercettazione. Tuttavia dichiara la contrarietà del suo gruppo alla filosofia sottostante all'emendamento, le cui modifiche sono comunque insufficienti. Ritiene, infatti, che non si risolva il problema dei presupposti delle intercettazioni e delle intercettazioni per i reati contro ignoti. Preannuncia quindi il voto contrario del Partito democratico.

Manlio CONTENUTO (PdL) ritiene che l'emendamento Costa 1.400 rappresenti un progresso molto apprezzabile, anche alla luce del subemendamento del gruppo dell'UdC. Ricorda che le incongruenze rilevata con riferimento ai « reati spia » ed all'articolo 416 del codice penale sono superate dalle modifiche apportate al disegno di legge dall'emendamento in questione.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, da atto delle sostituzioni e pone in votazione l'emendamento Costa 1.400.

La Commissione approva l'emendamento Costa 1.400 (*vedi allegato 2*).

Antonio DI PIETRO (IdV) ritira il proprio emendamento 1.49

Roberto RAO (UdC) illustra l'emendamento Libè 1.150 e ne raccomanda l'approvazione, sottolineando come l'emendamento sia volto ad inserire i reati ambientali nell'elenco di quelli intercettabili.

Antonio DI PIETRO (IdV) sottoscrive l'emendamento Libè 1.150.

La Commissione respinge l'emendamento Libè 1.150.

Donatella FERRANTI (PD) illustra il proprio emendamento 1.152 in materia di intercettazioni ambientali. Rileva come il testo del Senato le riduca infatti drasticamente e in modo irragionevole. Anche in questo caso si limita la possibilità di accertare i reati. L'emendamento propone quindi una soluzione costruttiva a questo problema. Soprattutto nei maltrattamenti in famiglia e nella violenza sui minori non è opportuno disporre di uno strumento investigativo depotenziato.

Antonio DI PIETRO (IdV) ritiene che la soluzione proposta dal gruppo del Partito democratico sia apprezzabile. Sottoscrive, quindi, l'emendamento Ferranti 1.152. Sottolinea che se in un luogo si stia svolgendo una attività criminosa, si ha l'obbligo di procedere, e non sono più utili le intercettazioni. Osserva come spesso non sia neanche possibile individuare un luogo preciso e definitivo nel quale si sta svolgendo un'attività criminosa e come la disposizione non tenga conto di come concretamente si svolgono le operazioni di intercettazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Ferranti 1.152, nonché i subemendamenti Sisto 0.1.151.18 e Ferranti 0.1.151.10, approva quindi gli identici subemendamenti 0.1.151.4 del relatore e Ferranti 0.1.151.12 (*vedi allegato 2*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il subemendamento Contento 0.1.151.4 risulta precluso.

La Commissione approva il subemendamento Costa 1.151, così come modificato dal subemendamento approvato (*vedi allegato 2*)

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che non saranno poste in votazione le proposte emendative relative alle disposizioni oggetto dell'emendamento approvato.

La Commissione respinge l'emendamento Di Pietro 1.159.

Antonio DI PIETRO (IdV) fa proprio l'emendamento Tabacci 1.398.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Tabacci 1.398 e l'emendamento Di Pietro 1.435.

Rita BERNARDINI (PD) illustra il proprio emendamento 1.438 e ne raccomanda l'approvazione. Ritiene che dall'esame di questo provvedimento sia evidente come si stia facendo di tutto per rendere più difficili le intercettazioni, delle quali tuttavia si è fatto certamente un abuso. Il risultato di questa guerriglia tuttavia non è un miglioramento del quadro generale. La maggioranza si scaglia contro la magistratura, ma poi fa leggi spesso incostituzionali. Il Governo non ha più il coraggio e la voglia di aprire un dialogo sulle riforme che vada al di là dei semplici proclami e delle interviste, cui non segue nulla di concreto. Questo provvedimento non cambierà nulla in merito al malfunzionamento della giustizia, sempre più sacrificata. Non cambierà nulla finché non vi sarà al governo una forza realmente riformatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bernardini 1.438 e Di Pietro 1.439.

Donatella FERRANTI (PD) illustra l'emendamento Garavini 1.442 e ne raccomanda l'approvazione. Ritiene che sia necessario, infatti, che il pubblico ministero trasmetta al tribunale solo atti di indagine necessari per la valutazione della richiesta.

Antonio DI PIETRO (IdV) sottoscrive l'emendamento Garavini 1.442.

La Commissione respinge l'emendamento Garavini 1.442.

Antonio DI PIETRO (IdV) illustra il proprio emendamento 1.443 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Di Pietro 1.443.

Anna ROSSOMANDO (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito democratico sull'emendamento 1.702 del relatore, che elimina una delle distorsioni del sistema introdotte dal Senato.

Antonio DI PIETRO (IdV) condivide l'emendamento del relatore 1.702, ma ritiene che si dovrebbe espungere anche il riferimento all'articolo 203 del codice di procedura penale.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ricorda che la norma approvata dal Senato, riproduceva un emendamento del gruppo dell'Italia dei Valori.

Antonio DI PIETRO (IdV) rileva che si trattava di un emendamento comunque volto a limitare i danni e che doveva essere inserito in un contesto diverso rispetto a quello risultante dal testo approvato dal Senato.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 1.702 (*vedi allegato 2*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che non saranno poste in votazione le proposte emendative relative alle disposizioni oggetto dell'emendamento approvato.

Donatella FERRANTI (PD) illustra il proprio emendamento 1.187 e ne raccomanda l'approvazione. Precisa che l'emendamento è volto a far sì che non si possa negare ai difensori di avere copia dei verbali e dei decreti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferranti 1.187, Di Pietro 1.180 e Ferranti 1.185, nonché gli identici emendamenti Tabacci 1.191 e Vietti 1.193

Donatella FERRANTI (PD) illustra il proprio emendamento 1.312 e ne raccomanda l'approvazione. Osserva che l'emendamento è volto a consentire di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altri procedimenti, se indispensabili per l'accertamento di reati di cui all'articolo 266, comma 1.

Antonio DI PIETRO (IdV) evidenzia la necessità che le intercettazioni siano utilizzabili anche ove si accerti un reato diverso da quello per le quali erano state disposte.

La Commissione respinge l'emendamento Ferranti 1.312.

Manlio CONTENUTO (PdL) ritira il proprio emendamento 1.650, auspicando, nel corso dell'esame in Assemblea, un maggiore approfondimento delle questioni da questo poste.

Antonio DI PIETRO (IdV) fa proprio l'emendamento Conteno 1.650.

La Commissione respinge l'emendamento 1.650, fatto proprio dall'onorevole Di Pietro.

Rita BERNARDINI (PD) illustra il proprio emendamento 1.293, relativo alla possibilità di utilizzare in altri procedimenti i risultati delle intercettazioni che abbiano accertato reati contro la pubblica amministrazione.

Donatella FERRANTI (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Bernardini 1.293. Osserva come i reati contro la P.A. siano quelli per i quali è tipicamente necessario utilizzare le intercettazioni in altri procedimenti. Sottoscrive quindi l'emendamento Bernardini 1.293.

Roberto RAO (UdC) auspica un ripensamento del Governo sul complessivo tema dell'utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi. Sottoscrive l'emendamento Bernardini 1.293.

Antonio DI PIETRO (IdV) sottoscrive l'emendamento Bernardini 1.293.

La Commissione respinge l'emendamento Bernardini 1.293.

Roberto RAO (UdC) sottoscrive il subemendamento Contento 0.1.310.1.

La Commissione, con distinte votazioni approva il subemendamento Contento 0.1.310.1 (*vedi allegato 2*), respinge il subemendamento Di Pietro 0.1.310.2, approva l'emendamento Costa 1.310, così come modificato dal subemendamento approvato (*vedi allegato 2*) e respinge gli emendamenti Ria 1.194 e Garavini 1.192.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che l'emendamento Contento 1.652 è stato ritirato.

I deputati Donatella FERRANTI (PD) e Antonio DI PIETRO (IdV) fanno proprio l'emendamento Contento 1.652.

La Commissione respinge l'emendamento 1.652, fatto proprio dagli onorevoli Ferranti e Di Pietro.

Donatella FERRANTI (PD) illustra il proprio emendamento 1.322, relativo alla utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni nello stesso procedimento, in caso di diversa qualificazione giuridica che fosse prefigurabile al momento dell'adozione del provvedimento autorizzativo.

Antonio DI PIETRO (IdV) ritiene che, nel caso di specie, si tratta di eliminare un'altra norma fatta per bloccare le indagini e creare nuove aree di impunità. Sottoscrive quindi l'emendamento Ferranti 1.322.

La Commissione respinge l'emendamento Ferranti 1.322.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte in considerazione dell'assenza dei presentatori dell'emendamento 1.326, si considera che questi vi abbiano rinunciato.

Donatella FERRANTI (PD) illustra il proprio emendamento 1.339, soppressivo del comma 26, che limita fortemente il carattere pubblico del dibattimento, tradendo una forte sfiducia nei confronti della magistratura.

Rita BERNARDINI (PD) ritiene necessario sopprimere il comma 26, ribadendo l'importanza della pubblicità del dibattimento.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) sottolinea che negli Stati Uniti ed in Inghilterra sono vietate le riprese e le fotografie, senza che tali Paesi siano considerati oscurantisti.

Antonio DI PIETRO (IdV) dichiara di non riuscire in alcun modo a comprendere la *ratio* del comma 26 ed auspica che il Governo possa chiarirla.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO si impegna ad una rivalutazione della questione per l'Assemblea.

Donatella FERRANTI (PD) ritira il proprio emendamento 1.339.

Antonio DI PIETRO (IdV) ritira gli emendamenti 1.337 e 1.338

Rita BERNARDINI (PD) ritira gli emendamenti 1.331 e 1.332.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte in considerazione dell'assenza dai presentatori dell'emendamento 1.340, si considera che questi vi abbiano rinunciato. Avverte inoltre che l'emendamento Vietti 1.341 e l'emendamento Ferranti 1.359 sono stati ritirati.

Antonio DI PIETRO (IdV) illustra il proprio emendamento 1.354, volto a sopprimere il nuovo articolo 616-*bis*, che crea una fattispecie irrazionale e indeterminata. Si configura, infatti, una sorta di dolo specifico negativo. Non ha inoltre alcun senso la previsione della non punibilità per i soli giornalisti professionisti e

non anche per i giornalisti pubblicisti, svolgendo questi sostanzialmente la stessa attività.

Rita BERNARDINI (PD) illustra l'emendamento Ferranti 1.358 e ne raccomanda l'approvazione.

Jean Leonard TOUADI (PD) ritiene che l'articolo 616-bis non abbia stretta attinenza al tema delle intercettazioni e sia formulato in modo contraddittorio.

Giancarlo LEHNER (PdL) precisa i giornalisti pubblicisti non svolgono la stessa attività dei giornalisti professionisti, rilevando che ad esempio i primi non lavorano in redazione.

Roberto RAO (UdC) esprime rammarico per il fatto che il comma 27 non sia una delle parti del provvedimento oggetto di modifica con emendamenti del relatore o del Governo. Sottoscrive l'emendamento Ferranti 1.358. Sottolinea quindi come spesso siano i « praticanti » a scavare più a fondo nelle notizie. Ricorda come il proprio gruppo abbia anche presentato l'emendamento Vietti 1.343, volto a modificare la formulazione del testo.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) ritiene che la disposizione in esame abbia aspetti positivi ma che debbano essere fatti ulteriori approfondimenti per l'Assemblea.

Mario CAVALLARO (PD) ritiene che il riferimento ai giornalisti professionisti susciti molte perplessità. Osserva come nelle redazioni vi siano molte persone che lavorano con semplice contratto di collaborazione. Sembra inoltre irrilevante che l'attività sia svolta dentro o fuori dalla redazione.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Ferranti 1.358 e Di Pietro 1.354.

Antonio DI PIETRO (IdV) sottoscrive l'emendamento Vietti 1.343.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Vietti 1.343, Di Pietro 1.353 e subemendamento Di Pietro 0.1.351.1, approva quindi l'emendamento Costa 1.351 (*vedi allegato 2*) e respinge l'emendamento Di Pietro 1.352.

Rita BERNARDINI (PD) illustra il proprio emendamento 1.348 volto a ridurre la portata applicativa del comma 27, lettera c).

Antonio DI PIETRO (IdV) sottoscrive l'emendamento Bernardini 1.348.

La Commissione respinge l'emendamento Bernardini 1.348.

Manlio CONTENUTO (PdL) ritira il proprio emendamento 1.651, auspicando una maggiore riflessione in Assemblea sul tema posto dallo stesso.

Antonio DI PIETRO (IdV) condivide l'emendamento Contente 1.651.

Donatella FERRANTI (PD) illustra il proprio emendamento 1.356, volto a sopprimere il riferimento contenuto nell'articolo 616-bis, lettera c), ai giornalisti professionisti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferranti 1.356 e Di Pietro 1.355.

Antonio DI PIETRO (IdV) illustra il proprio subemendamento 0.1.362.1: Ritiene che questa parte della disciplina relativa alla libertà di stampa andrebbe esaminata autonomamente.

La Commissione respinge il subemendamento Di Pietro 0.1.362.1:

Roberto RAO (UdC) preannuncia anzitutto il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Costa 1.362, in quanto migliorativo del testo. Ribadisce comunque la propria contrarietà ad ogni forma di responsabilità degli editori.

La Commissione approva l'emendamento Costa 1.362 (*vedi allegato 2*).

Antonio DI PIETRO (IdV) illustra il proprio emendamento 1.369 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Di Pietro 1.369.

I deputati Donatella FERRANTI (PD) e Antonio DI PIETRO (IdV) sottoscrivono l'emendamento Zaccaria 1.368.

La Commissione respinge l'emendamento Zaccaria 1.368.

Jean Leonard TOUADI (PD) rileva, per quanto riguarda l'emendamento Zaccaria 1.368, la tendenza di questa maggioranza a modificare gli spazi di libertà. Il comma 29, oltretutto, appare anacronistico.

Federico PALOMBA (IdV) illustra il proprio emendamento 1.378, volto a sopprimere il comma 31, che introduce un ulteriore nuovo privilegio per la casta dei parlamentari.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, ricorda che vi è stata una riflessione del Governo su questa norma ed è stato dato parere favorevole all'emendamento Vietti 1.950, che elimina il cosiddetto « privilegio » per i parlamentari. Rimane solo un segmento dell'archivio riservato, dove confluiscono gli atti relativi ai parlamentari intercettati.

Federico PALOMBA (IdV) ritiene che dovrebbe essere soppresso tutto il comma 31.

Marilena SAMPERI (PD) esprime perplessità su questa forma di segmentazione degli atti relativi ai parlamentari nell'ambito dell'archivio riservato.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, ritiene che non vi sia un regime particolare della segregazione per i parlamentari, ma solo una particolare modalità di conservazione.

Donatella FERRANTI (PD) si dichiara favorevole alla soppressione del privilegio per i parlamentari.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, auspica che ci si possa concentrare sul dato politico della soppressione di un privilegio.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara che sarebbe stato preferibile sopprimere l'intero comma 31, non condividendo il mantenimento di modalità separate di conservazione.

Antonio DI PIETRO (IdV) ritira l'emendamento 1.378 e sottoscrive l'emendamento Vietti 1.950.

Donatella FERRANTI (PD) ritira il proprio emendamento 1.379 e sottoscrive l'emendamento Vietti 1.950.

Roberto RAO (UdC) ringrazia il relatore ed il Governo per avere dato un segnale responsabile contro i privilegi della casta.

Manlio CONTENUTO (PdL) dichiara a nome del gruppo del PdL che la norma, per quanto migliorabile sotto il profilo della formulazione, non attribuisce alcun privilegio, essendo stata introdotta per recepire alcune pronunce della Corte costituzionale in materia.

Marilena SAMPERI (PD) esprime perplessità su taluni dei rilievi espressi dall'onorevole Contente.

La Commissione approva l'emendamento Vietti 1.950 (*vedi allegato 2*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che non saranno poste in votazione le proposte emendative che vertono sulle medesime disposizioni modificate dall'emendamento approvato.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Ferranti 1.384 e Di Pietro 1.383.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che in considerazione dell'assenza dei presentatori dell'emendamento 1.380, si considera che gli stessi vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Di Pietro 1.381.

Antonio DI PIETRO (IdV) sottoscrive l'emendamento Tabacci 1.387. In merito al tema generale delle spese per le intercettazioni, contesta il meccanismo introdotto con il comma 32, che costituisce un modo surrettizio per controllare l'attività del pubblico ministero. Sottolinea come, d'altra parte, i benefici delle intercettazioni siano superiori ai relativi costi, anche in termini finanziari.

Donatella FERRANTI (PD), pur condividendo quanto previsto dal comma 34, sottoscrive l'emendamento Tabacci 1.387, che è volto a migliorarne la formulazione.

La Commissione respinge l'emendamento Tabacci 1.387.

Donatella FERRANTI (PD) illustra il proprio emendamento 1.389, soppressivo del comma 36, e ne raccomanda l'approvazione, ritenendo che non debba assolutamente essere soppresso l'articolo 13 della « Legge Falcone ». Sottolinea infatti come una simile soppressione costituirebbe un grave errore.

Anna ROSSOMANDO (PD) ritiene che sia anacronistica la soppressione dell'articolo 13 della « Legge Falcone », che costituiva un momento di grande progresso normativo nella lotta contro la criminalità organizzata.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO precisa come il citato articolo 13 del decreto-legge n. 151 del 1991 sia stato trasfuso nel comma 3-*ter* dell'articolo 267.

Antonio DI PIETRO (IdV) dichiara che il proprio gruppo è favorevole al mantenimento dell'articolo 13 del decreto-legge n. 151 del 1991

La Commissione respinge l'emendamento Ferranti 1.389.

Antonio DI PIETRO (IdV) esprime forte contrarietà al comma 38 e, pertanto sottoscrive l'emendamento Tabacci 1.390.

Donatella FERRANTI (PD) sottolinea come il comma 38 sia del tutto estraneo al corpo del provvedimento, introducendo inaccettabili modifiche all'ordinamento giudiziario, per di più in materia di illecito disciplinare. Raccomanda pertanto l'approvazione del proprio emendamento 1.900.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferranti 1.900 e Tabacci 1.390, fatto proprio dall'onorevole Di Pietro, nonché l'emendamento Ferranti 1.391.

Antonio DI PIETRO (IdV) esprime la contrarietà del suo gruppo rispetto alla disciplina transitoria introdotta dal Senato. Raccomanda quindi l'approvazione del proprio emendamento 1.394, volto a prevedere che il provvedimento non si applichi ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Di Pietro 1.394 e l'emendamento Tabacci 1.392, fatto proprio dell'onorevole Di Pietro.

Cinzia CAPANO (PD) illustra l'emendamento Ferranti 1.395, soppressivo del comma 39, sottolineando come tale disposizione non risulti coerente con le nuove modifiche introdotte, poiché fa riferimento al termine di durata massima delle intercettazioni, che è stato soppresso.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO non condivide l'osservazione dell'onorevole Capano in merito all'asserita eliminazione del termine di durata massima delle intercettazioni.

La Commissione respinge l'emendamento Ferranti 1.395.

Roberto RAO (UdC) illustra l'emendamento Vietti 1.393 e ne raccomanda l'approvazione.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che il comma 39 non sia congruente con la parte restante del testo, poiché non vi è più la durata massima delle intercettazioni di cui all'articolo 267.

Manlio CONTENUTO (PdL) sottolinea come il comma 41 contenga una importante disposizione transitoria, che non può essere soppressa. Preannuncia quindi il proprio voto contrario sull'emendamento Vietti 1.393. Rileva peraltro come i colleghi dell'opposizione abbiano segnalato talune questioni riguardanti la disciplina transitoria, che appaiono meritevoli di essere tenute in considerazione in vista dell'esame in Assemblea.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO assicura che i rilievi sollevati in merito alla disciplina transitoria saranno oggetto di un'ulteriore valutazione.

La Commissione respinge l'emendamento Vietti 1.393.

Donatella FERRANTI (PD) ritira il proprio emendamento 1.396 e raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.397, volto ad apportare importanti modifiche al comma 41. Le predette modifiche, a suo giudizio, sono fondamentali per ammortizzare l'impatto devastante che il provvedimento produrrà sugli uffici giudiziari.

La Commissione respinge l'emendamento Ferranti 1.397.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il testo del provvedimento, come modificato dalle proposte emendative approvate, sarà trasmesso per l'espressione del parere alle Commissioni competenti. Ringrazia tutti i deputati della Commissione e,

in particolare, quelli dell'opposizione, ai quali riconosce di aver tenuto un comportamento collaborativi e costruttivo, anziché ostruzionistico come invece annunciato.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO si associa ai ringraziamenti rivolti dal presidente ai deputati dell'opposizione.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.35.

INTERROGAZIONI

Giovedì 22 luglio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.50.

5-02811 Rampi: Sulle condizioni di sicurezza del carcere di Novara.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Elisabetta RAMPI (PD), replicando, non può dichiararsi soddisfatta delle risposte, in quanto nel carcere di Novara permangono condizioni di emergenza estrema, come rilevato anche dal Governo, che riguardano gli spazi disponibili il personale e la conflittualità interna. Segnala in particolare lo stato di demotivazione del personale della Polizia penitenziaria che andrebbe, invece, valorizzato e tutelato. Auspica quindi che il Governo possa intervenire in tempi rapidi per risolvere la grave situazione descritta nell'atto di sindacato ispettivo.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 21 luglio 2010, a

pagina 57, seconda colonna, dopo la seconda riga inserire le seguenti:

« Giulia BONGIORNO, *presidente*, propone, su richiesta dell'onorevole Ferranti, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito. ».

ALLEGATO 1

**Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.
C. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI SEGNALATI

Sopprimere il comma 9.

* **1. 33.** Tabacci, Calgaro, Mosella.

Sopprimere il comma 10.

1. 39. Vietti, Rao, Ria, Tassone, Carra, Mantini.

Sopprimere il comma 10.

1. 40. Tabacci, Calgaro, Mosella.

Al comma 10, capoverso ART. 266, al comma 1, sopprimere le parole: di immagini mediante riprese visive.

Conseguentemente, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Dopo l'articolo 266-bis del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« ART. 266-ter. — (Riprese visive). — 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, comma 1, si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche:

a) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto captativo di conversazioni;

b) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto non captativo di conversazioni che si svolgono nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1 lettera a), le riprese visive che si svolgono al di fuori di luoghi pubblici sono autorizzate dal pubblico ministero con decreto motivato.

3. Fuori dei casi di cui al comma 1 lettera a), le riprese visive che si svolgono in luoghi pubblici possono essere eseguite di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria.

1. 42. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso ART. 266, al comma 1, sopprimere le parole: e l'acquisizione del traffico delle conversazioni o comunicazioni.

Conseguentemente, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Dopo l'articolo 266-bis è aggiunto il seguente:

« ART. 266-ter. — (Acquisizione di dati relativi al traffico telefonico). — 1. Nel corso delle indagini preliminari, i dati relativi al traffico telefonico sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa.

2. Nel corso delle indagini preliminari, il difensore della persona sottoposta alle indagini può richiedere direttamente al

fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-*quater*.

3. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su istanza del pubblico ministero o del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa ».

1. 44. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso ART. 266, sopprimere le parole: e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni.

1. 46. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni.

Al comma 10, capoverso ART. 266, comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori *aggiungere le seguenti:* , e tutti quei reati che, sulla base di fondate considerazioni o di dati di esperienza, sono suscettibili di essere collegati o prodromici rispetto alle attività tipiche della criminalità organizzata.

1. 49. Di Pietro, Palomba.

Al comma 10, capoverso, comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

g-bis) delitti di cui al Titolo VI, Capo I del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

1. 150. Libè, Vietti, Rao, Ria, Tassone, Mantini, Enzo Carra.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.151.

Dopo la parola: emerga *inserire la seguente:* oggettivamente.

0. 1. 151. 18. Sisto.

All'emendamento 1. 151 sostituire le parole da: potrebbe *a:* del reato *con le seguenti:* è assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini.

0. 1. 151. 10. Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.

All'emendamento Costa 1. 151 sostituire le parole: indicati dall'articolo 614 del codice penale *con le seguenti:* di privata dimora.

0. 1. 151. 4. Il Relatore.

All'emendamento Costa 1. 151 sostituire le parole: indicati dall'articolo 614 del codice penale *con le seguenti:* dall'abitazione o da altri luoghi di privata dimora o dalle appartenenze di essi.

0. 1. 151. 5. Contento.

All'emendamento 1. 151 sostituire le parole da: indicati nell'articolo 614 del codice penale *con le seguenti:* di privata dimora.

0. 1. 151. 12. Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Tuttavia, qualora dalle indagini svolte emerga che l'intercettazione potrebbe consentire l'acquisizione di elementi fondamentali per l'accertamento del

reato per cui si procede e la stessa debba essere eseguita in luoghi diversi da quelli indicati nell'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa.

- 1. 151.** Costa, Brigandì, Lussana, Molteni, Follegot, Paolini.

Al comma 10, capoverso, comma 2, sopprimere le parole: solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa.

Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con il seguente: Se queste avvengano in uno dei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo qualora dalle indagini svolte emerga che l'intercettazione potrebbe consentire l'acquisizione di elementi fondamentali per l'accertamento del reato per cui si procede o che dall'intercettazione possano emergere indicazioni rilevanti per impedire la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1.

- 1. 152.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso ART. 266, comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: o che dall'intercettazione fino a: nel comma 1.

Conseguentemente, nel medesimo periodo, sostituire le parole: indicati dall'articolo 614 del codice penale *con le seguenti:* di privata dimora.

- 1. 700.** Il Relatore.

Al comma 10, capoverso ART. 266, comma 2, sostituire le parole: per non oltre

tre giorni *con le seguenti:* fino alla fine delle indagini preliminari.

- 1. 155.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 10, capoverso ART. 266, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Nelle stesse situazioni di cui alla prima parte del precedente capoverso il pubblico ministero, con decreto eventualmente reiterabile ricorrendone i presupposti, può disporre l'intercettazione di immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni per non oltre quindici giorni.

- 1. 159.** Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 11.

- 1. 398.** Tabacci, Calgaro, Mosella.

Sostituire il comma 11, con il seguente:

11. All'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il pubblico ministero richiede al giudice competente, individuato ai sensi del presente articolo, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Il decreto indica espressamente ed analiticamente, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, gli elementi di fatto e di diritto posti alla base dell'autorizzazione. »;

b) al comma 2 le parole: « nel comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « nei commi 3 e 4 »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Fuori dei casi previsti dal comma 5, quando si procede per delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, determinata a norma dell'articolo 4, ovvero per i delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), l'autorizzazione di cui al comma 1 è data dal giudice per le indagini preliminari per una durata non superiore a trenta giorni. Tale durata può essere prorogata, con decreto motivato, dallo stesso giudice per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Quando la durata delle operazioni raggiunge il periodo di tre mesi, la proroga deve essere richiesta al tribunale, che decide in composizione collegiale e valuta l'assoluta necessità della prosecuzione delle operazioni ai fini delle indagini. Le ulteriori e successive proroghe sono date dal giudice per le indagini preliminari. Al raggiungimento di ogni successivo termine trimestrale, la proroga è sempre concessa dal tribunale in composizione collegiale, alle condizioni previste dal presente comma. »;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Fuori dai casi previsti dal comma 3, l'autorizzazione di cui al comma 1 è data dal tribunale, che decide in composizione collegiale, per una durata non superiore a trenta giorni. Tale durata può essere prorogata per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1, con decreto motivato di un giudice delegato dal presidente del collegio che ha autorizzato le operazioni. Al raggiungimento di ogni termine trimestrale dall'inizio delle operazioni, la proroga è sempre concessa dal tribunale in composizione collegiale, che valuta l'assoluta necessità della prosecuzione delle operazioni ai fini delle indagini. Il giudice delegato può essere sostituito solo per gravi ragioni, con provvedimento del presidente del collegio, che deve essere im-

mediatamente comunicato al presidente del tribunale ed al procuratore della Repubblica. »;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data, con decreto motivato, dal giudice per le indagini preliminari se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice, con decreto motivato, per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano gli stessi presupposti. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero ai sensi del comma 2. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti, di cui al comma 2 dell'articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa. »;

f) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« 5-bis. Il pubblico ministero, insieme con la richiesta di autorizzazione o di proroga, trasmette al giudice competente, anche in copia, tutti gli atti di indagine indicati nella richiesta nonché tutti gli altri atti di indagine compiuti ritenuti utili ai fini della decisione.

5-ter. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Le operazioni possono essere prorogate fino ai termini di durata massima delle indagini preliminari. Al decreto che proroga le operazioni si applicano le disposizioni del comma 1, ultimo periodo.

5-quater. Il pubblico ministero procede alle operazioni avvalendosi della polizia giudiziaria e può procedervi anche personalmente, Nel decreto con il quale dispone

l'intercettazione, il pubblico ministero indica l'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni, nei casi in cui non vi procede personalmente.

5-quinquies. In apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni. ».

g) all'articolo 89, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: « comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 9 ».

h) L'articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203 e successive modificazioni, è abrogato ».

1. 399. Vietti, Rao, Ria, Tassone, Enzo Carra, Mantini.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.400.

All'emendamento 1. 400, alla lettera a), capoverso 1, sostituire le parole da: al tribunale *fino a:* collegiale *con le seguenti:* al giudice per le indagini preliminari.

0. 1. 400. 20. Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Vilecco Calipari, Amici.

All'emendamento 1. 400, alla lettera a), capoverso 1, sopprimere il secondo periodo.

0. 1. 400. 21. Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Vilecco Calipari, Amici.

Alla lettera a), capoverso 1, le parole da: la richiesta *fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti:* Il pubblico ministero che procede dà notizia della richiesta al procuratore della repubblica il quale, in caso di dissenso, deve esprimere un parere motivato. In tal caso il pubblico ministero, qualora ritenga di non desistere, trasmette al tribunale la richiesta allegando il parere negativo del procuratore della repubblica.

0. 1. 400. 2. Di Pietro, Palomba.

All'emendamento 1. 400, capoverso 1, sopprimere la lettera b).

0. 1. 400. 22. Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Vilecco Calipari, Amici.

Alla lettera a), capoverso 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) le utenze sono intestate o in uso a soggetti indagati ovvero sussistano concreti elementi per ritenere che l'utenza sia utilizzata, anche da soggetti diversi, per conversazioni o comunicazioni attinenti ai fatti per i quali si procede.

0. 1. 400. 13. Vietti, Rao, Ria, Tassone, Mantini, Carra.

All'emendamento Costa 1. 400, lettera a), capoverso 1, lettera b), sostituire le parole da: che, sulla base *alle parole:* medesimi fatti *con le seguenti:* quando, sulla base di specifici atti di indagine, vi è fondato motivo di ritenere che siano a conoscenza dei fatti per i quali si procede o che possano fornire elementi utili ai fini della prosecuzione dell'attività di indagine.

0. 1. 400. 70. Il Relatore.

All'emendamento 1. 400, alla lettera c), capoverso 3, sostituire la parola: tribunale con le seguenti: giudice per le indagini preliminari.

0. 1. 400. 23. Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Vilecco Calipari, Amici.

All'emendamento 1.400, lettera c), capoverso 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ulteriori proroghe di 15 giorni possono essere concesse qualora le operazioni di cui al comma 1 stiano raccogliendo elementi essenziali ai fini dell'accertamento del reato o l'interruzione cagionerebbe pregiudizio alle esigenze investigative.

0. 1. 400. 25. Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Vilecco Calipari, Amici.

Alla lettera c), capoverso 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Tutte le proroghe sono disposte con provvedimento monocratico di un giudice componente del collegio che ha autorizzato le operazioni, all'uopo delegato dal presidente del collegio. Il giudice delegato alle proroghe provvede per tutta la durata delle operazioni e può essere sostituito con provvedimento motivato del presidente del collegio.

0. 1. 400. 14. Vietti, Rao, Ria, Tassone, Mantini, Carra.

Alla lettera d), capoverso 3, secondo periodo, dopo la parola: emerge inserire la seguente: oggettivamente.

0. 1. 400. 80. Sisto.

All'emendamento 1.400, lettera e), sostituire il capoverso 3-ter con il seguente:

3-ter. In deroga a quanto disposto dal presente articolo, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data, con decreto motivato, quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale. Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalità organizzata e che avvenga nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa.

3-ter.1. Nei casi di cui al comma 3-ter, la durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 3-ter. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero; in tal caso si osservano le disposizioni del comma 2.

3-ter.2. Negli stessi casi di cui al comma 3-ter il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria.

0. 1. 400. 27. Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Vilecco Calipari, Amici.

All'emendamento 1.400, lettera f), alla lettera h-bis), sostituire il capoverso 5-bis con il seguente:

5-bis. Nel corso delle indagini preliminari i dati relativi al traffico telefonico,

necessari all'accertamento del reato, sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa.

0. 1. 400. 28. Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.

Alla lettera e), capoverso 3-ter, dopo le parole: di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, sono inserite le seguenti: 241, 256, 257, 416-ter, 419, 600-ter, secondo comma e 600-quinquies del codice penale.

0. 1. 400. 7. Di Pietro, Palomba.

All'emendamento 1.400, lettera e), capoverso 3-ter, dopo le parole: lettera a) aggiungere le seguenti: e 416 del codice penale.

0. 1. 400. 26. Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.

Sostituire la lettera f), con la seguente:

f) dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

5-bis. Quando deve acquisire i dati relativi al traffico telefonico, il pubblico ministero vi procede direttamente ai sensi dell'articolo 256, per qualunque ipotesi di reato e senza necessità di autorizzazione del giudice. L'acquisizione dei dati può essere delegata soltanto ad ufficiali di polizia giudiziaria espressamente indicati nel provvedimento del pubblico ministero e non può essere oggetto di incarico attribuito a consulente tecnico.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 10, capoverso 1, sopprimere le seguenti parole: e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni.

0. 1. 400. 11. Vietti, Rao, Ria, Tassone, Mantini, Carra.

Al comma 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sostituire il capoverso 1 con il seguente:

« 1. Il pubblico ministero richiede l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, o di altre forme di telecomunicazione, nonché di intercettazione di comunicazioni tra presenti al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale. La richiesta contiene, a pena di inammissibilità l'assenso scritto del Procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati. L'autorizzazione è data con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, quando ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti:

a) sussistono gravi indizi di reato;

b) le utenze sono intestate o effettivamente e attualmente in uso a soggetti indagati ovvero a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative conversazioni o comunicazioni siano attinenti ai medesimi fatti;

c) le operazioni sono assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini. »;

b) alla lettera c), capoverso 2, terzo periodo, sostituire il periodo: « le opera-

zioni previste dall'articolo 266 non possono essere proseguite e i risultati di esse non possono essere utilizzati» con il seguente: «l'intercettazione non può essere seguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.»;

c) alla lettera d), sostituire il capoverso 3, con il seguente:

«3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i trenta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, fino ad un massimo di tre volte, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Tuttavia, quando dalle indagini emerge che le operazioni di cui al comma 1 possono consentire l'acquisizione di elementi fondamentali per l'accertamento del reato per cui si procede, e sono scaduti i termini indicati nel presente comma, il pubblico ministero può richiedere al tribunale ulteriori proroghe per periodi successivi di quindici giorni.»;

d) alla lettera d), sopprimere il capoverso 3-bis;

e) alla lettera d), capoverso 3-ter, sostituire il primo periodo con il seguente:

«3-ter. Quando le operazioni di cui al comma 1 sono necessarie per lo svolgimento delle indagini in relazione ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater e 407, comma 2, lettera a), l'autorizzazione di cui ai commi precedenti è data se vi sono sufficienti indizi di reato.»;

f) dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

5-bis. Quando deve acquisire i dati relativi al traffico telefonico, il pubblico ministero richiede l'autorizzazione al giudice per le indagini preliminari. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'acquisizione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle inda-

gini. Nei casi di cui al comma 3-ter, l'autorizzazione è data quando sussistano sufficienti indizi e l'acquisizione è necessaria per lo svolgimento delle indagini.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 10, capoverso 1, sopprimere le seguenti parole: , di immagini mediante riprese visive; all'articolo 1, comma 27, capoverso g), secondo comma, sopprimere le parole: , le immagini mediante riprese visive; all'articolo 1, comma 27, capoverso h), sopprimere le parole: , di immagini mediante riprese visive.

1. 400. Costa, Brigandì, Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

Al comma 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), capoverso, comma 1, *sostituire le parole:* al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale *con le seguenti:* al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale competente; *sopprimere le parole:* , a pena di inammissibilità; *alla lettera b), sostituire le parole:* le utenze sono intestate a soggetti indagati o sono agli stessi effettivamente e attualmente in uso, ovvero sono intestate o effettivamente e attualmente in uso a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative conversazioni o comunicazioni siano direttamente attinenti ai medesimi fatti *con le seguenti:* le utenze sono a qualsiasi titolo utilizzate dall'indagato ovvero da soggetto diverso, quando sussiste fondato motivo di ritenere che le relative conversazioni o comunicazioni siano direttamente attinenti ai fatti oggetto di indagine; *sopprimere la lettera c) è soppressa;* *alla lettera d), sostituire le parole:* i luoghi appartengono a soggetti indagati o sono agli stessi effettivamente e attualmente in uso, ovvero appartengono o sono effettivamente e attualmente in uso a soggetti diversi *con le seguenti:* i luoghi

sono a qualsiasi titolo utilizzati dall'indagato ovvero da soggetto diverso; *alla lettera d), sostituire le parole:* che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative condotte *con le seguenti:* quando sussiste fondato motivo di ritenere che in quei luoghi si realizzino atti o attività che; *sopprimere il comma 1. 2;*

b) alla lettera b) dopo le parole: si applicano *sopprimere le seguenti:* , in quanto compatibili con la valutazione indiziaria,.

c) alla lettera d) sostituire le parole: nuovamente una proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi *con le seguenti:* ulteriori proroghe, ciascuna fino a quindici giorni, per tutta la durata delle indagini preliminari; *sopprimere i capoversi 3-bis, 3-ter e 3-quater.*

1. 401. Vietti, Rao, Ria, Tassone, Enzo Carra, Mantini.

Al comma 11, lettera a), capoverso 1, sostituire le parole da: la richiesta *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* Il pubblico ministero che procede dà notizia della richiesta al procuratore della repubblica il quale, in caso di dissenso, deve esprimere un parere motivato. In tal caso il pubblico ministero, qualora ritenga di non desistere, trasmette al tribunale la richiesta allegando il parere negativo del procuratore della repubblica.

1. 410. Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: o del magistrato appositamente delegati. *aggiungere le seguenti:* La richiesta non può contenere, a pena di inammissibilità, riferimenti ad atti o fatti non direttamente attinenti ai fatti per i quali la richiesta è presentata ovvero relativi a soggetti assolutamente estranei ai fatti stessi ovvero comunque manifestamente irrilevanti rispetto alla finalità della richiesta stessa.

1. 412. Vietti, Rao, Ria, Tassone, Enzo Carra, Mantini.

Al comma 11, lettera a), capoverso 1, terzo periodo sostituire le parole: da ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti *fino a:* devono essere espressamente e analiticamente indicati *con le seguenti:* vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini.

1. 413. Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera a), capoverso 1, sostituire le lettere a), b), c), d), e) con le seguenti:

a) sussistono gravi indizi di reato;

b) l'intercettazione di una determinata utenza ovvero la ripresa visiva di comportamenti comunicativi in un determinato luogo è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini.

1. 418. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera a), capoverso 1, terzo periodo, sopprimere le lettere c), d) ed e).

1. 420. Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera a), capoverso 1, lettera b), sostituire le parole: che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative conversazioni o comunicazioni siano attinenti ai medesimi fatti *con le seguenti:* quando, sulla base di specifici atti di indagine, vi è fondato motivo di ritenere che siano a conoscenza dei fatti per i quali si procede o che

possano fornire elementi utili ai fini della prosecuzione dell'attività d'indagine.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

alla lettera c) sostituire le parole: « che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede » con le seguenti: « quando, sulla base di specifici atti di indagine, vi è fondato motivo di ritenere che siano a conoscenza dei fatti per i quali si procede o che possano fornire elementi utili ai fini della prosecuzione dell'attività d'indagine ».

alla lettera d), sostituire le parole: « che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative condotte siano attinenti ai medesimi fatti » con le seguenti: « quando, sulla base di specifici atti di indagine, vi è fondato motivo di ritenere che siano a conoscenza dei fatti per i quali si procede o che possano fornire elementi utili ai fini della prosecuzione dell'attività d'indagine ».

1. 701. Il Relatore.

Al comma 11, lettera a), capoverso 1, alla lettera b), sopprimere le parole risultino a conoscenza dei fatti per i quali si procede.

1. 429. Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera a), sopprimere capoverso 1.1.

1. 435. Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera a), capoverso 1.2, sostituire la parola: tribunale, con le seguenti: giudice per le indagini preliminari.

Conseguentemente: alla lettera a), capoverso 1, sostituire le parole: tribunale del

capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale con le seguenti: giudice per le indagini preliminari; alla lettera a), capoverso 1.1, sostituire la parola: tribunale, con le seguenti: giudice per le indagini preliminari; alla lettera c), capoverso 2 sostituire la parola: tribunale, ovunque ricorra con le seguenti: giudice per le indagini preliminari; alla lettera d), capoverso 3, sostituire la parola: tribunale, ovunque ricorra con le seguenti: giudice per le indagini preliminari; alla lettera d), capoverso 3, 3-bis, 3-ter, sostituire la parola: tribunale, ovunque ricorra con le seguenti: giudice per le indagini preliminari.

1. 438. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 11, lettera a), capoverso 1.2, sostituire la parola: tribunale con la seguente: giudice.

* **1. 439.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera a), capoverso 1.2 sostituire le parole: fino a quel momento compiuti con le seguenti: necessari per la valutazione della richiesta.

1. 442. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni.

Al comma 11, lettera a), capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le operazioni previste dall'articolo 266 possono essere nuovamente disposte nel corso delle indagini, anche dopo il deposito di cui al comma 4 dell'articolo 268, e secondo le modalità previste dal presente articolo, quando, da altre risultanze di indagine diverse dalle intercettazioni effettuate, emerge la sussistenza dei medesimi elementi che consentono l'effettuazione delle operazioni stesse.

1. 443. Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera b), sostituire il primo capoverso con il seguente:

1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1. 702. Il Relatore.

Al comma 11, lettera b), capoverso 1-bis, sopprimere le parole: 192, commi 3 e 4.

1. 446. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni.

Al comma 11, lettera c), capoverso 2, sostituire le parole: che va comunicato immediatamente e comunque non oltre tre giorni al tribunale indicato nel comma 1. Il tribunale, con le seguenti: che va comunicato immediatamente e comunque non oltre tre giorni al giudice indicato nel comma 1. Il giudice,.

1. 452. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: fino a quindici giorni anche non continuativi.

1. 465. Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3, ultimo periodo, sostituire le parole: fino a 15 giorni, anche non continuativi con le seguenti: . Ulteriori proroghe possono essere autorizzate entro i termini di durata massima delle indagini preliminari.

1. 466. Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, sostituire le parole: per non oltre tre giorni con le seguenti: fino al termine delle indagini preliminari.

1. 571. Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, sostituire le parole: per non oltre tre giorni con le seguenti: per non oltre 20 giorni.

1. 572. Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il precedente capoverso si applica per tutte le richieste di proroga.

1. 578. Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'aver preso cognizione degli atti relativi alla richiesta di autorizzazione delle operazioni di cui al comma 1, non costituisce per i componenti del collegio causa di incompatibilità né per altre pronunce sulle proroghe, né per altri giudizi in merito allo stesso procedimento in qualunque stato e grado di esso.

1. 579. Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-ter, sostituire le parole: le operazioni di cui all'articolo 266 sono necessarie con le seguenti: l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione all'accertamento dei delitti di cui agli articoli 241, 256, 257, 416-ter, 419, 600-ter, secondo comma e 600-quinquies del codice penale, nonché.

1. 583. Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-ter, dopo le parole: 51, commi 3-bis e 3-quater aggiungere le seguenti: , all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti).

1. 590. Realacci, Granata, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Frassinetti, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Mariani, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Murgia, Rampi, Viola, Zam-

parutti, Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rosso-mando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-ter, dopo le parole: 51, commi 3-bis e 3-quater aggiungere le seguenti: , 423-bis (incendio boschivo) del codice penale.

- 1. 591.** Realacci, Granata, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Frassinetti, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Mariani, Martella, Mastromauro, Moras-sut, Motta, Murgia, Rampi, Viola, Zam-parutti, Ferranti, Tenaglia, Capano, Ca-vallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-ter, dopo le parole: delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater, aggiungere le seguenti: 600-ter, 600-quater, 600-qua-ter.1 del codice penale.

- 1. 585.** Rao, Vietti, Ria, Tassone, Mantini, Carra.

Al comma 11, lettera d), al capoverso 3-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Se le indagini sono in relazione ad un delitto di criminalità organizzata, di minaccia col mezzo del telefono, di un delitto di cui all'articolo 9 della legge 11 agosto 2003, n. 228, di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 5, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 238, si applica quanto previsto dal comma 3-ter.

- 1. 588.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 12, lettera d), capoverso 4, dopo le parole: attinenti al procedimento inserire le seguenti: esclusi quelli che possono riguardare altri e diversi filoni di indagine coperti dal segreto istruttorio.

- 1. 179.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 12, lettere c), d) ed e), sostituire la parola: tribunale, ovunque ricorra, con la seguente: giudice.

- 1. 165.** Vietti, Rao, Ria, Tassone, Carra, Mantini.

Al comma 12, lettera d), capoverso 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Le parti hanno diritto di avere copia dei verbali e dei decreti.

- 1. 187.** Ferranti, Garavini, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rosso-mando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 12, lettera d), capoverso 6-bis, sostituire le parole: attinenti al procedi-mento con le seguenti: previa valutazione del PM ai sensi degli articoli 130 e 130-bis.

- 1. 180.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 12, lettera e), capoverso 7 sopprimere le parole: qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione da assu-mere.

- 1. 185.** Ferranti, Andrea Orlando, Ca-pano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cu-perlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vil-lecco Calipari, Amici.

Sopprimere il comma 14.

- * **1. 191.** Tabacci, Calgaro, Mosella.

Sopprimere il comma 14.

- * **1. 193.** Vietti, Rao, Ria, Tassone, Carra, Mantini.

Al comma 14, sostituire il capoverso 1 con il seguente:

1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di uno dei delitti previsti dal comma 1 dell'articolo 266.

1. 312. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villego Calipari, Amici.

Al comma 14, sostituire il capoverso 1 con il seguente: I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte salvo che risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è consentita l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche.

1. 650. Contento.

Al comma 14, lettera d), capoverso, dopo le parole: e 407, comma 2, lettera a) del presente codice, aggiungere le seguenti: dei reati contro la Pubblica Amministrazione,.

1. 293. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.310.

All'emendamento Costa 1.310 sostituire le parole: dei delitti in materia ambientale *con le seguenti:* del delitto in materia ambientale relativo alle attività organizzate per il traffico illecito di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

0. 1. 310. 1. Contento.

Dopo le parole da: dei delitti in materia ambientale *e aggiungere le seguenti:* di

tutti i delitti per i quali sono ammesse le intercettazioni.

0. 1. 310. 2. Di Pietro, Palomba.

Al comma 14, capoverso, dopo le parole: nonché per l'accertamento *inserire le seguenti:* dei delitti in materia ambientale e.

1. 310. Costa, Brigandì, Lussana, Molteni, Follegot, Paolini.

Al comma 14, capoverso, sostituire le parole da: nonché a disposte *con le seguenti:* nonché per l'accertamento dei delitti contro la pubblica amministrazione e di quelli previsti dagli articoli 241, 256, 257, 416-ter, 419, 600-ter, secondo comma 600-quinquies, 629, primo comma, 644, 648-bis, del codice penale.

1. 194. Ria, Vietti, Rao, Tassone, Mantini, Enzo Carra.

All'articolo 1, comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies del codice penale *con le seguenti:* 600-quinquies, 624, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533 o quella prevista dall'articolo 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, 624-bis, 628 primo e secondo comma, 629 primo comma, del codice penale, delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 anche quando non ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 80 del citato decreto.

1. 192. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni.

Al comma 14, capoverso 1, sostituire le parole: e 600-quinquies del codice penale *con le seguenti:* 600-quinquies e 644 del codice penale.

1. 652. Contento.

Al comma 16, sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:

1-bis. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora, nell'udienza preliminare o nel dibattimento, al fatto venga attribuita una diversa qualificazione giuridica che fosse prefigurabile al momento dell'adozione del provvedimento autorizzativo.

- 1. 322.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Sopprimere il comma 19.

- 1. 326.** Tabacci, Calgaro, Mosella.

Sopprimere il comma 26.

- * **1. 339.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici, Zaccaria, Gentiloni Silveri, Giulietti.

Sopprimere il comma 26.

- * **1. 337.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 26, capoverso comma 2, sostituire le parole: dal presidente della Corte d'appello con le seguenti: del giudice.

- 1. 338.** Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 26.

- * **1. 331.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 26, capoverso 2, sopprimere le parole: particolarmente rilevante.

- 1. 332.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sopprimere il comma 27.

- * **1. 340.** Tabacci, Calgaro, Mosella.

Sopprimere il comma 27.

- * **1. 341.** Vietti, Rao, Ria, Tassone, Enzo Carra, Mantini.

Al comma 27, sopprimere la lettera b).

- * **1. 359.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 27, sopprimere la lettera c).

- ** **1. 358.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici, Zaccaria, Gentiloni Silveri, Giulietti.

Al comma 27, sopprimere la lettera c).

- ** **1. 354.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 27, lettera c) sono apportate le seguenti modificazioni:

Nella rubrica del capoverso « ART. 616-bis » premettere « Uso di ».

Al capoverso « ART. 616-bis, » secondo comma, lettera b), dopo la parola: « sono » aggiungere la seguente: « legittimamente ».

Al capoverso ART. 616-bis all'articolo 616-bis, secondo comma, lettera c) sopprimere le parole: appartenenti all'ordine professionale.

1. 343. Vietti, Rao, Ria, Tassone, Enzo Carra, Mantini.

Al comma 27, lettera e), capoverso: ART. 616-bis, primo comma, sostituire le parole: da sei mesi a quattro anni con le seguenti: fino a un anno o con la multa da euro 300 a euro 3.000.

1. 353. Di Pietro, Palomba.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.351.

Sostituire le parole: fino a tre anni con le seguenti: fino a un anno o con la multa da euro 300 a euro 3.000.

0. 1. 351. 1. Di Pietro, Palomba.

Al comma 27, lettera e), capoverso ART. 616-bis, primo comma, sostituire le parole: da sei mesi a quattro anni con le seguenti: fino a tre anni.

1. 351. Costa, Brigandì, Lussana, Molteni, Follegot, Paolini.

Al comma 27, lettera c) capoverso ART. 616-bis, primo comma, sostituire le parole: senza il consenso degli interessati, con la seguente: illecito.

Conseguentemente al medesimo capoverso dopo le parole: La punibilità è, inserire la seguente: comunque.

1. 352. Di Pietro, Palomba.

Al comma 27, lettera c), capoverso ART. 616-bis, lettera a), dopo la parola: sono; aggiungere le seguenti: effettuate al fine di essere.

1. 348. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 27, lettera c), capoverso ART. 616-bis, primo comma, lettera a), dopo la parola: controversia sono aggiunte le seguenti: ovvero sono state eseguite allo scopo di essere utilizzate in tale ambito.

1. 651. Contento.

Al comma 27, lettera c), capoverso ART. 616-bis, secondo comma alla lettera c), sopprimere le parole: da giornalisti appartenenti all'ordine professionale.

1. 356. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 27, lettera c), capoverso ART. 616-bis, secondo comma dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) quando il soggetto ritenga utile conservare la documentazione relativa alle riprese o registrazioni di cui al primo comma per l'eventualità della loro utilizzazione nelle situazioni di cui alle precedenti lettere o per altra finalità, anche privata, socialmente apprezzabile.

1. 355. Di Pietro.

Sopprimere il comma 28.

1. 364. Di Pietro, Palomba.

Al comma 28, sopprimere il capoverso: ART. 25-undecies.

1. 361. Ria, Vietti, Rao, Tassone, Mantini, Enzo Carra.

Al comma 28, sopprimere il capoverso: ART. 25-undecies.

1. 366. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici.

Al comma 28, capoverso ART. 25-decies dopo le parole: si applica all'ente, *inserire le seguenti:* in deroga all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2001, *e sostituire le parole:* fino a 500 quote *con le seguenti:* fino a 100, nonché, al capoverso 25-undecies *sostituire le parole:* da cento a trecento quote *con le seguenti:* da dieci a cento quote.

1. 363. Di Pietro, Palomba.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.362.

Sostituire le parole: da 50 a 200 quote, *con le seguenti:* in deroga all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2001, *e sostituire le parole:* fino a 500 quote *con le seguenti:* fino a 100, nonché, al capoverso 25-undecies *sostituire le parole:* da cento a trecento quote *con le seguenti:* da dieci a cento quote.

0. 1. 362. 1. Di Pietro, Palomba.

All'articolo 1, comma 28, capoverso ART. 25-undecies, comma 1, sostituire le parole: da cento a trecento quote *con le seguenti:* da cinquanta a duecento quote.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 28, capoverso ART. 25-undecies, comma 2, sostituire le parole: da cento a duecento quote *con le seguenti:* da cinquanta a cento quote.

1. 362. Costa, Brigandì, Lussana, Molteni, Follegot, Paolini.

Al comma 29, capoverso dopo le parole, ovunque ricorrano: per via telematica *inserire le seguenti:* e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5 *e nella lettera e), e dopo le parole:* per via telematica *inserire le seguenti:* e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5.

1. 369. Di Pietro, Palomba.

Al comma 29, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: siti informatici *fino a:* accesso al sito *con le seguenti:* giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche.

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla lettera d): sostituire le parole: siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, e sesto comma *con le seguenti:* giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, di cui al secondo periodo del medesimo quarto comma, e sesto comma; *e le parole:* siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, quinto e sesto comma *con le seguenti:* giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, di cui al secondo periodo del medesimo quarto comma, quinto e sesto comma;

alla lettera e), capoverso, sostituire le parole: delle trasmissioni informatiche o telematiche, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, *con le seguenti:* dei giornali quotidiani o periodici di cui al quarto comma.

1. 368. Zaccaria, Gentiloni Silveri, Giulietti.

Sopprimere il comma 31.

* **1. 378.** Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 31.

* **1. 379.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vilecco Calipari, Amici, Zaccaria, Gentiloni Silveri, Giulietti.

Sopprimere il comma 31.

* **1. 371.** Tabacci, Calgaro, Mosella.

Al comma 31, sopprimere il capoverso 4-bis.

1. 950 (ex 0. 1. 378. 10). Vietti, Rao, Ria, Tassone, Mantini, Carra.

Al comma 31, capoverso 4-bis sostituire le parole da: allorché fino a: parlamentare con le seguenti: allorché le intercettazioni siano finalizzate a captare non soltanto le comunicazioni del terzo titolare dell'utenza, ma anche quelle del suo interlocutore parlamentare per accertarne le responsabilità penali e non sussiste il carattere imprevisto dell'interlocuzione.

Conseguentemente, al medesimo comma sopprimere il capoverso 4-ter.

1. 374. Di Pietro, Palomba.

Al comma 31, capoverso 4-bis sostituire le parole da: allorché fino a: parlamentare con le seguenti: allorché le intercettazioni siano finalizzate a captare non soltanto le comunicazioni del terzo titolare dell'utenza, ma anche quelle del suo interlocutore parlamentare per accertarne le responsabilità penali e dette intercettazioni non siano casuali né fortuite.

Conseguentemente, al medesimo comma sopprimere il capoverso 4-ter.

1. 377. Di Pietro, Palomba.

Al comma 31, capoverso 4-bis sostituire le parole da: da qualsiasi fino a: indirettamente con le seguenti: la direzione dell'atto di indagine è volta, in concreto,.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il capoverso 4-ter.

1. 373. Di Pietro, Palomba.

Al comma 31, capoverso 4-bis sopprimere le parole: , anche indirettamente,.

1. 704. Il Relatore.

Al comma 31, capoverso 4-bis aggiungere in fine il seguente periodo: La presente disposizione non si applica quando vi sia la semplice conoscenza dei rapporti tra la persona intercettata ed il parlamentare.

1. 375. Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 32.

* **1. 384.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici, Zaccaria, Gentiloni Silveri, Giulietti.

Sopprimere il comma 32.

* **1. 383.** Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 32.

* **1. 380.** Tabacci, Calgaro, Mosella.

Al comma 32, articolo 6-bis sopprimere il secondo periodo.

* **1. 381.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 34 aggiungere infine i seguenti periodi: L'efficacia del decreto di cui al presente comma è sospesa fino all'espressione da parte delle Camere, cui esso viene trasmesso tempestivamente, di parere motivato. Le Camere si esprimono nel termine di 15 giorni.

1. 387. Tabacci, Calgaro, Mosella.

Sostituire il comma 35 con il seguente:

35. Al fine di contenimento della spesa pubblica per operazioni di intercettazione, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del Tesoro, con proprio decreto da adottarsi entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge, stabilisce procedure centralizzate per il noleggio periodico delle attrezzature necessarie alle operazioni di intercettazione, nonché per l'assegnazione alle Procure della Repubblica richiedenti. A tal fine, si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni.

1. **388.** Vietti, Rao, Ria, Tassone, Enzo Carra, Mantini.

Sopprimere il comma 36.

1. **389.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Sopprimere il comma 38.

- * 1. **900.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Sopprimere il comma 38.

- * 1. **390.** Tabacci, Calgaro, Mosella.

Al comma 38 sostituire il capoverso h-bis) con il seguente:

« h-bis) l'inserimento nella motivazione di un provvedimento giudiziario di circostanze relative a fatti personali di

soggetti estranei all'indagine e manifestamente irrilevanti a fini processuali ».

1. **391.** Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Sostituire i commi 39, 40 e 41 con il seguente:

39. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.

1. **394.** Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 39.

1. **392.** Tabacci, Calgaro, Mosella.

Sostituire il comma 39 con il seguente:

39. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.

1. **395.** Ferranti, Garavini, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici, Zaccaria, Gentiloni Silveri, Giulietti.

Sostituire il comma 39 con il seguente:

39. Le disposizioni della presente legge non si applicano in nessun caso ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore, per i quali continuano a trovare applicazione fino al termine del procedimento le disposizioni precedentemente vigenti. Di conseguenza, il comma 42 è soppresso.

Conseguentemente, sopprimere i commi 40, 41 e 42.

1. **393.** Vietti, Rao, Ria, Tassone, Enzo Carra, Mantini.

Sopprimere il comma 40.

1. **396.** Ferranti, Garavini, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rosso-mando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici, Zaccaria, Gentiloni Silveri, Giulietti.

Al comma 41 sostituire le parole: de-corsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge con le seguenti: non

prima di tre anni e comunque all'esito della completa informatizzazione del processo penale e dell'adeguamento della pianta organica dei magistrati ordinari e del personale giudiziario.

1. **397.** Ferranti, Garavini, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rosso-mando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici, Zaccaria, Gentiloni Silveri, Giulietti.

ALLEGATO 2

**Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.
C. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI APPROVATI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il capoverso a) con il seguente:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « lettere a), b), d), e) » sono inserite le seguenti: « e h-bis), nonché se risulta esercitata nei suoi confronti l'azione penale per il reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale, in relazione al procedimento assegnatogli »;

b) sostituire il capoverso b) con il seguente:

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il procuratore generale procede allo stesso modo se risulta esercitata l'azione penale nei confronti del capo dell'ufficio e del magistrato assegnatario per il reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale, ovvero se essi hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito al procedimento »;

c) sostituire il capoverso c) con il seguente:

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Dell'esercizio dell'azione penale per il reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale, il procuratore della Repubblica informa immediatamente il capo dell'ufficio presso cui il magistrato indagato presta servizio ovvero il procu-

ratore generale nell'ipotesi che gli indagati risultino il capo dell'ufficio e il magistrato assegnatario ».

1. 8. Costa, Brigandì, Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

(approvato)

All'emendamento 1.800 aggiungere la seguente parte consequenziale:

Conseguentemente al comma 12, lettera a), capoverso 6-ter, primo periodo, dopo la parola: fissa inserire le seguenti: , entro e non oltre quarantacinque giorni,

0. 1. 800. 2. *(nuova formulazione)* Vietti, Rao, Ria, Ferranti, Di Pietro, Costa, Brigandì.

(approvato)

All'emendamento 1.800 aggiungere la seguente parte consequenziale:

Conseguentemente al comma 28, capoverso articolo 25-undecies, comma 2, dopo le parole: 684 del codice penale aggiungere le seguenti: relativamente alle intercettazioni ritenute irrilevanti dal pubblico ministero o dal giudice e inserite nell'archivio riservato di cui all'articolo 269 del codice di procedura penale.

0. 1. 800. 70. Il Relatore.

(approvato)

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 10, capoverso ART. 266, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 2-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1 dell'articolo 329-bis, la documentazione e gli atti relativi alle operazioni indicate nel presente articolo sono sempre coperti dal segreto fino alla conclusione dell'udienza di cui all'articolo 268, comma 6-ter. Tuttavia, qualora essi siano utilizzati nel corso delle indagini preliminari, ai sensi dell'articolo 268-bis, si applica l'articolo 329 ».

Conseguentemente, il comma 5 è soppresso;

Conseguentemente, al comma 12, capoverso 6-bis, dopo le parole: *attinenti al procedimento, aggiungere le seguenti:* , *tranne che nei casi di cui all'articolo 268-bis,*.

Conseguentemente, dopo il comma 12, è inserito il seguente:

12-bis. Dopo l'articolo 268 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 268-bis. (Utilizzo delle intercettazioni nel corso delle indagini preliminari). 1. Il pubblico ministero, quando deve presentare al giudice una richiesta di misura cautelare basata sul contenuto delle operazioni di cui all'articolo 266, prima del deposito previsto dall'articolo 268, comma 6-ter, dispone la trascrizione delle conversazioni che ritiene rilevanti, anche a favore della persona sottoposta alle indagini. La trascrizione è eseguita, anche per riassunto, dalla polizia giudiziaria o dal consulente tecnico nominato ai sensi dell'articolo 359. È sempre vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti o circostanze estranei alle indagini. Il pubblico ministero dispone che i nominativi e i dati comunque idonei

a identificare soggetti estranei alle indagini siano espunti dalla trascrizione delle conversazioni.

2. Il giudice provvede sulla richiesta indicando le conversazioni rilevanti ai fini della decisione e restituisce le altre al pubblico ministero. Esse sono custodite nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269, comma 1. Dopo che la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore hanno avuto conoscenza del provvedimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 268, commi 6 e 8, in quanto compatibili.

3. Il pubblico ministero, quando adotta uno dei provvedimenti indicati negli articoli 244 e seguenti, basato sul contenuto delle operazioni di cui all'articolo 266, prima del deposito previsto dall'articolo 268, comma 6-ter, dispone la trascrizione delle conversazioni che ritiene rilevanti. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 4. Il giudice e il pubblico ministero, quando provvedono ai sensi del presente articolo, possono disporre con decreto motivato l'obbligo del segreto se il contenuto delle conversazioni trascritte può ledere la riservatezza delle persone coinvolte. ».

Conseguentemente, dopo il comma 12-bis, è inserito il seguente:

12-ter. Dopo l'articolo 268-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 268-ter. (Ascolto e acquisizione delle conversazioni dopo la conclusione delle indagini preliminari). 1. Dopo la chiusura delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare il giudice può disporre, anche d'ufficio, l'esame dei verbali e l'ascolto delle registrazioni custodite nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269, comma 1, e può disporre con ordinanza l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza.

2. Nel corso del dibattimento, il giudice può disporre, su richiesta delle parti, l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. 3. Per la

trascrizione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 268, comma 3. ».

1. 800. Il Governo.

(approvato)

Alla lettera a), capoverso 1, sostituire al lettera b) con la seguente:

b) le utenze sono intestate o in uso a soggetti indagati o sussistano concreti elementi per ritenere che l'utenza sia utilizzata, anche da soggetti diversi, per conversazioni o comunicazioni attinenti ai fatti per i quali si procede.

0. 1. 400. 13. Vietti, Rao, Ria, Tassone, Mantini, Carra, Di Pietro, Palomba.

(approvato)

Al comma 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sostituire il capoverso 1 con il seguente:

« 1. Il pubblico ministero richiede l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, o di altre forme di telecomunicazione, nonché di intercettazione di comunicazioni tra presenti al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale. La richiesta contiene, a pena di inammissibilità l'assenso scritto del Procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati. L'autorizzazione è data con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, quando ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti:

a) sussistono gravi indizi di reato;

b) le utenze sono intestate o effettivamente e attualmente in uso a soggetti indagati ovvero a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per

ritenere che le relative conversazioni o comunicazioni siano attinenti ai medesimi fatti;

c) le operazioni sono assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini. »;

b) alla lettera c), capoverso 2, terzo periodo, sostituire il periodo: « le operazioni previste dall'articolo 266 non possono essere proseguite e i risultati di esse non possono essere utilizzati » con il seguente: « l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati. »;

c) alla lettera d), sostituire il capoverso 3, con il seguente:

« 3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i trenta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, fino ad un massimo di tre volte, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Tuttavia, quando dalle indagini emerge che le operazioni di cui al comma 1 possono consentire l'acquisizione di elementi fondamentali per l'accertamento del reato per cui si procede, e sono scaduti i termini indicati nel presente comma, il pubblico ministero può richiedere al tribunale ulteriori proroghe per periodi successivi di quindici giorni. »;

d) alla lettera d), sopprimere il capoverso 3-bis;

e) alla lettera d), capoverso 3-ter, sostituire il primo periodo con il seguente:

« 3-ter. Quando le operazioni di cui al comma 1 sono necessarie per lo svolgimento delle indagini in relazione ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quarter e 407, comma 2, lettera a), l'autorizzazione di cui ai commi precedenti è data se vi sono sufficienti indizi di reato. »;

f) dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

5-bis. Quando deve acquisire i dati relativi al traffico telefonico, il pubblico ministero richiede l'autorizzazione al giudice per le indagini preliminari. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'acquisizione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Nei casi di cui al comma *3-ter*, l'autorizzazione è data quando sussistano sufficienti indizi e l'acquisizione è necessaria per lo svolgimento delle indagini.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 10, capoverso 1, sopprimere le seguenti parole: , di immagini mediante riprese visive; all'articolo 1, comma 27, capoverso g), secondo comma, sopprimere le parole: , le immagini mediante riprese visive; all'articolo 1, comma 27, capoverso h), sopprimere le parole: , di immagini mediante riprese visive.

1. 400. Costa, Brigandì, Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

(approvato)

All'emendamento Costa 1.151 sostituire le parole: indicati dall'articolo 614 del codice penale con le seguenti: di privata dimora.

* **0. 1. 151. 4.** Il Relatore.

(approvato)

All'emendamento 1.151 sostituire le parole: indicati nell'articolo 614 del codice penale con le seguenti: di privata dimora.

* **0. 1. 151. 12.** Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici, Di Pietro, Palomba.

(approvato)

Al comma 10, capoverso, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Tuttavia, qualora dalle indagini svolte emerga che l'intercettazione potrebbe consentire l'acquisizione di elementi fondamentali per l'accertamento del reato per cui si procede e la stessa debba essere eseguita in luoghi diversi da quelli indicati nell'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa.

1. 151. Costa, Brigandì, Lussana, Molteni, Follegot, Paolini.

(approvato)

Al comma 11, lettera b), sostituire il primo capoverso con il seguente: 1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1. 702. Il Relatore.

(approvato)

All'emendamento Costa 1.310 sostituire le parole: dei delitti in materia ambientale con le seguenti: del delitto in materia ambientale relativo alle attività organizzate per il traffico illecito di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

0. 1. 310. 1. Contento.

(approvato)

Al comma 14, capoverso, dopo le parole: nonché per l'accertamento inserire le seguenti: dei delitti in materia ambientale e.

1. 310. Costa, Brigandì, Lussana, Molteni, Follegot, Paolini.

(approvato)

Al comma 27, lettera e), capoverso ART. 616-bis, primo comma, sostituire le parole:

da sei mesi a quattro anni *con le seguenti*:
fino a tre anni.

1.351. Costa, Brigandì, Lussana, Molteni,
Follegot, Paolini.

(approvato)

All'articolo 1, comma 28, capoverso ART. 25-undecies, comma 1, sostituire le parole:
da cento a trecento quote *con le seguenti*:
da cinquanta a duecento quote.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 28, capoverso ART. 25-undecies, comma 2,

sostituire le parole: da cento a duecento
quote *con le seguenti*: da cinquanta a cento
quote.

1. 362. Costa, Brigandì, Lussana, Molteni,
Follegot, Paolini.

(approvato)

Al comma 31, sopprimere il capoverso 4-bis.

1.950 (*ex O. 1. 378. 10*). Vietti, Rao, Ria,
Tassone, Mantini, Carra.

(approvato)

ALLEGATO 3

5-02811 Rampi: Sulle condizioni di sicurezza del carcere di Novara**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nel dare riscontro all'interrogazione dell'onorevole Rampi, non posso non rammentare quanto già riferito, il 26 maggio ultimo scorso, in occasione della risposta all'interrogazione n. 5-02803 dell'onorevole Nastri concernente, anch'essa, la situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari italiani e, in particolare, le criticità, che connotano l'istituto di Novara.

Il recente episodio di violenza verificatosi presso l'istituto in questione, scaturito da una lite tra due detenuti che si trovavano presso il campo sportivo, ha determinato, in considerazione del concreto svolgersi dei fatti, il trasferimento ad altra sede del detenuto che aveva dato causa ad esso, nonché la denuncia di questi alla locale Procura della Repubblica per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, percosse e lesioni personali.

Ad ogni buon conto, proprio al fine di contenere siffatti deprecabili incidenti, nello scorso mese di aprile è stata avviata, dal competente Ufficio ispettivo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, in collaborazione con la Direzione Generale dei detenuti e trattamento, un'attività di monitoraggio e di analisi relativa ai fenomeni auto ed etero aggressivi dei ristretti in considerazione del fatto che, talvolta, detti episodi possono sfociare in manifestazioni di violenza verso gli operatori penitenziari, chiamati ad intervenire per riportare l'ordine e la sicurezza all'interno delle strutture.

Con riferimento, poi, ai contrasti di natura sindacale evidenziati nell'atto di sindacato ispettivo, voglio segnalare che il Provveditore regionale, per cercare di in-

staurare un clima operativo più sereno all'interno dell'istituto di Novara, ha partecipato ai diversi incontri tra le organizzazioni sindacali e la Direttrice della struttura, garantendo l'attuazione degli impegni assunti da quest'ultima.

In linea più generale, peraltro, voglio ricordare che la situazione di sovraffollamento e di carenza di organico che caratterizza l'istituto penitenziario di Novara dipende, in massima parte, da una condizione congiunturale sfavorevole che interessa molti istituti penitenziari del Paese.

Tali problematiche sono acuite da due fattori fondamentali e cioè dalla crescita costante della popolazione detenuta e dalla mancata integrazione della dotazione organica che, determinata con decreto legislativo 146/2000 in 45.121 unità, presenta, allo stato, una carenza di circa 5.000 unità.

Ad ogni buon conto, si comunica che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, nell'intento di migliorare la qualità della vita dei detenuti, senza, però, vanificare le ineludibili esigenze di sicurezza, ha di recente diramato una circolare contenente indirizzi e linee operative di carattere generale per una più funzionale organizzazione della vita carceraria.

In particolare, è stato richiesto ai Provveditori regionali di razionalizzare l'uso dei locali detentivi anche attraverso l'individuazione di strutture a « gestione aperta », (idonee ad ospitare i soggetti di minore pericolosità sociale) per compensare i minori spazi destinati alle camere di detenzione con una maggiore protrazione della permanenza all'aperto ed una più consistente offerta trattamentale.

Nella medesima prospettiva, sono state predisposte anche delle direttive per i Direttori d'istituto, che sono stati invitati a prestare la dovuta attenzione al regolare svolgimento dei servizi in favore della popolazione detenuta, proprio per evitare il verificarsi di ulteriori compressioni di quegli « spazi vitali », previsti per ridurre i disagi indotti dal sovraffollamento.

Si fa presente, peraltro, che per le situazioni più compromesse e difficili, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria provvede ad intervenire, sia a livello regionale che centrale, con periodici interventi deflattivi, finalizzati a ridistribuire la popolazione detenuta in ragione degli spazi effettivamente disponibili, tenendo conto, ove possibile, delle legittime aspirazioni dei ristretti, delle loro condizioni di salute e del generale principio della territorialità della pena.

In tal senso, si comunica che nel piano straordinario di edilizia penitenziaria sono stati inseriti numerosi interventi che, sicuramente, contribuiranno a migliorare la qualità, della vita dei detenuti, agevolando nel contempo le condizioni di lavoro del personale tutto.

Infatti, per fronteggiare quella che è stata definita una vera e propria emergenza penitenziaria, è stato predisposto il cosiddetto piano carceri, che prevede la costruzione di nuovi padiglioni in ampliamento di istituti esistenti, nonché la realizzazione di nuovi penitenziari che beneficeranno di un migliore meccanismo di controllo interno, da realizzare attraverso un maggiore ricorso all'informatica e all'elettronica, destinate a sostituire, in parte, l'utilizzo delle risorse umane.

Con specifico riferimento alla realizzazione di nuovi posti detentivi, va evidenziato che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 marzo 2010 il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria è stato nominato Commissario delegato per la situazione conseguente al sovrappopolamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale e, a tal fine, ha predisposto un

apposito Piano di interventi che è stato approvato il 24 giugno ultimo scorso dal Comitato di sorveglianza, istituito con ordinanza, del Presidente del Consiglio del 28 marzo 2010.

Ciò consentirà l'avvio della fase esecutiva del Piano carceri, e di realizzare il preciso obiettivo di far fronte, in tempi brevi, all'emergenza derivante dal sovraffollamento, coniugando il principio di certezza della pena con il suo fine rieducativo, tenuto conto, peraltro, della necessità di assicurare condizioni detentive accettabili, anche rispetto agli standard europei.

Quanto all'ulteriore problema evidenziato dall'interrogante, relativo alla carenza organica di polizia penitenziaria occorre preliminarmente precisare che negli istituti prestano servizio circa 36.000 unità di polizia penitenziaria (su 40 mila unità circa), mentre le restanti unità di personale svolgono la loro opera nelle altre strutture dell'Amministrazione che, seppur esulanti dal contesto prettamente penitenziario, sono però necessarie per il funzionamento della complessa macchina organizzativa del Dipartimento, inteso nel suo complesso.

Proprio per far fronte alla situazione di difficoltà operativa evidenziata, la legge finanziaria ha consentito l'assunzione di 2.000 nuovi agenti di Polizia Penitenziaria nonché la possibilità di assumere (facendo un'eccezione al generalizzato blocco dei *turn over*) – negli anni 2010, 2011 e 2012 – personale di polizia penitenziaria nel limite del contingente di quello cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente.

Nel concludere, voglio evidenziare che il fine ultimo che il Governo mira ad attuare con l'intero progetto che ho descritto è la « stabilizzazione » del sistema penitenziario, che potrà contare, da qui a tre anni, su una capienza di circa ottantamila posti detentivi, tali da garantire non solo migliori condizioni di vita per le persone reclusi, ma anche migliori condizioni lavorative per tutto il personale che presta la propria attività all'interno degli istituti.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazioni nella composizione della Commissione	44
DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	44
ALLEGATO (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti agli articoli da 21 a 55 del decreto-legge</i>) .	74
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	56

SEDE REFERENTE:

DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) ..	56
ERRATA CORRIGE	73

SEDE REFERENTE

Giovedì 22 luglio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 9.40.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comunica che l'onorevole Rocco Girlanda è tornato a fare parte della Commissione e che l'onorevole Nicola Cosentino cessa di farne parte.

DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta pomeridiana del 21 luglio 2010.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comunica le proprie valutazioni in ordine all'ammissibilità delle proposte emendative riferite agli articoli da 21 a 55 del decreto-legge (*vedi allegato*).

Ricorda che, nella seduta di ieri, sono state ritirate tutte le proposte emendative presentate dai gruppi del Popolo della Libertà, Lega Nord Padania e dalla componente Movimento per le autonomie-Alleati per il Sud del gruppo misto, avvertendo che, pertanto, non esprimerà alcuna valutazione su dette proposte emendative.

Avverte che, sulla base dei criteri enunciati nella seduta di ieri, sono da ritenersi inammissibili, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 7, del Regolamento, le seguenti proposte emendative:

Ghizzoni 21.1, recante misure di sostegno per l'emittenza radiotelevisiva locale;

Ghizzoni 21.2, che prevede il rifinanziamento del fondo per interventi straordinari di edilizia scolastica;

Motta 21.6, che stanziava risorse per interventi straordinari da realizzare nella provincia di Parma a seguito dall'alluvione del 2009;

Galletti 21.7 e 55.5, che prevedono un finanziamento del centro Pio Rajna;

Bonavitacola 21.5, che reca disposizioni in materia di autonomia finanziaria delle autorità portuali;

Ceccuzzi 24.01, che autorizza la revisione delle convenzioni con l'Abi per la rinegoziazione dei mutui;

Fluvi 33.1, relativo alla definizione di un codice etico delle remunerazioni degli amministratori delle società quotate;

Lolli 39.6, che consente alla Camera di commercio de L'Aquila di procedere all'incorporazione della azienda speciale e del suo ente strumentale « Agenzia per lo sviluppo »;

Galletti 39.012, che autorizza limiti di impegno ventennali per la ricostruzione nelle zone della regione Umbria colpite dal terremoto del 15 dicembre 2009;

Borghesi 39.01 (limitatamente all'articolo 39-*quater*), che reca una delega al Governo per la tassazione delle transazioni finanziarie;

Ruvolo 39.013 e Ruvolo 44.011, che incrementa la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi;

Ghizzoni 39.016, Ventura 44.04, Galletti 44.08, recanti misure in materia di editoria *no profit* e di partito;

Ghizzoni 39.018, che esclude l'utilizzo delle risorse del Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali dalla copertura finanziaria del decreto-legge n. 93 del 2008;

Livia Turco 39.019, che incrementa le dotazioni del Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali;

Grassi 40.05, volto a consentire la costituzione di fondazioni a partecipazione pubblico-privata in materia sanitaria;

Fiorio 40-*bis*.6 e Trappolino 40-*bis*.5, che prevedono misure agevolative del ricambio generazionale e dello sviluppo delle imprese giovanili nel settore zootecnico;

Zucchi 40-*bis*.010 volto a rifinanziare il fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera;

Pedoto 40-*bis*.07 volto ad estendere agli istituti sanitari *no profit* l'accesso ai fondi per l'edilizia sanitaria;

Servodio 40-*bis*. 03, che prevede l'adozione di un piano nazionale di interventi strutturali in materia di sviluppo rurale;

Dal Moro 40-*bis*.011, che prevede l'istituzione di un fondo finalizzato a favorire lo sviluppo dei confidi nel settore agroalimentare;

Trappolino 40-*bis*.012 e Cenni 40-*bis*.013, che prevedono un rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura;

Cuomo 40-*bis*.014, che prevede il rifinanziamento del Fondo per le crisi di mercato in agricoltura;

Miotto 41.01, che prevede che gli atti relativi al riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza siano esenti dalle imposte di registro;

Ceccuzzi 43.05 e Ceccuzzi 52-*bis*.02 che modifica la disciplina della nullità delle clausole di massimo scoperto;

Mantini 43.010, che estende ai professionisti la disciplina delle attività di garanzia collettiva dei fidi;

Nicolais 44.2, che prevede che talune istituzioni culturali destinino a contratti di ricerca il 10 per cento delle risorse ad esse assegnate;

Ghizzoni 44.05, che incrementa le dotazioni del Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali;

Lulli 44.07, che integra la dotazione del Fondo per investimento nella ricerca scientifica e tecnologica;

Narducci 44.06 e Galletti 44.09, che reca misure in sostegno alla stampa all'estero;

Bobba 44.03, che reca disposizioni in materia di agevolazioni postali all'editoria;

Marchioni 45.04, che reca disposizioni in materia di misure di sostegno al turismo sociale;

Lulli 45.02, che reca modifiche alla disciplina dei contratti pubblici al fine di favorire l'accesso delle microimprese e delle piccole e medie imprese all'aggiudicazione degli appalti;

Mantini 47.04, che prevede la destinazione di una quota derivante dal prelievo sui diritti di imbarco ad un fondo di garanzia per gli utenti del trasporto nei casi di fallimento delle compagnie aeree;

Viola 47.05, che reca disposizioni che modificano il regime transitorio degli affidamenti dei servizi pubblici locali;

Cesario 51.02 e Beltrandi 51.03, in materia di separazione tra società di distribuzione e vendita del gas;

Ceccuzzi 52-*bis*.01, recante disposizioni in materia di affidamenti e sconfinamenti relativamente a contratti di apertura di credito;

De Biasi 54.04 volto a sopprimere disposizioni in tema di canali tematici satellitari;

Levi 54.05, in materia di contributi all'editoria;

Sani 54-*bis*. 1, che prevede il rifinanziamento del programma nazionale triennale della pesca e acquacoltura;

Agostini 54-*bis*. 2, che prevede l'istituzione di un fondo per sostenere il comparto della pesca costiera;

De Biasi 54-*ter*.03, che prevede il finanziamento per l'esodo e il prepensionamento dei lavori delle imprese editrici;

Galletti 55.6, volto a concedere un contributo straordinario in favore dell'Istituto Gaslini di Genova;

Beltrandi 55.05, 55.01 e 55.02 volti all'abolizione del valore legale dei titoli di studio.

Ritiene, invece, che gli articoli aggiuntivi Froner 43.06, Vico 43.07 e Lulli 43.08, nonché Beltrandi 55.010, 55.06; 55.07, 55.08 e 55.09 recanti misure diverse in materia di liberalizzazioni, possano, in via eccezionale, essere ritenute ammissibili, in quanto finalizzate, comunque, al rilancio della competitività, che rappresenta uno degli obiettivi del provvedimento in esame.

Comunica, inoltre, che il gruppo del Partito Democratico ha chiesto che venga riesaminata la valutazione in ordine all'inammissibilità dell'articolo aggiuntivo Federico Testa 16.01 e dell'articolo aggiuntivo De Micheli 19.03. Al riguardo, ritiene che la valutazione già espressa debba essere confermata. Con riferimento alla prima proposta emendativa, che intende conseguire la separazione proprietaria tra la rete di distribuzione del gas e la principale società di erogazione, rileva infatti che l'intervento proposto non appare riconducibile alle materie oggetto delle disposizioni in materia di energia contenute nel decreto-legge. Tali disposizioni, infatti, si riferiscono ad aspetti specifici della materia energetica disciplinando, in particolare, le concessioni di derivazione delle acque per uso idroelettrico e le incentivazioni per le fonti rinnovabili. Per quanto attiene alla proposta De Micheli 19.03, osserva che la disciplina dei mutui per l'edilizia agevolata non rientra tra le materie oggetto delle disposizioni del decreto-legge, né la portata dell'intervento proposto sembra presentare un impatto macroeconomico tale da poter far ritenere prevalente la sua finalizzazione al contenimento della spesa pubblica.

Fa, quindi, presente che eventuali richieste di riesame delle pronunce di am-

missibilità relativa alle proposte emendative riferite agli articoli da 21 a 55 potranno essere presentate entro le ore 11.

Sospende, quindi, brevemente la seduta al fine di consentire ai gruppi di completare le segnalazioni degli emendamenti, ricordando che, analogamente a quanto avvenuto nella seduta di ieri, la Commissione, nel prosieguo dei lavori, si limiterà ad esaminare gli emendamenti segnalati.

La seduta, sospesa alle 9.55, riprende alle 10.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comunica che la componente Minoranze linguistiche del gruppo misto ha proceduto ad alcune segnalazioni.

La Commissione respinge l'emendamento Bressa 9.119 e passa all'esame dell'emendamento Fioroni 9.117.

Pier Paolo BARETTA (PD) illustra l'emendamento Fioroni 9.117, sottolineando come, nell'audizione di ieri, il Ministro Tremonti non abbia affermato con sufficiente chiarezza che il blocco del *turn over* non si applica al settore sanitario, ma si è, invece, limitato a rinviare alle dichiarazioni del Ministro della salute.

Pietro FRANZOSO (PdL) ritiene del tutto evidente che i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 9 non trovano applicazione nei confronti del settore sanitario, come del resto chiarito dal Ministro Tremonti, che ha citato il Ministro della salute esclusivamente a conferma di questa tesi.

Il sottosegretario Luigi CASERO conferma ciò che hanno dichiarato i ministri Tremonti e Fazio, cioè che, fermo restando quanto previsto nei piani di rientro di alcune regioni, il decreto-legge in esame non prevede alcun blocco del *turn over* in ambito sanitario.

Pier Paolo BARETTA (PD), alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone l'accantonamento dell'emendamento Fioroni 9.117.

La Commissione delibera di accantonare l'emendamento Fioroni 9.117 e passa all'esame dell'emendamento Maran 9.1363.

Massimo VANNUCCI (PD) illustra l'emendamento Maran 9.136, di cui è firmatario, volto a escludere il personale della carriera diplomatica dall'ambito di applicazione del comma 21 dell'articolo 9. In proposito, osserva che, prima di intervenire sul personale della carriera diplomatica, sarebbe stato utile confrontare il trattamento complessivo di questo personale con quello dei diplomatici di altri Paesi. Rileva, altresì, che lo sciopero dei diplomatici rappresenta un grave danno per gli interessi dell'Italia.

Ivano STRIZZOLO (PD), condividendo le motivazioni addotte dal collega Vannucci, annuncia voto favorevole sull'emendamento Maran 9.136, cui aggiunge la propria firma. Sottolinea, quindi, la riconosciuta professionalità dei diplomatici italiani e la fondamentale funzione da essi svolta al servizio del Paese, anche a supporto dei tanti emigrati italiani. Dopo aver ricordato come, spesso, questa categoria di personale abbia dovuto rimediare alle conseguenze diplomatiche negative delle numerose *gaffe* del Presidente del Consiglio, giudica singolare che alcuni ministri del Governo, a cominciare proprio dal Ministro Frattini, criticino apertamente le norme contenute nella manovra in esame, dopo averle approvate in sede di Consiglio dei ministri.

Gioacchino ALFANO (PdL), *relatore*, ribadisce il parere contrario sull'emendamento Maran 9.136, ritenendo che la norma in questione non rischi affatto di compromettere la delicata funzione assolta dal corpo diplomatico.

Il sottosegretario Luigi CASERO ribadisce la contrarietà del Governo all'emendamento Maran 9.136, ricordando come il decreto-legge in esame sia ispirato alla più ampia condivisione dei necessari sacrifici tra quanti presentano livelli di reddito

elevati e come ciò renda inopportuna l'esclusione di singole categorie.

Pier Paolo BARETTA (PD), premesso che non risponde a vero che la manovra economica in esame chieda sacrifici a chiunque presenti un elevato livello di reddito, prende atto che la norma in esame non è frutto di una svista o di un refuso, bensì di una deliberata volontà del Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Maran 9.136 e Pezzotta 9.88 e passa all'esame dell'emendamento Damiano 9.57.

Amalia SCHIRRU (PD) illustra l'emendamento Damiano 9.57, volto a rimuovere le limitazioni imposte alle pubbliche amministrazioni nel ricorso al lavoro flessibile e a favorire la stabilizzazione dei rapporti di lavoro temporanei in essere presso le stesse pubbliche amministrazioni. In proposito, sottolinea il ruolo essenziale svolto dai lavoratori assunti con queste tipologie di contratto in numerosi settori del pubblico impiego.

Marina SERENI (PD) osserva come il sostanziale blocco del *turn over* e i limiti alle assunzioni abbiano accresciuto il ricorso al lavoro precario da parte delle pubbliche amministrazioni, danneggiando i lavoratori e le loro famiglie, con conseguenti effetti depressivi sull'economia, e compromettendo il buon funzionamento della stessa pubblica amministrazione, che dovrebbe poter contare su lavoratori motivati e stabili. Ritiene, inoltre, che i sacrifici imposti ai pubblici dipendenti avrebbero dovuto essere estesi a tutti i percettori di redditi elevati.

La Commissione respinge l'emendamento Damiano 9.57 e passa all'esame dell'emendamento Misiani 9.118.

Maino MARCHI (PD) illustra l'emendamento Misiani 9.118, di cui è firmatario, volto ad escludere regioni, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale dal-

l'ambito di applicazione delle norme di cui all'articolo 9, comma 1, primo e secondo periodo. Ritiene, infatti, che l'estensione di tali norme agli enti citati, oltre a lederne l'autonomia, comprometterebbe, nel caso del Servizio sanitario nazionale, i servizi essenziali garantiti proprio grazie al contributo dei lavoratori flessibili.

Antonio MISIANI (PD) ritiene che il suo emendamento 9.118 sollevi un problema di portata generale, concernente anche altre norme del decreto-legge in esame, che riguarda l'autonomia costituzionalmente garantita degli enti territoriali. È inaccettabile, infatti, che oltre a fissare, per giunta in termini assai ambiziosi, gli obiettivi del concorso di tali enti alla correzione dei saldi di finanza pubblica, il provvedimento in esame intervenga ulteriormente, anche con norme di dettaglio, nella sfera di autonomia degli enti medesimi. Inoltre, la norma in discussione comporterà certamente l'impossibilità, per gli enti interessati, di garantire i servizi pubblici essenziali loro affidati, ciò che appare tanto più grave in una fase di crisi economica e sociale.

Giulio CALVISI (PD), intervenendo sull'emendamento Damiano 9.57, rammenta che il Governo di centrosinistra tentò di affrontare con serietà le diverse problematiche afferenti al lavoro precario, adottando misure volte a ridurre l'utilizzo e predisponendo specifici strumenti di sostegno delle relative figure professionali e di stabilizzazione dei contratti a tempo determinato. Fa notare che il disegno che ispira la manovra in materia di precariato appare di corto respiro, limitato alla mera cancellazione dei contratti a tempo determinato dalle pubbliche amministrazioni, e non interviene sul versante degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'accesso nel mondo del lavoro. Rileva infine che ben 250 mila lavoratori delle pubbliche amministrazioni saranno a breve colpiti dagli effetti nefasti della manovra economica del Governo.

Massimo POLLEDRI (LNP) esorta i colleghi dei gruppi di opposizione a tener

conto che i passati governi di centrosinistra hanno varato provvedimenti di analogo tenore in materia di politiche sociali; richiama in particolare l'articolo 1 della legge finanziaria per il 2005, che consentiva un rinnovo dei contratti a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni nel limite del 35 per cento di quelli ancora in essere, nonché le previsioni della legge finanziaria per il 2008, che stabilivano misure analoghe a quelle recate dall'articolo 28 del provvedimento in esame e destinavano risorse del tutto irrisorie al rinnovo dei contratti a tempo determinato con il conseguente insorgere di numerosi contenziosi.

Amedeo CICCANTI (UdC) esprime apprezzamento per la ricostruzione storica delineata dall'onorevole Sereni e ne condivide l'analisi di fondo, secondo cui il precariato è nato dal blocco del *turn over* e dal blocco delle assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni, con effetti deleteri per la tenuta sociale. Sottolinea l'urgenza di attivare iniziative tese a salvaguardare la professionalità di chi svolge la propria attività nelle pubbliche amministrazioni con contratti a tempo determinato e sovente espleta compiti e funzioni lavorative essenziali o di particolare rilievo nelle strutture ove opera. Per tali motivi ritiene che l'incisiva restrizione dell'area del precariato rischi di causare, non soltanto acute tensioni di carattere sociale, ma anche evidenti pregiudizi in ordine all'efficienza ed alla funzionalità degli enti interessati, in particolar modo gli enti locali. Ricorda che non sussistono ammortizzatori sociali per i lavoratori precari che, come i giovani privi di lavoro, sono condannati a non poter avere alcuna prospettiva certa sul proprio futuro. Ravvisa quindi l'esigenza che siano apprestate misure di tutela previdenziale e contributiva a favore dei lavoratori a tempo determinato, nel quadro di una autentica riforma del complessivo sistema previdenziale che possa tutelare i diritti delle giovani generazioni. Paventa tuttavia, al contrario, scenari preoccupanti in ragione dell'incombente rischio di una frattura del

patto intergenerazionale. Ritiene pertanto, a nome del suo gruppo, del tutto non condivisibili i contenuti del comma 28 dell'articolo 9.

Pier Paolo BARETTA (PD) fa notare che uno dei punti maggiormente delicati e non risolti attiene alla gestione dei mutui, che risulta particolarmente onerosa per i lavoratori non stabilizzati. Nel richiamare le dichiarazioni del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo il quale la disciplina di carattere previdenziale adottata dal Governo produrrà effetti particolarmente positivi sui conti pubblici, sottolinea che tuttavia ne deriveranno parimenti evidenti criticità sul fronte delle garanzie del lavoro e delle tutele sociali. Conclude ribadendo che il taglio del 50 per cento delle risorse destinate al personale a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni rappresenta un grave errore, non solo sotto il profilo sociale, ma anche in relazione alla corretta funzionalità delle amministrazioni interessate.

Maino MARCHI (PD), nel dissentire sulle considerazioni svolte dal deputato Polledri, precisa che il Governo in carica nella precedente legislatura aveva agito attraverso una pluralità di iniziative in materia di politiche sociali, adottando misure tese a configurare il lavoro flessibile quale eventuale opzione incentivante per le aziende interessate e non invece quale modalità di esercizio delle funzioni essenziali dei processi produttivi. Sul versante pubblico, rileva che gli orientamenti del Governo della precedente legislatura erano volti ad attuare una stabilizzazione dei contratti a tempo determinato nel quadro dell'adozione di misure di contenimento dell'area del precariato. Fa notare che la manovra economica del Governo si limita ad affrontare la questione in modo semplicistico, mediante la mera cancellazione dei contratti a tempo determinato e senza alcuna previsione di interventi di sostegno e compensativi rispetto a coloro che perderanno il proprio lavoro. Evidenzia, infine, che il disegno ispiratore della manovra del Governo sembra il voler surretti-

ziamente declinare verso inevitabili forme di privatizzazione della sanità.

Gioacchino ALFANO (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Damiano 9.57 e Misiani 9.18. Osserva che il provvedimento intende ridurre la spesa pubblica soprattutto in relazione a quei servizi e competenze che non si rendono necessari al funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

Il sottosegretario Luigi CASERO (PdL) esprime parere conforme a quello del relatore. Fa notare che il provvedimento determina una rilevante evoluzione del sistema pensionistico, in linea con gli orientamenti derivanti dall'Unione europea. Sostiene l'assoluto rilievo della previsione di ricondurre la data dell'età pensionabile all'evoluzione della vita media. Osserva, peraltro, che tale riforma esige certamente un'ampia ed ulteriore riflessione nelle sedi opportune.

La Commissione respinge gli emendamenti Damiano 9.57 e Misiani 9.18 e passa all'esame dell'emendamento Livia Turco 10.14.

Marina SERENI (PD), intervenendo sull'emendamento Livia Turco 10.14, sottolinea che l'argomento dell'allungamento medio della vita, svolto dal sottosegretario Casero, rischia di prestarsi a valutazioni meramente propagandistiche in quanto, se lo si considera un parametro utile per motivare le opzioni adottate dal Governo sul versante previdenziale, dovrebbe allora rilevare più in generale per il complessivo sistema delle politiche pubbliche. Ravvisa, in particolare, la necessità di apprestare incisive forme di tutela degli anziani, che sono un numero estremamente elevato e che, nel caso degli anziani non autosufficienti, incidono in modo notevole sulle spese di ospedalizzazione e sui bilanci della sanità nelle diverse realtà territoriali del Paese. Stigmatizza le dichiarazioni del Ministro dell'economia e delle finanze in ordine al presunto aumento delle pensioni di invalidità in occasione del trasferimento

dallo Stato alle regioni della relativa competenza. A riguardo, precisa che nel computo delle pensioni di anzianità sono stati considerati anche gli assegni di accompagnamento, che inevitabilmente hanno ampliato i dati numerici del fenomeno. Evidenzia che l'emendamento Livia Turco 10.14 intende porre una soluzione ad uno dei maggiori costi impropri della sanità, quale l'ospedalizzazione degli anziani non autosufficienti. Ritiene quindi necessario garantire risorse adeguate al fondo per la non autosufficienza.

Luciana PEDOTO (PD), nel condividere le considerazioni della deputata Sereni, esorta ad un'ampia riflessione sulle problematiche afferenti alla tutela delle persone non autosufficienti, per le quali ritiene utile valutare ipotesi di realizzazione di fondi integrativi rispetto alle risorse assegnate al fondo per le non autosufficienze.

Maino MARCHI (PD), nel rilevare che la condizione di non autosufficienza tende a colpire fasce di popolazione sempre più ampie, soprattutto in relazione al dato demografico che accresce il numero degli anziani, sostiene la necessità di attivare iniziative concrete di sostegno alle famiglie attraverso un'ampia gamma di servizi assistenziali sul territorio mediante strutture diverse da quelle ospedaliere. In tale quadro esorta il Governo ad evitare tagli alle risorse esistenti, ricordando al riguardo che la regione Emilia-Romagna dispone di un fondo ben più capiente di quello nazionale sulle non autosufficienze. A tal proposito evidenzia, in tema di federalismo fiscale, che i cosiddetti fabbisogni standard non possono rappresentare un dato fisso ma dovrebbero assumere valori variabili in relazione alle specifiche condizioni dei diversi contesti territoriali del Paese.

Ivano STRIZZOLO (PD) ritiene che la tenuta sociale del Paese sia in pericolo in un contesto incerto ed instabile sotto il profilo economico quale quello attuale. Raccomanda l'approvazione dell'emenda-

mento Livia Turco 10.14, che intende fornire un valido ausilio alle famiglie con persone non autosufficienti a tutela dei profili sociali e della dignità umana. Ritiene che la proposta emendativa in oggetto possa determinare ingenti risparmi sulla spesa connessa alla gestione del comparto ospedaliero. Auspica pertanto che il Governo prenda in considerazione i contenuti della proposta emendativa e vi dia seguito con le iniziative che riterrà più opportune.

Amedeo CICCANTI (UdC) dichiara il proprio sostegno all'emendamento Livia Turco 10.14, sottolineandone l'opportunità, specialmente nell'attuale congiuntura economica e finanziaria, nella quale si assiste ad una rilevante riduzione delle risorse a disposizione delle Regioni e degli enti locali per il finanziamento delle politiche in materia sanitaria e assistenziale. Nell'esprimere il timore che l'attuazione del federalismo fiscale non determinerà un effettivo miglioramento della situazione finanziaria degli enti territoriali, osserva come troppo spesso nel nostro Paese la cura delle persone bisognose di assistenza sia affidata esclusivamente alle famiglie, rilevando, tuttavia, come la cultura dell'assistenza familiare stia, per molte ragioni, via via indebolendosi. Ritiene, pertanto, assolutamente necessario che lo Stato sviluppi adeguate politiche pubbliche di sostegno alle persone non autosufficienti, colmando una carenza di interventi, particolarmente evidente negli ultimi anni. Osserva in proposito come gli enti territoriali siano stati chiamati in tempi recenti a svolgere un ruolo di supplenza nei confronti dello Stato, rilevando, tuttavia, come ora, in ragione di rilevanti riduzioni della spesa a livello territoriale, non siano più in grado di far fronte all'assistenza dei soggetti non autosufficienti, anche in considerazione della crescente domanda di prestazioni. Pertanto, fa appello a quanti nella maggioranza si riconoscono nei principi solidaristici di ispirazione cattolica o socialista, sottolineando come sia assolutamente incomprensibile il silenzio finora serbato su questi temi dal centrodestra.

Amalia SCHIRRU (PD) osserva come, molto spesso, nell'esame del decreto-legge si sia fatto riferimento alle questioni relative al contrasto delle false attestazioni in materia di invalidità civile, rilevando tuttavia come manchi un intervento in favore dei soggetti più bisognosi di assistenza. In questo contesto, con riferimento all'emendamento Livia Turco 10.14, sottolinea l'opportunità della creazione di un Fondo per la non autosufficienza, evidenziando come i soggetti non autosufficienti richiedano forme di assistenza continuativa che, in caso di ricoveri in residenze sanitarie assistite, possono rivelarsi particolarmente onerose, specialmente per cittadini che, in molti casi, dispongono di redditi assai esigui. In attesa della definizione di adeguati livelli essenziali di assistenza, sottolinea la necessità di promuovere, forme di assistenza domiciliare.

Il sottosegretario Luigi CASERO osserva come le tematiche affrontate dall'emendamento Livia Turco 10.14 siano particolarmente rilevanti e debbano essere affrontate nell'ambito di una valutazione complessiva delle politiche pubbliche nel settore della sanità e dell'assistenza. In particolare, ricorda come, anche in sede europea, sia stato posto l'accento sull'esigenza di garantire il contenimento della spesa pubblica e del peso delle amministrazioni statali e territoriali, osservando altresì come l'incremento dell'età media stia determinando e determinerà in futuro maggiori costi in termini di prestazioni sociali e sanitarie. Nel rilevare come tutte le parti politiche siano interessate ad affrontare le questioni relative all'assistenza delle persone non autosufficienti, ritiene che si debbano individuare sedi appropriate per una definizione delle politiche pubbliche in materia. Richiamando l'impegno del Governo nel contrasto al fenomeno dei falsi invalidi, evidenzia come proprio tale attività di contrasto potrà contribuire a garantire una razionalizzazione degli interventi in materia assistenziale, che dovrebbe determinare anche la riduzione delle sovrapposizioni esistenti tra politiche statali e politiche territoriali.

In questo quadro, pur confermando l'interesse del Governo per il tema affrontato dall'emendamento Livia Turco 10.14, conferma il parere contrario su tale proposta emendativa.

La Commissione respinge l'emendamento Livia Turco 10.14 e passa all'esame dell'emendamento Lenzi 11.15.

Luciana PEDOTO (PD) illustra il contenuto dell'emendamento Lenzi 11.15, del quale è cofirmataria, ricordando come la proposta emendativa intenda sopprimere i commi 13 e 14 dell'articolo 11, i quali recano una disposizione di interpretazione autentica in materia di rivalutazione dell'indennità integrativa speciale spettante ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie o trasfusioni. Al riguardo, giudica grave la scelta del Governo di escludere la rivalutazione secondo il tasso di inflazione delle somme riconosciute a titolo di indennità integrativa speciale, sottolineando come tale scelta colpisce ingiustamente soggetti che si trovano in una condizione particolarmente dolorosa a seguito di interventi realizzati in ambito sanitario. Ritiene che le disposizioni contenute nell'articolo 11 rischino di determinare gravi conseguenze per cittadini che già incontrano gravi difficoltà di inserimento lavorativo e che, anche in passato non sono stati adeguatamente assistiti dallo Stato. Nell'evidenziare come le disposizioni dei commi 13 e 14 rappresentino una grave compressione di diritti costituzionalmente tutelati, giudica erroneo considerare i danneggiati da vaccinazioni e trasfusioni esclusivamente come un costo e, pertanto, lamenta la circostanza che le questioni attinenti ai rimborsi agli indennizzi siano affrontate esclusivamente nell'ambito di una manovra finanziaria.

Lino DUILIO (PD) richiamando le considerazioni da ultimo formulate dal sottosegretario Casero, dichiara di concordare sull'opportunità di affrontare finalmente in modo serio le questioni relative alle politiche pubbliche in materia sanitaria e assistenziale. Premettendo che non biso-

gna confondere tra falsi invalidi e soggetti che versano in condizione di reale disagio, rileva come misure di contrasto alle false attestazioni di invalidità furono già adottate dal Governo sostenuto dalla maggioranza di centrodestra nella XIV legislatura, sottolineando come un decreto-legge non rappresenti la sede più opportuna per affrontare una questione che ha profonde ragioni storiche e sociali nel nostro Paese. Con riferimento ai commi 13 e 14 dell'articolo 11, ritiene grave la circostanza che si intervenga sulla materia degli indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni e trasfusioni solo per fare cassa, finendo per colpire cittadini che già si trovano agli ultimi scalini della scala sociale. Con riferimento alla materia degli indennizzi, ricorda come essi siano spesso riconosciuti solo a seguito di un *iter* burocratico particolarmente complesso e doloroso, nel quale le strutture ministeriali in troppi casi mostrano un atteggiamento ostruzionistico e dilatorio. Nel ricordare di aver presentato uno specifico atto di indirizzo su tale ed ultima questione presso la Commissione affari sociali, si sofferma, quindi sul contenuto delle disposizioni delle quali l'emendamento Lenzi 11.15 propone la soppressione, evidenziando come la giurisprudenza della Cassazione richiamata a sostegno della norma interpretativa non è univoca e non è neppure suffragata da un pronunciamento a Sezioni unite. Ritiene, pertanto, che il Governo sia spinto ad intervenire solo da motivazioni attinenti al contenimento della spesa pubblica, osservando che l'Esecutivo, ancora una volta, si dimostra debole con i forti e forte con i deboli. Giudicando particolarmente grave tale orientamento del Governo, si dichiara consapevole che anche nella maggioranza vi sono colleghi sensibili alle tematiche affrontate dall'emendamento Lenzi 11.15, i quali, tuttavia, non possono fare valere le loro opinioni, in quanto il Parlamento viene chiamato esclusivamente a ratificare decisioni assunte in altra sede, con l'adozione di provvedimenti di urgenza.

Massimo POLLEDRI (LNP) assicura che anche i parlamentari della maggioranza hanno stretti rapporti con le associazioni dei soggetti danneggiati dalle vaccinazioni e dalle trasfusioni e che, personalmente, nell'ambito della propria attività professionale, ha anche contribuito alla cura di tali soggetti. A riguardo, ricorda, a titolo di esempio, che il tema affrontato dai commi 13 e 14 dell'articolo 11 fu ampiamente discusso anche nel corso della passata legislatura, quando, in occasione dell'esame della legge finanziaria per il 2008, combatté una battaglia parlamentare per incrementare le risorse destinate alle vittime di complicanze derivanti da vaccinazioni e trasfusioni. Rifiuta, pertanto, con forza le accuse rivolte al Governo, al quale si imputa una volontà di colpire i soggetti danneggiati dalle vaccinazioni e dalle trasfusioni, sottolineando come le risorse destinate agli indennizzi non siano toccate dalle disposizioni dei commi 13 e 14 dell'articolo 11, in quanto tali disposizioni si applicano alle sole somme corrisposte a titolo di indennità integrativa speciale. Per quanto attiene alla rivalutazione di tali ultime somme, osserva come sussistano orientamenti contrastanti della Corte di cassazione e, pertanto, a suo avviso il Governo ha giustamente ritenuto necessario intervenire al fine di porre fine al contenzioso esistente che determina oneri non solo per la finanza pubblica, ma anche per gli stessi soggetti danneggiati. In ogni caso, rileva che le disposizioni in esame prevedono espressamente la salvezza degli effetti che si sono prodotti prima dell'entrata in vigore del decreto, evidenziando come, anche grazie ai progressi che sono stati compiuti in materia, in futuro i casi di contagio dovrebbero essere estremamente ridotti.

Donata LENZI (PD), illustrando l'emendamento 11.15, del quale è prima firmataria, ricorda che le questioni attinenti alla tutela dei soggetti contagiati a seguito di vaccinazioni o trasfusioni siano state a lungo discusse dalla commissione competente per materia, esprimendo il proprio disagio per l'intervento adottato dal Go-

verno nell'ambito della manovra finanziaria in discussione. Con riferimento alle disposizioni delle quali propone la soppressione, sottolinea come esse determineranno una iniqua riduzione delle somme riconosciute a titolo di indennità integrativa speciale a cittadini che in molti casi hanno ottenuto tale riconoscimento economico solo a seguito di un lungo cammino giudiziario, al termine del quale, peraltro, hanno diritto ad ottenere esclusivamente somme indennitarie alternative ad un vero e proprio risarcimento del danno subito. Raccomanda quindi l'approvazione del proprio emendamento 11.15.

Simonetta RUBINATO (PD), chiedendo di aggiungere la propria firma all'emendamento Lenzi 11.15, sottolinea come la soppressione dei commi 13 e 14 dell'articolo 11 risponda a ragioni di equità e di giustizia sostanziale. Osserva, infatti, che la motivazione dell'intervento normativo proposto dal Governo è evidente ed è confermata dalle stesse parole della relazione tecnica, che precisa che i commi 13 e 14 intendono recepire l'ultimo orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione, in modo da evitare l'insorgenza di maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Premettendo che si tratta di un intervento evidentemente iniquo, in quanto si mettono le mani in tasca ai cittadini più deboli, osserva come, anche sul piano giuridico, le disposizioni del comma 14 appaiano tecnicamente censurabili. Il comma 14 incide infatti in sostanza su questioni sulle quali già esistono sentenze passate in giudicato, disponendo la cessazione dell'efficacia di provvedimenti esecutivi in materia di rivalutazione delle indennità. A suo avviso, tale previsione non appare giuridicamente sostenibile e rischia di determinare un ulteriore contenzioso, che non potrà che determinare effetti negativi per la finanza pubblica, vanificando pertanto le finalità della disposizione.

Il sottosegretario Luigi CASERO, conferma che il Governo presta particolare attenzione alle tematiche relative alla tu-

tela dei soggetti danneggiati da vaccinazioni e trasfusioni, rilevando tuttavia come le disposizioni contenute nei commi 13 e 14 dell'articolo 11 presentino un carattere estremamente puntuale e meritino un ulteriore approfondimento. Invita, pertanto, i presentatori a ritirare l'emendamento Lenzi 11.15, con l'intesa che, in occasione dell'esame in Assemblea, il Governo si dichiarerà disponibile ad accettare un ordine del giorno sulle materie affrontate dalla proposta emendativa.

Pier Paolo BARETTA (PD), pur apprezzando la disponibilità manifestata dal rappresentante del Governo ad accogliere un ordine del giorno, dal momento che è preclusa la possibilità modificare il testo del provvedimento, chiede comunque che l'emendamento venga posto in votazione.

Massimo POLLEDRI (LNP) osserva che sono presenti, nel bilancio 2010, circa 144 milioni di euro, sia nel bilancio di cassa sia in quello di competenza, per gli indennizzi relativi alle vaccinazioni obbligatorie. Ricorda, inoltre, che la legge finanziaria 2008 aveva stanziato 180 milioni di euro per le transazioni con i soggetti danneggiati.

La Commissione respinge l'emendamento Lenzi 11.15.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, segnala che il gruppo del Partito democratico ha chiesto che venga riesaminata la valutazione in ordine all'inammissibilità delle proposte emendative Ceccuzzi 43.05, Ventura 44.04, Ghizzoni 44.05, Lulli 44.07 e 45.02, Levi 54.05, Servodio 40-*bis*.03, Cuomo 40-*bis*.014, Trappolino 40-*bis*.012, Cenni 40-*bis*.013, Sani 54-*bis*.1, Agostini 54-*bis*.2.

Rileva che le proposte emendative Ventura 44.04 e Levi 54.05, in quanto volte a sostenere un settore in profonda crisi e già oggetto di molteplici interventi, anche nell'ultima legge finanziaria, possono ritenersi ammissibili e che debbano ritenersi conseguentemente riammesse le proposte emendative Ghizzoni 39.016, Galletti 44.08

e Bobba 44.03. Per quanto concerne la proposta emendativa Ghizzoni 44.05, volta a sostenere il sistema universitario che ha una valenza strategica, soprattutto con riferimento al comparto della ricerca, per la promozione dello sviluppo e della competitività del Paese, ritiene che possa essere ritenuta ammissibile. Con riferimento alla proposta emendativa Lulli 45.02, che introduce una riserva a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese localizzate nel territorio in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici, ritiene possa essere considerata coerente con le finalità di sviluppo perseguite dal provvedimento. Considera inoltre ammissibili le seguenti proposte emendative: Lulli 44.07, volta a finanziare il FIRST, strumento di sostegno dell'innovazione del sistema industriale italiano, quindi funzionale al rilancio della competitività; Servodio 40-*bis*.03, in quanto volta, attraverso una accelerazione delle procedure amministrative, ad evitare il disimpegno automatico di fondi già disponibili destinati a favorire lo sviluppo rurale.

Ritiene, invece, che la valutazione espressa con riferimento alla proposta emendativa Ceccuzzi 43.05 debba essere confermata. La proposta emendativa, infatti, volta a prevedere la nullità delle clausole di massimo scoperto, presenta un nesso troppo debole con il tema del rilancio della competitività e non può essere pertanto ricondotta al contenuto del provvedimento in esame.

Conferma inoltre la pronuncia di ammissibilità relativa alle proposte emendative volte a finanziare fondi in favore di specifici settori economici e, quindi, riferita alle proposte emendative Trappolino 40-*bis*.012, Cenni 40-*bis*.013, Cuomo 40-*bis*.014, volte a rifinanziare il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e le proposte emendative Sani 54-*bis*.1 e Agostini 54-*bis*.2, che prevedono il rifinanziamento del Fondo per sostenere il comparto della pesca costiera.

La Commissione respinge l'emendamento Galletti 12.16 e passa all'esame dell'emendamento Damiano 12.25.

Pier Paolo BARETTA (PD) illustra l'emendamento Damiano 12.25, di cui è firmatario, volto a garantire che i lavoratori costretti, per effetto dell'intervento sulle finestre di accesso al pensionamento, a permanere in servizio oltre il quarantesimo anno di contribuzione, beneficiano dei relativi riflessi sul trattamento pensionistico, di tale ulteriore periodo di lavoro. In proposito, sottolinea come il limite dei quaranta anni di contributi sia un caposaldo del patto previdenziale tra lo Stato e i lavoratori e invita, pertanto, la maggioranza e il Governo a valutare con la massima attenzione l'emendamento in esame.

Amedeo CICCANTI (UdC), premesso di condividere le considerazioni svolte dal collega Baretta, ritiene che l'innalzamento di fatto dei requisiti contributivi, per effetto dell'intervento sulle finestre di accesso al pensionamento, comporti comunque, anche se adeguatamente compensato sul piano dei relativi trattamenti, la rottura del patto previdenziale tra lo Stato e i lavoratori, di cui parlava lo stesso collega Baretta.

Pier Paolo BARETTA (PD), intervenendo per una precisazione, osserva che, purtroppo, il limite dei quaranta anni di contribuzione è stato, di fatto, superato dalla norma, già in vigore, che, a decorrere dall'anno 2015, lega l'età pensionabile all'aspettativa media di vita.

Amedeo CICCANTI (UdC), preso atto della precisazione del collega Baretta, osserva che, senza la modifica proposta dall'emendamento in esame, l'intervento sulle finestre di accesso al pensionamento appare illegittimo e rischia di alimentare un vasto contenzioso giurisdizionale. Ritiene, comunque, che l'intervento sulle finestre dovrebbe essere limitato ai pensionamenti di vecchiaia e non esteso ai lavoratori che abbiano un'anzianità contributiva pari a quaranta anni.

Il sottosegretario Luigi CASERO, nel confermare il parere contrario, ritiene che

la questione sollevata dall'emendamento Damiano 12.25 potrà essere oggetto di approfondimento nel corso dell'esame in Assemblea.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Damiano 12.25 e Galletti 12.17 e passa all'esame dell'emendamento Damiano 12.19.

Marialuisa GNECCHI (PD) illustra l'emendamento Damiano 12.19, di cui è firmataria, osservando, in generale, come i continui interventi in materia pensionistica producano un effetto destabilizzante per lo stesso sistema previdenziale. Ricorda, altresì, come tali interventi non siano giustificati dalla reale situazione delle gestioni pensionistiche, che, come è noto, sono in equilibrio. L'emendamento in esame, in particolare, propone di escludere dagli effetti dell'intervento sulle finestre di accesso al pensionamento quei lavoratori che, a seguito della perdita del posto di lavoro, percepiscono le indennità previste dalla legislazione vigente in luogo dello stipendio.

Pier Paolo BARETTA (PD) invita il Governo a valutare l'opportunità di predisporre un decreto-legge per risolvere la problematica su cui verte l'articolo 12, comma 5, ritenendo che l'individuazione di un tetto pari a 10 mila lavoratori sia destinata a sollevare rilevanti problemi di ordine giuridico.

Il sottosegretario Luigi CASERO assicura che il Governo valuterà con attenzione il suggerimento dell'onorevole Baretta. Conferma, peraltro, il parere contrario sull'emendamento Damiano 12.19.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Damiano 12.19 e Galletti 12.8 e 12.44. Passa quindi all'esame dell'emendamento Gneccchi 12.30.

Marialuisa GNECCHI (PD) illustra il suo emendamento 12.30, ricordando l'evoluzione della disciplina pensionistica per le donne, contrassegnata da una progressiva

svalutazione del lavoro di cura da loro svolto. Ricorda, altresì, come il trattamento pensionistico medio delle donne sia pari a circa la metà di quello corrisposto agli uomini. Sottolinea, infine, come i continui interventi in materia pensionistica producano insicurezza e incentivino il lavoro nero.

La Commissione respinge l'emendamento Gnechi 12.30 e passa all'esame dell'emendamento Strizzolo 12.51.

Ivano STRIZZOLO (PD) illustra il suo emendamento 12.51, volto ad assicurare l'attuazione dell'articolo 2, comma 21, della legge finanziaria per l'anno 2010, approvato in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 2009. Tale norma quantificava in 483 milioni di euro la somma dovuta dallo Stato alla regione Friuli-Venezia Giulia a titolo di partecipazione alla contribuzione INPS relativa all'attività svolta al di fuori della regione dai residenti all'interno della stessa. Di tale importo, solo 200 milioni sono stati effettivamente corrisposti, sebbene gli esponenti dell'attuale Governo non perdano occasione per rassicurare i cittadini del Friuli-Venezia Giulia sulla imminente corresponsione dei restanti 283 milioni. In proposito, ricorda come tale somma spetti alla regione in conseguenza dell'intesa raggiunta nell'anno 2006, in base alla quale lo Stato elevava da quattro decimi a sei decimi le compartecipazioni tributarie del Friuli-Venezia Giulia, mentre la regione si impegnava a sostenere per intero la spesa sanitaria: tale scelta della regione, certamente coraggiosa e responsabile, si è purtroppo rivelata, in seguito, poco vantaggiosa, a fronte dei ripiani dei disavanzi di altre regioni.

La Commissione respinge l'emendamento Strizzolo 12.51.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, essendo imminente l'inizio delle votazioni in Assemblea per l'elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura, rinvia il seguito dell'esame del

provvedimento alla seduta convocata per le ore 15 di oggi.

La seduta termina alle 12.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 22 luglio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 15.10.

DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

C. 3638 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede di passare all'esame del suo articolo aggiuntivo 39.06.

La Commissione passa quindi all'esame dell'articolo aggiuntivo Baretta 39.06.

Pier Paolo BARETTA (PD) illustra l'articolo aggiuntivo 39.06, rilevando che non si è mai messo in discussione che la manovra dovesse essere una manovra essenzialmente correttiva. Ciò non significa tuttavia che nella manovra non possono essere contenuti interventi che permettono di accrescere le tutele sociali dei cittadini, in particolare attraverso interventi in favore delle famiglie. Sottolinea che l'articolo aggiuntivo prevede quindi interventi in tal senso attraverso la previsione dell'incremento delle detrazioni dei figli a carico e l'aumento degli assegni familiari. Evidenzia, inoltre, che per la copertura degli oneri recati da tali interventi non si

è ricorso a risorse interne alla manovra, ma si è operato attraverso due strumenti fondamentali. Da una parte, si è previsto l'incremento sulla tassazione relativa allo scudo fiscale, ripetendo l'operazione che era stata già compiuta nell'ambito delle misure volte a far rientrare i capitali in Italia. La seconda fonte di copertura è stata invece configurata attraverso un intervento sul sistema bancario. Conclude rilevando che con queste due fonti di copertura si può realizzare un serio e utile intervento in aiuto delle famiglie italiane.

Amedeo CICCANTI (UdC) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Baretta 39.06, sottolineando, inoltre, l'opportunità di esaminare anche l'articolo aggiuntivo Galletti 38.027.

Gian Luca GALLETTI (UdC) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Baretta 39.06.

Gioacchino ALFANO (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Baretta 39.06 e Galletti 38.027.

Il sottosegretario Luigi CASERO esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Baretta 39.06 e Galletti 38.027, ricordando che, per la parte relativa alle riduzioni fiscali, gli articoli aggiuntivi toccano un aspetto sicuramente utile. Esistono però problemi in merito alle coperture, in quanto da una parte il taglio sul settore creditizio non è in linea con la normativa europea e, dall'altro, la tassazione delle rendite finanziarie non è accettabile.

La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Baretta 39.06 e Galletti 38.027.

La Commissione passa quindi all'esame dell'emendamento Franceschini 14.35.

Paola DE MICHELI (PD) illustra l'emendamento Franceschini 14.35, rilevando che i tagli alle risorse a disposizione degli enti locali, come sottolineato dall'UPI, dall'ANCI e dalla Conferenza Stato-regioni, sono di fatto insostenibili, specie se sommati ai vincoli derivanti dal patto di

stabilità interno. Rileva, infatti, che il combinato disposto dei tagli e del patto paralizza tre settori fondamentali dell'attività amministrativa degli enti locali. In primo luogo, vengono bloccati i pagamenti alle aziende che hanno partecipato a regolari gare e hanno realizzato opere per conto degli enti locali: occorre invece riconoscere a tali soggetti quanto loro spettante. In secondo luogo, i tagli alle risorse degli enti locali e il patto di stabilità interno provocano una riduzione degli investimenti del 50 per cento, a fronte di una riduzione del 18 per cento già determinata dal decreto-legge n. 112 del 2008. La terza conseguenza negativa riguarda la possibilità per gli enti locali di fornire servizi sociali ai cittadini. Ad esempio, verranno drasticamente ridotti i servizi legati all'assistenza agli anziani, in particolare verrà ridotta la platea dei beneficiari di tali servizi, anche nelle regioni che già avevano adottato politiche virtuose, pianificando l'assistenza attraverso un certo numero di ore di servizio più che attraverso l'utilizzo di strutture *ad hoc*. Ricorda che particolarmente penalizzati saranno inoltre gli asili nido, per i quali la strategia di Lisbona, anche al fine di agevolare il lavoro femminile, aveva previsto una copertura del 33-34 per cento.

Segnala quindi che si sarebbe dovuta seguire un'impostazione diversa, volta a penalizzare quei comuni che hanno ingenti patrimoni, ma anche una grossa quantità di debiti: solo così si sarebbe potuto realizzare un federalismo fiscale più equo, dato che i tagli lineari, colpendo tutti indiscriminatamente, disincentivano anche gli enti virtuosi dal continuare ad esserlo. Giudica infine negativamente le norme in materia di scudo fiscale, in quanto non è a suo giudizio equo premiare chi ha violato la legge, portando capitali all'estero, e occorrerebbe invece premiare chi produce reddito con comportamenti che si collocano all'interno della legalità.

Maino MARCHI (PD) osserva con stupore che, nonostante la Commissione e il Parlamento abbiano cercato, in modo am-

piamente condiviso – anche approvando una mozione – di favorire una modifica del patto di stabilità interno, al fine di evitare costi eccessivamente penalizzanti per gli enti locali, la manovra economica del Governo non ne ha assolutamente tenuto conto. Inoltre, la manovra contiene una modifica dei trasferimenti di notevole entità, destinata a peggiorare ulteriormente i bilanci degli enti locali. In tal modo, si è creata una sperequazione tra il sacrificio richiesto allo Stato centrale e quello imposto a livello periferico, che l'emendamento Franceschini 14.35 si sforza di mitigare.

Invita pertanto il Governo a rivedere la propria posizione ripristinando una proporzionalità dell'impegno richiesto a tutti i livelli di Governo, utilizzando il metodo della gradualità per consentire ai vari enti territoriali di adeguarsi senza traumi agli effetti della manovra. Osserva infine che tale operazione di finanza pubblica incide sui presupposti dell'introduzione del federalismo fiscale, per il cui avvio è necessario uno sforzo per il reperimento di risorse economiche che vada in una direzione opposta rispetto a quella proposta dal Governo, come indicato nell'emendamento Franceschini 14.35, che reperisce risorse aggiuntive attraverso lo scudo fiscale, con un più che tollerabile aggiustamento dello sforzo richiesto a quei cittadini che in passato avevano infranto la legge, favorendo la parte debole della popolazione e sostenendo le imprese per la crescita.

Simonetta RUBINATO ritiene necessario fare riferimento alle migliori energie al fine di modificare l'articolo 14 e con esso l'impianto della manovra economica del Governo che, per quanto riguarda gli enti territoriali, appare ingiustificabile dal punto di vista dell'incidenza finanziaria e improntata a finalità punitive, in netto contrasto con il principio di valorizzazione delle autonomie locali affermato, in particolare, dagli articoli 5, 118 e 119 della Costituzione. Ritiene inoltre che tale valutazione possa essere suffragata dal giudizio di parificazione della Corte dei conti

dalla quale si ricava il dato di una manovra del Governo non solo insostenibile ma anche ingiustificabile.

Alla base della manovra del Governo vi sarebbe infatti una considerazione relativa agli sprechi nella spesa pubblica non sorretta da una individuazione puntuale degli interventi necessari, ottenuto dopo una attenta azione di controllo e verifica, ma una operazione economica finalizzata a trasformare gli enti locali in un *bancomat* del Governo, da usare per individuare con facilità le risorse economiche di cui abbisogna.

Ritiene inoltre paradossale che mentre il Governo francese ha messo in campo misure per compensare le minori entrate degli enti locali determinate dalla crisi, il Governo italiano abbia compiuto scelte di segno opposto, osservando come si assista pertanto al soccorso degli enti locali operato da uno Stato centralista, come quello francese, e al drenaggio di risorse locali operato da uno Stato regionalista.

Osserva inoltre che la Corte dei conti ha previsto anche gravi ripercussioni sulle spese in conto capitale degli enti locali, con dirette conseguenze sulle spese per investimenti e sui pagamenti alle imprese locali per le opere pubbliche, in un'ottica di riduzione dell'autonomia finanziaria degli enti locali. In proposito, sottolinea che, poiché le conseguenze dirette e indirette della manovra non sarebbero determinabili, sempre secondo il giudizio della Corte dei conti, non è possibile escludere la necessità di un'ulteriore manovra economica. Chiede inoltre al Governo di rivedere i criteri relativi alla virtuosità e alla premialità degli enti locali, che giudica iniqui. Sottolinea, in proposito, l'esigenza di individuare adeguati criteri per premiare gli enti locali effettivamente virtuosi, osservando che un primo utile strumento per individuare i comuni più rispettosi di una linea prudente nella gestione delle risorse loro affidate potrebbe essere costituita dalla valutazione del rispetto dei parametri individuati dal decreto del Ministro dell'interno del 24 settembre 2009. Un ulteriore indice per verificare l'equità delle riduzioni dei trasferimenti erariali

potrebbe poi essere costituito, a suo avviso, dalla valutazione della situazione peculiare in cui versano gli enti locali sottodotati in termini di trasferimenti, i quali, ormai da molti anni, ricevono dallo Stato un ammontare di risorse significativamente inferiore a quello che spetterebbe loro in ragione delle rispettive caratteristiche. Ritiene, pertanto, che siano già disponibili dati che consentirebbero una diversa modulazione della riduzione dei trasferimenti, che permetterebbe di conseguire risultati più equi rispetto a quelli che verranno raggiunti con l'approvazione delle disposizioni contenute nell'articolo 14. Per quanto attiene, poi, alle disposizioni in materia di contenimento delle spese di personale, rileva che le misure limitative previste non tengono conto delle effettive esigenze che possono determinarsi a livello territoriale, osservando come, a suo avviso, potrebbe ipotizzarsi l'applicazione delle misure contenute nel comma 9 dell'articolo 14 ai soli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40 per cento delle spese correnti, mentre gli altri enti potrebbero limitarsi ad applicare le disposizioni di cui ai commi 557 e seguenti dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007, così come modificati dal provvedimento in esame. Osserva, tuttavia come il Governo abbia fatto una scelta diversa, probabilmente spinto dalla necessità di reperire immediatamente risorse per far fronte alla difficile situazione dei conti pubblici. Per quanto attiene, ai commi da 25 a 32 dell'articolo 14, ritiene che le disposizioni contenute nel provvedimento rappresentino una grave lesione dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali, ricordando che l'articolo 118 della Costituzione prevede che le funzioni amministrative siano attribuite sulla base di principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Ritiene, invece, che i commi in esame, obbligando in taluni casi all'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali, rappresentino una grave lesione del principio autonomistico sancito dall'articolo 5 della nostra Carta costituzionale. Osserva, infatti, che prima

di procedere ad una diversa allocazione dell'esercizio delle funzioni, dovrebbe valutarsi se esse siano attualmente gestite in modo efficace ed efficiente. In ogni caso, segnala lo spirito centralistico delle disposizioni del comma 30 che prevede la costituzione di ambiti territoriali ottimali in ambito regionale per lo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali per i comuni con un numero di abitanti inferiore a 100.000. In linea generale, ritiene che si vada delineando un mutamento strutturale degli enti locali, che rischiano di trasformarsi in enti decentrati delle regioni, in ossequio all'esigenza di imporre nuove identità a livello regionale. Nel complesso, rileva come le disposizioni dell'articolo 14 si muovano in direzione assolutamente opposta ai principi di decentramento e pluralismo che dovrebbero costituire la base del nuovo assetto federalistico che, a parole, si annuncia di voler perseguire.

Gioacchino ALFANO (Pdl), *relatore*, nell'esprimere un parere contrario sulla proposta Franceschini 14.35, osserva come il tema della finanza locale meriti sicuramente un approfondimento. In proposito, richiamando le proprie esperienze personali e i contatti avuti con gli amministratori locali della propria regione, sottolinea la difficoltà di individuare disposizioni di carattere generale che possono applicarsi efficacemente ad enti che, anche se limitrofi, presentano situazioni profondamente differenziate. Con specifico riferimento alla materia della riduzione dei trasferimenti, osserva che il federalismo fiscale intende superare la logica dei trasferimenti dal centro alla periferia per affermare un principio di maggiore responsabilità della gestione delle risorse a livello territoriale. Nel ritenere, pertanto, che il dibattito sulla finanza locale non possa prescindere dalla valutazione degli interventi attuativi dell'articolo 119 della Costituzione, osserva che gli organismi rappresentativi degli enti locali dovrebbero cercare di agire in anticipo, al momento della presentazione delle manovre, al fine di individuare una linea condivisa con il

Governo in materia di finanza locale. In ogni caso, rileva la sussistenza di problemi strutturali nella finanza territoriale, che richiedono profonde modifiche, anche di carattere culturale, richiamando la difficile situazione della sanità in molte regioni, tra le quali la Campania.

Il sottosegretario Luigi CASERO esprime parere contrario sull'emendamento Franceschini 14.35.

Massimo Enrico CORSARO (Pdl) rileva come l'emendamento Franceschini 14.35 affronti la questione dei trasferimenti agli enti territoriali, in relazione alla quale sono state mosse numerose critiche alla manovra in esame. In proposito, premettendo di non condividere una certa retorica municipalista, secondo la quale gli enti locali rappresenterebbero necessariamente il livello istituzionale più adeguato per lo svolgimento delle funzioni pubbliche, osserva che le disposizioni contenute nella manovra si limitano a chiedere agli enti locali di contribuire al raggiungimento degli obiettivi finanziari richiesti dall'attuale situazione di crisi internazionale. A riguardo, ricorda come la spesa pubblica a livello territoriale sia assolutamente sovradimensionata, dal momento che circa il 70 per cento delle spese previste dal bilancio sono destinate ai trasferimenti ad enti territoriali, i quali gestiscono quindi una quota rilevantissima di risorse senza dover rispondere del reperimento delle somme necessarie a finanziare tale livello di spesa. In questo contesto, osserva come l'attuazione del federalismo fiscale determinerà un profondo mutamento della situazione, osservando come non appaia più sostenibile un assetto finanziario nel quale la gestione della spesa a livello territoriale determina pesanti squilibri finanziari, come dimostrano i dati relativi all'incremento della spesa per l'invalidità civile a seguito del trasferimento delle funzioni in materia alle amministrazioni regionali. In proposito, osserva inoltre come i dati disponibili evidenzino come la crescita non sia stata uniforme in quanto in molte regioni, specialmente nel meridione, si sia

registrato un incremento più significativo. Sottolinea pertanto come la manovra realizzata sugli enti territoriali rappresenti un parziale riequilibrio degli effetti delle manovre realizzate negli ultimi anni, ribadendo come non si possa dimenticare che la riduzione dei trasferimenti si accompagna, anche temporalmente, all'adozione dei decreti legislativi attuativi delle deleghe contenute nella legge n. 42 del 2009. In proposito, ricorda in particolare il decreto legislativo già emanato in materia di federalismo demaniale, che dà vita ad una rilevante operazione di trasferimento del patrimonio immobiliare statale agli enti territoriali, i quali potranno trarre indubbio giovamento dalla possibilità di gestire i beni loro trasferiti. Ricorda, inoltre, che proprio in questi giorni il Governo sta lavorando all'adozione dei nuovi decreti legislativi che dovranno definire il quadro generale della finanza locale e già oggi ha approvato lo schema di decreto legislativo che provvede ad individuare i fabbisogni *standard* di province e comuni. Quanto alle proposte alternative presentate dall'opposizione, ed in particolare all'emendamento Franceschini 14.35, rileva come, per contenere la portata la riduzione dei trasferimenti, si faccia costantemente ricorso ad un incremento della pressione fiscale, osservando come la filosofia sottesa a tali proposte emendative non possa essere condivisa dall'attuale maggioranza, che, sul punto, non ha alcuna intenzione di modificare la propria linea politica.

Michele VENTURA (PD) in risposta alle considerazioni svolte dall'onorevole Corsaro, sottolinea che la proposta presentata dal suo gruppo, non basata sul presupposto ideologico di voler stabilire chi sia più efficace ed efficiente nella gestione della spesa pubblica, mira a non contrapporre i livelli di governo centrale e locale. Ricorda che la spesa corrente è stata ridotta solo durante i governi di centrosinistra, rispetto ai quali sostiene che vada sfatato il mito che essi mirano solo all'aumento della pressione fiscale. Sottolinea che il sistema delle autonomie territoriali subisce con questa manovra tagli rilevantissimi, che

metteranno in discussione il finanziamento di interventi fondamentali, poiché non si lascia il tempo necessario alla opportuna riorganizzazione e razionalizzazione. Osserva che con il sistema dei tagli lineari, come già accaduto per quelli che hanno colpito i Ministeri, si toccheranno fondi importanti per la spesa sociale. Ribadisce quindi la proposta avanzata dal Partito Democratico di utilizzare in questa fase risorse provenienti da un inasprimento della pressione fiscale sui fondi rimpatriati in Italia attraverso il sistema della scudo fiscale che, rappresentando una fonte di gettito *una tantum*, sarebbero idonee ad accompagnare la fase attuativa del federalismo fiscale, senza ricorrere a tagli indiscriminati. Osserva che l'intervento dell'onorevole Corsaro è ispirato ad una visione centralistica assolutamente lontana dalla presunta vocazione federalista della maggioranza e sottolinea, infine che il senso dell'emendamento Franceschini 14.35 è quello di poter accompagnare il processo federalista dando la possibilità della necessaria riorganizzazione.

Giulio CALVISI (PD) dichiara la disponibilità del Partito Democratico ad avviare un'attenta verifica sulle pensioni di invalidità e sulle indennità di accompagnamento. Osserva tuttavia che occorre tener presente l'effettiva distribuzione geografica della crescita al ricorso a tali istituti. Rileva, infatti, che, i dati disponibili, evidenziano come la crescita maggiore si riscontrati in Veneto, con un incremento di quasi il 55 per cento, oltre 5 punti in più della media nazionale, mentre in regioni come la Sardegna, l'Abruzzo e la Sicilia, tale crescita sia stata decisamente inferiore alla media nazionale. Rileva come, da tali dati, non si possa certamente affermare che esista un sud assistenzialista e sprecone a fronte di un nord virtuoso ed efficiente. Ritiene quindi che occorra sfatare tale luogo comune, che emerge anche dalla relazione sul federalismo presentata dal Ministro Tremonti, nonché dall'intervento dell'onorevole Corsaro. Osserva, quindi, richiamando l'intervento del

Ministro Tremonti nella seduta di ieri, che, se è vero che i numeri vengono prima della politica, è vero anche che essi devono venire prima della propaganda.

Maino MARCHI (PD), con riferimento all'intervento dell'onorevole Corsaro, osserva come sia singolare sostenere che gli enti locali siano solo centri di spesa non dotati di alcuna responsabilità sul versante delle entrate, ricordando che, fin dagli anni '90, è stato intrapreso un percorso inteso a valorizzare l'autonomia finanziaria degli enti locali. Ritiene invece possibile affermare che, attraverso taluni provvedimenti adottati dal Governo in carica, come ad esempio la sostituzione dell'ICI sulla prima casa con trasferimenti erariali, sia stata compiuta una scelta, almeno in via transitoria, per un maggiore centralismo. Esprime stupore per aver sentito sostenere, dopo anni di affermazioni, soprattutto provenienti dalla Lega Nord, relative trasferimento a livello centrale delle risorse locali, che oggi lo Stato spende poco mentre i veri centri di spesa sono le regioni e gli enti locali. Ritiene che, contrariamente a quanto sostenuto negli ultimi anni, oggi si assista ad un nuovo centralismo che vede tra i suoi protagonisti principali la Lega Nord.

Massimo BITONCI (LNP), pur condividendo alcune osservazioni provenienti da colleghi dell'opposizione, relative al sacrificio che si chiede alle regioni e agli enti locali, sottolinea come la manovra economica sia assolutamente necessaria ed importante. Rileva peraltro che l'atteggiamento tenuto dai rappresentanti degli enti locali è stato diverso da quello delle regioni e connotato da intelligenza e visione prospettica, poiché si è evitato di contrastare la manovra, avendo in considerazione l'interesse del Paese. In proposito ricorda l'introduzione, a partire dal 2012, di una nuova imposta municipale unica che sostituirà alcuni degli attuali tributi e che fornirà agli enti locali non più risorse derivate, ma proprie. Sottolinea peraltro, in tale contesto, l'introduzione della cedolare secca sugli affitti, che consentirà una

significativa emersione del sommerso. Fa presente infine che l'obiettivo della Lega Nord è portare avanti il progetto del federalismo che ha dato, ovunque applicato, buona prova di sé, ricordando che il Consiglio dei ministri ha approvato in data odierna lo schema di decreto legislativo relativo alla fissazione dei fabbisogni *standard* e che a breve sarà adottato anche quello relativo ai costi *standard*, che costituiscono il nucleo principale dell'attuazione della legge sul federalismo fiscale. Sottolinea che con la fissazione dei costi *standard* si potranno finalmente evidenziare gli sprechi della pubblica amministrazione ed in particolare emergerà che il nord trasferisce al resto del Paese oltre 50 miliardi di euro. In proposito ricorda, a titolo di esempio, che il proprio comune, Cittadella, versa oltre 120 milioni di euro all'anno e riceve in termini di servizi meno della metà. Rileva quindi la forte differenza tra un nord efficiente e non assistenzialista e il sud, ribadendo che la Lega sarà sempre impegnata a denunciare gli sprechi.

Amedeo CICCANTI (UdC) sottolinea che il principio di sussidiarietà significa essenzialmente devolvere poteri, da una parte, verso gli enti territoriali, dall'altra, verso l'Unione europea. Ritiene che questo principio sia condiviso da tutte le forze politiche e che, pertanto, definire federalismo – come spesso fanno gli esponenti della Lega – quello che, in realtà, è un principio di sussidiarietà, sia un abuso lessicale. Osserva che il concetto di ente territoriale risale molto indietro nel tempo, ricordando che don Sturzo, nel programma del Partito popolare del 1919, con una visione lungimirante, fece riferimento alle regioni. Attualmente il ministro Bossi è solito definire surrettiziamente federalismo quella che, in realtà, è una devoluzione di poteri.

Osserva che l'autonomia istituzionale implica autonomia finanziaria di cui, purtroppo, nella situazione attuale gli enti territoriali non dispongono più. Ricorda che i cosiddetti decreti Stammati del 1978 trasferivano il 70 per cento delle risorse

dallo Stato agli enti territoriali. Una riflessione storica sull'applicazione di queste disposizioni a livello nazionale ha dimostrato che i comuni del Sud sono stati più virtuosi rispetto a quelli del Nord nel rispetto dei vincoli di bilancio. Ritiene, tuttavia, che questa esperienza di autonomia finanziaria non possa essere definita in alcun modo come federalismo. Osserva che la spesa degli enti territoriali deriva dal fatto che con le cosiddette leggi Bassanini si è avuto un federalismo a Costituzione invariata e che, con la modifica dell'articolo 119 della Costituzione, le spese sono state trasferite agli enti locali, ma non sono parimenti diminuiti i poteri dello Stato. Lo Stato ha trasferito, pertanto, i centri di spesa ma non le necessarie risorse economiche e strumentali per farvi fronte. Ravvisa quindi una contraddizione palese nell'articolo 14 del decreto-legge in esame, che dispone un taglio di risorse per le regioni e per gli enti locali lasciando invariati i poteri degli enti territoriali. Si torna così indietro rispetto al 2001 e si viola il dettato costituzionale dell'articolo 119, con cui si è stabilito che i poteri sono attribuiti e non solamente delegati agli enti territoriali. Ritiene che il principale responsabile di questa violazione sia il ministro Tremonti che ha ridotto inopinatamente i trasferimenti anche alle regioni che hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità. Rileva che, in questo quadro, i comuni sono i più penalizzati dalla manovra in quanto, con la diminuzione delle risorse, verranno meno anche i servizi di più diretto impatto sui cittadini. Rileva inoltre come l'emendamento Franceschini 14.35 tenda a porre rimedio ad alcune incongruenze derivanti dall'impatto dei tagli ai trasferimenti alle regioni sull'attuazione del federalismo. Segnala anche che la Relazione tecnica contraddice il dettato della norma, poiché quantifica soltanto i trasferimenti alle regioni ai sensi della legge Bassanini. Ritiene, pertanto, che il rappresentante del Governo debba fornire chiarimenti in ordine all'affidabilità dei dati sull'impatto complessivo delle norme. Conclusivamente, evidenzia che i tagli ai trasferi-

menti alle regioni riguardano materie quali l'assistenza, gli asili nido, il trasporto pubblico locale, la scuola e l'ambiente, con implicite ripercussioni sui servizi erogati dai comuni.

Francesco BOCCIA (PD), alla luce degli interventi dei colleghi Bitonci e Corsaro ed in vista della presentazione di eventuali ordini del giorno in Assemblea, fa presente che la genesi dell'emendamento Franceschini 14.35 è connessa ad un tentativo di redistribuzione tra entrate e spese anche in previsione della tassazione delle rendite finanziarie. Peraltro, l'emendamento si rende necessario in ragione dei tagli ai trasferimenti alle regioni e ai comuni, anche alla luce delle considerazioni del Ministro Tremonti in occasione dell'audizione svolta ieri di fronte alla Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale sull'imposta municipale unica. Sottolinea quindi l'esigenza di chiarire come sarà possibile sostenere questa manovra alla luce dei tagli e dell'aumento di 51 miliardi, già accertati, della spesa corrente, autorizzati dallo stesso Ministro dell'economia e delle finanze. Stigmatizza i toni del dibattito, che insistono nell'attribuire agli enti territoriali qualità negative, quali l'essere centri di sperpero e malaffare, e ribadisce l'esigenza di una riflessione seria sulla condizione reale dei comuni. Pone in particolare il quesito in ordine ai fondi compensativi dell'ICI, pari a 3 miliardi, al fine di comprendere se essi saranno a carico dello Stato o degli enti territoriali. Sottolinea inoltre che il Fondo unico per il federalismo, destinatario di 4,8 miliardi di euro, non risulta attualmente implementato, pur essendo stato istituito per l'attuazione del decentramento e dell'autonomia impositiva delle regioni.

Gian Luca GALLETTI (UdC), nel ribadire la piena condivisione in merito alla scelta sul federalismo, ritiene che esso non debba essere piegato ad obiettivi di smantellamento dell'autorevolezza dello Stato centrale. Ritiene, inoltre, che il federalismo non possa rappresentare la soluzione

a tutti i problemi degli enti territoriali, né ci si deve illudere che una mera semplificazione fiscale possa ridurre i costi della Pubblica amministrazione e gli sprechi. Se gli sprechi devono essere sempre e comunque contrastati, al di là dell'attuazione del federalismo, l'obiettivo da perseguire deve consistere nella riduzione della spesa e nell'incremento della qualità dei servizi. A tal proposito, pone il problema della dimensione territoriale dei comuni, considerato che la maggior parte dei comuni italiani è di dimensioni troppo ridotte per poter erogare tutti i servizi. Rileva quindi l'opportunità che i comuni italiani, piuttosto che erogare tutti i servizi, divengano i controllori dei servizi erogati sul loro territorio. Considera, dunque, necessario affermare il principio di sussidiarietà, osservando come solo così si potranno contenere le spese e il federalismo fiscale potrà essere attuato. Sottolinea, infine, che l'imposta municipale sugli immobili avrà un impatto negativo sui conti pubblici e che, riguardando per lo più i comuni con alta concentrazione di seconde case, stimolerà in misura minore un'azione responsabile da parte dei sindaci. Conclude le proprie considerazioni sottolineando che, come anche osservato anche dal Ministro Tremonti, occorre fare chiarezza sulla gran parte delle spese delle regioni, la cui composizione è per un buon 25 per cento non trasparente.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Franceschini 14.35 e passa all'esame dell'emendamento Lovelli 14.34.

Massimo VANNUCCI (PD) illustrando l'emendamento Lovelli 14.34, ricorda che l'articolo 14 dispone un taglio di 4 miliardi e mezzo, a decorrere dal 2012, delle risorse statali destinate alle regioni a statuto ordinario, pari attualmente a circa 6 miliardi. Fa notare che la norma fa espressamente riferimento all'articolo 8 della legge n. 42 del 2009, precisando che con l'attuazione del federalismo fiscale non si dovrà tenere conto di quanto previsto nei periodi dal primo al quarto del comma 2 del medesimo articolo 14. Ricorda inoltre

che l'articolo 20 della citata legge 42 garantisce alle regioni un ammontare di risorse pari ai trasferimenti soppressi, corrispondenti a quelli risultanti dalla media del triennio 2006/2008. Sulla base del combinato disposto di tali norme, risulterebbe che i tagli dei trasferimenti disposti con questa manovra dovranno essere reintegrati. Chiede sul punto un chiarimento da parte del Governo.

Gioacchino ALFANO (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Lovelli 14.34.

Il sottosegretario Luigi CASERO esprime parere contrario sull'emendamento Lovelli 14.34.

La Commissione respinge l'emendamento Lovelli 14.34 e passa all'esame dell'emendamento Nicco 14.66.

Roberto Rolando NICCO (Misto-Min.ling.) illustra l'emendamento 14.66, rilevando che i tagli decisi nei confronti delle regioni hanno portato a varie decisioni della Corte costituzionale e che occorre a tutti i costi tutelare l'autonomia delle regioni e dotarle quindi della possibilità di spendere, altrimenti non si realizza un vero federalismo.

La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Nicco 14.66, Galletti 14.23, 14.36 e 14.24, Brugger 14.65, Galletti 14.67, Margiotta 15.5 e Testa 15.8.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che, non essendo presente il presentatore dell'emendamento Cesario 14.64, s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione passa all'esame dell'articolo aggiuntivo Meta 15.01.

Pier Paolo BARETTA (PD) illustra l'articolo aggiuntivo Meta 15.01, rilevando che lo stesso è relativo al tema del trasporto dei pendolari. Ricorda che l'emendamento

era stato già presentato e che viene adesso riproposto con un'altra copertura.

La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, l'articolo aggiuntivo Meta 15.01, l'emendamento Galletti 21.4 e l'articolo aggiuntivo Poli 21.01.

Su richiesta dell'onorevole Baretta, la Commissione passa quindi all'esame dell'articolo aggiuntivo D'Antoni 40.04.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD) illustra l'articolo aggiuntivo D'Antoni 40.04, rilevando che, con l'articolo 40, vengono aumentate l'IRAP e l'IRPEF per le regioni che sono in *deficit* sanitario, dando la possibilità alle regioni in questione di ridurre poi l'IRAP nei venti anni successivi. Sottolinea che tale articolo, che viene presentato come un intervento di fiscalità di vantaggio, in realtà non lo è, in quanto le imprese non investiranno più in queste regioni visto il livello di tassazione più elevato. Ritiene pertanto che il vero obiettivo della norma sia quello di attendere l'autorizzazione europea al fine di permettere la fiscalità di vantaggio solo a quelle regioni che se lo potranno permettere. Stigmatizza quindi l'articolo in questione, in quanto si va a colpire proprio quelle aree che sono state maggiormente interessate dalla crisi. Sottolinea peraltro che non si può giustificare tale norma con la circostanza che le regioni Sicilia e Calabria potranno usufruire del progetto del ponte sullo stretto. Osserva, tra l'altro, che non esiste ancora un progetto esecutivo né finanziamenti reali per il ponte e che in ogni caso occorre preoccuparsi maggiormente dei problemi legati al dissesto idrogeologico di quelle regioni, nonché migliorare la loro rete ferroviaria. Sottolinea infine che l'articolo 43 che viene presentato come un articolo volto a introdurre in determinate aree l'obiettivo della « burocrazia zero », in realtà elimina le zone franche in certe aree.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO (PdL) osserva che, nel caso in cui si volessero prendere per buone alcune considerazioni del collega D'Antoni, egli

dovrebbe convenire nel riconoscere valore maieutico alle norme, ammesso che siano queste a produrre i comportamenti che costituiscono la premessa degli effetti virtuosi.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo D'Antoni 40.04.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 17.40, è ripresa alle 17.55.

La Commissione passa all'esame dell'emendamento Ventura 22.3.

Michele VENTURA (PD) illustra il suo emendamento 22.3, relativo a politiche per lo sviluppo e ad interventi di distribuzione più equa dei sacrifici imposti dalla manovra del Governo, che non reca alcuna previsione normativa in proposito. Il suo emendamento, invece, propone di individuare alcuni incentivi, tra i quali la riproposizione del *bonus* ambientale relativo alla qualificazione energetica degli edifici. Occorre infatti impedire, tra l'altro, che perduri una situazione di incertezza in tema di sviluppo di tecnologie su scala nazionale, anche al fine di evitare il ripetersi di quanto accaduto recentemente ad un ricercatore italiano, inventore di tecnologie innovative nel campo fotovoltaico, che è stato costretto a esportare tali innovazioni in Germania a causa del clima di perdurante incertezza legislativa e della conseguente impossibilità per gli operatori del settore di predisporre programmi di sviluppo di una certa dimensione. L'emendamento contiene inoltre disposizioni in materia fiscale, la revisione della tassazione sulle rendite finanziarie e norme sulla tracciabilità dei compensi.

Invita pertanto la Commissione a valutare con attenzione la portata delle disposizioni recate dall'emendamento.

Gioacchino ALFANO (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Ventura 22.3.

Il sottosegretario Luigi CASERO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Ventura 22.3, Galletti 25.2 e 29.4, Ferranti 29.5 e Ruggeri 38.5 e gli articoli aggiuntivi Galletti 38.027, 38.026, 38.014 e 38.015. Passa quindi all'esame dell'emendamento Lolli 39.8.

Pier Paolo BARETTA (PD), ritiene sorprendente che sia l'opposizione a dover presentare una misura che sarebbe stato dovere del Governo presentare, per sensibilità sociale e istituzionale ed anche per onorare gli impegni assunti, al fine di venire incontro ad una domanda esplicita formulata dalla comunità di L'Aquila. Invita pertanto la maggioranza a votare a favore del suo emendamento.

Gioacchino ALFANO (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Lolli 39.8.

Il sottosegretario Luigi CASERO esprime parere conforme a quello del relatore, anche in considerazione del fatto che il Governo giudica sufficienti le misure già previste in Senato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, l'emendamento Lolli 39.8 e gli articoli aggiuntivi Baretta 39.06, Boccia 39.07, Gentiloni Silveri 39.09 e Fluvi 39.08.

La Commissione passa all'esame degli identici emendamenti Zucchi 40-*bis*.7 e Casini 40-*bis*.4

Pier Paolo BARETTA (PD), nel riferirsi agli interventi svolti nella seduta di ieri, chiede al Governo di esprimere la sua posizione sull'argomento ed invita la Commissione a votare a favore della soppressione dell'articolo 40-*bis*.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO (PdL), osserva che sull'argomento si è dapprima chiesto una sospensione, per chiedere poi una proroga e che ora si

instaurerà un contraddittorio con la Commissione europea. Osserva peraltro che gli allevatori, che stanno pagando le rate delle multe per effetto di questa norma, avranno diritto a chiedere di essere posti nelle medesime condizioni degli altri, e quindi potranno chiedere un risarcimento. Pertanto, pur dichiarando di uniformarsi alle decisioni del Governo, rimane dell'idea che sulla vicenda saranno inevitabili ulteriori sviluppi.

Massimo VANNUCCI (PD), fa presente che la maggioranza non può cavarsela con poche battute, trattandosi di una norma che ritiene gravissima, scandalosa, che va contro il civismo che ogni norma di legge dovrebbe invece sforzarsi di promuovere. Invita pertanto la stessa maggioranza e il Governo a soffermarsi sulle conseguenze nefaste che l'approvazione di una norma simile avrebbe sul senso civico dei cittadini, e ad assumersi la responsabilità di votare a favore dell'emendamento in esame per la dignità del legislatore, giustificando esso solo una terza lettura al Senato.

Maino MARCHI (PD) lamenta che il Governo non ha effettuato quelle politiche di sviluppo che avrebbero contribuito al risanamento dei conti. Con riferimento all'articolo 40-*bis* in materia di quote latte, sottolinea che si tratta di un intervento di salvaguardia di coloro che non hanno rispettato le regole. Ricorda che il ministro Tremonti ha affermato che la manovra riscuote un grande consenso sociale, tuttavia, ieri e oggi, le associazioni di agricoltori hanno manifestato di fronte a Montecitorio. Ritiene altresì che si dovrebbe tenere conto del parere contrario espresso, nella seduta di ieri, sul decreto-legge in esame, dalla Commissione agricoltura. Aggiunge che sarebbe necessario sostenere molti altri settori dell'economia che, peraltro, hanno sempre rispettato le regole, ma non hanno ricevuto risposte positive dal ministro Tremonti.

Massimo Enrico CORSARO (Pdl) dichiara che esprimerà voto contrario sugli

identici emendamenti Zucchi 40-*bis*.7 e Casini 40-*bis*.4 solo per disciplina di partito.

Massimo BITONCI (LNP) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sugli identici emendamenti Zucchi 40-*bis*.7 e Casini 40-*bis*.4.

Amedeo CICCANTI (UdC) esprime una valutazione fortemente contraria sull'articolo 40-*bis*, condividendo la posizione assunta dal ministro Galan sul rispetto della normativa europea in materia di quote latte. Ritiene che quanto avvenuto ieri in Commissione Agricoltura manifesti una sorta di ricatto della Lega Nord nei confronti del Governo e riveli un interesse particolaristico di un partito e di una parte degli allevatori italiani. Ciò contrasta con il carattere di generalità e astrattezza delle norme di legge e appare deprecabile sul piano della buona amministrazione. Si assiste ad una brutta pagina della politica dal momento che il ministro competente si è dichiarato contrario alle quote latte e buona parte della maggioranza ha espresso voto favorevole sull'articolo 40-*bis*. Sembra, in realtà, che il vecchio slogan leghista di « Roma ladrona » possa in questo riferirsi alle regioni del nord.

Simonetta RUBINATO (PD) ritiene che la disposizione in esame rappresenti una cartina al tornasole della manovra economica in esame: non è necessaria a definire la stabilizzazione dei conti pubblici né a sostenere la competitività del Paese. A suo avviso, risulta poco credibile la dichiarazione del ministro Tremonti sul fatto che si tratti di una piccola concessione agli allevatori.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Zucchi 40-*bis*.7 e Casini 40-*bis*.4 e passa all'esame dell'articolo aggiuntivo Cenni 40-*bis*.02.

Pier Paolo BARETTA (PD) richiama le finalità dell'articolo aggiuntivo in esame, volto a riconoscere un credito d'imposta su quota parte del costo del gasolio uti-

lizzato nelle coltivazioni sotto serra. Lamenta che la manovra prevede interventi squilibrati a favore del mondo agricolo: da una parte, si rinvia ulteriormente il pagamento delle multe sulle quote latte, dall'altra, non si concedono la riduzione delle accise sui carburanti né le agevolazioni previdenziali a favore degli agricoltori residenti nelle zone svantaggiate.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Cenni 40-bis.02, Servodio 40-bis.03 e Galletti 40-bis.015, 40-bis.016, 40-bis.017, 40-bis.018, 40-bis.019, 40-bis.020 e 40-bis.021. Passa quindi all'esame dell'emendamento Vannucci 41.4.

Massimo VANNUCCI (PD) illustra il suo emendamento 41.4 soppressivo dell'articolo 41, in materia di regime fiscale di attrazione europea, volto ad applicare alle imprese residenti in uno Stato membro dell'Unione europea diversa dall'Italia, che intraprendono in Italia nuove attività economiche nonché ai loro dipendenti e collaboratori, la normativa tributaria vigente in uno degli Stati membri dell'Unione europea, in alternativa alla normativa tributaria italiana. Giudica paradossale il contenuto della disposizione che viola le regole della concorrenza e la normativa sul federalismo fiscale. Auspica quindi la soppressione di una norma destinata ad agevolare i furbi e a non raggiungere l'obiettivo di attrarre investimenti nel Paese, ancora fortemente penalizzato dai tempi lunghi della giustizia e dalla mancanza di semplificazione per l'avvio delle attività imprenditoriali.

Pier Paolo BARETTA (PD) esprime un giudizio fortemente contrario sulla disposizione in esame ricorrendo ad un argomento prettamente leghista: essa avvantaggia le imprese degli immigrati. Ritiene singolare che la Lega Nord possa accettare una simile impostazione che danneggia gli imprenditori locali. Richiama l'attenzione dei colleghi sul carattere discriminatorio della disposizione che appare, per così dire, una direttiva Bolkestein alla rovescia.

Ritiene che la sua approvazione definitiva sia in contrasto anche con provvedimenti precedentemente approvati contro i paradisi fiscali.

Simonetta RUBINATO (PD) osserva che sarebbe stato più opportuno prevedere un incentivo fiscale anche per l'avvio di attività imprenditoriali italiane. Ritiene che il testo in esame si traduca in aiuti di Stato a favore delle imprese straniere. La norma, infatti, rende l'Italia un paradiso fiscale per le imprese europee. Sarebbe stato più opportuno approvare il suo articolo aggiuntivo 39.021 sul consolidato mondiale per l'attrazione degli investimenti esteri.

Maino MARCHI (PD), ricordato che sono state respinte misure relative al credito d'imposta automatico per le imprese che investono in ricerca e sviluppo e che si è impedita la detrazione fiscale per l'efficienza energetica degli edifici, giudica negativamente l'introduzione di agevolazioni fiscali a favore di imprese straniere.

Massimo VANNUCCI (PD), a integrazione del precedente intervento, segnala la comunicazione della Commissione europea 98/C384/03, di cui riferisce un articolo apparso in questi giorni su *Il Sole 24 ore* sui rischi di discriminazione a carico dei residenti.

Il sottosegretario Luigi CASERO (PdL), quanto a questioni di demagogia, ricorda che il Parlamento ha recentemente approvato il provvedimento relativo alla cosiddetta *flex tax* per favorire il rientro dei cervelli in Italia, da cui derivano notoriamente effetti discriminatori a carico dei lavoratori italiani. In merito alla norma in discussione, sottolinea che essa può scongiurare forme di speculazione, evitare fenomeni elusivi od evasivi ed è a costo zero.

Pier Paolo BARETTA (PD) osserva che la questione di fondo concerne la concorrenza sleale che le imprese rischiano di subire e la difficoltà di impedire, a questo punto, la loro delocalizzazione.

Maino MARCHI (PD) rileva che i costi sono probabilmente assai contenuti nel primo anno di applicazione, mentre nel tempo la situazione è destinata a cambiare a motivo di un effetto di sostituzione, di imprese a regime nazionale con imprese a regime europeo agevolato, che appare destinato a prodursi.

Simonetta RUBINATO (PD) nell'osservare che la norma potrebbe avere un impatto opposto rispetto a quello prospettato dal sottosegretario, rileva che l'interpello non può rappresentare una soluzione in quanto i tempi di risposta da parte della pubblica amministrazione sono troppo lunghi e i costi amministrativi assai elevati. Sottolinea, inoltre, l'importanza della trasparenza nel rapporto tra Agenzia delle entrate ed imprese, nonché di un sistema di regole chiare e non discriminatorie.

Giulio CALVISI (PD) osserva che l'Italia rischia di incorrere nel contenzioso comunitario non già per gli aiuti di Stato alle imprese italiane, ma per quelli a favore di imprese straniere.

Amedeo CICCANTI (UdC), rivolgendosi al sottosegretario Casero, fa presente che la Relazione tecnica documenta un decremento di 14 milioni di euro nell'anno 2011 e una quantificazione di 300 aziende che potrebbero usufruire della norma. Al riguardo, osserva che le ulteriori 300 aziende non saranno sottoposte al nostro regime tributario, con conseguente riduzione delle entrate.

Paola DE MICHELI (PD) ricorda che il provvedimento al quale ha fatto riferimento il sottosegretario Casero aveva ad oggetto le imprese di cittadini italiani che intendono tornare ad operare in Italia e che il beneficio era comunque limitato alla possibilità di optare per il regime fiscale del Paese di provenienza.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Vannucci 41.4.

Maino MARCHI (PD), intervenendo sugli emendamenti Froner 43.06, Vico 43.07, Lulli 43.08 e Causi 43.09, di cui auspica l'approvazione, fa presente la necessità di riproporre il dibattito sulle liberalizzazioni, che il Governo di centrodestra ad oggi non ha minimamente alimentato. Nel sottolineare che la manovra dovrebbe contemperare aspetti di risanamento, di crescita e di equità, con riferimento all'emendamento Froner 43.06, ricorda di avere già presentato in occasione dell'esame del decreto-legge n. 78 del 2009, un emendamento di analogo tenore per promuovere iniziative ad oggi mai assunte da parte dell'Esecutivo. Sul tema della farmaceutica, l'emendamento Vico 43.07 propone di ampliare il processo di liberalizzazione già avviato, che ha consentito la diffusione delle parafarmacie, e che talune iniziative legislative a carattere corporativo intendono revocare. Quanto all'emendamento sul tema della vendita al dettaglio dei carburanti, osserva come si tratti di un intervento finalizzato all'ampliamento del mercato e della concorrenza. Infine, la proposta emendativa sul delicato tema delle professioni, mira ad accrescere la concorrenza e a tutelare maggiormente la condizione dei giovani, più esposti a situazioni di sfruttamento professionale.

Gioacchino ALFANO (Pdl), *relatore*, esprime parere contrario sulle proposte emendative Froner 43.06, Vico 43.07, Lulli 43.08 e Causi 43.09.

Il sottosegretario Luigi CASERO (Pdl) esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge le proposte emendative Froner 43.06, Vico 43.07, Lulli 43.08 e Causi 43.09 e passa all'esame dell'articolo aggiuntivo Ghizzoni 44.05.

Paola DE MICHELI (PD) illustra l'emendamento Ghizzoni 44.05, finalizzato a destinare 800 milioni per l'anno 2011 al finanziamento delle università, anche alla luce della riforma in discussione al Senato e dell'esigenza di salvaguardare un mo-

dello di Paese fondato sulla conoscenza e sulla valorizzazione del merito.

Fabio GARAGNANI (PdL) ritiene che, nella presente situazione di diffuso disagio e sperpero soprattutto nelle università di piccole dimensioni, ritiene che rappresenti un rischio destinare risorse significative al rettore senza indicarne una specifica finalizzazione.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Ghizzoni 44.05.

Michele VENTURA (PD) illustra il proprio emendamento 44.04, finalizzato a promuovere la riforma del settore dell'editoria, sottolineando che, malgrado gli annunci, un'iniziativa governativa in tal senso non è stata assunta, e siano stati disattesi gli impegni assunti in merito dal sottosegretario Bonaiuti, chiamato a svolgere prevalentemente funzioni di portavoce del Presidente del Consiglio dei Ministri anziché ad occuparsi delle questioni connesse al suo impegno istituzionale. Sottolinea, infine, che l'emendamento è finalizzato a scongiurare interventi a pioggia e a promuovere, auspicabilmente alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva, l'avvio di un serio dibattito sulla materia.

Massimo VANNUCCI (PD) chiede una risposta al Governo e al relatore, in quanto si è di fronte ad una situazione che si trascina da anni e che vede il Governo effettuare, negli ultimi, tagli indiscriminati. Rileva peraltro che il ripristino del diritto soggettivo è possibile solo se si mette mano ad una riforma vera del settore, distinguendo, ad esempio, l'editoria vera da quella inutile. Occorre quindi prendere in considerazione i dati relativi alla diffusione dei singoli giornali, al rispetto dei dipendenti, alla qualità dell'informazione. Segnala che l'emendamento va proprio nella direzione di evitare che molti giornali siano costretti a chiudere. Si tratta quindi di un emendamento diretto a tamponare la situazione, al fine di evitare che si crei un vero e proprio disastro.

Gioacchino ALFANO (PdL), *relatore*, si dichiara disponibile a predisporre un ordine del giorno condiviso tra maggioranza e opposizione in materia di editoria.

Pier Paolo BARETTA (PD) si dichiara disponibile a sottoscrivere un ordine del giorno condiviso tra maggioranza e opposizione.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), intervenendo a titolo personale, preannuncia che voterà contro ogni ordine del giorno presentato sulla materia, in quanto ritiene che la legge finanziaria per il 2010 abbia bene affrontato il problema.

La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Ventura 44.04, Ruvolo 44.010 e 44.011, l'emendamento Brugger 45.11 e gli articoli aggiuntivi Galletti 45.05 e 45.06.

La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Brugger 47.2, Zamparutti 49.23 e Libè 49.17 e passa all'emendamento De Micheli 49.19.

Paola DE MICHELI (PD) illustra il proprio emendamento 49.19, rilevando che si tratta della proposta del proprio gruppo relativamente alla semplificazione delle norme per l'inizio dell'attività imprenditoriale. Specifica che il testo opera la distinzione in materia di semplificazione delle procedure per l'apertura delle aziende, tra la garanzia che comunque deve fornire il professionista, la garanzia relativa al rispetto del vincolo urbanistico e la garanzia delle altre norme locali in materia urbanistica. Segnala, peraltro, che nella manovra non c'è alcuna norma relativa alle piccole e medie imprese e non ci sono norme di semplificazione, come ad esempio quelle sul processo telematico, che potrebbero risultare di grande utilità. Sottolinea, inoltre, che nella manovra non sono previsti vantaggi fiscali, non è prevista alcuna Tremonti-*ter*, di cui pure si era parlato, e non si prevede nulla neanche per l'*export* e il risparmio energetico.

Gioacchino ALFANO (PdL), *relatore*, e il sottosegretario Luigi CASERO espri-

mono parere contrario sull'emendamento De Micheli 49.19.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti De Micheli 49.19, Libè 49.18 e Villecco Calipari 55.8, nonché l'articolo aggiuntivo Nicco 55.04.

La Commissione riprende quindi l'esame dell'emendamento Duilio 2.17, accantonato nella seduta antimeridiana del 21 luglio 2010.

Giulio CALVISI (PD), richiamando le considerazioni svolte nella giornata di ieri dal collega Duilio, ricorda che l'articolo 2 prevede una deroga alla disciplina, contenuta nell'articolo 23 della legge di contabilità e finanza pubblica, in materia di flessibilità di bilancio, consentendo che per motivate esigenze possano essere effettuate rimodulazioni delle spese non solo tra i programmi di una medesima missione, ma anche tra missioni diverse. In proposito, si associa ai dubbi espressi con riferimento alla costituzionalità della disposizione, ricordando come l'articolo 81, primo comma, della Costituzione, stabilisca che sono le Camere ad approvare i bilanci presentati dal Governo. Nel ricordare come il potere parlamentare di definizione degli obiettivi di finanza pubblica sia stato declinato, prima dalla legge n. 468 del 1978 e successivamente dalla legge n. 196 del 2009, in una precisa articolazione di strumenti di programmazione, sottolinea come il riconoscimento al Governo della possibilità di modificare fortemente gli stanziamenti previsti in via legislativa, rischia di alterare in modo sensibile l'equilibrio tra i poteri individuato dalla vigente disciplina contabile. Non ritiene, pertanto, soddisfacenti le assicurazioni fornite nella seduta di ieri dal sottosegretario Casero, che ha osservato come, comunque, il Parlamento è chiamato ad approvare la legge di bilancio. Giudica, infatti, che la deroga della disciplina contabile introdotta dall'articolo 2 del decreto-legge rischia di determinare un esproprio delle prerogative costituzionalmente riconosciute al Parlamento in materia di bilancio.

Lino DUILIO (PD) fa presente che si tratta di una questione delicata, che interessa la maggioranza e l'opposizione, anticipando anche la possibilità di presentare un ordine del giorno in Assemblea. Sottolinea che si tratta, in definitiva, della sovranità del Parlamento con riferimento alle decisioni di spesa, ricordando all'uopo che tali problemi sono stati affrontati nell'ambito di un seminario organizzato dal Partito Democratico, nel quale è stato ricordato peraltro anche un intervento del Presidente della Commissione in proposito. Osserva che, attraverso lo strumento del decreto-legge, si sta modificando la legge di contabilità, introducendo una deroga, sia pure temporanea, che consentirà variazioni compensative tra missioni diverse, giustificata dai tagli lineari operati. Ricorda che il suo emendamento mira a lasciare inalterata la legge di contabilità. Rileva che la deroga in questione appare comunque di notevole importanza, sia in quanto incide su una legge di sistema di recente approvata dal Parlamento con un ampio consenso, sia a motivo dei riflessi della stessa sul delicato equilibrio dei rapporti tra Governo e Parlamento in materia di bilancio, che trova una copertura costituzionale nell'articolo 81 della Carta fondamentale. Ritiene che la previsione normativa in questione, oltre ad avere carattere transitorio, debba essere esercitata in modo da fornire il massimo delle garanzie in ordine alla possibilità del Parlamento di conoscere le specifiche ragioni che inducono il Governo a procedere alla rimodulazione degli stanziamenti di bilancio nel senso anzidetto, nonché di correggere, qualora lo ritenga opportuno, le scelte maturate nell'ambito dell'Esecutivo. Sottolinea in proposito che il Governo dovrebbe in tal senso presentare unitamente al disegno di legge di bilancio, con il quale tali variazioni verranno proposte, la documentazione necessaria al fine di consentire al Parlamento una compiuta valutazione delle scelte effettuate, che vanno comunque a modificare scelte precedentemente assunte a livello legislativo. In proposito rileva che un'alternativa sarebbe stata quella di limitare la deroga ad

un solo anno riservando ad una sede più opportuna una riflessione più approfondita sulla questione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, condivide lo spirito delle osservazioni dell'onorevole Duilio e concorda sull'opportunità di presentare un ordine del giorno.

Amedeo CICCANTI (UdC) osserva che, dal momento che si è registrata una ampia condivisione sulle questioni affrontate dall'emendamento Duilio 2.17, sarebbe opportuno che l'ordine del giorno che si intende presentare durante l'esame in Assemblea sia sottoscritto da rappresentanti di tutti i gruppi.

Il sottosegretario Luigi CASERO, ritenendo meritevoli di attenzione le considerazioni del collega Duilio, si riserva di verificare la formulazione dell'ordine del giorno che verrà presentato.

La Commissione respinge l'emendamento Duilio 2.17. Avverte che, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative segnalate da gruppi, le restanti proposte emendative ammissibili, non ritirate dai presentatori, che non sono state poste in votazione sono da intendersi respinte.

Pier Paolo BARETTA (PD) rileva che dal dibattito sulla manovra è emerso un paradosso: di fronte ad una Commissione trovata in una situazione di immobilismo decisionale, a seguito della indisponibilità del Governo e della maggioranza di accettare qualsiasi modifica al testo licenziato dal Senato, si è svolto tuttavia un dibattito di un certo interesse nella speranza che tale immobilismo decisionale non diventi la norma. Invita, quindi, tutti a rileggere il resoconto del dibattito svoltosi sottolineando che esso è stato connotato da un tasso di polemica contenuto, da un confronto nel merito delle questioni nonché dalla praticabilità delle proposte alternative presentate dall'opposizione. Ritiene che la discussione svoltasi in questi giorni dovrà essere di insegnamento per quella che si terrà, in autunno, sulla legge di

stabilità, che spera, pur non credendo completamente nelle dichiarazioni rese dal Ministro Tremonti, che potrà essere normale, senza la necessità di una nuova imponente correzione dei conti pubblici. Osserva che il dibattito sulla manovra ha dimostrato come il Parlamento possa operare bene ed efficacemente. In considerazione tuttavia della chiusura ad ogni proposta di modifica avanzata dal Partito Democratico, annuncia il voto contrario del suo gruppo sul conferimento del mandato al relatore.

Massimo BITONCI (LNP) sottolinea come l'esame del decreto-legge presso questo ramo del Parlamento possa considerarsi sicuramente fruttuoso, evidenziando come, nei due giorni dedicati all'esame delle proposte emendative, sia stato possibile svolgere un serio dibattito sulla situazione economica e finanziaria del nostro Paese. Rileva come, in questo contesto, abbia avuto modo di apprezzare talune proposte emendative presentate dall'opposizione, che, in diverse circostanze, avrebbero potuto essere condivise. Sottolinea, tuttavia, come in questa fase fosse necessario approvare tempestivamente una manovra correttiva che consentisse di fronteggiare l'attuale congiuntura economica internazionale, rilevando come la manovra adottata dal Governo abbia richiesto al Paese rilevanti sacrifici, ai quali hanno contribuito in modo significativo gli enti locali e le amministrazioni regionali. Nel ringraziare, quindi, l'opposizione per il contributo costruttivo che ha fornito nell'ambito del dibattito svoltosi in questi giorni, annuncia il voto favorevole del proprio gruppo sul conferimento al relatore del mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame.

Marco MARSILIO (PdL) nell'annunciare il voto favorevole del Popolo della Libertà al conferimento del mandato al relatore, esprime ringraziamento al relatore per la pazienza e la cortesia con la quale ha risposto a tutti i colleghi intervenuti nel dibattito. Ringrazia anche il

rappresentante del Governo per la costante presenza e la puntualità delle risposte, pur in mancanza della disponibilità ad accogliere modifiche al provvedimento. Osserva tuttavia come ci si trovi, di fatto, in una sorta di regime di bicameralismo imperfetto dove, alternativamente, una Camera decide e all'altra è affidato solo il ruolo di correggere eventuali errori. Sottolinea come l'utilizzo fruttuoso dei tempi, soprattutto in occasione della conversione di decreti legge, dipenda molto dall'atteggiamento delle opposizioni. Evidenzia quindi come, il dibattito svoltosi in questi giorni abbia dimostrato che con qualche giornata di discussione si può entrare nel merito delle questioni e, con riferimento al provvedimento in esame osserva che, ove non ci si fosse trovati a ridosso della scadenza costituzionale del decreto-legge, forse qualche modifica sarebbe stata possibile. Ritiene che l'opposizione dovrebbe evitare di trattenere ogni decreto-legge circa cinquanta giorni in una Camera, impedendo, di fatto, all'altra di modificarlo.

Amedeo CICCANTI (UdC) ricorda come nel corso di questa legislatura le uniche riforme sostenute in maniera pressoché concorde dalla maggioranza e dall'opposizione, la legge di attuazione del federalismo fiscale e la nuova legge di contabilità e finanza pubblica, siano state esaminate, in sede referente, dalla Commissione bilancio. In proposito, ritiene che debba sottolinearsi che tale positivo risultato può senz'altro attribuirsi al clima positivo che esiste nei rapporti tra maggioranza e opposizione, anche per merito del ruolo di garanzia svolto dal presidente Giorgetti. Pur rilevando come questo ramo del Parlamento sia stato costretto sostanzialmente a subire le decisioni assunte dal Governo, non può non ringraziare il relatore ed il rappresentante del Governo per la disponibilità manifestata nel corso del dibattito svoltosi in questi giorni. Sul piano del merito annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento, sottolineando come la manovra correttiva,

pur necessaria, avrebbe dovuto essere elaborata recependo le istanze provenienti dal dialogo con le forze di opposizione. In questo contesto, giudica quindi erroneo l'atteggiamento di chiusura dimostrato dal Governo, sottolineando altresì come il prolungarsi presso l'altro ramo del Parlamento non sia stato dovuto all'ostruzionismo delle forze di opposizione, ma piuttosto alla incertezze presenti nella stessa maggioranza. Nel rilevare come sempre più appaia necessaria una riforma dei regolamenti parlamentari che garantisca che entrambe le Camere dispongano di tempi adeguati per l'esame parlamentare dei decreti-legge, auspica altresì la rapida approvazione di una riforma del Regolamento della Camera che recepisca le indicazioni contenute nel documento elaborato dal Comitato tecnico costituito nell'ambito della Commissione bilancio per valutare le conseguenze derivanti sul piano regolamentare dall'approvazione della nuova legge di contabilità e finanza pubblica. Ritiene, infatti, che le auspiccate modifiche regolamentari dovranno prevedere adeguati correttivi alla attuale situazione, auspicando quindi che una eventuale prossima manovra correttiva possa essere esaminata dalle Camere seguendo un percorso più rispondente alle disposizioni contenute nella legge n. 196 del 2009.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che il gruppo del Partito democratico ha designato come relatore di minoranza l'onorevole Baretta, mentre il gruppo dell'Italia dei Valori ha designato quale relatore di minoranza l'onorevole Borghesi.

La Commissione approva il conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea, autorizzando altresì a riferire oralmente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, si riserva la nomina del Comitato dei nove sulla base della designazione dei gruppi. Ringrazia tutti i colleghi intervenuti nel dibattito e gli uffici della Camera per il supporto prestato. Osserva che alla Commissione è stato assegnato un copione

difficile da interpretare, attesa la indisponibilità del Governo ad accogliere ogni proposta di modifica in considerazione della imminente scadenza del decreto. Rileva infine che il dibattito svoltosi in questi giorni è stato particolarmente interessante e in proposito ribadisce il suo ringraziamento all'opposizione e alla maggioranza per la qualità del medesimo.

La seduta termina alle 20.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 355 del 20 luglio 2010, a pagina 179, prima colonna, dopo la sesta riga, inserire il seguente periodo:

Variazioni nella composizione della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comunica che cessa di far parte della Com-

missione l'onorevole Rocco Girlanda, che ringrazia per il lavoro svolto.».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 356 del 21 luglio 2010:

a pagina 220, seconda colonna, diciottesima riga, sostituire la parola: Fiorini, con: Fioroni;

a pagina 302, seconda colonna, decima riga, dopo il numero 9.42, inserire il nome: Mantini;

a pagina 312, seconda colonna, trentacinquesima riga, sostituire la parola: Cesaro, con: Cesario;

a pagina 336, prima colonna, dopo la tredicesima riga, inserire la seguente: 12.16 Galletti, Ciccanti;

a pagina 409, prima colonna, quarta riga, sostituire la parola: Damiani, con: Damiano.

ALLEGATO

DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato.**EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI
AGLI ARTICOLI DA 21 A 55 DEL DECRETO-LEGGE**

ART. 21.

Al comma 1, sostituire il periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Misure di sostegno per le emittenti locali).

1. La quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento alla radiotelevisione, e degli introiti equiparati al canone determinato ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44 per cento per gli anni 2011, 20112 e 2013. Alle emittenti radiotelevisive locali verranno, pertanto, riconosciuti, in tale triennio, 150 milioni di euro annui, e la parte rimanente, pari a 120 milioni di euro annui, rimarrà nelle disponibilità dello Stato.

2. Alla copertura degli oneri per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante

corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche. Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

21. 1. Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Antonino Russo, Siragusa.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica,

che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

1. Il fondo per interventi straordinari di edilizia scolastica di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall'articolo 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di ulteriori 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2011, da destinare a interventi di adeguamento strutturale degli edifici del sistema scolastico, nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità. Per l'utilizzazione delle risorse di cui al presente comma, si provvede ai sensi di quanto stabilito al comma 277 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

21. 2. Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Loli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Antonino Russo, Siragusa.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 54 aggiungere il seguente:

ART. 54-bis.

1. Sono stanziati 9 milioni di euro per l'anno 2010, al fine di consentire l'avvio e

la realizzazione di interventi straordinari nelle aree territoriali della provincia di Parma colpite dagli eccezionali eventi alluvionali del 16 giugno 2010.

21. 6. Motta.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto *con le seguenti:* delle fatture di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

21. 3. Galletti, Ciccanti.

Al comma 1, sostituire le parole di importo non inferiore a euro tremila con le seguenti: di importo non inferiore a euro millecinquecento.

Conseguentemente: All'articolo 22, comma 1, dopo le parole: con effetto per gli accertamenti relativi *aggiungere le seguenti:* ai redditi dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti e.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente: ART. 22-bis. - (Disposizioni antielusive e per il contrasto dell'abuso di diritto). – 1. L'articolo 37 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

« ART. 37-bis.

1. Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare, anche mediante l'utilizzo distorto o artificioso di una o più disposizioni di legge, obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte, rimborsi o risparmi, altrimenti indebiti.

2. È fatta salva la facoltà per il contribuente di scegliere le forme giuridiche negoziali o i modelli organizzativi che comportano l'applicazione del regime d'imposizione più favorevole.

3. L'amministrazione finanziaria riconosce i vantaggi tributari conseguiti me-

dianche gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, abusate o aggirate, anche mediante l'utilizzo distorto o artificioso di una o più disposizioni di legge, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione.

4. L'avviso di accertamento è emanato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta nella quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 3.

5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 42, l'avviso di accertamento deve essere specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alle circostanze di fatto per le quali si ritiene applicabile il disposto del comma 1 del presente articolo, tenuto conto delle giustificazioni fornite dal contribuente. Le imposte o le maggiori imposte devono essere calcolate tenendo conto di quanto previsto dal comma 3.

6. Le imposte o le maggiori imposte accertate in applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 sono iscritte a ruolo, secondo i criteri di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente il pagamento dei tributi e delle sanzioni pecuniarie in pendenza di giudizio, unitamente ai relativi interessi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale.

7. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni dei commi precedenti possono richiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito dei comportamenti disconosciuti dall'amministrazione finanziaria, a tal fine detti soggetti possono proporre, entro un anno dal giorno in cui l'accertamento è divenuto definitivo o è stato definito mediante adesione o conciliazione giudiziale, istanza di rimborso all'amministrazione, che provvede nei limiti dell'imposta e degli interessi effettivamente riscossi a seguito di tali procedure.

8. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'impo-

sta o altre posizioni soggettivi altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare istanza al direttore generale delle entrate competente per territorio, descrivendo compiutamente l'operazione e indicando le disposizioni normative di cui chiede la disapplicazione. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità per l'applicazione del presente comma.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con riferimento alle imposte sui redditi e indirette, alle tasse e a ogni altra prestazione avente natura tributaria anche a carattere locale.

10. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dal comma 1, si applicano anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, sono fatti salvi gli effetti delle operazioni che prima della data di entrata in vigore della presente legge non rappresentavano fattispecie elusiva ».

Dopo il Titolo II aggiungere il seguente:

TITOLO II-bis.

SOSTEGNO AL REDDITO
E ALL'OCCUPAZIONE.

ART. 39-bis.

(Modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi in materia di detrazioni).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successivamente modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 2, la cifra « 2.840,51 euro » è sostituita dalla seguente « 5.681 euro ».

b) all'articolo 13, comma 1, nella lettera a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «.955 euro, di cui 851 per spese di produzione del reddito, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro»; la lettera b) è sostituita dalla seguente: «2b) se il reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non 55.000 euro, la detrazione di 1.955 euro spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 46.500.»; la lettera c) è sostituita dalla seguente: «2c) qualora la detrazione di cui al presente comma sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis) dell'articolo 12, e di cui all'articolo 16, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta fino a concorrenza del valore della detrazione per spese di produzione del reddito di cui alla lettera a). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare;

c) all'articolo 13, il comma 2 è abrogato;

d) all'articolo 15, comma 1, lettera b), le parole: « 4.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 6.000 euro ».

e) all'articolo 15, dopo il comma 1-*quater* sono inseriti i seguenti:

1-*sexies*. Per le spese documentate per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido o delle scuole dell'infanzia, pubbliche o private, per il pagamento di *baby sitter* e badanti per anziani spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, per un importo complessivamente non superiore a 6.000 euro annui se il reddito complessivo lordo del nucleo familiare anagrafico, individuato ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è superiore a 8.500 euro ma non a euro 55.000. Tale detrazione è raddoppiata se il reddito complessivo del nucleo familiare non supera 8.500 euro e il nu-

cleo familiare non usufruisca nel luogo di residenza di accesso gratuito ai servizi di asilo nido o di scuola dell'infanzia.

Dopo l'articolo 55, aggiungere i seguenti:

ART. 55-*bis*.

(Contributo straordinario a carico dei soggetti beneficiari dello scudo fiscale).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, alle attività finanziarie e patrimoniali, oggetto di rimpatrio o regolarizzazione ai sensi dell'articolo 13-*bis* del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si applica, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, un'imposta straordinaria sul patrimonio relativo all'intero ammontare delle somme oggetto di regolarizzazione o rimpatrio con un'aliquota aggiuntiva pari al 2 per cento.

2. L'imposta è prelevata dall'intermediario finanziario che ha curato il rimpatrio o la regolarizzazione, ovvero da quello cui il relativo rapporto è stato trasferito successivamente al rimpatrio od alla regolarizzazione, previa provvista da parte del contribuente della somma dovuta di cui al comma 1.

3. Il versamento dell'imposta di cui al comma 1 si effettua con le medesime modalità di cui all'articolo 13-*bis* del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, entro il 31 ottobre 2010.

4. Qualora il contribuente non fornisca la provvista finanziaria di cui al comma 2-*bis* entro il termine di cui al comma 2-*quater*, l'intermediario finanziario competente è tenuto a compiere atti dispositivi sul patrimonio affidatogli ai sensi delle norme indicate al comma 2-*bis* allo scopo specifico di procurarsi la provvista idonea ad adempiere al versamento di cui al comma 2-*quater* nei sei mesi successivi

alla scadenza del detto termine. Si applicano sino alla data dell'effettivo versamento gli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602. È inoltre applicabile la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471.

ART. 55-ter.

All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, le parole « 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 88 per cento »;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole « 97 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 91 per cento »;

c) al comma 3, sostituire le parole « 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 88 per cento »;

d) al comma 4, secondo periodo, le parole « 97 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 91 per cento »;

21. 8. Miotto, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi Sbroliini.

Al comma 1 sostituire le parole: di importo non inferiore a euro tremila *con le seguenti* di importo non inferiore a euro millecinquecento.

Conseguentemente all'articolo 55, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al centro Pio Rajna, per completare l'opera di realizzazione degli scopi sociali, relativa al volume XVII della « Bibliografia generale della lingua e della letteratura italiana (BiGLI) » è assegnata la somma di euro 250.000 per il triennio 2011-2013.

21. 7. Galletti, Ciccanti.

Al comma 1, sostituire le parole: di importo non inferiore a euro tremila *con*

le seguenti: di importo non inferiore a euro duemila.

Conseguentemente:

a) *All'articolo 22, comma 1, dopo le parole:* con effetto per gli accertamenti relativi *aggiungere le seguenti:* ai redditi dichiarati nei cinque periodi di imposta precedenti e;

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Credito d'imposta per investimenti in ricerca).

1. All'articolo 29 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « È comunque fatto salvo il credito di imposta per spese in attività di ricerca di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il quale continuano ad applicarsi le normative vigenti. In materia di crediti di imposta, l'Agenzia delle entrate attiva un controllo sostanziale entro l'anno successivo a quello della presentazione delle dichiarazioni.

b) i commi da 2 a 5 sono soppressi.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari

finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta una imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,6 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,9 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione alla attività e alla forma giuridica degli intermediari.

d) Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

ART. 55-bis.

1. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso d-bis, primo periodo, le parole « 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 88 per cento »;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole « 97 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 91 per cento »;

c) al comma 3, sostituire le parole « 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 88 per cento »;

21. 9. Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Antonino Russo, Siragusa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: euro tremila con la seguente: millecinquecento euro.

21. 4. Galletti, Ciccanti.

Al comma 1, sostituire le parole: : di importo non inferiore a euro tremila con le seguenti: di importo non inferiore a euro duemilacinquecento.

Conseguentemente dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

(Autonomia finanziaria delle autorità portuali e finanziamento della realizzazione di opere nei porti).

1. Al fine di agevolare la realizzazione delle opere previste nei rispettivi piani regolatori portuali e nei piani operativi triennali e per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti, è attribuito, per l'anno 2011, a ciascuna autorità portuale l'incremento delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise relative alle operazioni nei porti e interporti rientranti nella competente circoscrizione territoriale, rispetto all'ammontare dei medesimi tributi risultante dal consuntivo dell'anno precedente, a condizione che il gettito complessivo derivante dai predetti tributi sia stato almeno pari a quanto previsto nella Relazione previsionale e programmatica dell'anno di riferimento.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dal 2012, un fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti alimentato su base annua in misura pari al cinque per cento delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise relative alle operazioni nei porti e negli interporti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali.

3. Entro il 30 aprile di ciascun esercizio finanziario, il Ministero dell'economia e delle finanze quantifica l'ammontare delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise nei porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali e la quota da iscrivere nel fondo.

4. Le autorità portuali trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la documentazione relativa alla realizzazione delle infrastrutture portuali in attuazione del presente articolo.

5. Il fondo di cui al comma 2 è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, attribuendo a ciascun porto l'ottanta per cento della quota delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise ad esso relative e ripartendo il restante venti per cento tra i porti, con finalità perequative, tenendo altresì conto delle previsioni dei rispettivi piani operativi triennali e piani regolatori portuali.

6. Per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui ai commi 1 e 2, le autorità portuali possono, in ogni caso fare ricorso a forme di compartecipazione del capitale privato, secondo la disciplina della tecnica di finanza di progetto di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, stipulando contratti di finanziamento a medio e lungo termine con istituti di credito nazionali ed internazionali abilitati, inclusa la Cassa depositi e prestiti S.p.A.

7. Sono abrogati i commi da 247 a 250 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

21. 5. Bonavitacola, Meta, Velo, Tullo, Lovelli, Ginefra, Pierdomenico Martino, Gasbarra, Cardinale, Fiano, Laratta, Boffa, Giorgio Merlo, Gentiloni Silveri.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

1. Il limite del volume di affari dei soggetti ammessi alla esigibilità differita dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 7 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è elevato a euro un milione.

Conseguentemente:

a) Dopo l'articolo 38, aggiungere i seguenti:

ART. 38-ter.

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 8, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

b) le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare fino al 2 per cento a decorrere dall'anno 2010.

21. 01. Poli, Galletti.

ART. 22.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 22.

(Determinazione sintetica preventiva del reddito delle persone fisiche e rettifica delle dichiarazioni pregresse).

1. L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

ART. 38 *(Determinazione sintetica preventiva del reddito delle persone fisiche e rettifica delle dichiarazioni pregresse)*. — 1. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 ottobre 2010, sono individuate le modalità per l'introduzione di una determinazione sintetica preventiva del reddito complessivo netto delle persone fisiche in relazione al contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei dati in possesso delle pubbliche amministrazioni, utilizzando anche al riguardo l'indicatore della situazione economica equivalente (Isee) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109, e successive modificazioni.

2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce l'inserimento, nel modello della dichiarazione dei redditi, di un modulo nel quale il contribuente dovrà indicare gli elementi necessari alla compilazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

3. L'Agenzia delle entrate pubblica, con tre mesi di anticipo rispetto alla scadenza delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, i moduli per l'auto determinazione da parte di ogni singolo contribuente dell'ammontare dell'imposta attesa. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia si provvede all'introduzione graduale delle dichiarazioni dei redditi precompilate per i contribuenti che potranno trasmetterla *on line* con la firma

digitale utilizzando forme di pagamento telematico.

4. L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dall'articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

5. La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* con periodicità biennale.

6. L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche in base alla determinazione sintetica di cui al presente articolo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato. La rettifica viene notificata al contribuente e contiene in dettaglio tutti gli elementi presi a base del calcolo.

7. Entro 30 giorni dalla notifica il contribuente può inviare all'Ufficio documentazione comprovante l'inesistenza degli elementi presi a base per la determinazione sintetica.

8. L'ufficio se ritiene comprovate e documentate le segnalazioni del contribuente procede ad una nuova rettifica a modifica della precedente dandogliene comunicazione.

9. Immediatamente dopo la nuova rettifica o trascorso inutilmente il termine di 30 giorni di cui al comma 7, l'ufficio provvede all'iscrizione a ruolo dell'impo-

sta come determinata in maniera sintetica con le procedure di cui ai commi precedenti.

10. Per il contribuente che aderisce alla rettifica dell'ufficio entro 60 giorni dalla comunicazione dell'iscrizione a ruolo le sanzioni relative alle rettifiche sono ridotte ad un ottavo di quanto disposta dalla normativa vigente. L'eventuale ricorso non sospende il pagamento delle imposte iscritte a ruolo.

11. Al di fuori dei casi previsti dai commi precedenti l'ufficio può sempre procedere alla determinazione sintetica del reddito anche sulla base di elementi diversi da quelli ivi previsti. In tal caso il contribuente che non intenda aderire all'ammontare dell'imposta che deriva dalla determinazione sintetica, fatto salva la sua facoltà di fare ricorso all'autorità giudiziaria, deve produrre entro 30 giorni dalla data di scadenza fissata per il pagamento dell'imposta sul reddito, elementi, dati, notizie e comunque tutto ciò che possa provare o giustificare le ragioni dello scostamento del valore dell'imposta pagata da quello dell'imposta calcolata induttivamente.

12. In caso di contestazione da parte del contribuente, esso deve essere convocato dagli uffici tributari competenti entro 180 giorni dalla data del ricorso onde verificare la possibilità di addivenire ad una conciliazione sull'ammontare dell'imposta dovuta. Trascorso tale termine senza che il contribuente sia stato convocato, la dichiarazione del contribuente viene considerata valida. 13. In sede di prima applicazione della determinazione sintetica di cui dai commi 1 a 10 l'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche nei quattro anni precedenti il periodo d'imposta in corso alla data di entrata della presente legge sulla base delle procedure di cui al presente articolo, tenendo conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale calcolato dall'Istituto, nazionale di statistica e degli indicatori presuntivi di reddito per il singolo contribuente riferiti ai

diversi periodi d'imposta. Le procedure sono le medesime di cui ai commi precedenti.

22. 1. Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Al comma 1, dopo le parole: con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto *aggiungere le seguenti:* e per quelli relativi ai cinque anni precedenti;

Conseguentemente:

a) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 è aggiunto, in fine, il seguente comma « Per le persone fisiche che svolgono l'esercizio di imprese commerciali o di arti e professioni il maggior reddito accertato sinteticamente è considerato rispettivamente reddito d'impresa e reddito di lavoro autonomo, salva la facoltà di provarne l'appartenenza ad altre categorie di reddito ».

1-ter. La rettifica operata sinteticamente ai fini delle imposte dirette ha effetto anche per l'imposta regionale sulle attività produttive e per l'imposta sul valore aggiunto, relativamente alle fattispecie per esse rilevanti. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è liquidata applicando, sui maggiori componenti positivi di reddito rilevanti ai fini della stessa, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili e di quella considerata detraibile forfetariamente in relazione ai singoli regimi speciali adottati, e il volume d'affari incrementato delle operazioni non soggette ad imposta e di quelle per le quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione.

b) dopo l'articolo 39, aggiungere i seguenti:

ART. 39-bis.

(Stabilizzazione degli incentivi fiscali per la ricerca, per la riqualificazione energetica e per gli investimenti nelle aree sottoutilizzate, ripristino dell'automatismo dei crediti d'imposta per la ricerca e per gli investimenti nelle aree sottoutilizzate).

1. All'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole « entro il 31 dicembre 2010 » sono sostituite dalle seguenti « a decorrere dal 1° gennaio 2008 »;

b) al secondo periodo, le parole « entro il 31 dicembre 2009 » sono sostituite dalle seguenti « a decorrere dal 1° gennaio 2008 ».

2. Il beneficio di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283 è fruibile dalle imprese a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.

3. All'articolo 1, comma 271, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole « e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013 » sono soppresse.

4. All'articolo 29 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente « 1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5, del decreto-legge n. 138 del 2002 sul monitoraggio dei crediti di imposta si applicano anche con riferimento a tutti i crediti di imposta vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto tenendo conto degli oneri finanziari previsti in relazione alle disposizioni medesime. Sono comunque tetri salvi il credito di imposta per spese per attività di ricerca di cui all'articolo 1, coi

da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il credito di imposta per gli investimenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i quali continuano ad applicarsi le normative vigenti. In materia di crediti di imposta, l'Agenzia delle entrate attiva un controllo sostanziale entro l'anno successivo a quello della presentazione delle dichiarazioni. »;

b) i commi da 2 a 5 sono soppressi.

5. L'articolo del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è soppresso.

ART. 39-ter.

(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2012, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 3 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

ART. 39-quater.

(Revisione della tassazione sulle rendite finanziarie).

1. In attesa del definitivo riordino del trattamento tributario dei redditi di na-

tura finanziaria, sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria e delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, di cui agli articoli 44 e 67 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917. Resta fermo il regime previsto per i fondi pensione.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai redditi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2011. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31 ottobre 2010 sono effettuati i necessari interventi di coordinamento normativo.

3. Dalle disposizioni del presente articolo sono esclusi i titoli di Stato cui continua ad applicarsi l'aliquota del 12,5 per cento.

ART. 39-quinquies.

(Tracciabilità dei compensi).

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: «I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese».

2. I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico,

salvo per importi unitari inferiori a 1.000 euro. ».

22. 3. Ventura, Ghizzoni, Mariani, Barretta, Marchi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Casero, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Nella selezione delle posizioni ai fini della determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è data priorità ai contribuenti per i quali sussistono elementi indicativi di capacità contributiva:

a) che non presentano la dichiarazione dei redditi;

b) che non evidenziano nella dichiarazione alcun debito d'imposta e sulla cui dichiarazione non è apposto il visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

c) diversi da quelli che dichiarano prevalentemente redditi scaturenti dallo svolgimento di attività che presentano, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori al livello della congruità ai fini degli studi di settore, di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e per i quali è stata rilasciata l'asseverazione di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

22. 2. Galletti, Ciccanti.

ART. 23.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

(Contrasto all'evasione IVA).

1. Al comma 6 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le parole: « agli effetti dell'IVA » sono aggiunte le seguenti:

« iscritte alla CCIAA da almeno un anno, che dimostrino una effettiva operatività e che abbiano effettuato regolari versamenti IVA nei 12 mesi precedenti ».

2. All'articolo 60-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: « il cessionario » sono aggiunte le parole: « diretto ».

3. Il comma 3 dell'articolo 60-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è soppresso.

23. 01. Pini, Simonetti.

ART. 24.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.

1. In applicazione dell'articolo 5, comma 3-*quater* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il Mini-

stro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è autorizzato a revisionare la convenzione con l'Abi al fine di autorizzare che anche le aziende che hanno già avuto accesso alla sospensione delle rate, possano ripresentare la domanda per beneficiare della proroga della convenzione stessa.

24. 01. Ceccuzzi.

ART. 25.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *l-quater*) è aggiunta la seguente:

«*l-quinquies*) le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili, ivi compresi gli impianti elettrici, idraulici e quelle generici di riscaldamento e condizionamento e quelle di manutenzione e riparazione dei beni mobili registrati, eccedenti complessivamente 2.000 euro ed entro il limite complessivo di 35.000 euro, oggetto di fattura ai sensi di legge, non ricomprese nelle lettere precedenti o nelle spese detraibili di cui agli articoli 14, 15 e 16 e dall'articolo 1 della legge n. 449 del 1997 ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere i seguenti:

ART. 38-bis.

1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre ammi-

nistrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

ART. 38-ter.

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento ».

In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

25. 2. Galletti, Ciccanti.

ART. 29.

Al comma 1, alinea, premettere le parole: Fermi restando i diritti dallo Statuto del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.

29. 2. Galletti, Ciccanti.

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, *aggiungere le seguenti:* per gli accertamenti che superino le cifre di 5.000 Euro.

29. 7. Cesario, Tabacci, Calero Ciman, Calgaro, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Verneti.

Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le parole: con lo stesso provvedimento sono determinate le modalità per garantire al contribuente la facoltà di avvalersi della dilazione di pagamento, di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in ogni fase del procedimento di riscossione;

Conseguentemente: al medesimo comma 1, lettera g) sopprimere le parole da: la dilazione del pagamento, *fino alle parole:* all'agente della riscossione e.

Dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:

ART. 38-bis.

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui nel decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 al comma 5-bis, primo periodo, le parole « nei limiti del 96 per

cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

29. 3. Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Sono comunque sospese, a decorrere dall'entrata in vigore di conversione del presente decreto legge e fino al 31 luglio 2011, le procedure esecutive per la riscossione cattiva dei tributi vantati dalla amministrazione finanziaria, messe in atto o in procinto di essere eseguite dagli agenti concessionari della riscossione, indipendentemente dall'importo del credito vantato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:

ART. 38-bis.

1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari

emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

ART. 38-ter.

(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento. »

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6 comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1e2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

29. 4. Galletti, Ciccanti, Vietti.

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo. »

* **29. 1.** Favia, Cambursano, Borghesi.

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

* **29. 5.** Ferranti, Samperi, Melis, Tena-glia, Rossomando, Capano, Ciriello; Cavallaro, Touadi, Picierno, Tidei, Andrea Orlando.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis.

(Recupero all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al fine di recuperare all'entrata dei condoni e delle sanatorie dei cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni, anche dopo l'iscrizione al ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, l'Agenzia delle entrate provvede, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una ricognizione di detti contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia provvede altresì ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione cattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 settembre 2010, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardo pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi

previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.

29. 01. Borghesi, Cambursano.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis.

1. L'articolo 12, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:

« 1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, di ammontare non superiore a duecentocinquanta mila euro, emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2009, i debiti possono estinguere

il debito entro il 31 dicembre 2010 senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:

a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo;

b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso ».

Conseguentemente all'articolo 55, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: 6-bis. Per l'anno 2010, gli importi e le percentuali dell'addizionale sull'imposta sul reddito delle società (IRES) di cui all'articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, sono incrementati in misura tale da produrre un maggior gettito pari a 700 milioni di euro.

29. 02. Di Biagio.

ART. 30.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono esclusi dalle nuove procedure di riscossione i pensionati titolari di prestazione italiana, autonoma o in convenzione, residenti all'estero ai quali continuerà ad applicarsi la normativa sul recupero degli indebiti vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dal 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

30. 1. Bucchino, Fedi, Gianni Farina, Garavini, Porta, Narducci.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis.

(Potenziamento dei processi di riscossione degli enti previdenziali privati).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute agli enti previdenziali privati, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

2. Gli enti di cui al precedente comma adeguano entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il proprio statuto alle disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 30.

30. 01. Cesario, Tabacci, Calearo Ciman, Calgaro, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Verneti.

ART. 31.

Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:

ART. 31-bis.

1. Per i crediti liquidi, certi ed esigibili vantati a qualunque titolo dalle imprese nei confronti della pubblica amministra-

zione è ammessa la compensazione con importi dovuti a titolo di imposta dalle medesime nei confronti di qualsiasi amministrazione.

2. Le amministrazioni interessate dalle misure di compensazione provvedono tra di loro alla regolazione contabile.

31. 01. Cesario, Tabacci, Calearo Ciman, Calgaro, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Verneti.

ART. 32.

Al comma 1, lettera a), capoverso lettera j) aggiungere infine le parole: ; per pluralità di investitori deve intendersi una molteplicità di soggetti fra i quali deve essere presente almeno un investitore istituzionale ovvero sia costituita da almeno dieci investitori.

32. 2. Lusetti, Galletti, Ciccanti.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 36, comma 6, dopo le parole: « nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società », sono inserite le seguenti: « ; delle obbligazioni contratte per suo conto risponde, esclusivamente, il fondo comune di investimento con il proprio patrimonio »;

32. 3. Mantini, Galletti, Ciccanti.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le società di gestione del risparmio che hanno istituito fondi comuni d'investimento immobiliare per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 82, commi da 17 a 20 del de-

creto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i quali devono intendersi in ogni caso privi dei requisiti indicati nell'articolo 1, comma 1, lettera j) del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificata dal comma 1, lettera a), adottano le conseguenti delibere di adeguamento entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2.

32. 4. Mantini, Galletti, Ciccanti.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: In sede di adozione delle delibere di adeguamento aggiungere le seguenti: relative ai fondi comuni di investimento immobiliare di cui al comma 3.

32. 5. Mantini, Galletti, Ciccanti.

Al comma 6, sostituire le parole: commi precedenti con le seguenti: commi 4 e 5.

32. 6. Mantini, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Il comma 8 dell'articolo 41-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.

32. 7. Galletti, Ciccanti.

ART. 33.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito « Codice etico delle remunerazioni » degli amministratori nelle società quotate, direttamente od indirettamente, partecipate dallo Stato contenente esplicite indicazioni operative finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) fissazione di un limite quantitativo al trattamento di fine rapporto di lavoro che non deve in genere oltrepassare due anni della componente non variabile della retribuzione o dei suo equivalente e che non deve essere versato se il recesso è dovuto a risultati inadeguati;

b) definizione di un equilibrio tra componente fissa e componente variabile della retribuzione e collegamento della componente variabile della retribuzione ad indicatori di risultato predeterminati e misurabili in maniera oggettiva, inclusi gli indicatori di natura non finanziaria;

c) obbligo di inserimento nei contratti sottoscritti con gli amministratori di re-

stituzione della componente variabile della remunerazione qualora gli indicatori di risultato evidenzino risultati negativi;

d) collegamento della componente retributiva definita in azioni, opzioni su azioni, altri diritti di acquisto di azioni o basata sulle variazioni di prezzo delle azioni con il conseguimento di predeterminati risultati di lungo periodo obiettivamente misurabili e non modificabili successivamente da parte del consiglio di amministrazione, definizione di un periodo minimo di mandato prima dell'esercizio dei diritto e obbligo di conservazione di parte delle azioni sottoscritte fino al termine dei rapporto di lavoro;

e) obbligo di costituzione di un comitato per le remunerazioni all'interno del consiglio di amministrazione composto da amministratori non esecutivi ed avente funzione consultiva in materia di politica retributiva seguita dalla società; il comitato per le remunerazioni controlla i conflitti di interesse e partecipa alla assemblea dei soci alla quale presenta un rapporto informativo sul sistema remunerativo degli amministratori.

33. 1. Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizolo, Vaccaro, Verini.

ART. 37.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 648-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « Fuori dei casi di concorso nel reato, » sono soppresse;

b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: « Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei confronti della persona che ha concorso nel reato presupposto, salvo che per

gli atti di: godimento che non eccedano l'uso dei beni secondo la loro naturale destinazione ovvero in caso di utilizzo del denaro, dei beni o delle altre utilità provento del reato presupposto per finalità non speculative, imprenditoriali o commerciali ».

2.ter. All'articolo 648-*ter*, primo comma, del codice penale, le parole: « dei casi di concorso nel reato e » sono soppresse.

37. 2. Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Ferranti, Bernardini, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi.

ART. 38.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Sono esentate dalla ritenuta fiscale, limitatamente alla quota di contributi a carico dello Stato, le somme di cui alla lettera c), comma 1, articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Conseguentemente all'articolo 55, dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis Agli oneri derivanti dall'articolo 38, comma 4-bis, si provvede mediante riduzione lineare, per un importo fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2010, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

38. 2. Galletti, Ciccanti.

Sopprimere il comma 9.

38. 7. Bellanova, Damiano, Baretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, lettera a), le parole: « 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento »; indi, alla lettera c), le parole: « il 75 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 80 per cento »;

b) al comma 11, lettera a), le parole: « 0,30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,15 per cento ».

38. 10. Cambursano, Borghesi, Monai.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche nei confronti dei dipendenti pubblici, non residenti nel territorio dello Stato, titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del testo unico sulle imposte dei redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 ».

38. 1. Di Biagio, Berardi, Angeli.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

13-bis. Per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, spettano per gli anni 2010, 2011 e 2012, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al suddetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

13-ter. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in euro 3 milioni per il 2011, 3 milioni di euro per il 2012, 2 milioni di euro per il 2013, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle misure fiscali per il settore creditizio.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis. – (Misure fiscali per il settore creditizio). – 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, per gli anni 2011, 2012, 2013, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,05 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,15 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

38. 6. Fedi, Bucchino, Gianni Farina, Porta, Narducci, Garavini.

Dopo il comma 13-septies aggiungere il seguente:

13-octies. In ossequio ai principi della competenza e della prudenza nonché al principio di determinazione del valore di realizzo dei crediti, le perdite per crediti inesigibili gravano sugli esercizi in cui le stesse si possono ragionevolmente prevedere e non sul conto economico degli esercizi futuri in cui tali perdite si manifesteranno con certezza. Il contribuente che abbia la ragionevole certezza della inesigibilità del credito può autocertificare l'inesigibilità del credito stesso con atto notorio, iscrivendo in bilancio la conseguente perdita ed emettendo nota di variazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche oltre il limite di un anno dall'effettuazione dell'operazione di cessione. Qualora trattasi di so-

cietà soggetta al controllo del collegio sindacale lo stesso potrà certificarne la legittimità.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 inserire i seguenti:

ART. 38-bis. – La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

ART. 38-ter. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dei 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

38. 5. Ruggeri, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 13-septies, aggiungere il seguente:

13-octies. Il triennio 2006-2008 di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 è prorogato di ulteriori 3 anni.

Conseguentemente all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 38, comma 13-octies, si provvede mediante riduzione lineare, per un importo pari a 195 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

38. 4. Ruvolo, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 13-septies aggiungere il seguente:

13-octies. Al comma 5 dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono aggiunte in fine le parole: « , laddove sia prevista l'obbligatorietà della formazione permanente si intendono totalmente deducibili ». Ai maggiori oneri derivante dal presente comma, valutati nel limite di spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

38. 3. Mantini, Galletti, Ciccanti.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-bis. — (Regime forfettario preventivo). — 1. Per le persone fisiche eser-

centi attività di impresa, arti o professioni e per le società di persona con ricavi non superiori a 200.000 euro per anno, a partire dal 1° gennaio 2011, è introdotto un nuovo regime fiscale forfettario opzionale preventivo.

2. Tale regime prevede un'unica imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota pari al 10 per cento da applicarsi al volume dei ricavi.

3. Le persone fisiche e le società di persone che optano per il presente regime sono escluse dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, se nel periodo di imposta per il quale hanno scelto il regime forfettario preventivo il volume dei ricavi è uguale o superiore al volume dei ricavi dell'anno precedente.

4. L'opzione per il presente regime deve essere espressa preventivamente e ha validità per l'anno di imposta successivo; l'opzione è consentita esclusivamente alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni e alle società di persona attive.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi precedenti. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità applicative, anche in riferimento a eventuali modalità di presentazione della dichiarazione diverse da quelle previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

38. 025. Bitonci.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-bis. — (Introduzione di una imposta sostitutiva sui redditi derivanti da locazione immobiliare). — 1. È istituita una imposta sostitutiva del 20 per cento sul valore delle locazioni immobiliari. Con provvedimento del direttore della Agenzia delle entrate vengono stabilite, entro 60

giorni, le modalità e le procedure per il versamento dell'imposta su base annuale. Il versamento dell'imposta esonera il contribuente dalla dichiarazione dei redditi da locazione in sede di dichiarazione dei redditi sulle persone.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38-bis, aggiungere il seguente:

ART. 38-ter. – *(Contributo straordinario sulle attività finanziaria e patrimoniali già detenute fuori dal territorio dello Stato, assoggettate alla procedura di cui all'articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dall'articolo 1 comma 2 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2010, n. 25).* – 1. Sulle somme detenute fuori dal territorio dello Stato senza l'osservanza delle disposizioni del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, alle condizioni di cui all'articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dall'articolo 1 comma 2 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2010, n. 25, è applicata per l'anno 2011 l'aliquota del 5 per cento, a titolo di imposta straordinaria e di solidarietà.

2. L'imposta di cui al comma precedente è versata dall'intermediario, come definito dall'articolo 11, lettera b), del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, che ha adempiuto alla regolarizzazione o al rimpatrio delle somme di cui al comma 1 con le stesse modalità di cui all'articolo 13 bis comma 5 del decreto legge 1° luglio 2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

3. Il mancato versamento di cui al comma 1 comporta la revoca dei benefici di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3

agosto 2009, n. 102. A tal fine gli intermediari sono tenuti a comunicare all'Amministrazione finanziaria i nominativi dei soggetti che non hanno effettuato il versamento dell'imposta straordinaria oggetto del presente articolo.

38. 024. Cesario, Tabacci, Calero Ciman, Calgaro, Lanzillotta, Mosella, Picchio, Vernetti.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-bis. – *(Introduzione di una imposta sostitutiva sui redditi derivanti da locazione immobiliare).* – 1. Il pagamento del corrispettivo derivante dal contratto di locazione o dal contratto di affitto, stipulati tra soggetti privati, è eseguito per tramite di Istituti di credito o di Poste Italiane spa che effettuano, sull'ammontare complessivo del canone incassato, una ritenuta a titolo di imposta, pari al 20 per cento dello stesso.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38-bis, inserire il seguente:

ART. 38-ter. – *(Contributo straordinario sulle attività finanziaria e patrimoniali già detenute fuori dal territorio dello Stato, assoggettate alla procedura di cui all'articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dall'articolo 1 comma 2 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2010, n. 25).* – 1. Sulle somme detenute fuori dal territorio dello Stato senza l'osservanza delle disposizioni del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, alle condizioni di cui all'articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, numero 102, e dall'articolo 1 comma 2 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2010,

n. 25, è applicata per l'anno 2011 l'aliquota del 5 per cento, a titolo di imposta straordinaria e di solidarietà.

2. L'imposta di cui al comma precedente è versata dall'intermediario, come definito dall'articolo 11, lettera *b*), del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, che ha adempiuto alla regolarizzazione o al rimpatrio delle somme di cui al comma *i* con le stesse modalità di cui all'articolo 13-*bis* comma 5 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

3. Il mancato versamento di cui al comma 1 comporta la revoca dei benefici di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 13-*bis* del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. A tal fine gli intermediari sono tenuti a comunicare all'Amministrazione finanziaria i nominativi dei soggetti che non hanno effettuato il versamento dell'imposta straordinaria oggetto del presente articolo.

38. 023. Cesario, Tabacci, Calero Ciman, Calgaro, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Verneti.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-*bis*. — *(Introduzione di una imposta sostitutiva sui redditi derivanti da locazione immobiliare per i soggetti che non si avvalgono della denuncia dei redditi sulle persone).* — 1. È istituita una imposta sostitutiva del 20 per cento sul valore delle locazioni immobiliari per i soggetti che non percepiscano redditi da lavoro autonomo o godano solo di pensione o non percepiscano altri redditi soggetti a dichiarazione o non si avvalgono di detrazioni o deduzioni. Con provvedimento del direttore della Agenzia delle entrate vengono stabilite, entro 60 giorni, le modalità e le procedure per il versamento dell'imposta su base annuale. Il versamento dell'imposta esonera il contribuente dalla dichiara-

zione dei redditi da locazione in sede di dichiarazione dei redditi sulle persone.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 38-*bis*, inserire il seguente:*

ART. 38-*ter*. — *(Contributo straordinario sulle attività finanziaria e patrimoniali già detenute fuori dal territorio dello Stato, assoggettate alla procedura di cui all'articolo 13-*bis* del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dall'articolo 1 comma 2 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2010, n. 25).* — 1. Sulle somme detenute fuori dal territorio dello Stato senza l'osservanza delle disposizioni del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, alle condizioni di cui all'articolo 13-*bis* del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dall'articolo 1 comma 2 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2010, n. 25, è applicata per l'anno 2011 l'aliquota del 5 per cento, a titolo di imposta straordinaria e di solidarietà.

2. L'imposta di cui al comma precedente è versata dall'intermediario, come definito dall'articolo 11, lettera *b*), del decreto-legge 25 settembre 2001, n.350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, che ha adempiuto alla regolarizzazione o al rimpatrio delle somme di cui al comma 1 con le stesse modalità di cui all'articolo 13-*bis* comma 5 del decreto legge 1° luglio 2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

3. Il mancato versamento di cui al comma 1 comporta la revoca dei benefici di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 13-*bis* del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. A tal fine gli interme-

diari sono tenuti a comunicare all'Amministrazione finanziaria i nominativi dei soggetti che non hanno effettuato il versamento dell'imposta straordinaria oggetto del presente articolo

38. 022. Cesario, Tabacci, Calero Ciman, Calgaro, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-bis. – (*Contributo di solidarietà*). – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e per un periodo di tre anni, sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi risultino complessivamente superare l'importo imponibile netto di 60.000 euro annui, è dovuto un contributo di solidarietà nella misura del 3 per cento. Al predetto importo concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al trattamento di base.

2. Con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1.

3. Le risorse provenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono destinate al finanziamento del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

38. 021. Montagnoli.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-bis. – (*Fidejussione per apertura partita IVA*). – 1. Dopo il comma 15-*quater* dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:

« 15-*quinquies*. All'atto dell'apertura della partita Iva, da parte di una società o cittadino extra UE, al fine di garantire gli eventuali versamenti di imposte e contributi dovuti nell'esercizio dell'attività, deve essere depositaria una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Agenzia delle Entrate, per un importo non inferiore a diecimila euro. Tale garanzia fidejussoria sarà restituita all'atto della cessazione dell'attività e una volta eseguiti tutti i versamenti fiscali e contributivi dovuti dalla società o dalla persona fisica straniera ».

38. 020. Bitonci.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-bis. – All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « non superiore a 2.840,51 euro » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a 5.000 euro ».

2. A decorrere dall'anno 2010 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

3. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato » sono sostituite dalle seguenti: « Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato »;

b) le parole: « Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro » sono sostituite dalle seguenti: « Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro »;

c) le parole: « Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro » sono sostituite dalle seguenti: « Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro ».

4. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare fino al 3% a decorrere dall'anno 2010.

38. 027. Galletti, Ciccanti.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-bis. – *(Tassazione dei redditi di capitale e di redditi diversi di natura finanziaria).* – 1. Le aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, con l'esclusione dei redditi derivanti da titoli emessi dallo

Stato, sono unificate ad un valore pari al 20 per cento.

2. Sono confermate le disposizioni vigenti che prevedono l'esenzione ovvero la non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, definisce le modalità attuative del presente articolo concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, nonché delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare, e recanti modifiche al regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi.

4. Con il medesimo decreto di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze definisce eventuali misure compensative anche aventi natura di deduzioni o detrazioni di imposta, a favore dei soggetti economicamente più deboli, avendo comunque cura di semplificare le procedure al fine di ridurre i costi amministrativi a carico degli intermediari.

5. Nel medesimo decreto il Ministro provvede al coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni vigenti, nel rispetto del principio dell'equivalenza di trattamento tra i diversi redditi e strumenti di natura finanziaria, salvo quanto previsto dal comma 1, nonché tra gli intermediari finanziari, ed al necessario coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed in ogni altra legge, regolamento, decreto o provvedimento vigenti.

6. Dall'adozione del decreto di cui al comma 3 devono derivare maggiori entrate non inferiori a 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

38. 05. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-bis. — (*Affidamenti dei lavoratori in cassa integrazione*). — 1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove un accordo con Banca d'Italia e Associazione bancaria italiana per favorire l'accesso al credito da parte dei lavoratori colpiti dagli effetti della crisi finanziaria, in particolare per evitare che gli istituti di credito revochino gli affidamenti già concessi ai lavoratori dipendenti in cassa integrazione.

38. 019. Polledri.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-bis. — (*Imposta trasferimenti money transfer*). — 1. A decorrere dal 1° settembre 2010, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso le agenzie *money transfer* ed altri agenti in attività finanziaria, esclusi gli istituti bancari. L'imposta è dovuta in misura pari allo 0,8 per cento, con un minimo di 1,00 euro, del valore di ogni singola operazione effettuata.

38. 018. Montagnoli, Polledri.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-bis. — (*Cedolare secca per i contratti di locazione immobiliare a canone calmierato*). — 1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, può essere assoggettato, sulla base della decisione del locatore, ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nella misura del 20 per cento.

2. La base imponibile dell'imposta sostitutiva è costituita dall'importo che rileva ai fini delle imposte sui redditi.

3. L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

4. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di dichiarazione e di versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente articolo, anche allo scopo di contenere l'onere entro il limite di spesa di 90 milioni di euro per il 2010 e di 175 milioni di euro a decorrere dal 2011.

38. 01. Di Biagio.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-bis. — 1. A decorrere dall'anno 2010 il canone risultante da contratti di locazione di unità mobiliari adibite ad abitazione, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, è assoggettato ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 20 per cento. Il predetto canone non concorre alla determinazione del reddito complessivo, anche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

2. Per fruire dei benefici di cui al comma 18-bis, il locatore è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 2 e 3.

4. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro ».

5. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 85 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 8 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 85 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,15 per cento ».

6. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: « 0 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « 2,5 per cento ».

7. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato » sono sostituite dalle seguenti: « Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato »;

b) le parole: « Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro » sono sostituite dalle seguenti: « Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro »;

c) le parole: « Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro » sono sostituite dalle seguenti: « Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro ».

f) Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2010.

38. 029. Galletti, Ciccanti.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-bis.

1. La Tabella 2 di cui decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è sostituita dalla seguente:

« Tabella 2

La scala di equivalenza

<i>Numero dei componenti</i>	<i>Parametro</i>
1	1
2	1,57
3	2,17
4	2,87
5	3,67
6	4,47
7	5,47

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66 per cento.

Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

2. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato » sono sostituite dalle seguenti: « Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato »;

b) le parole: « Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro » sono sostituite dalle seguenti: « Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro »;

c) le parole: « Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro » sono sostituite dalle seguenti: « Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro ».

b) La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea;

c) Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2010.

38. 028. Galletti, Ciccanti.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-bis. – 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 3, , dopo le parole: « nell'articolo 10 » sono inserite le seguenti: « , nonché delle deduzioni indicate nell'articolo 12, »;

b) all'articolo 11:

1) al comma 1, alinea, dopo le parole: « nell'articolo 10 » sono inserite le seguenti: « e delle deduzioni indicate nell'articolo 12 »;

2) al comma 3, le parole: « negli articoli 12, 13, 15 e 16 » sono sostituite dalle seguenti: « negli articoli 13, 15 e 16 »;

c) l'articolo 12 è sostituito dal seguente: ART. 12. – (*Deduzioni e detrazioni per oneri di famiglia*). – 1. Dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi:

a) 2.500 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

b) 3.200 euro per ciascun figlio a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati.

2. Le predette deduzioni sono aumentate di un importo pari a 5000 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La deduzione è liberamente ripartita tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la deduzione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la deduzione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della deduzione, per limiti di reddito, la deduzione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo

pari all'intera deduzione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della deduzione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la deduzione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Le deduzioni di cui ai presente comma spettano per un reddito imponibile lordo inferiore a 30.000 euro. Tale limite viene incrementato di 7.000 euro per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Le deduzioni decrescono linearmente dal limite calcolato fino ad azzerarsi completamente a 95.000 euro.

3. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

4. Le deduzioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

5. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale a uno, la deduzione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la deduzione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali.

6. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta una detrazione di importo pari 350 euro per figlio.

7. Qualora la deduzione per carico familiare comporti un imponibile lordo inferiore allo zero, l'imposta calcolata sulla parte negativa è riconosciuta come credito fino ad un massimo di 400 euro. Se la detrazione per figli a carico di cui al comma 5 è di ammontare superiore al-

l'imposta lorda, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta.

8. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro: ».

9. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 85 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 8 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 85 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,15 per cento ».

c) Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

10. All'articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 600, le parole: 0 per cento », sono sostituite dalle seguenti: 2,5 per cento ».

11. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato » sono sostituite dalle seguenti: « Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato »;

b) le parole: « Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro » sono sostituite dalle seguenti: « Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro »;

c) le parole: « Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro » sono sostituite dalle seguenti: « Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro ».

f) La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea

g) Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2010.

38. 026. Galletti, Ciccanti.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-bis. — (Detrazioni per carichi di famiglia). — 1. A decorrere dal primo gennaio 2011, le detrazioni per carichi di famiglia disciplinate dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica

del 22 dicembre 1986, n. 917, sono proporzionalmente incrementati nel limite stabilito dal decreto di cui al comma 3, fino alla concorrenza di 4.400 milioni di euro.

2. Dopo l'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, è inserita la seguente lettera: « b.1) Le detrazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) spettano anche per il convivente nelle coppie formate da persone dello stesso sesso legate da vincoli affettivi. La detrazione spetta a condizione che la convivenza duri da almeno due anni, risultante da certificato di residenza anagrafica; ».

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli incrementi proporzionali delle detrazioni per carichi di famiglia previsti dal comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39 aggiungere i seguenti:

ART. 39-bis. — (Disposizioni in materia di rimborsi elettorali). — 1. Alla legge 3 giugno 1999, n. 157, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: « L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma i è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 0,50 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la relativa elezione che hanno effettivamente esercitato il loro diritto elettorale attivo in occasione del rinnovo di ciascuno degli organi per cui si richiede il rimborso. »;

b) all'articolo 1, comma 6, sostituire il quarto periodo col seguente: « In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto; la quota ancora non erogata è corrisposta in proporzione alla frazione di anno trascorsa prima dello scioglimento anticipato ».

ART. 39-ter. — (Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di limite alle detrazioni per erogazioni liberali in favore dei partiti e dei movimenti politici). — 1. Al comma 1-bis dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici, le parole: « per importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire » sono sostituite dalle seguenti: « per un importo non superiore a 2.066 euro ».

ART. 39-quater. — (Riduzione delle spese per sistemi d'arma). — 1. Gli accantonamenti finanziari in essere a legislazione vigente presso il ministero delle attività produttive per programmi di elevato contenuto tecnologico destinati alle Forze armate nel triennio 2011-2013 non possono superare il limite del 2009 ridotto del 30 per cento.

ART. 39-quinquies. — (Riduzione dei consumi intermedi delle pubbliche amministrazioni ed incremento delle risorse per le detrazioni fiscali per i carichi familiari e delle risorse del Fondo per l'occupazione). — 1. A decorrere dall'anno 2011 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo I della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione. Tale rideterminazione è effettuata in modo da comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmata esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, fino a 3 miliardi di euro, a decorrere dall'anno 2011, per le spese delle amministrazioni centrali e dei

ministeri, e per un importo complessivo pari a 5 miliardi di euro annui per l'insieme delle pubbliche amministrazioni.

2. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2011, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui al comma 1. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 1 sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

38. 02. Cambursano, Messina, Borghesi, Barbato.

Dopo l'articolo 38, aggiungere i seguenti:

ART. 38-bis. — (Restituzione del drenaggio fiscale). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento al periodo di imposta 2010, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente, si provvede a neutralizzare integralmente gli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito. Ai fini della restituzione integrale del drenaggio fiscale si provvede mediante l'adeguamento delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12 e 13 del testo unico

delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Entro il 30 settembre di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, si procede alla ricognizione della variazione percentuale di cui al comma i e si stabiliscono i conseguenti adeguamenti delle detrazioni e dei limiti di reddito; gli importi dei limiti di reddito sono arrotondati a 100 euro per difetto se la frazione non è superiore a 50 euro o per eccesso se è superiore. Il decreto ha effetto per l'anno successivo. Il primo decreto sarà emanato entro il 30 settembre 2010.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non possono eccedere il limite massimo di spesa di 2.200 milioni di euro annui.

4. È soppresso l'articolo 3 del decreto legge 2 marzo 1989 n. 69.

ART. 38-ter. — (*Ripristino di norme per il contrasto all'evasione e l'elusione fiscale*). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

ART. 38-quater. — (*Contrasto ai fenomeni delle società di comodo*). — 1. L'imponibile dell'imposta sul reddito delle società in caso di possesso da parte di una società di uno o più autoveicoli di lusso, di aerei per il trasporto di persone, di natanti di lusso o di immobili ad uso residenziale, qualora non inerenti all'attività oggetto precipuo della società, non può essere inferiore al reddito determinato dal possesso di tali beni mediante le modalità accertative definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale.

2. Il comma 35 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2007, n. 244, è soppresso.

ART. 38-quinquies. — (*Recupero all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289*). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui

alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, l'Agenzia delle entrate provvede, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una ricognizione di detti contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia provvede altresì ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 settembre 2010, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.

2. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte (e sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.

ART. 38-*sexies*. – (*Contributo di solidarietà dei soggetti che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero*). – 1. Coloro che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, ai sensi dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono tenuti al versamento di un contributo di solidarietà pari al 7,5 per cento del valore delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate a tutto il 30 aprile 2010.

2. Il direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo.

ART. 38-*septies*. – (*Ripristino dell'ICI sulle case di lusso*). – 1. L'articolo 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è soppresso a decorrere dal 10 gennaio 2011.

2. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

2-*bis*. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae, a decorrere dall'anno 2011, un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2-*ter*. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-*bis* si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.

ART. 38-*octies*. – (*Tassazione dei redditi di capitale e di redditi diversi di natura finanziaria*). – 1. Le aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, con l'esclusione dei redditi derivanti da titoli emessi dallo Stato, sono unificate ad un valore pari al 20 per cento.

2. Sono confermate le disposizioni vigenti che prevedono l'esenzione ovvero la non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, previo parere

delle Commissioni parlamentari competenti, definisce le modalità attuative del presente articolo concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, nonché delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare, e recanti modifiche al regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi.

4. Con il medesimo decreto di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze definisce eventuali misure compensative anche aventi natura di deduzioni o detrazioni di imposta, a favore dei soggetti economicamente più deboli, avendo comunque cura di semplificare le procedure al fine di ridurre i costi amministrativi a carico degli intermediari.

5. Nel medesimo decreto il Ministro provvede al coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni vigenti, nel rispetto del principio dell'equivalenza di trattamento tra i diversi redditi e strumenti di natura finanziaria, salvo quanto previsto dal comma I, nonché tra gli intermediari finanziari, ed al necessario coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed in ogni altra legge, regolamento, decreto o provvedimento vigenti.

6. Dall'adozione del decreto di cui al comma 3 devono derivare maggiori entrate non inferiori a 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

ART. 38-novies. – (Incremento dell'adizionale Ires delle società operanti nel campo energetico). – 1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 l'aliquota adizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è elevata a 6,8 punti percentuali.

2. All'aumento dell'aliquota di cui al comma I del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

ART. 38-decies. – (Riduzione deducibilità banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 86 per cento »;

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 87 per cento »;

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 86 per cento »;

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 87 per cento »;

e) al comma 6, lettera a), sostituire le parole: « 30 per cento » con le seguenti: « 15 per cento »; indi, alla lettera c), sostituire le parole: « il 75 per cento » con le seguenti: « l'80 per cento »;

f) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,15 per cento ».

ART. 38-undecies. – (Imposta sulla pubblicità televisiva ed aumento del canone di concessione per le emittenti televisive nazionali). – 1. È istituita l'imposta sulla pubblicità televisiva, secondo le disposizioni del presente articolo.

2. La base imponibile dell'imposta di cui al comma I del presente articolo è costituita dai corrispettivi, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, percepiti dalle emittenti televisive a carattere nazionale analogiche, digitali terrestre, via cavo op-

pure satellitari, per la trasmissione di pubblicità e per lo svolgimento di televendite o di telepromozioni.

3. L'aliquota dell'imposta di cui al comma 1 è stabilita nella misura del 2 per cento della base imponibile.

4. L'imposta di cui al comma 1 è liquidata e versata annualmente dall'emittente televisiva, con le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento previsto dal comma 6.

5. Per la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente dal presente articolo e dal regolamento previsto dal comma 6, si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.

6. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2011, alla lettera *a*) del comma 9 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 le parole: « pari a l'1 per cento del fatturato » sono sostituite con le seguenti: « pari al 5 per cento del fatturato ».

ART. 38-duodecies. – (Disposizioni in materia di gestione dello spettro radioelettrico). – 1. Al fine di massimizzare la gestione efficiente delle radiofrequenze e di destinare adeguate risorse a servizi di telefonia mobile con l'utilizzo parziale della banda 790-862 MHz, con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le risorse frequenziali da destinare ai servizi di telefonia mobile, i cui diritti d'uso saranno assegnati mediante procedure di evidenza pubblica competitiva.

2. La base d'asta della procedure di cui al comma 1 è determinata tenendo conto della media delle valutazioni economiche riscontrate negli altri paesi dell'Unione europea.

3. In conformità a quanto disposto dall'articolo 3, comma 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249 ed i criteri previsti dalla delibera n. 181/09/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, del 7 aprile 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 2009, di cui all'articolo 8-*novies* del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2008, n. 101, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con proprio provvedimento, adegua i contenuti della Delibera n. 300/10/CONS a quanto previsto dal presente articolo, individuando un numero di reti nazionali tale da garantire l'effettiva riserva prevista per legge in favore delle emittenti locali, per ogni area tecnica di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2008 recante "Definizione di un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre, con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 10 ottobre 2008, di un terzo delle risorse frequenziali pianificabili nel rispetto dei coordinamento internazionale.

4. È sempre consentito all'operatore di rete locale di fornire i propri servizi trasmissivi alle emittenti nazionali.

ART. 38-terdecies. – (Modifiche alla disciplina sulle aliquote di prodotto della coltivazione degli idrocarburi e nuove norme finalizzate ad abbattere le emissioni nocive derivanti dalle attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio). – 1. Per le produzioni di idrocarburi, liquidi e gassosi, ottenuti in terraferma e in mare, a decorrere dall'anno 2009, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è stabilita nella misura del 50 per cento.

2. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna concessione di coltivazione situata in terraferma, il valore dell'aliquota calcolato in applica-

zione del comma 1 è corrisposto per il 60 per cento alla regione a statuto ordinario e per il 20 per cento ai comuni interessati. La regione e i comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e ad interventi di miglioramento ambientale e di tutela della salute pubblica, nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi. Con la medesima decorrenza alle regioni a statuto ordinario del Mezzogiorno è corrisposta, per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e in quelle adiacenti, anche l'aliquota del 20 per cento destinata allo Stato.

3. Nel caso di concessione con impianti di coltivazione che interessino più regioni, la quota di spettanza regionale è corrisposta nella misura del 25 per cento alla regione ove ha sede la eventuale centrale di raccolta e trattamento definitivo prima dell'avviamento al consumo, ancorché situata al di fuori del perimetro della concessione, e per la restante parte è ripartita tra le regioni ove sono ubicati i pozzi collegati alla centrale, all'impianto di diretta utilizzazione, o alla rete di distribuzione, proporzionalmente al numero dei pozzi stessi e in base alla situazione esistente al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le aliquote. Nel caso di concessione con impianti di coltivazione che interessino il territorio di più comuni, la ripartizione della quota di spettanza comunale è effettuata con gli stessi criteri di cui al primo periodo.

4. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna concessione di coltivazione situata nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il valore dell'aliquota di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è calcolato ai sensi del comma 1. Nel caso di concessione con impianti di coltivazione ricadenti nel territorio di più regioni a statuto speciale o province autonome, si applicano i criteri di ripartizione di cui al comma 3.

5. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2010, il valore dell'aliquota calcolato in applicazione del comma 1, quando è relativo a un giacimento situato in tutto o prevalentemente nel sottofondo del mare territoriale, è corrisposto per il 60 per cento alla regione adiacente. Nel caso di giacimenti antistanti la costa di due regioni, la quota di spettanza regionale è ripartita nella misura prevista dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

6. Al fine di abbattere le emissioni nocive ed inquinanti in atmosfera, con particolare riferimento a quelle derivanti da attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio, nonché al fine di prevenire i rischi per la salute pubblica, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ridefiniti ed aggiornati i valori minimi e massimi di emissione dell'idrogeno solforato in modo da adeguarli ai livelli raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità. Tale decreto definisce altresì le modalità di monitoraggio e di rilevazione dell'idrogeno solforato nelle aree interessate dalla presenza di centri di lavorazione del petrolio da parte delle competenti strutture pubbliche, con oneri a carico delle società di gestione degli impianti.

7. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti delle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo è alimentato dagli importi rivenienti dalle maggiorazioni di aliquota di cui al comma 1 di spettanza dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono periodicamente indivi-

duate, nell'ambito del Fondo, le somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata. In caso di mancata capienza del Fondo, alle relative integrazioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

38. 03. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-bis. – *(Contributo di solidarietà dei soggetti che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero).* – 1. Coloro che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono tenuti al versamento, entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto legge, di un contributo di solidarietà pari al 7,5 per cento del valore delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate a tutto il 30 aprile 2010. La predetta aliquota si applica sulla stessa base imponibile determinata ai fini dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni.

2. Il direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo. Per quanto non espressamente

disposto si rinvia, ove compatibile, alla disciplina prevista in attuazione dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni.

38. 04. Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano.

Dopo l'articolo 38, aggiungere i seguenti:

ART. 38-bis. – La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

ART. 38-ter. – *(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).* – 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal

periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

ART. 38-*quater*. — (*Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari*). — 1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 0,30 per cento » ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: « 0,25 per cento ».

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

ART. 38-*quinquies*. — All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro: ».

ART. 38-*sexies*. — All'articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: « 0 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « 2,5 per cento ».

ART. 38-*septies*. — All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato » sono sostituite dalle seguenti: « Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato »;

b) le parole: « Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro » sono sostituite dalle seguenti: « Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro »;

e) le parole: « Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro » sono sostituite dalle seguenti: « Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro »

Conseguentemente, dopo l'articolo 40-bis, aggiungere il seguente:

ART. 40-*ter*. — 1. Ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 31 luglio 2010 ed il 31 luglio 2011, incrementano il numero di lavoratori e lavoratrici dipendenti di età inferiore ai trent'anni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, è concesso, per gli anni 2010, 2011 e 2012, un credito d'imposta ai fini IRES d'importo pari a euro 500 euro per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 2204/2002 (298).

2. Il credito d'imposta di cui al comma precedente spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori e lavoratrici di età inferiore ai trent'anni con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra 31 luglio 2010 e il 31 luglio 2011. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

3. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal 31 luglio 2010, ogni lavoratore o lavoratrice dipendente di età inferiore ai trent'anni assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori di-

pendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Il credito d'imposta spetta a condizione che:

a) i lavoratori e le lavoratrici assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso o siano in procinto di perdere l'impiego precedente o siano portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto al credito d'imposta;

c) siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;

d) il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale nel periodo dal 31 luglio 2010 al 31 luglio 2011, per motivi diversi da quelli del collocamento a riposo.

6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

7. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:

a) se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 31 luglio 2010 ed il 31 luglio 2011;

b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;

c) qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, commesse nel periodo di applicazione delle disposizioni dei commi precedenti, e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori somme versate o del maggior credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

8. Ai fini delle agevolazioni previste dai commi precedenti, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

38. 07. Galletti, Ciccanti.

Dopo l'articolo 38, aggiungere i seguenti:

ART. 38-bis. – La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre

amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

ART. 38-ter. — (*Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni*). — 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi i e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

ART. 38-quater. — (*Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari*). — 1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 0,30 per cento » ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: « 0,25 per cento ».

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma i si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

ART. 38-quinquies. — 1. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro ».

ART. 38-sexies. — 1. All'articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: 0 per cento », sono sostituite dalle seguenti: 2,5 per cento ».

ART. 38-septies. — 1. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato » sono sostituite dalle seguenti: « Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato »;

b) le parole: « Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro » sono sostituite dalle seguenti: « Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro »;

c) le parole: « Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro » sono sostituite dalle seguenti: « Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 40-bis aggiungere il seguente:

ART. 40-ter. — 1. Per i nuovi assunti di età inferiore ai trent'anni, ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 luglio 2010, a tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici è riconosciuto lo sgravio contributivo nella misura del 50 per cento dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza so-

ziale (INPS) a loro carico, per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Il beneficio si intende riconosciuto anche alle società cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoratori dipendenti.

2. Le agevolazioni previste dal comma i si applicano a condizione che:

a) l'impresa, anche di nuova costituzione, realizzi un incremento del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato. Per le imprese già costituite al 31 luglio 2010, l'incremento è commisurato al numero di dipendenti esistenti al 31 dicembre 2009;

b) l'impresa di nuova costituzione eserciti attività che non assorbono neppure in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie;

c) il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato;

d) l'incremento della base occupazionale venga considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto e, in caso di affidamento da parte di amministrazioni pubbliche di servizi o di opere in concessione o appalto, al netto del personale comunque già occupato nelle medesime attività al 31 dicembre dell'anno precedente;

e) i nuovi dipendenti siano iscritti nelle liste di collocamento o di mobilità oppure fruiscano della cassa integrazione guadagni nei territori di cui al comma 5;

f) i contratti di lavoro siano a tempo indeterminato;

g) siano osservati i contratti collettivi nazionali per i soggetti assunti;

h) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) siano rispettati i parametri delle prestazioni ambientali come definiti dall'articolo 6, comma 6, lettera f) del decreto 20 ottobre 1995, n. 527 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e successive modificazioni.

3. L'efficacia delle misure di cui ai commi i è subordinata all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione delle Comunità europee ai sensi degli articoli 92 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea.

38. 08. Galletti, Ciccanti.

Dopo l'articolo 38, aggiungere i seguenti:

ART. 38-bis. — La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

ART. 38-ter. — (*Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni*). — 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono

sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

ART. 38-*quater*. — (*Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari*). — 1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 0,30 per cento » ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: « 0,25 per cento ».

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma i si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

ART. 38-*quinquies*. — All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro: ».

ART. 38-*sexies*. — All'articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole:

0 per cento ». Sono sostituite dalle seguenti: 2,5 per cento ».

ART. 38-*septies*. — All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato » sono sostituite dalle seguenti: « Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato »;

b) le parole: « Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro » sono sostituite dalle seguenti: « Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro »;

c) le parole: « Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro » sono sostituite dalle seguenti: « Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 40-bis, aggiungere il seguente:

ART. 40-*ter*. — 1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è aggiunto il seguente periodo: « L'importo di cui al periodo precedente è raddoppiato nel caso di spese per il personale di età inferiore ai trent'anni impiegato a tempo indeterminato. ».

38. 09. Galletti, Ciccanti.

Dopo l'articolo 38, aggiungere i seguenti:

ART. 38-*bis*. — La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

ART. 38-ter. – (*Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni*). – 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

ART. 38-quater. – (*Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari*). – All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 0,30 per cento » ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: « 0,25 per cento ».

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

ART. 38-quinquies. – All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le

parole: « 6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro: ».

ART. 38-sexies. – All'articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: « 10 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 12,5 per cento ».

ART. 38-septies. – All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato » sono sostituite dalle seguenti: « Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato »;

b) le parole: « Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro » sono sostituite dalle seguenti: « Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro »;

c) le parole: « Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro » sono sostituite dalle seguenti: « Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 40-bis, aggiungere il seguente:

ART. 40-ter. – All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al numero 2) è aggiunto il seguente periodo: « L'importo di cui al periodo precedente è elevato a 6.000 euro su base annua per ogni lavoratore dipendente di età inferiore ai trent'anni impiegato a tempo indeterminato nel periodo di imposta »;

b) al numero 3) è aggiunto il seguente periodo: « L'importo di cui al periodo precedente è elevato a 12.000 euro su base annua per ogni lavoratore dipendente di età inferiore ai trent'anni impiegato a tempo indeterminato nel periodo di imposta ».

38. 010. Galletti, Ciccanti.

Dopo l'articolo 38, inserire i seguenti:

ART. 38-bis. — La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

ART. 38-ter. — (*Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni*). — 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal

periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

ART. 38-quater. — (*Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari*). — 1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 0,30 per cento » ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: « 0,25 per cento ».

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

ART. 38-quinquies. — All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro: ».

ART. 38-sexies. — All'articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: « 10 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 12,5 per cento ».

ART. 38-septies. — All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato » sono sostituite dalle seguenti: « Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato »;

b) le parole: « Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro » sono sostituite dalle seguenti: « Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro »;

c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».

Conseguentemente, dopo l'articolo 40-bis, aggiungere il seguente:

ART. 40-ter. — 1. Per i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono esclusi dall'imposizione ai fini IRES, per un ammontare massimo del 50 per cento, i redditi di esercizio non distribuiti ai soci, sotto alcuna forma, conseguiti nei periodi di imposta 2010 e 2011.

38. 011. Galletti, Ciccanti.

Dopo l'articolo 38, aggiungere i seguenti:

ART. 38-bis. — La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

ART. 38-ter. — (*Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni*). — 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

ART. 38-quater. — (*Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari*). — 1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

ART. 38-quinquies. — All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:».

ART. 38-sexies. — All'articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «2,5 per cento».

ART. 38-septies. — All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concer-

menti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato » sono sostituite dalle seguenti: « Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato »;

b) le parole: « Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro » sono sostituite dalle seguenti: « Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro »;

c) le parole: « Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro » sono sostituite dalle seguenti: « Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 40-bis, aggiungere il seguente:

ART. 40-ter. – 1. All'articolo 1, comma 280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole: « 31 dicembre 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2012 »;

b) è aggiunto in fine il seguente periodo: « La misura del 10 per cento è altresì elevata al quaranta per cento per le imprese aventi sede legale ed ubicazione nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Puglia, Sardegna e Sicilia ».

38. 012. Galletti, Ciccanti.

Dopo l'articolo 38, aggiungere i seguenti:

ART. 38-bis. – La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

ART. 38-ter. – (*Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni*). – 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

ART. 38-quater. – (*Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari*). – 1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 0,30 per cento » ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: « 0,25 per cento ».

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

ART. 38-quinquies. – All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le

parole: « 6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro: ».

ART. 38-*sexies*. – All'articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: 10 per cento » sono sostituite dalle seguenti: 12,5 per cento ».

ART. 38-*septies*. – All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato » sono sostituite dalle seguenti: « Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato »;

b) le parole: « Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro » sono sostituite dalle seguenti: « Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro »;

c) le parole: « Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro » sono sostituite dalle seguenti: « Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 40-bis aggiungere il seguente: all'articolo 1, comma 280, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « 31 dicembre 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2012 ».

38. 013. Galletti, Ciccanti.

Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

ART. 38-*bis*. La Tabella 2 di cui decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è sostituita dalla seguente:

Tabella 2

La scala di equivalenza

<i>Numero dei componenti</i>	<i>Parametro</i>
1	1
2	1,57
3	2,17
4	2,87
5	3,67
6	4,47
7	5,47

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66 per cento.

Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38-bis, aggiungere i seguenti:

ART. 38-*ter*. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

ART. 38-*quater*. – (*Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni*). – 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per

cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « , nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

ART. 38-*quinquies*. — (*Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari*). — 1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 0,30 per cento » ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: « 0,25 per cento ».

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

ART. 38-*sexies*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di

imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro: ».

ART. 38-*septies*. All'articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: « 10 per cento. » sono sostituite dalle seguenti: « 12,5 per cento ».

ART. 38-*octies*. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato » sono sostituite dalle seguenti: « Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato »;

b) le parole: « Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro » sono sostituite dalle seguenti: « Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro »;

c) le parole: « Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro » sono sostituite dalle seguenti: « Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro ».

38. 014. Galletti, Ciccanti, Delfino, Libè.

Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

ART. 38-*bis*. 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 3, dopo le parole: « nell'articolo 10 » sono inserite le seguenti: « , nonché delle deduzioni indicate nell'articolo 12, »;

b) all'articolo 11:

1) al comma 1, alinea, dopo le parole: « nell'articolo 10 » sono inserite le seguenti: « e delle deduzioni indicate nell'articolo 12 »;

2) al comma 3, le parole: « negli articoli 12, 13, 15 e 16 » sono sostituite dalle seguenti: « negli articoli 13, 15 e 16 »;

c) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

ART. 12. — (*Deduzioni e detrazioni per oneri di famiglia*). — 1. Dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi:

a) 2.500 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

b) 3.200 euro per ciascun figlio a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. Le predette deduzioni sono aumentate di un importo pari a 5000 euro per ogni figlio portatore di *handicap* ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La deduzione è liberamente ripartita tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la deduzione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la deduzione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della deduzione, per limiti di reddito, la deduzione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera deduzione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della deduzione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la deduzione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Le deduzioni di cui al presente comma spettano per un reddito imponibile lordo inferiore a 30.000 euro. Tale limite viene incrementato di 7.000 euro per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti

dell'autorità giudiziaria. Le deduzioni decrescono linearmente dal limite calcolato fino ad azzerarsi completamente a 95.000 euro.

2. Le deduzioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

3. Le deduzioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale a uno, la deduzione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la deduzione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali.

5. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta una detrazione di importo pari 350 euro per figlio.

6. Qualora la deduzione per carico familiare comporti un imponibile lordo inferiore allo zero, l'imposta calcolata sulla parte negativa è riconosciuta come credito fino ad un massimo di 400 euro. Se la detrazione per figli a carico di cui al comma 5 è di ammontare superiore all'imposta lorda, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta.

Conseguentemente dopo l'articolo 38-bis aggiungere i seguenti:

ART. 38-bis. — La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento,

fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

ART. 38-quater. – (*Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni*). – 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

ART. 38-quinquies. – (*Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari*). – 1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 0,30 per cento » ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: « 0,25 per cento ».

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

ART. 38-sexies. – 1. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro: ».

ART. 38-septies. – 1. All'articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: « 10 per cento. » sono sostituite dalle seguenti: « 12,5 per cento ».

ART. 38-octies. – 1. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato » sono sostituite dalle seguenti: « Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato »;

b) le parole: « Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro » sono sostituite dalle seguenti: « Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro »;

c) le parole: « Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro » sono sostituite dalle seguenti: « Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro ».

38. 016. Galletti, Ciccanti, Delfino.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-bis. 1. A decorrere dall'anno 2010 il canone risultante da contratti di locazione di unità mobiliari adibite od abitazione, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia è assoggettato ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 20 per cento. Il predetto canone non concorre alla determinazione del red-

dito complessivo, anche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

2. Per fruire dei benefici di cui al comma 18-*bis*, il locatore è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

3-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 2 e 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38-bis aggiungere i seguenti:

ART. 38-*ter*. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'unione europea.

ART. 38-*quater*. – (*Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni*). – 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6 comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7 comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

ART. 38-*quinquies*. – (*Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari*). – 1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 0,30 per cento » ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: « 0,25 per cento ».

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

ART. 38-*sexies*. – All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro ».

ART. 38-*septies*. – 1. All'articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: « 10 per cento. » sono sostituite dalle seguenti: « 12,5 per cento ».

ART. 38-*octies*. – 1. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato » sono sostituite

dalle seguenti: « Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato »;

b) le parole: « Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro » sono sostituite dalle seguenti: « Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro »;

c) le parole: « Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro » sono sostituite dalle seguenti: « Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro ».

38. 015. Galletti, Ciccanti, Delfino.

Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

ART. 38-bis. – All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « non superiore a 2.840,51 euro » sono sostituite con le seguenti: « non superiore a 5.000 euro ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38-bis aggiungere i seguenti:

ART. 38-ter. – La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

ART. 38-quater. – (*Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni*). – 1. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

ART. 38-quinquies. – (*Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari*). – 1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 0,30 per cento » ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: « 0,25 per cento ».

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

ART. 38-sexies. – All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro: ».

ART. 38-*septies*. — All'articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: « 10 per cento. » sono sostituite dalle seguenti: « 12,5 per cento ».

ART. 38-*octies*. — 1. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato » sono sostituite

dalle seguenti: « Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato »;

b) le parole: « Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro » sono sostituite dalle seguenti: « Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro »;

c) le parole: « Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro » sono sostituite dalle seguenti: « Alcole etolico: euro 880,01 per ettolitro anidro ».

38. 017. Galletti, Ciccantì, Delfino.

ART. 39.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Fino al 31 dicembre 2013 sono sospese le procedure di esecuzione forzata per entrate erariali nei confronti di soggetti residenti nei comuni dei crateri del terremoto in Abruzzo del 6 aprile 2009.

1-ter. Agli oneri di cui al comma *1-bis*, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

39. 7. Lolli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire le parole:* a decorrere dal mese di gennaio 2011. *ovunque ricorrano, con le seguenti:* a decorrere dal mese di gennaio 2014, per un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti,;

2) *sostituire le parole:* gennaio 2011 *ovunque ricorrano, con le seguenti:* stesso mese di gennaio 2014;

b) *sostituire il comma 3-quinquies con il seguente:*

«*3-quinquies.* Agli oneri derivanti dai commi *3-bis*, *3-ter* e *3-quater*, valutati in 617 milioni di euro l'anno 2010, in 107 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 e in 64 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede, quanto a 617 milioni per l'anno 2010 con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, affluite alla contabilità speciale prevista dall'articolo *13-bis*, comma

8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e quanto a 107 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 e 64 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 mediante le maggiori entrate di cui al comma *3-sexies*.

c) *dopo il comma 3-quinquies aggiungere il seguente:*

«*3-sexies.* In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di ricorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari ».

39. 8. Lolli, Franceschini, Ventura, Maran, Villecco Calipari, Giachetti, Quartiani, Amici, Boccia, Lenzi, Rosato, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia, Livia Turco.

Ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, ovunque ricorrano, sostituire le parole: centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011 *con le seguenti:* centoventi rate mensili di pari importo, ridotte al 40 per cento, a decorrere da giugno 2011.

Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«*1-bis.* A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31

dicembre 2010 l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è elevata a 6,8 punti percentuali.

1-ter. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 433, 6 agosto 2008, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

1-quater. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso *5-bis*, primo periodo, le parole: « 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 86 per cento »;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: « un per cento » sono sostituite, dalle seguenti: « 87 per cento »;

c) al comma 3, le parole: « 96 per cento » sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « 86 per cento »;

d) al comma 4, secondo periodo, le parole: « 97 per cento » sono sostituite, dalle seguenti: « 87 per cento »;

e) al comma 6, lettera *a)*, le parole: « 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: 5 per cento »; e alla lettera *c)*, le parole: « il 75 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « l'80 per cento »;

f) al comma 11, lettera *a)*, le parole: « 0,30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,20 per cento ».

39. 1. Di Stanislao, Borghesi, Cambursano.

Al comma 4, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 17 milioni e le parole: al comune de L'Aquila con le

seguenti: comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

39. 2. Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 4-quater aggiungere il seguente:

4-quinquies. Allo scopo di garantire maggiori risorse per gli interventi di ricostruzione dei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il 6 aprile 2009, come identificati dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni, si provvede a reperire risorse per il finanziamento della legge 24 giugno 2009, n. 77, anche tramite l'utilizzo di un fondo di solidarietà, appositamente istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato mediante un contributo straordinario dell'1 per cento sulla parte di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente l'importo di 100.000 euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative del suddetto contributo di solidarietà.

39. 5. Mantini, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 4-quater, aggiungere i seguenti:

«4-quinquies. Il termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura contributiva a favore dei soggetti destinatari dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno

2005 è prorogato al 31 dicembre 2005 in coincidenza con quello previsto per gli adempimenti di natura tributaria di cui al decreto ministeriale del 17 maggio 2005 ed il recupero delle mensilità sospese degli adempimenti contributivi avviene con le stesse modalità con cui avviene il recupero delle mensilità sospese per gli adempimenti di natura tributaria.

4-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma *4-quinquies*, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili e come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 ».

39. 3. Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo, Misiti.

Dopo il comma 4-quater, aggiungere il seguente:

« *4-quinquies.* Nei confronti dei soggetti comunque residenti o aventi sede nei territori dei comuni della provincia di Messina di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 10 ottobre 2009, è disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dal 30 giugno 2010 fino allo 31 dicembre 2010. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione, sono effettuati entro il mese di marzo 2014. Le modalità per

l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili e come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 ».

39. 4. Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo, Misiti.

Dopo il comma 4-quater, aggiungere il seguente:

4-quinquies. In relazione all'emergenza causata dagli eventi sismici che hanno interessato la provincia de L'Aquila, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila, al fine di ridurre i costi di funzionamento dell'Ente e dell'Azienda partecipata, potrà procedere alla cessazione dell'attività ed alla conseguente incorporazione di funzioni, attività e personale dipendente dell'azienda speciale e suo Ente strumentale, « Agenzia per lo Sviluppo ». L'incorporazione non comporterà oneri aggiuntivi per la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura de L'Aquila.

39. 6. Lolli.

Dopo il comma 4-quater aggiungere i seguenti:

4-quinquies. Le rate dei mutui ipotecari concessi anteriormente al 6 aprile 2009 ai soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma per l'acquisto della casa di abitazione principale o di immobili ad uso produttivo, dichiarati inagibili in conseguenza del sisma, sono sospese fino al 30 giugno 2011. Le rate sospese sono postergate.

4-*sexies*. Per le finalità di cui al comma 4-*quinqüies* e al fine di sostenere i contribuenti e le famiglie intestatarie dei mutui di cui al comma 4-*quinqüies* il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria Italiana definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un'intesa finalizzato alla rinegoziazione dei mutui ipotecari di cui al comma 4-*quinqüies* con la previsione di contributi in conto interessi sui mutui ipotecari oggetto di rinegoziazione fino al 50 per cento sulle rate sospese e postergate.

4-*septies*. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-*quinqüies*, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

39. 9. Lolli.

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

ART. 39-*bis*.

1. Per consentire la realizzazione degli interventi di ricostruzione e riparazione dell'edilizia privata e pubblica e delle connesse opere di urbanizzazione primaria nelle zone dell'Umbria colpite dal terremoto del 15 dicembre 2009, sono autorizzati limiti di impegno ventennale di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011 per venti anni.

39. 012. Galletti, Ciccanti.

Dopo il Titolo II, aggiungere il seguente:

TITOLO II-*bis*

TASSAZIONE DELLE TRANSAZIONI FINANZIARIE

ART. 39-*bis*.

(Istituzione di una imposta di bollo sulle transazioni finanziarie).

1. Al fine di assicurare maggiori risorse a progetti europei di investimenti ed agli interventi in favore dei Paesi meno sviluppati, secondo quanto previsto dall'articolo 39-*quinqüies*, e di ridurre le transazioni finanziarie internazionali a carattere speculativo, è istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0 per cento.

2. Il Governo è impegnato a promuovere i necessari accordi internazionali, con particolare riguardo agli Stati membri dell'Eurogruppo, previo parere della Commissione di cui all'articolo 39-*sexies*, al fine di estendere l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

3. Successivamente all'adozione da parte degli altri Paesi membri dell'Eurogruppo di un'imposta equivalente a quella di cui alla presente legge, l'aliquota di cui al comma 1 può essere elevata fino e non oltre lo 0,05 per cento. Tale aliquota sarà elevata automaticamente nei casi di eccessiva turbolenza del tasso di cambio di una valuta al fine di bloccare gli eccessi speculativi, secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo di cui all'articolo 39-*quater*.

4. Il Governo è autorizzato, in qualsiasi momento, ad apportare modifiche all'aliquota di cui al comma 3 per armonizzarla a quelle adottate da altri Paesi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione di cui all'articolo 39-*sexies*.

ART. 39-ter.

(Caratteristiche dell'imposta).

1. L'imposta i cui all'articolo 39-bis si applica a tutte le transazioni valutarie effettuate nei mercati dei Paesi dell'Eurogruppo.

2. Ai fini della presente legge, costituiscono transazioni valutarie i contratti, sia a contanti che a termine, gli *swap* e tutti i contratti derivati, da qualunque soggetto e a qualunque titolo effettuati, aventi per oggetto lo scambio di valute.

3. Dal pagamento dell'imposta sono esenti le Banche centrali e le altre autorità di politica economica nazionale e internazionale.

ART. 39-quater.

(Delega al Governo).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, sentite le competenti Commissioni parlamentari, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) identificazione delle transazioni valutarie in contanti e derivate, da e per l'estero, soggette all'imposta di cui all'articolo 39-bis;

b) previsione dei casi di eccessiva turbolenza del tasso di cambio di una valuta, considerando come criterio di base l'oscillazione di tale tasso oltre una certa percentuale di una specifica media dei movimenti dei precedenti ultimi valori dello stesso, e definizione della misura della elevazione dell'aliquota di cui al comma 3 dell'articolo 39-bis;

c) definizione delle modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

d) coordinamento della disciplina dell'imposta di cui all'articolo 39-bis con le norme del diritto comunitario, nonché

armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

e) destinazione del gettito derivante dall'imposta alla costituzione di un fondo finalizzato al finanziamento di interventi in favore dei Paesi meno sviluppati.

2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione di cui all'articolo 39-sexies, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, le necessarie disposizioni integrative e correttive.

ART. 39-quinquies.

(Destinazione del gettito).

1. Il gettito dell'imposta di cui all'articolo 39-bis è destinato al finanziamento di programmi realizzati d'intesa con enti, associazioni, organismi di rappresentanza sociale e organizzazioni non governative, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) aumento dei fondi per la cooperazione allo sviluppo e loro riallocazione al fine del miglioramento delle condizioni delle categorie socio-economiche più deboli e svantaggiate dei Paesi assistiti, calcolate in base agli indici di sviluppo UNDP: indice di sviluppo umano, indice di sviluppo di genere, indice di povertà umana, indici di sopravvivenza e sviluppo dell'infanzia;

b) riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito, con particolare riguardo verso i Paesi che hanno avviato programmi di riconversione e disinvestimento nel settore degli armamenti.

ART. 39-sexies.

(Istituzione di una Commissione per la elaborazione di una proposta per una imposta europea sulle transazioni valutarie).

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituita una Commissione incaricata di elaborare una proposta per sollecitare l'adozione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, fornire pareri al Governo per il raccordo con le istituzioni europee e gli altri Paesi aderenti all'Unione europea e per promuovere iniziative nelle altri sedi internazionali.

2. La Commissione di cui al comma 1 è presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da un suo delegato, ed è composta da:

a) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

b) un rappresentante del Ministro per le politiche comunitarie;

c) un rappresentante della Banca d'Italia;

d) un rappresentante della Commissione nazionale per le società e la borsa;

e) un rappresentante dell'Ufficio italiano dei cambi;

f) due esperti scelti dal Ministro dell'economia e delle finanze.

3. I componenti della commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Fanno altresì parte della commissione tre rappresentanti dell'Associazione per la tassazione delle transazioni finanziarie e per l'aiuto ai cittadini (ATTAC) e due esperti nominati dalla medesima Associazione.

5. Entro il termine di sei mesi dalla data di insediamento, la Commissione di cui al comma 1 deve altresì redigere uno studio riguardante misure finalizzate ai seguenti obiettivi:

a) definire il criterio ottimale di accertamento delle transazioni e di riscossione dell'imposta;

b) stabilire una procedura per la revisione periodica dell'aliquota, entro il limite previsto dal comma 3 dell'articolo 39-bis, al fine di individuare la misura corrispondente al migliore risultato conseguibile in termini di aumento del gettito e di riduzione delle transazioni;

c) prevedere meccanismi di disincentivo nei confronti delle transazioni effettuate con operatori situati nei Paesi a regime fiscale privilegiato nei quali l'imposta non sta applicata;

d) stabilizzare i movimenti di capitale in entrata e in uscita e in particolare le fughe di capitale conseguenti a situazioni di crisi valutaria, eventualmente attraverso temporanei aumenti dell'aliquota di cui al comma 3 dell'articolo 39-bis;

e) promuovere l'adozione dell'imposta anche da parte dei Paesi terzi nei quali siano ubicati i mercati valutari più importanti;

f) promuovere l'istituzione presso l'Unione europea di un fondo che sia finanziato dal gettito di tale imposta e le cui disponibilità siano utilizzate per progetti europei di grandi infrastrutture, di ricerca, di conversione ecologica del sistema produttiva e per finanziare, con una significativa percentuale del tale gettito, la cooperazione allo sviluppo e gli obiettivi del Millennio.

6. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Parlamento la proposta e lo studio elaborati dalla Commissione di cui al presente articolo corredati da una relazione del Ministro dell'economia e delle finanze, per l'espressione, entro il mese successivo, di un parere da parte dei competenti organi parlamentari ai fini dell'adozione di un'iniziativa in sede comunitaria nell'ambito del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea.

ART. 39-septies.

(Transazioni valutarie con i Paesi a regime fiscale privilegiato).

1. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati

l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 3 dell'articolo 39-*bis*.

2. Si considerano Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato quelli individuati dai decreti del Ministro delle finanze, e loro successive modificazioni, del 4 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1999, per quanto concerne le transazioni valutarie effettuate da persone fisiche, e del 24 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 1992, relativamente alle transazioni effettuate da persone giuridiche.

39. 01. Borghesi, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Leoluca Orlando, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro, Di Giuseppe, Di Stanislao, Favia, Formisano, Monai, Mura, Paladini, Palagiano, Palomba, Piffari, Porcino, Razzi, Rota, Scilipoti, Zazzera.

Dopo l'articolo 39, aggiungere i seguenti:

ART. 39-*bis*.

(Contributo straordinario a carico dei soggetti beneficiari dello scudo fiscale).

1. I contribuenti che hanno beneficiato delle norme in materia di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono tenuti al versamento di un'imposta straordinaria per l'anno 2011 pari al 5 per cento delle attività rimpatriate o regolarizzate.

2. L'imposta è prelevata dall'intermediario finanziario che ha curato il rimpatrio o la regolarizzazione, ovvero da quello cui il relativo rapporto è stato trasferito successivamente al rimpatrio od alla re-

golarizzazione, previa provvista da parte del contribuente della somma dovuta di cui al comma 1.

3. Il versamento dell'imposta di cui al comma 1 si effettua con le medesime modalità di cui all'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, entro il 31 marzo 2011.

4. Qualora il contribuente non fornisca la provvista finanziaria di cui al comma 1 entro il termine di cui al comma 3, l'intermediario finanziario competente è tenuto a compiere atti dispositivi sul patrimonio affidatogli ai sensi delle norme indicate al comma 1 allo scopo specifico di procurarsi la provvista idonea ad adempiere al versamento di cui al comma 3 nei sei mesi successivi alla scadenza del detto termine. Si applicano sino alla data dell'effettivo versamento gli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602. È inoltre applicabile la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471.

5. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono interamente destinate all'incremento straordinario per l'anno 2011 delle detrazioni per i figli di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *a*) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Della disposizione di cui al presente comma si tiene conto in sede di versamento dell'acconto relativo alle imposte sui redditi delle persone fisiche per l'anno 2011. Delle medesime disposizioni non si tiene conto in sede di versamento dell'acconto relativo alle imposte sui redditi delle persone fisiche per l'anno 2012. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità applicative e la misura del beneficio di cui al presente comma, che deve in ogni caso privilegiare le fasce

di reddito più basse anche mediante l'attribuzione di un trasferimento monetario in caso di incapacità».

ART. 39-ter.

(Misure fiscali per il settore creditizio e revisione della tassazione sulle rendite finanziarie).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 3 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

3. In attesa del definitivo riordino del trattamento tributario dei redditi di natura finanziaria, sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria e delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, di cui agli articoli 44 e 67 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Resta fermo il regime previsto per i fondi pensione.

4. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai redditi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2011. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31 ottobre 2010 sono effettuati i necessari interventi di coordinamento normativo.

5. Dalle disposizioni del presente articolo sono esclusi i titoli di Stato cui continua ad applicarsi l'aliquota del 12,5 per cento.

6. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in 1.800 milioni a decorrere dall'anno 2011, sono destinate all'incremento dell'importo degli assegni al nucleo familiare di cui all'articolo 2, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le modalità applicative e la misura del beneficio di cui al presente comma, che deve in ogni caso essere non inferiore al 50 per cento per le fasce di reddito più basse.

39. 06. Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

(Contributo straordinario a carico dei soggetti beneficiari dello scudo fiscale e ristoro del Fondo per le aree sottoutilizzate).

1. I contribuenti che hanno beneficiato delle norme in materia di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono tenuti al versamento di un'imposta straordinaria per l'anno 2011 pari al 7,5 per cento delle attività rimpatriate o regolarizzate.

2. L'imposta è prelevata dall'intermediario finanziario che ha curato il rimpatrio.

trio o la regolarizzazione, ovvero da quello cui il relativo rapporto è stato trasferito successivamente al rimpatrio od alla regolarizzazione, previa provvista da parte del contribuente della somma dovuta di cui al comma 1.

3. Il versamento dell'imposta di cui al comma 1 si effettua con le medesime modalità di cui all'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, entro il 31 marzo 2011.

4. Qualora il contribuente non fornisca la provvista finanziaria di cui al comma 1 entro il termine di cui al comma 3, l'intermediario finanziario competente è tenuto a compiere atti dispositivi sul patrimonio affidatogli ai sensi delle norme indicate al comma 1 allo scopo specifico di procurarsi la provvista idonea ad adempiere al versamento di cui al comma 3 nei sei mesi successivi alla scadenza del detto termine. Si applicano sino alla data dell'effettivo versamento gli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602. E inoltre applicabile la sanzione di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471.

5. Le maggiori entrate di cui al presente articolo sono destinate al reintegro delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, necessarie per la realizzazione degli obiettivi relativi al periodo di programmazione 2007-2013, e vengono prioritariamente assegnati, nei rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 864, della legge n. 296 del 2006, alla realizzazione di infrastrutture stradali e ferroviarie in grado di migliorare le mobilità inframeridionale, alle aree portuali, a interventi per il risanamento idrogeologico del territorio, per la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e per la prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, a interventi per migliorare le infrastrutture idriche e ambientali, al potenziamento delle Università meridionali.

6. Il CIPE determina, con proprie deliberazioni, le quote annuali da destinare

agli interventi di cui al comma 6, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

39. 07. Boccia, Baretta, Ventura, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, D'Antoni, Oliverio, Vico, Bellanova.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

(Procedure per la competitività nell'utilizzo delle frequenze analogiche).

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le frequenze della banda 790-860 MHz da destinare ai nuovi servizi in banda larga da reti mobili. I diritti d'uso di tali frequenze sono assegnati con gara ad offerta economica da indire, sulla base di un disciplinare approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Ministero dello sviluppo economico entro il 31 luglio 2011.

2. Con separato decreto il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, può disporre misure compensative, economiche o di risorse frequenziali, finalizzate ad ottenere l'immediato rilascio di frequenze attualmente utilizzate in ambito locale o la loro sostituzione con altre frequenze nonché le misure per recuperare comunque le frequenze non utilizzate secondo le previsioni di legge.

3. Il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze e il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze sono adeguati alle disposizioni del presente articolo.

4. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo confluiscono in un Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate in misura non inferiore al cinquanta per cento

a interventi tesi a combattere il *digital divide* e a promuovere la diffusione della banda larga secondo tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in modo da assicurare l'invarianza ai fini dei saldi di finanza pubblica.

39. 09. Gentiloni Silveri, Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci.

Dopo l'articolo 39, aggiungere i seguenti:

ART. 39-bis.

(Incremento della franchigia IRAP).

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, comma 4-bis, lettera d-bis), le parole: "euro 2.150, euro 1.650, euro 1.050 ed euro 525" sono sostituite dalle seguenti: "euro 4.300, euro 3.250, euro 2.100 ed euro 1.050".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2010.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 si provvede ai sensi dell'articolo 39-ter.

ART. 39-ter.

(Revisione della tassazione sulle rendite finanziarie).

1. In attesa del definitivo riordino del trattamento tributario dei redditi di natura finanziaria, sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria e delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, di cui agli articoli 44 e 67 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917. Resta fermo il regime previsto per i fondi pensione.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai redditi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2011. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31 ottobre 2010 sono effettuati i necessari interventi di coordinamento normativo.

3. Dalle disposizioni del presente articolo sono esclusi i titoli di Stato cui continua ad applicarsi l'aliquota del 12,5 per cento ».

39. 08. Fluvi, Lulli, Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci.

Dopo l'articolo 39, aggiungere i seguenti:

ART. 39-bis.

(Modifiche al regime dei contribuenti minimi e marginali).

1. All'articolo 1, comma 96, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), il numero 1) è sostituito dal seguente: « 1) hanno conseguito ricavi ovvero anno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 50.000 euro, elevati a 70.000 euro se svolgenti in via esclusiva attività di fabbricazione o di cessione di beni ».

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: « nel triennio solare precedente: non anno effettuato acquisti di beni strumentali diversi dai beni immobili, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro; non hanno effettuato acquisti di beni immobili strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, per un ammontare complessivi o superiore 4.000 euro ».

2. All'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « La pre-

detta ritenuta è ridotta al 10 per cento nel caso di prestazioni di lavoro autonomo da parte di contribuenti minimi di cui all'articolo 1, comma 96 e seguenti della legge 24 dicembre 2007 n. 244 per i soli periodi di imposta in cui non abbia efficacia l'opzione di cui ai comma 110 della medesima legge ».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010.

ART. 39-ter.

(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuto un'imposta pari all'0,3 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuto un'imposta pari al 0,6 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 0,9 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari ».

39. 010. Lulli, De Micheli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchionni, Mastromauro, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla

stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancia e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,4 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,6 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

Conseguentemente:

a) *al comma 2, alinea sopprimere le parole:* in aree non soggette a vincolo;

b) *al comma 2, lettera a), dopo le parole:* fatta eccezione per quelli di natura tributaria *aggiungere le seguenti:* , urbanistica e paesaggistica.

39. 05. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morasut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva uria di ciascun istituto di credito e degli altri ari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la

quota eccedente il rapporto 10 e fino al morto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,5 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari all'1,5 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

Conseguentemente, dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:

ART. 53-bis.

(Agevolazioni per l'acquisto di abbonamenti per i mezzi di trasporto pubblico).

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, all'articolo 51, al comma 1, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente: « *d*) le prestazioni di servizio di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto ».

2. Le somme corrisposte dai datori di lavoro per i servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categoria di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto sono detraibili dall'imponibile complessivo determinato per l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP.

39. 022. Meta, Velo, Lovelli, Tullo, Bonavitacola, Ginefra, Pierdomenico Martino, Gasbarra, Cardinale, Fiano, Larratta, Boffa, Giorgio Merlo, Gentiloni Silveri.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

(Contributo straordinario a carico dei soggetti beneficiari dello scudo fiscale).

1. I contribuenti che hanno beneficiato delle norme in materia di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono tenuti al versamento di un'imposta straordinaria per l'anno 2011 pari all'1 per cento delle attività rimpatriate o regolarizzate.

2. L'imposta è prelevata dall'intermediario finanziario che ha curato il rimpatrio o la regolarizzazione, ovvero da quello cui il relativo rapporto è stato trasferito successivamente al rimpatrio od alla regolarizzazione, previa provvista da parte del contribuente della somma dovuta di cui al comma 1.

3. Il versamento dell'imposta di cui al comma 1 si effettua con le medesime modalità di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, entro il 31 marzo 2011.

4. Qualora il contribuente non fornisca la provvista finanziaria di cui al comma 1 entro il termine di cui al comma 3, l'intermediario finanziario competente è tenuto a compiere atti dispositivi sul patrimonio affidatogli ai sensi delle norme indicate al comma 1 allo scopo specifico di procurarsi la provvista idonea ad adempiere al versamento di cui al comma 3 nei sei mesi successivi alla scadenza del detto termine. Si applicano sino alla data dell'effettivo versamento gli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602. È inoltre applicabile la san-

zione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471 ».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, sostituire le parole: al 4 per cento con le seguenti: e al 10 per cento.

39. 02. Peluffo, Misiani.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011 e fino all'anno 2015, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

Conseguentemente, all'articolo 54, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

« 4-bis. Le opere previste nell'allegato 1 e allegato 2 dei ottobre 2008 "Interventi necessari per la realizzazione dell'Expo Milano 2015", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 novembre 2008, n. 277 sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno, per gli anni dal 2011 al 2015 di cui al decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dei comuni in cui

insistono tali opere per un ammontare complessivo di 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2011 al 2015 ».

39. 04. Peluffo, Misiani.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

(Contributo straordinario a carico dei soggetti beneficiari dello scudo fiscale).

1. I contribuenti che hanno beneficiato delle norme in materia di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono tenuti al versamento di un'imposta straordinaria per l'anno 2011 pari all'1 per cento delle attività rimpatriate o regolarizzate.

2. L'imposta è prelevata dall'intermediario finanziario che ha curato il rimpatrio o la regolarizzazione, ovvero da quello cui il relativo rapporto è stato trasferito successivamente al rimpatrio od alla regolarizzazione, previa provvista da parte del contribuente della somma dovuta di cui al comma 1.

3. Il versamento dell'imposta di cui al comma 1 si effettua con le medesime modalità di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, entro il 31 marzo 2011.

4. Qualora il contribuente non fornisca la provvista finanziaria di cui al comma 1 entro il termine di cui al comma 3, l'intermediario finanziario competente è tenuto a compiere atti dispositivi sul patrimonio affidatogli ai sensi delle norme indicate al comma 1 allo scopo specifico di procurarsi la provvista idonea ad adempiere al versamento di cui al comma 3 nei

sei mesi successivi alla scadenza dei detto termine. Si applicano sino alla data dell'effettivo versamento gli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602. È inoltre applicabile la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471 ».

Conseguentemente, all'articolo 54, dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. La Regione Lombardia il comune di Milano e la provincia di Milano sono autorizzati all'acquisto delle aree del sito Expo 2015.

4-ter. Gli enti di cui al comma 4-bis, all'atto della stipula del contratto di compravendita, sono tenuti ad allegare il progetto di destinazione d'uso che dovrà comunque contenere la prevalente destinazione di pubblica utilità, pena la nullità del contratto.

4-quater. Le somme dovute per l'acquisto di cui al comma 1 sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno di cui al decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

39. 03. Peluffo, Misiani.

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è stabilita nella somma di euro 170 milioni per l'anno 2010.

2. Le disponibilità dello stanziamento del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004,

n. 102, e successive modificazioni, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, quanto a 150 milioni di euro, con quota parte delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, ai sensi dell'articolo 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e, quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate.

39. 013. Ruvolo, Delfino, Galletti, Ciccanti.

Dopo l'articolo 39 aggiungere i seguenti:

ART. 39-bis.

Le disposizioni di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2011.

ART. 39-ter.

(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a

decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 3 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

39. 014. Realacci, Iannuzzi, Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Marantelli, Margiotta, Morasut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo l'articolo 39 aggiungere i seguenti:

ART. 39-bis.

All'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea sostituire la cifra: « 48.000 » con la seguente: « 78.000 »;

b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« *b-bis*) interventi di manutenzione ordinaria di sicurezza statica e antisismica ».

All'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al primo periodo le parole: « dieci quote annuali » sono sostituite dalle seguenti: « cinque quote annuali ».

ART. 39-ter.

(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla

stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 3 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

39. 015. Iannuzzi, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Marantelli, Margiotta, Morasut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,6 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,9 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità

applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

Conseguentemente dopo l'articolo 44, inserire in seguente:

ART. 44-bis.

(Editoria di cooperative di giornalisti, non profit e di partito).

1. Le disposizioni di cui al comma 62 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tenuto conto dell'articolo 44 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modifiche della legge 6 agosto 2008, n. 133 e dell'articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99, si applicano a decorrere dal gennaio 2012. Contestualmente si impegna il Governo a presentare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge di riforma dei contributi all'editoria, finalizzato a introdurre norme di maggior rigore nei criteri di accesso e di assegnazione dei contributi, atte a ridurre il fabbisogno necessario per far fronte a questo impegno di tutela del pluralismo. Ciò al fine di ristabilire in modo pieno il carattere di diritto soggettivo ai contributi diretti all'editoria, garantendo al contempo una riduzione dei relativi oneri dello Stato.

2. A decorrere dai contributi attinenti all'anno 2010, per i contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, e dall'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermi restando i tetti previsti dalla normativa vigente, l'importo massimo del contributo spettante alle imprese editrici di quotidiani non può superare l'importo di 250 mila euro per ogni giornalista e 85 mila euro per ogni poligrafico regolarmente assunti con contratto a tempo pieno e indeterminato in media annua.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2011, all'articolo 74, comma 1, lettera c), il sesto periodo del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e è sostituito con il seguente: «La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi: in tal caso l'imposta si applica con l'aliquota dei beni diversi».

4. A decorrere dal 1° gennaio 2011, alla lettera a) del comma 9 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 le parole: « pari a l'1 per cento del fatturato » sono sostituite con le seguenti: « pari al 2 per cento del fatturato ».

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 100 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 3 e 4 ».

39. 016. Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Antonio Russo, Siragusa.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis

(Misure fiscali per il settore creditizio).

In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,6 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,9 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità

applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

Conseguentemente dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. All'articolo 5, comma 7, lettera *d*), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « con esclusione di quelle relative al fondo di finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ».

39. 118. Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Antonino Russo, Siragusa.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 3 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità

applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

Conseguentemente, dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

Il Fondo di finanziamento ordinario delle università statali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 800 milioni di euro per l'anno 2011.

39. 019. Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Antonino Russo, Siragusa.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 3 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

Conseguentemente, dopo l'articolo 40-bis aggiungere il seguente:

ART. 40-ter.

(Edilizia sanitaria pubblica).

1. Al fine di consentire il potenziamento degli investimenti dei programmi edilizia sanitaria e l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico è autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

39. 020. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,5 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari all'1

per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari all'1,5 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 41 con il seguente:

ART. 41.

(Consolidato mondiale per attrazione investimenti esteri).

1. Le disposizioni di cui alla sezione III, articolo 130 e seguenti, sul consolidato mondiale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si applicano obbligatoriamente alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, assoggettabili alle disposizioni di cui al Capo III del decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127. Per tali soggetti, limitatamente ai redditi prodotti all'estero, l'aliquota dell'imposta di cui all'articolo 77 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è del 23 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente articolo.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede a definire modalità e criteri per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

39. 021. Rubinato, Fogliardi, Strizzolo.

ART. 40

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011, incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni di cui al comma 1, è concesso, per gli anni 2011, 2012 e 2013, un credito d'imposta d'importo pari a 333 euro per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese. In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera *f*) punto XI, del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, il decreto d'imposta è concesso nella misura di euro 416 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il decreto d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 2204/2002 ed è riconosciuto nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato degli aiuti d'importanza minore (*de minimis*). Si applicano comunque le deroghe previste nella comunicazione della Commissione europea 2009/C16/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C16/1 del 22 gennaio 2009, in conformità a quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009.

2-ter. Il credito d'imposta di cui al comma *2-bis* spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediante occupati nel periodo compreso tra il 1°

gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parzialmente, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

2-quater. L'incremento della base occupazionale va considerato la netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal 1° gennaio 2011, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento dalla base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

2-quinquies. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2-sexies. Il credito d'imposta spetta a condizioni che:

a) i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso a siano in procinto di perdere l'impiego precedente o siano portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o siano lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera *f*), punto XI, del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione;

b) siano rispettate le prescrizioni dei contratti nazionali anche con riferimento alla unità lavorative che non danno diritto al credito d'imposta;

c) siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;

d) il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale nel periodo del 1° novembre 2010 al 31 dicembre 2010, per motivi diversi da quelli del collocamento a riposo.

2-septies. Nel caso di impresa subentrante ad altre nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

2-octies. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:

a) se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2010;

b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole medie imprese;

c) qualora vengono definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza delle disposizioni dei commi *2-bis* a *2-septies*, e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni

decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori somme versate o del maggior credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

2-nonies. Ai fini delle agevolazioni previste dai commi da *2-bis* a *2-octies*, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola « 6,5 » e sostituita dalla seguente: « 7,5 »;

6-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 capoverso *5-bis*, primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 86 per cento »;

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 87 per cento »;

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano le parole: « 96 per cento » con le seguenti « 86 per cento »;

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti parole « 87 per cento »;

e) al comma 6, lettera a), sostituire le parole: « 30 per cento » con le seguenti: « 15 per cento »; indi, alla lettera c), sostituire le parole: « il 75 per cento » con le seguenti: « l'80 per cento »;

f) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,15 per cento ».

40. 2. Barbato, Messina, Formisano, Zazera, Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. A decorrere dall'anno 2011 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle

imprese, di parte capitale e parte corrente sono risolti, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale e alla Ferrovie dello Stato spa, al fine di determinare un risparmio annuo di spesa valutato a decorrere dal 2011 fino al 2 miliardi e 750 milioni di euro.

2-ter. Al fine di garantire la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attraverso le quali assicurare la compiuta attuazione dei commi *2-bis* e *2-bis* del presente articolo.

2-quater. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui ai commi *2-bis* e *2-ter* del presente articolo.

2-quinquies. I risparmi conseguiti per effetto delle disposizioni di cui ai commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater*, accertati trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per essere destinati alla riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 per le piccole e medie imprese come definite alla raccomandazione 2003/361/CE, con esclusione delle imprese che hanno ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

2-septies. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concreto con il Ministero dello sviluppo economico, sono determinate le modalità di attuazione dei commi da *2-bis* a *2-quinquies* del presente articolo in modo da non deter-

minare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

40. 1. Cimadoro, Borghesi, Cambursano

Al comma 1 aggiungere le seguenti parole: e delle imprese che assumono personale a tempo indeterminato.

Conseguentemente:

a) Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: « , nonché le modalità dei trasferimenti alle Regioni commisurati alle minori entrate recate dal comma 1. »

b) All'articolo 55, dopo il comma *2-quinquies*, aggiungere il seguente:

« *2-sexies.* Sono stabilite nella misura del 15 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articolo 26, *26-ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, della legge 1° dicembre 1981, n.692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e *11-bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articolo 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

40. 3. Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo, Misiti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti delle altre regioni e province autonome, con riferimento alle politiche

fiscali di incentivazione al rientro nel territorio nazionale del valore della produzione delocalizzato all'estero.

40. 4. Polledri.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

(Incentivi alle organizzazioni dei produttori).

1. Al fine di favorire la costituzione e lo sviluppo delle Organizzazioni dei Produttori nel mezzogiorno, i versamenti compiuti dai soci al fondo di esercizio delle organizzazioni dei produttori e delle loro forme associate di cui agli articoli da 2 a 7 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, costituito nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato istitutivo della Comunità europea, sono integrati con un contributo a carico del bilancio dello Stato, pari al doppio dell'ammontare di ciascun versamento, da effettuare entro il 31 dicembre 2011.

2. Le spese, documentate e documentabili, per gli adempimenti necessari ad operazioni di costituzione di organizzazioni di produttori nel territorio delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato istitutivo della Comunità europea, realizzate entro il 31 dicembre 2011 sono a carico del bilancio dello Stato. A tale fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2010 e di 2 milioni di euro per l'anno 2011.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2010 e a 10 milioni di euro per l'anno 2011 si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti

di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

40. 01. Laganà Fortugno.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

(Agevolazione contributive nel settore agricolo).

1. Al fine di sostenere l'occupazione nel settore agricolo, all'articolo 2, comma 49 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: « 31 luglio 2010 » sono state sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2010 ». A tal fine, per l'anno 2010, è autorizzata la spesa di 85 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 85 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondenza utilizzo della somma di 100 milioni di euro di cui all'articolo 2, comma 55 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

40. 02. Marinello.

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

ART. 40-bis.

1. Al fine di accrescere la competitività e sostenere l'internazionalizzazione delle imprese agroalimentari, attraverso la qualificazione e la valorizzazione delle materie prime impegnate nei processi di produzione, l'utilizzo della dicitura « Made in Italy », o di altre equivalenti è unicamente consentito nei casi in cui le fasi di produzione elaborazione e trasformazione delle materie prime avvengano in Italia.

2. Per i prodotti alimentari, comunque, espressione della tradizione alimentare italiana, per i quali le materie prime non sono ottenibili in Italia è consentito l'utilizzo della dicitura «Made in Italy», o altre equivalenti, purché accompagnata dall'indicazione del luogo di origine delle medesime materie prime.

40. 03. Simonetti.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

(Misure in favore dello sviluppo delle Regioni Sicilia e Calabria).

1. Salvo le assegnazioni già disposte ai sensi dell'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto legge 1° gennaio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, della legge 3 agosto 2009, n. 102, le risorse disponibili a valere sul contributo di 1.300 milioni di euro di cui alla medesima disposizione sono destinate al finanziamento delle seguenti misure nelle regioni Sicilia e Calabria:

a) interventi infrastrutturali connessi all'asse ferroviario Berlino-Palermo «Corridoio 1», consistenti in particolare nel potenziamento e ammodernamento della rete ferroviaria da Battipaglia a Reggio Calabria e da Catania a Palermo e interventi sulle reti del trasporto su ferro delle aree metropolitane;

b) interventi di ammodernamento della S.S. 106 «statale jonica» da Reggio Calabria al confine della Basilicata;

c) un programma straordinario di potenziamento degli investimenti in materia di edilizia scolastica antisismica e adeguamento strutturale antisismico, anche mediante la costruzione di nuovi immobili

sostitutivi degli edifici esistenti, secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischio;

d) un programma straordinario di interventi per il risanamento idrogeologico del territorio, per la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e per la prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico.

2. Il CIPE determina, con proprie deliberazioni, le quote annuali da destinare agli interventi di cui al comma 1, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

40. 04. D'Antoni, Villecco Calipari, Marini, Oliverio, Berretta, Burtone, Capodicasa, Cardinale, Causi, Genovese, Laganà Fortugno, Laratta, Levi, Lo Moro, Minniti, Antonino Russo, Samperi, Siragusa.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

1. Al fine di favorire l'integrazione dei percorsi assistenziali ovvero garantire la reale «presa in carico» dei pazienti da parte del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), si possono costruire ai fini dello sviluppo nel SSN delle attività del *post acutie* e dell'odontoiatria nonché per sostenere l'assistenza sanitaria integrativa nei citati regimi, servizi sanitari, Fondazioni di partecipazione tra soggetti pubblici e privati istituite secondo le modalità previste dall'articolo 9-*bis* del decreto legislativo 502 del 92.

40. 05. Grassi, Pedoto, Sbrollini, Livia Turco, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Murer, Sarubbi.

ART. 40-bis.

Sopprimerlo.

- * **40-bis. 7.** Zucchi, Oliverio, Barretta, Ventura, Boccia, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Pizzetti.

Sopprimerlo.

- * **40-bis. 4.** Casini, Vietti, Libè, Delfino, Ruvolo, Galletti, Ciccanti, Lusetti.

Sopprimerlo.

- * **40-bis. 1.** Di Giuseppe, Rota, Cambursano, Borghesi.

Sopprimerlo.

- * **40-bis. 2.** Beccalossi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di favorire un effettivo utilizzo delle misure di accesso al credito da parte di produttori che hanno acquistato quote latte successivamente al periodo di applicazione del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, le risorse finanziarie previste dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 8-septies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 sono destinate agli interventi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

- 40-bis. 3.** Beccalossi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2010, al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore zootecnico. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge sono disciplinati i criteri, le modalità e le procedure di attuazione del presente comma.

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: « Misure per il ricambio generazionale delle imprese zootecniche.

40-bis. 6. Fiorio, Zucchi, Marco Carra, Oliverio, Agostini, Brandolini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Pizzetti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di favorire lo sviluppo dei confidi per la concessione di garanzie alle imprese operanti nel settore agroalimentare e zootecnico, e con l'obiettivo di favorire il ricambio generazionale, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un apposito Fondo, con dotazione pari a 5 milioni di giura per l'anno 2010. Alle risorse di cui al presente comma possono essere accedere le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per il cofinanziamento di iniziative a sostegno dei confidi regionali che forniscono garanzie alle imprese del settore agroalimentare per l'accesso a finanziamenti bancari e per contribuzioni in conto interessi a fronte di investimenti o di operazioni di consolidamento del debito. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dei pre-

sente decreto, sentite le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le modalità e i criteri di accesso e ripartizione annuale delle risorse di cui al presente articolo.

40-bis. 5. Trappolino, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio.

Dopo l'articolo 40-bis, aggiungere il seguente:

ART. 40-ter.

1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la lettera *i-septies*) è sostituita dalle seguenti:

«*i-septies*) le spese documentate, per un importo non superiore a 5.000 euro annui, sostenute per i servizi di assistenza e cura di figli a minori, nonché per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non auto sufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro;

i-octies) le spese documentate sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza degli asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 3.000 euro annui per ogni figlio »;

2. Il riconoscimento delle detrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *i-septies*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è condizionato all'integrale applicazione, nei confronti degli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare occupati nel nucleo familiare, della parte economica e normativa nonché di quella obbligatoria dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché all'in-

tegrale versamento, nei confronti dei medesimi addetti, dei contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla legislazione vigente in materia. Ai fini dell'accesso alle detrazioni, il contribuente deve indicare nella dichiarazione fiscale il codice fiscale del lavoratore o dei lavoratori domestici interessati.

3. Nel caso di impiego nel nucleo familiare di lavoratori addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare per i quali sia stata adottata una procedura di emersione o regolarizzazione contributiva e fiscale, la detrazione ulteriore delle spese sostenute per la regolarizzazione per l'anno d'imposta in cui è avvenuta la regolarizzazione.

Conseguentemente:

a) all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: « sono adeguate all'importo di euro cinquemila » con le seguenti: « sono adeguate all'importo di euro mille »;

b) all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: « di importo non inferiore a euro tremila » con le seguenti: « di importo non inferiore a euro millecinquecento »;

c) all'articolo 55, dopo il comma 7-bis, aggiungere i seguenti:

7-ter. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 0,30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,20 per cento ».

7-quater. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento », con le seguenti: « 91 per cento »;

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento », con le seguenti: « 91 per cento ».

* **40-bis. 01.** Livia Turco, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbroliini.

Dopo l'articolo 40-bis aggiungere il seguente:

ART. 40-ter.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per l'importo di 65 milioni di euro per l'anno 2010, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il quarto e quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 65 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 55 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

* **40-bis. 010.** Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trapolino.

Dopo l'articolo 40-bis aggiungere il seguente:

ART. 40-ter.

(Accesso ai fondi per l'edilizia sanitaria).

1. Ai fondi per il programma pluriennale di interventi in materia di ristruttu-

razione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive disposizioni, possono accedere anche gli Istituti sanitari *No Profit* accreditati ai sensi del decreto legislativo 30 Dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni.

40-bis. 07. Pedoto, Grassi.

Dopo l'articolo 40-bis aggiungere il seguente:

ART. 40-ter.

1. Nei limiti della maggiore spesa di 400 milioni annui di euro a decorrere dall'anno 2011 gli importi complessivi degli assegni per i nuclei familiari indicati nelle relative tabelle sono rideterminati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con il sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente: all'articolo 55, dopo il comma 7-bis, aggiungere i seguente commi:

7-ter. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 0,30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,20 per cento ».

7-quater. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto

2008, n.133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso « 5-bis », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento ».

40-bis. 08 Turco, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbroolini.

Dopo l'articolo 40-bis aggiungere il seguente:

ART.40-ter.

1. Al fine di contrastare l'elevato innalzamento dei costi di produzione e la volatilità dei prezzi delle materie prime nel comparto agricolo, per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2010 e al 31 dicembre 2011 e nel limite complessivo di 15 milioni di euro per ciascun anno di riferimento, è riconosciuto un credito di imposta su quota parte del costo del gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione dirette a disciplinare, tra l'altro, il rilascio di una preventiva autorizzazione per la fruizione del beneficio al fine di garantire, mediante l'attività di monitoraggio, il rispetto del limite annuo stabilito.

3. Il credito di imposta di cui al comma 1 è concesso nei limiti di quanto disposto dal Regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli, a valere sulle quote disponibili della riserva nazionale di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto ministeriale 19 febbraio 2010.

4. Rimane salva la facoltà per le Regioni di far fronte a eventuali ulteriori necessità eccedenti la quota nazionale mediante il ricorso alle quote ad esse assegnate ai sensi del decreto ministeriale 30 marzo 2009.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 7,5 milioni di giura nel 2010, 15 milioni di giuro nel 2011 e 7,5 milioni di giuro nel 2012 si provvede, per l'anno 2010, a valere sulle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 come rideterminato dall'articolo 55, comma 6 del presente provvedimento e per gli anni 2011 e 2012 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 70, comma 2 del decreto legislativo n. 300 del 1999 come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009 n. 191.

40-bis. 02 Cenni, Sani, Oliviero, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 40-bis, aggiungere il seguente:

ART. 40-ter.

1. Al fine di salvaguardare gli interessi nazionali derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, di evitare l'applicazione delle disposizioni relative al disimpegno automatico di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, nonché di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un Piano nazionale di interventi straordinari per sostenere ed accelerare il pieno utilizzo delle risorse stanziato per i piani di sviluppo rurale delle regioni e delle province autonome.

2. Il Piano nazionale di interventi straordinari per il sostegno allo sviluppo rurale prevede l'attivazione, anche utilizzando le risorse stanziato nell'ambito della rete rurale nazionale, delle seguenti misure:

a) semplificazione delle procedure amministrative relative ai pagamenti delle misure a superficie e a capo di bestiame da parte dell'organismo pagatore consentendo l'integrale pagamento entro il 31 dicembre 2010 di tutte le annualità fino al 2009 e una anticipazione, pari al 75 per cento del dovuto, dell'annualità 2010

b) istituzione di un Fondo rotativo per agevolare l'accesso al credito alle imprese che intendono avvalersi delle misure per gli investimenti del piano di sviluppo rurale, il cui finanziamento iniziale è individuato nell'ambito delle risorse dei Programmi di Sviluppo rurale delle regioni interessate e di quelle stanziato per la rete rurale nazionale.

40-bis. 03 Servodio, Cenni, Oliviero, Cuomo, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

Dopo l'articolo 40-bis aggiungere il seguente:

ART. 40-ter.

1. Per la promozione del sistema agroalimentare all'estero, di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e alle piccole e medie imprese, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato 1, anche se costituite in forma cooperativa, è riconosciuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011 e per i due periodi di imposta successivi, un credito di imposta nella misura del 50 per cento degli investimenti in attività dirette in altri stati membri o Paesi Terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo o agroalimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento CE n.1698/2005, anche se non compreso nell'Allegato 1, purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.

2. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1 che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nell'Allegato 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1 è riconosciuto nei limiti del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (*de minimis* pubblicato nella G.U. UR L379 del 28 dicembre 2006).

3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile nel limite di spesa annuo complessivo pari a 300 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:

ART. 55-bis.

(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,4 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,6 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

40-bis. 09 Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 40-bis aggiungere il seguente:

ART. 40-ter.

(Istituzione del Fondo confidi).

1. Al fine di favorire lo sviluppo dei confidi per la concessione di garanzie alle imprese operanti nel settore agroalimentare, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un apposito Fondo, con dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Alle risorse di cui al presente comma, possono accedere le Regioni e le province

autonome di Trento e Bolzano, per il cofinanziamento di iniziative a sostegno dei confidi regionali che forniscono garanzie alle imprese del settore agroalimentare per l'accesso a finanziamenti bancari e per contribuzioni in conto interessi a fronte di investimenti o di operazioni di consolidamento del debito.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentite le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le modalità e i criteri di accesso e ripartizione annuale delle risorse di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 si provvede, per l'anno 2010, quanto a 35 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 come rideterminato dall'articolo 55, comma 6 del presente provvedimento e quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 70, comma 2 del decreto legislativo n. 300 del 1999 come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009 n. 191; per gli anni a decorrere dal 2011 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 55-bis del presente provvedimento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:

ART. 55-bis.

(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, sul valore assoluto della leva finanziaria di

ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,4 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,6 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

40-bis. 011 Dal Moro, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe(PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 40-bis aggiungere il seguente:

ART. 40-ter.

(Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura).

1. All'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, le parole « per il quinquennio 2007-2011 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, e di 30 milioni di euro per l'anno 2010 ».

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate per il 40 per cento al settore ittico.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2010 a valere sulle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre

2004, n. 307 come rideterminato dall'articolo 55, comma 6 del presente provvedimento.

40-bis. 012 Trappolino, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio.

Dopo l'articolo 40-bis aggiungere il seguente:

ART. 40-ter.

(Incremento del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura).

1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo, con particolare riguardo all'imprenditoria femminile, le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1068 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascun anno 2010, 2011 e 2012 si provvede, per l'anno 2010, a valere sulle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 come rideterminato dall'articolo 55, comma 6 del presente provvedimento e per gli anni 2011 e 2012 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 70, comma 2 del decreto legislativo n. 300 del 1999 come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009 n. 191.

40-bis. 013 Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 40-bis aggiungere il seguente:

ART. 40-ter.

(Rifinanziamento del Fondo per le crisi di mercato in agricoltura).

1. Le disponibilità del Fondo per le crisi di mercato agricolo, cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 35 milioni di euro per l'anno 2010 e 100 milioni di euro per l'anno 2011 per essere destinate a misure di sostegno per le imprese dei settori produttivi agricoli maggiormente colpiti dalla situazione di crisi economica e di mercato, così come individuate, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da un apposito Tavolo istituzionale, al quale partecipano il Ministero delle politiche agricole e forestali, le regioni e le associazioni di rappresentanza delle imprese agricole.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono stabilite le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1, nel rispetto delle intese raggiunte nel Tavolo istituzionale di cui al medesimo comma.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2010 e 100 milioni di euro per l'anno 2011 si provvede, per l'anno 2010, a valere sulle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 come rideterminato dall'articolo 55, comma 6 del presente provvedimento e per l'anno 2011 mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 55-bis del presente provvedimento.

Conseguentemente dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

ART. 55-bis.

(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla

stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, per l'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

40-bis. 014 Cuomo, Oliviero, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe(PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 40-bis aggiungere il seguente:

ART. 40-ter

All'articolo 1, comma 280, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole « 31 dicembre 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2012 ».

Conseguentemente: all'articolo 55 dopo il comma 7-bis aggiungere i seguenti:

7-ter. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato » sono sostituite

dalle seguenti: « Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato »;

b) le parole « Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro » sono sostituite dalle seguenti: « Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro »;

c) le parole « Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro » sono sostituite dalle seguenti: « Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro »;

7-quater. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

7-quinquies. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare fino a 3 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

40-bis. 015. Galletti, Ciccanti.

Dopo l'articolo 40-bis aggiungere il seguente:

ART. 40-ter

1. All'articolo 1, comma 280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole « 31 dicembre 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2012 »;

b) è aggiunto in fine il seguente periodo: « La misura del 10 per cento è altresì elevata al quaranta per cento per le imprese aventi sede legale ed ubicazione

nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia »

Conseguentemente all'articolo 55, dopo il comma 7-bis aggiungere i seguenti:

7-ter. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato » sono sostituite dalle seguenti: « Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato »;

b) le parole « Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro » sono sostituite dalle seguenti: « Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro »;

c) le parole « Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro » sono sostituite dalle seguenti: « Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro »

7-quater. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

7-quinquies. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare fino a 3 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

40-bis. 016. Galletti, Ciccanti.

Dopo l'articolo 40-bis aggiungere il seguente:

ART. 40-ter.

1. Per i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono esclusi dall'imposizione ai fini IRES, per un ammontare massimo del 50 per cento, i redditi di esercizio non distribuiti ai soci, sotto alcuna forma, conseguiti nei periodi di imposta 2010 e 2011.

2. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro ».

3. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 all'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso « 5-bis », primo periodo, le parole: « 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 85 per cento »;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: « 97 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « 88 per cento »;

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 85 per cento »;

d) al comma 4, secondo periodo, le parole: « 97 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 88 per cento »;

e) al comma 11, lettera *a)*, le parole: « 0,30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,15 per cento ».

4. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 all'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: « dieci per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 12,5 per cento. ».

5. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato » sono sostituite dalle seguenti: « Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato »;

b) le parole « Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro » sono sostituite dalle seguenti: « Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro »;

c) le parole « Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro » sono sostituite dalle seguenti: « Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro ».

6. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea

7. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare fino al 3 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

40-bis. 017. Galletti, Ciccanti.

Dopo l'articolo 40-bis aggiungere il seguente:

ART. 40-ter.

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « L'importo di cui al presente numero è elevato a 6.000 euro su base annua per ogni lavoratore dipendente di età inferiore ai trent'anni impiegato a tempo indeterminato nel periodo d'imposta »;

b) al numero 3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « l'importo di cui al presente numero è elevato a 12.000 euro su base annua per ogni lavoratore dipendente di età inferiore ai trent'anni impiegato a tempo indeterminato nel periodo d'imposta ».

2. All'articolo 81, comma 16, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole « 6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro. ».

3. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso « 5-bis », primo periodo, le parole: « 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 85 per cento »;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: « 97 per cento » sono sostituite dalle seguenti. « 8 per cento »;

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 85 per cento »;

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,15 per cento ».

4. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 all'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: « dieci per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 12,5 per cento ».

5. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « Birra: euro 2,35 euro per ettolitro e per grado Plato » sono sostituite dalle seguenti: « Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato »;

b) le parole « Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro » sono sostituite dalle seguenti: « Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro »,

c) le parole « Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro » sono sostituite dalle seguenti: « Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro ».

6. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'unione Europea.

7. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimo-

dulabili, sono ridotte in materia lineare fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2010

40-bis. 018. Galletti, Ciccanti.

Dopo l'articolo 40-bis aggiungere il seguente:

ART. 40-ter.

1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è aggiunto il seguente periodo: « L'importo di cui al periodo precedente è raddoppiato nel caso di spese per il personale di età inferiore ai trent'anni impiegato a tempo indeterminato »

2. All'articolo 81, comma 16, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro ».

3. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso « 5-bis », primo periodo, le parole: « 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 85 per cento »;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: « 97 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 8 per cento »;

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 85 per cento »;

d) al comma 4, secondo periodo, le parole: « 97 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 88 per cento »,

e) al comma 11, lettera *a)*, le parole: « 0,30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,15 per cento ».

4. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 all'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: « dieci per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 12,5 per cento ».

5. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « Birra: euro 2,35 euro per ettolitro e per grado Plato » sono sostituite dalle seguenti: « Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato »;

b) le parole « Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro » sono sostituite dalle seguenti: « Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro »,

c) le parole « Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro » sono sostituite dalle seguenti: « Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro ».

6. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

7. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodula-

bili, sono ridotte in materia lineare fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2010.

40-bis. 019. Galletti, Ciccanti.

Dopo l'articolo 40-bis aggiungere il seguente:

ART. 40-ter.

1. Ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 31 luglio 2010 ed il 31 luglio 2011, incrementano il numero di lavoratori e lavoratrici dipendenti di età inferiore ai trent'anni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, è concesso, per gli anni 2010, 2011 e 2012, un credito d'imposta ai fini IRES d'importo pari a euro 500 euro per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori e lavoratrici di età, inferiore ai trent'anni con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra 31 luglio 2010 e il 31 luglio 2011. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

3. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal 31 luglio 2010, ogni lavo-

ratore o lavoratrice dipendente di età inferiore ai trent'anni assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Il credito d'imposta spetta a condizione che:

a) i lavoratori e le lavoratrici assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso o siano in procinto di perdere l'impiego precedente o siano portatori di *handicap* ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto al credito d'imposta;

c) siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;

d) il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale nel periodo dal 31 luglio 2010 al 31 luglio 2011, per motivi diversi da quelli del collocamento a riposo.

6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in

più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

7. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:

a) se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 31 luglio 2010 ed il 31 luglio 2011;

b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;

c) qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, commesse nel periodo di applicazione delle disposizioni dei commi precedenti, e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori somme versate o del maggior credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

8. Ai fini delle agevolazioni previste dai commi precedenti, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

9. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente

un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro».

10. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 all'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento»;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;

c) al comma 3, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento»;

d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;

e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,15 per cento».

11. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 all'articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «dieci per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,5 per cento».

12. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato»;

b) le parole «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;

c) le parole « Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro » sono sostituite dalle seguenti: « Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro ».

13. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

14. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare fino al 3 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

40-bis. 020. Galletti, Ciccanti.

Dopo l'articolo 40-bis aggiungere il seguente:

ART. 40-ter.

1. Per i nuovi assunti di età inferiore ai trent'anni, ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 luglio 2010, a tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici è riconosciuto lo sgravio contributivo nella misura del 50 per cento dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a loro carico, per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Il beneficio si intende riconosciuto anche alle società cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoratori dipendenti.

2. Le agevolazioni previste dal comma 1 si applicano a condizione che:

a) l'impresa, anche di nuova costituzione, realizzi un incremento del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato. Per le imprese già costituite al 31 luglio 2010, l'incremento è commisurato al numero di dipendenti esistenti al 31 dicembre 2009;

b) l'impresa di nuova costituzione eserciti attività che non assorbono neppure in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie;

c) il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato;

d) l'incremento della base occupazionale venga considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto e, in caso di affidamento da parte di amministrazioni pubbliche di servizi o di opere in concessione o appalto, al netto del personale comunque già occupato nelle medesime attività al 31 dicembre dell'anno precedente;

e) i nuovi dipendenti siano iscritti nelle liste di collocamento o di mobilità, oppure fruiscano della cassa integrazione guadagni;

f) i contratti di lavoro siano a tempo indeterminato;

g) siano osservati i contratti collettivi nazionali per i soggetti assunti;

h) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

i) siano rispettati i parametri delle prestazioni ambientali come definiti dall'articolo 6, comma 6, lettera f), del decreto 20 ottobre 1995, n. 527, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e successive modificazioni.

3. L'efficacia delle misure di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione delle Comunità europee ai sensi degli articoli 112 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro: ».

5. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso « 5-bis », primo periodo, le parole: « 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 85 per cento »;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: « 97 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 88 per cento »;

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 85 per cento »;

d) al comma 4, secondo periodo, le parole: « 97 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 88 per cento »;

e) al comma 11, lettera a), le parole: « 0,30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,15 per cento ».

6. All'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 600, le parole: « dieci per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 12,5 per cento ».

7. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato » sono sostituite dalle seguenti: « Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato »;

b) le parole « Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro » sono sostituite dalle seguenti: « Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro »;

c) le parole « Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro » sono sostituite dalle seguenti: « Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro ».

8. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

9. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2010.

40-bis. 021. Galletti, Ciccanti.

Dopo l'articolo 40-bis aggiungere il seguente:

ART. 40-ter.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, la lettera 1-*bis* è abrogata;

b) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

ART. 15-*bis*.

(Detrazioni per adozione internazionale).

Dall'imposta lorda, previa certificazione ricevuta dall'ente autorizzato, si detrae un importo pari al cento per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel titolo III della legge 4 maggio 1983 n. 184, e successive modificazioni. Per le spese relative ai trasferimenti ed ai soggiorni all'estero è stabilito un limite di detraibi-

lità pari a complessivi cinquemila euro per ciascuna procedura.

Le spese sostenute sono detraibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quindicesimo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

ART. 55-*bis*.

1. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 0,30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,28 per cento ».

40-*bis*. 022. Sbröllini, Livia Turco, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi.

ART. 41.

Sopprimerlo.

41. 4. Vannucci, Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni.

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: in uno degli Stati membri dell'Unione Europea con le seguenti: nello Stato membro di provenienza.

Conseguentemente all'articolo 55, dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:

7-ter. Sono ridotte in maniera lineare, per un importo fino 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

41. 1. Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per le finalità di cui al comma 1 e nel rispetto del principio di territorialità dell'imposta è prevista, a beneficio delle

regioni in cui si localizzano le attività imprenditoriali estere, una compartecipazione straordinaria del 20 per cento del gettito derivante dalle imposte sui redditi, generato dalle predette attività economiche.

41. 3. Galletti, Ciccanti.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

ART. 41-bis.

1. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, è sostituito, dal seguente:

«4. Gli atti relativi al riordino delle istituzioni in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato sono esenti dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali e sull'incremento del valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva».

41. 01. Miotto, Murer, Sbrollini, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Sarubbi.

ART. 42.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 42.

(Distretti produttivi).

1. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema dei distretti produttivi, per le imprese appartenenti ai distretti, come individuati dalle leggi regionali, è escluso dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento dell'ammontare degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta precedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge e nei due periodi d'imposta successivi.

2. Sono ammesse al beneficio di cui al comma 1 le acquisizioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:

a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nei distretti;

b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;

c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta;

d) nel settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, progetti di sviluppo e innovazione relativi ai campionari in cui l'impresa attui operazioni tecnicamente omogenee e collegate tra loro, finalizzate alla ideazione, realizzazione, promozione e gestione logistica di prodotti o collezioni sotto forma di campionari.

3. Per fruire dell'agevolazione, i beneficiari devono presentare all'Agenzia delle entrate un formulario, il quale deve contenere notizie sull'impresa e sulle acquisizioni effettuate. La fruizione del beneficio fiscale è, al verificarsi delle condizioni previste, automatica.

4. Il formulario per la trasmissione dei dati di cui al comma 3 del presente articolo è approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento è attivata la procedura per la trasmissione del formulario.

5. L'articolo 1, commi da 366 a 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'articolo 6-*bis* del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e l'articolo 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, sono abrogati.

6. L'agevolazione di cui al comma 1 può essere fruita, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2011 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. All'onere derivante dal presente comma si provvede quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2011 mediante utilizzo di quota delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 32, quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2011 e a 14 milioni di euro per l'anno 2013 mediante utilizzo di quota delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-*bis* e seguenti, e quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

42. 5. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Martella, Pelluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, De Micheli.

Al comma 2-bis, capoverso comma 4-ter, alinea primo periodo, sostituire le parole: Con il contratto di rete più imprenditori *con le seguenti:* Con il contratto di rete due o più imprese.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, alinea ultimo periodo, sostituire le parole da: il contratto deve essere redatto per atto pubblico *fino alla fine del periodo con le seguenti:* « il contratto è redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e deve indicare:

a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale degli aderenti alla rete;

b) l'indicazione degli obiettivi strategici e delle attività comuni poste a base della rete, che dimostrino il miglioramento della capacità innovativa e della competitività sul mercato;

c) l'individuazione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune da perseguirsi attraverso l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, in relazione al quale sono stabiliti i criteri di valutazione, dei conferimenti che ciascun contraente si obbliga ad eseguire per la sua costituzione e le relative modalità di gestione, ovvero mediante ricorso alla costituzione da parte di ciascun contraente di un patrimonio destinato all'affare, ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile. Al fondo patrimoniale di cui alla presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile;

d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altre imprese e le relative ipotesi di recesso;

e) l'organo comune incaricato di eseguire il contratto di rete, i suoi poteri, anche di rappresentanza, e le modalità di partecipazione di ogni impresa all'attività dell'organo. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto di rete, l'organo agisce in rappresentanza delle imprese, anche individuali, aderenti al contratto medesimo, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nonché nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito, all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti italiani ed allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione, previsti dall'ordinamento ».

42. 1. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Martella, Pelluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, De Micheli.

Al comma 2-bis, capoverso comma 4-ter, alinea primo periodo, sostituire le parole: la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato *con le seguenti:* la propria capacità innovativa o la propria competitività sul mercato.

Conseguentemente, al medesimo capoverso 4-ter, alla lettera b), sostituire le parole: l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva *con le seguenti:* l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione, o di innalzamento della capacità competitiva o commerciale.

42. 2. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Martella, Pelluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, De Micheli.

Al comma 2-bis, capoverso dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:
4-ter.1. Possono partecipare ai contratti di rete costituiti da più imprenditori anche soggetti a carattere associativo, centri di ricerca, fondazioni ed enti, anche privi di personalità giuridica, pubblici o privati le cui attività siano funzionali allo sviluppo del programma comune di rete.

42. 3. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, De Micheli.

Al comma 2-quater primo periodo, sostituire le parole: se accantonati ad apposita riserva, concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l'adesione al contratto di rete con le seguenti: concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui viene meno l'adesione al contratto di rete;

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.

42. 4. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Martella, Pe-

luffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, De Micheli.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

ART. 42-bis.

(Rimodulazione dei finanziamenti concessi alle imprese).

1. Le imprese, non sottoposte a procedure concorsuali, beneficiarie di finanziamenti ai sensi della legge 19 dicembre 1983, n. 700 e successive modificazioni ed integrazioni, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, possono richiedere, entro il 31 dicembre 2010, agli enti concedenti la rimodulazione fino al 50 per cento del debito residuo alla predetta data in un nuovo finanziamento di durata non superiore a 15 anni, erogato a condizioni di mercato, decorrente dal giorno successivo alla scadenza del finanziamento originario.

2. Dalla applicazione della presente norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello stato. Gli eventuali oneri della rimodulazione sono a totale carico delle aziende beneficiarie.

42. 01. Beccalossi.

ART. 43.

Sopprimerlo.

- * **43. 15.** Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: nel rispetto del principio di sussidiarietà e dell'articolo 118 della Costituzione, con le seguenti: nel rispetto del principio di sussidiarietà, dell'articolo 118 della Costituzione e degli eventuali, specifici, strumenti di programmazione settoriale esistenti.

- 43. 4.** Galletti, Ciccanti.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: principio di sussidiarietà, aggiungere le seguenti: dell'articolo 117.

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera b), dopo le parole: Sicilia aggiungere le seguenti: nonché nelle regioni Liguria e Toscana, limitatamente ai comuni di Ventimiglia, di Massa e di Carrara,

dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente: ART. 55-bis.-1. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,29 per cento».

- 43. 11.** Rigoni, Rubinato.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: principio di sussidiarietà, aggiungere le seguenti: , dell'articolo 117.

- 43. 3.** Galletti, Ciccanti.

Al comma 2, alinea, dopo e parole: di concerto con il Ministro dell'interno aggiungere le seguenti: e previa intesa in Conferenza unificata.

Conseguentemente al medesimo comma:

alla lettera a), sostituire le parole: da un Commissario di Governo con le seguenti: dal Sindaco competente e sostituire le parole: al Commissario di Governo con le seguenti: al Sindaco competente;

sostituire la lettera b) con la seguente:

b) nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, in via di prima applicazione, le zone a burocrazia zero di cui al comma 1 coincidono con le aree individuate con delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009 come Zone Franche Urbane nonché con quella de L'Aquila, individuata dal CIPE in data 13 maggio 2010. Resta ferma la disciplina prevista per le Zone franche urbane, e relativa dotazione finanziaria, di all'articolo 1, commi da 340 a 343 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

- 43. 1.** Cambursano, Borghesi.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'interno aggiungere le seguenti: e previa intesa in Conferenza unificata.

- 43. 8.** Galletti, Ciccanti.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: da un Commissario di Governo con le seguenti: dal Sindaco competente.

- * **43. 9.** Galletti, Ciccanti.

Al comma , lettera a), sostituire le parole: da un Commissario di Governo con le seguenti: dal Sindaco competente.

- * **43. 13.** Laganà Fortugno.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

- 43. 2.** Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo, Misiti.

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, in sede di prima applicazione, le zone a burocrazia zero di cui al comma 1 coincidono con le aree individuate con delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009 come zone franche urbane, nonché con quella de L'Aquila individuata con delibera CIPE del 13 maggio 2010. Resta ferma la disciplina prevista per le zone franche urbane, e relativa dotazione finanziaria, di cui all'articolo 1, commi da 340 a 343 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

* **43. 10.** Ciccanti, Galletti.

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, in sede di prima applicazione, le zone a burocrazia zero di cui al comma 1 coincidono con le aree individuate, con delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009, come zone franche urbane (ZFU), nonché con quella de L'Aquila, individuata dal CIPE in data 13 maggio 2010. Resta ferma la disciplina prevista per le zone franche urbane e la relativa dotazione finanziaria, di cui all'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

* **43. 14.** Laganà Fortugno.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

ART. 43-bis. — (Disposizioni a tutela della competitività delle imprese agricole). — 1. Al fine di assicurare la tempestiva ed efficace applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, e dell'articolo 3 del Regolamento

(CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le deroghe alle disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, anche in relazione alle operazioni di cui al comma 45, lettera c) dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità per la cessione dei crediti, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 69 e 70 del regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440. Alle cessioni non si applica l'articolo 1264 del codice civile e si applicano gli articoli 5 e 6 della legge 21 febbraio 1991, n. 52. Le predette cessioni ed i relativi mandati e ordini di pagamento, nonché le relative quietanze non sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

43. 01. Beccalossi.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

ART. 43-bis. — (Fondo per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese). — 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il « Fondo per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese » di seguito denominato « Fondo » al quale vengono riassegnate le dotazioni in conto residui e quelle relative a residui passivi perenti, previamente versate in entrata, relative a debiti scaduti ed esigibili alla data del 31 dicembre 2009, derivanti

dalla fornitura di beni e servizi alle amministrazioni pubbliche, ceduti alla Cassa depositi e prestiti dai fornitori sulla base di idonei titoli giuridici.

2. La Cassa depositi e prestiti s.p.a., in relazione alle cessioni di credito di cui al comma 1, dispone i pagamenti a valere su un fondo, con una dotazione di 1 miliardo di euro, istituito presso la gestione separata della medesima Cassa, le cui risorse costituiscono patrimonio destinato, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La disposizione di pagamenti a favore di fornitori di Amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, è subordinata alla condizione che le stesse abbiano provveduto a istituire nei loro bilanci un Fondo analogo a quello di cui al comma 1, per crediti derivanti dalla fornitura di beni e servizi a tali amministrazioni, ceduti alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. dai fornitori stessi sulla base di idonei titoli giuridici, e a fronte di impegni analoghi a quanto previsto dal citato comma 1. A tal fine la Cassa depositi e prestiti Spa si avvale anche delle somme stanziare su appositi Fondi istituiti dalle Amministrazioni pubbliche non statali ed è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze può provvedere al pagamento della Cassa depositi e prestiti s.p.a. delle somme erogate, in un periodo massimo di quindici anni, a carico del Fondo di cui al comma 1, nonché a decorrere dal 2011, alla corresponsione degli oneri di gestione. Analogamente, le amministrazioni pubbliche non statali possono provvedere al pagamento alla Cassa depositi e prestiti s.p.a. delle somme erogate, in un periodo massimo di quindici anni, a carico del Fondo da loro stesse istituito, nonché, a decorrere dal 2011, alla corresponsione degli oneri di gestione.

4. La Cassa depositi e prestiti S.p.a. predispone apposita rendicontazione annuale sull'amministrazione del Fondo, di cui al comma 1, da trasmettere al Mini-

sterio dell'economia e delle Finanze, entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative della presente disposizione, in ordine alle condizioni generali per l'accesso al Fondo, alla natura dei crediti ed ai relativi importi ammissibili alla cessione, al compenso da riconoscere sulle somme erogate, alle modalità, ai tempi ed ai termini di erogazione della Cassa depositi e prestiti s.p.a. di quanto alla stessa dovuto.

5. I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati di oneri, restando gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle Amministrazioni debentrici.

6. Dal presente articolo discendono oneri paria 175 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 7.

7. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, ai comma 11, lettera a), le parole: « 0,30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,20 per cento ».

43. 02. Borghesi, Cambursano, Cimadoro.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

ART. 43-bis. — (Cessione alla Cassa depositi e prestiti dei crediti dei fornitori di beni e servizi nei confronti delle pubbliche amministrazioni). — 1. I fornitori di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, scaduto il termine per il pagamento di quanto dovuto previsto dal contratto di fornitura, possono cedere alla Cassa depositi e prestiti, sulla base di idonei titoli giuridici, i loro crediti scaduti nei confronti di tali amministrazioni. La Cassa depositi e prestiti diventa a tutti gli effetti titolare di tali

crediti ed eroga l'importo dovuto dalle pubbliche amministrazioni ai fornitori.

2. La Cassa depositi e prestiti s.p.a è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.

3. La Cassa depositi e prestiti s.p.a predispone apposita rendicontazione annuale sulla gestione dei crediti di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo, in ordine alla natura dei crediti ed ai relativi importi ammissibili alla cessione, al compenso da riconoscere sulle somme erogate, alle modalità, ai tempi ed ai termini di erogazione della Cassa depositi e prestiti s.p.a. di quanto alla stessa dovuto.

5. I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati di oneri, restando gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle Amministrazioni debentrici.

43. 03. Borghesi, Cambursano, Cimadoro.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

ART. 43-bis. – 1. Al fine di contrastare i fenomeni di degrado del tessuto economico e sociale nelle zone montane confinanti con Stati esteri e di attirare nuovi capitali e sostenere le imprese esistenti, con importanti benefici in termini occupazionali e di benessere sociale complessivo, sono istituite, con le modalità di cui all'articolo 3, zone franche montane nei territori delle province di Verbania Cusio Ossola, Sondrio e Belluno. Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, che provvede al finanziamento di

programmi di intervento, ai sensi del comma 23-sexies.

2. Le piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/63/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che iniziano, nel periodo compreso tra il 12 gennaio 2011 e il 31 dicembre 2015, una nuova attività economica nelle zone franche montane individuate secondo le modalità di cui all'articolo 3, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, a tal fine vincolate:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nella zona franca montana, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 12 gennaio 2012 e per ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca montana;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

c) esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, a decorrere dall'anno 2011 e fino all'anno 2015, per i soli immobili siti nelle zone franche montane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non infe-

riore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca montana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca montana.

3. Le piccole e le micro imprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca urbana antecedentemente al 1° gennaio 2011 possono fruire delle agevolazioni di cui al comma 1, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea legge n. 379 del 28 dicembre 2006.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai precedenti commi.

5. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e per l'individuazione delle zone franche montane, sulla base di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado di cui all'articolo 1. Provvede successivamente, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla perimetrazione delle singole zone franche montane ed alla concessione del finanziamento in favore dei programmi di intervento di cui al comma 23-bis. L'efficacia delle disposizioni della presente proposta di legge è subordinata, ai sensi dell'articolo

88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

6. Il Nucleo di valutazione e verifica del Ministero dello sviluppo economico, anche in coordinamento con i nuclei di valutazione delle regioni interessate, provvede al monitoraggio ed alla valutazione di efficacia degli interventi e presenta a tal fine al CIPE ed alle commissioni parlamentari competenti una relazione annuale sugli esiti delle predette attività.

7. Le dotazioni di parte corrente ed in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

43. 04. Simonetti.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

ART. 43-bis. – (Nullità della clausola di massimo scoperto). – 1. L'articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 è abrogato.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, sono nulle le clausole di massimo scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dalla effettiva durata del prelevamento della somma.

3. La Banca d'Italia assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo e stabilisce criteri e modalità ispirate a principi di trasparenza e corretta informazione con cui gli istituti di credito fissano le condizioni economiche per i servizi offerti ai clienti, ivi comprese le

aperture di credito e gli affidamenti relativi ai conti correnti.

43. 05. Ceccuzzi, Fluvi, Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Carella, Causi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

ART. 43-bis. – (*Norme in materia di dispensazione dei medicinali esclusi dall'assistenza farmaceutica*). – 1. La dispensazione al pubblico dei medicinali comunque classificati è riservata in via esclusiva al farmacista, ai sensi dell'articolo 122 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

2. La dispensazione dei medicinali prescritti dal medico su ricettario del Servizio sanitario nazionale (SSN) è effettuabile esclusivamente nell'ambito delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Sono convenzionate le sole farmacie autorizzate dall'autorità sanitaria competente per territorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, dell'articolo 104 del citato testo unico di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché degli articoli 4 e 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

3. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono essere venduti, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, e ad eccezione dei medicinali di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ed all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, anche i medicinali di cui all'articolo 8,

comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.

4. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la vendita di medicinali deve avvenire, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 5, nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell'area commerciale, da strutture in grado di garantire l'inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari sia di apertura al pubblico che di chiusura.

43. 06. Froner, Lulli, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

ART. 43-bis. – (*Misure per accelerare la liberalizzazione del mercato dei carburanti e assegnazione all'acquirente unico di funzioni in materia di carburanti*). – 1. I gestori dei singoli punti di vendita di carburanti al dettaglio possono liberamente rifornirsi da qualunque produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2011, le eventuali clausole contrattuali che prevedono forme di esclusiva nell'approvvigionamento di cui al comma 1 sono nulle, per violazione di norma imperativa di legge, per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto di vendita.

3. Al fine di garantire un assetto maggiormente concorrenziale del mercato nazionale dei carburanti e assicurare il contenimento dei prezzi di vendita al dettaglio, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge e fino al 31 dicembre 2015, Acqui-

rente unico S.p.a. assicura in via straordinaria l'attività di compravendita di carburanti secondo i seguenti principi:

a) acquisto all'ingrosso di carburanti ai prezzi più convenienti sul mercato nazionale e internazionale, finalizzato all'approvvigionamento degli esercenti gli impianti di distribuzione carburanti;

b) affitto di depositi di stoccaggio dei carburanti di cui alla lettera a);

c) attivazione di un servizio di vendita all'ingrosso a prezzi concorrenziali agli esercenti gli impianti di distribuzione al dettaglio.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definite le modalità attraverso cui acquirente unico S.p.a. svolge le attività di cui al comma 3.

43. 07. Vico, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino, Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

ART. 43-bis. — (Riordino dell'accesso e dell'esercizio delle professioni intellettuali e riorganizzazione degli ordini professionali).

— 1. Il presente articolo è finalizzato al riordino della disciplina delle professioni intellettuali allo scopo di modernizzare e qualificare l'esercizio delle professioni, garantire la qualità del servizio professionale, tutelare il consumatore alla scelta informata del professionista, assicurare pari opportunità per i giovani nei primi anni di attività e favorire l'accesso delle giovani generazioni. Le disposizioni della

presente proposta non si applicano agli esercenti le professioni sanitarie e infermieristiche.

2. L'esercizio, anche in forma societaria e cooperativa, dell'attività professionale è libero in conformità al diritto comunitario, senza vincoli di predeterminazione numerica, ad eccezione delle attività caratterizzate dall'esercizio di funzioni pubbliche o dall'esistenza di uno specifico interesse generale, per una migliore tutela della domanda di utenza. Possono essere costituite reti di professionisti anche multidisciplinari, in forma di associazioni temporanee, per eseguire in comune opere e mandati professionali.

3. Dai provvedimenti che riconoscono misure di agevolazione o di incentivo previste dalla normativa comunitaria e nazionale per il settore dei servizi e dirette a favorire lo sviluppo dell'occupazione e gli investimenti, con particolare riferimento ai giovani e ai primi anni di esercizio dell'attività professionale, non possono essere esclusi gli esercenti attività professionali.

4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

5. La legge dello Stato stabilisce quando l'esercizio dell'attività professionale, anche per lo svolgimento di singole attività, è subordinato all'iscrizione ad appositi elenchi od albi, individuando, sulla base degli interessi pubblici meritevoli di tutela, le professioni intellettuali da disciplinare attraverso il ricorso ad ordini, albi o collegi professionali, in modo tale che ne derivi, preferibilmente su base concertata e volontaria, una riduzione, anche mediante accorpamento, di quelli già previsti dalla legislazione vigente, attribuendo, quando ci si trovi in presenza di una rilevante asimmetria informativa e cognitiva fra utente e professionista, alle singole professioni regolamentate le attività riservate necessarie per la tutela di diritti costituzionalmente garantiti e per il perseguimento di finalità primarie di interesse generale.

6. Gli ordini professionali sono strutturati ed articolati in organi centrali e periferici, ferma restando l'abilitazione all'esercizio per l'intero territorio nazionale e fatte salve le limitazioni volte a garantire l'adempimento di funzioni pubbliche.

7. L'esame di Stato è obbligatorio per le professioni il cui esercizio può incidere su diritti costituzionalmente garantiti o riguardanti interessi generali meritevoli di specifica tutela, secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità e deve assicurare l'uniforme valutazione dei candidati e l'abilitazione su base nazionale. Le commissioni giudicatrici sono composte secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione professionale e la presenza di membri appartenenti agli ordini professionali o da questi designati effettivi e supplenti non può essere superiore alla metà dei componenti.

8. Il tirocinio professionale è limitato al periodo necessario a garantire l'effettiva acquisizione dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione e comunque non può essere di durata superiore a dodici mesi. Durante il periodo di tirocinio è riconosciuto, oltre al rimborso delle spese, un compenso commisurato all'apporto professionale prestato ovvero un compenso idoneo convenzionalmente pattuito.

9. La legge statale stabilisce forme di raccordo tra i titoli di studio universitari e di scuola secondaria e l'abilitazione all'esercizio della professione, garantendo anche i casi di accesso diretto alle sezioni degli ordini, albi e collegi corrispondenti ai diversi livelli di titoli di studio medesimi attraverso esami e corsi specialistici abilitanti.

10. La legge statale disciplina forme alternative o integrative di tirocinio a carattere pratico, tenendo conto delle singole tipologie professionali, ovvero mediante corsi di formazione promossi o organizzati dai rispettivi ordini professionali o da università o da pubbliche istituzioni purché strutturati in modo teorico-pratico e la possibilità di effettuare parzialmente il tirocinio contemporanea-

mente all'ultima fase degli studi necessari per il conseguimento di ciascun titolo di studio ovvero all'estero.

11. La legge statale prevede l'adozione di misure rivolte ad agevolare, anche mediante borse di studio, l'ingresso nella professione di giovani meritevoli ma in situazioni di disagio economico, l'erogazione di contributi per l'iniziale avvio e il rimborso del costo dell'assicurazione obbligatoria.

12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge gli ordini professionali modificano i propri statuti secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) fissazione dei criteri e delle procedure di adozione di un codice deontologico finalizzato a garantire al cliente il diritto ad una qualificata, corretta e seria prestazione professionale nonché a un'adeguata informazione sui contenuti e le modalità di esercizio della professione e su situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse, a tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e gli interessi pubblici comunque coinvolti in tale esercizio e ad assicurare la credibilità della professione nonché a garantire la concorrenza;

b) disciplina su base democratica dei meccanismi elettorali per la nomina alle relative cariche e dell'elettorato attivo e passivo degli iscritti senza alcuna limitazione di età e in modo da assicurare le pari opportunità di genere, nonché in modo idoneo a garantire la trasparenza delle procedure, la rappresentanza presso gli organi nazionali e territoriali anche delle eventuali sezioni e la tutela delle minoranze, l'individuazione dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza, la durata temporanea delle cariche e la limitata rinnovabilità così da non superare il massimo di sei anni, nonché la separazione tra organi di amministrazione e gestione e organi di vigilanza e controllo sui bilanci, nonché poteri disciplinari;

c) stabilire come compiti essenziali degli ordini professionali l'aggiornamento e la qualificazione tecnico-professionale dei propri iscritti, tendenzialmente a carattere gratuito, comunque, nel rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione, nonché la verifica del rispetto degli obblighi di aggiornamento da parte dei professionisti iscritti e degli obblighi di informazione agli utenti, comprendere fra tali compiti la collocazione presso studi professionali di giovani non in grado di individuare il professionista per il praticantato e l'organizzazione di corsi integrativi;

d) previsione dei casi di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del singolo professionista ovvero della società professionale, con un massimale adeguato al livello di rischio di causazione di danni nell'esercizio dell'attività professionale ai fini dell'effettivo risarcimento del danno, pure in caso di attività svolta da dipendenti professionisti.

13. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge ciascun ordine provvede ad indire le elezioni dei nuovi organi statutari nazionali e locali.

14. La costituzione di associazioni, aventi natura privatistica e senza fini di lucro, su base volontaria tra professionisti che svolgono attività professionale omogenea e non soggetta all'iscrizione obbligatoria in elenchi e albi è libera. La partecipazione all'associazione non comporta alcun diritto di esclusiva.

15. Le associazioni professionali di cui al comma 1 possono essere riconosciute attraverso l'iscrizione in apposito registro da parte del Ministero competente di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, ai fini di dare evidenza ai requisiti professionali e di favorire la qualificazione professionale e la tutela dell'utenza.

16. Ai fini della registrazione di cui al comma 2 e senza determinare sovrapposizioni con le professioni organizzate in ordini, le associazioni devono garantire la precisa identificazione delle attività pro-

fessionali cui l'associazione si riferisce, l'adeguata diffusione e rappresentanza territoriale, l'esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica tale da assicurare i livelli di qualificazione professionale e la costante verifica di professionalità per gli iscritti, la trasparenza degli assetti organizzativi, l'osservanza di principi deontologici secondo un codice etico elaborato dall'associazione; la previsione di idonee forme assicurative per la responsabilità da danni cagionati nell'esercizio della professione, una disciplina degli organi associativi su base democratica.

17. Le associazioni registrate possono rilasciare attestati di competenza riguardanti la qualificazione professionale, tecnico-scientifica e le relative specializzazioni, assicurando che tali attestati siano preceduti da una verifica di carattere oggettivo, abbiano un limite temporale di durata e siano redatti sulla base di elementi e dati, concernenti la professionalità e le relative specializzazioni, direttamente acquisiti, o riscontrati o comunque in possesso dell'associazione.

43. 08. Lulli, Cavallaro, Boccuzzi, Ferranti, Bocci, Marco Carra, Causi, Cenni, Ciriello, Codurelli, Colaninno, De Pasquale, Esposito, Fedi, Ferrari, Froner, Gatti, Gneccchi, Laratta, Lenzi, Motta, Marchi, Mastromauro, Miglioli, Mogherini Rebesani, Ruggia, Samperi, Scarpetti, Schirru, Siragusa, Federico Testa, Brandolini, Trappolino, Tullo, Velo, Vico, Zucchi.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

ART. 43-bis. — (*Misure straordinarie per la tutela del potere d'acquisto*). — 1. Fino al 31 dicembre 2011, gli aumenti delle tariffe, dei prezzi regolamentati, dei prezzi nei settori sottoposti ai regimi di concessione o autorizzazione, dei canoni per alloggi ad uso sociale compresi quelli degli enti privatizzati, non possono superare il tasso di inflazione programmata.

2. Al fine di monitorare, valutare ed intervenire su eventuali aumenti è istituita

nella Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la sorveglianza e la normativa tecnica, del Ministero dello sviluppo economico una Consulta per il controllo dei prezzi e delle tariffe di cui al comma 1.

3. Della consulta di cui al comma 2 fanno parte il Ministro dello sviluppo economico o un suo rappresentante, il Garante per la sorveglianza dei prezzi, e, a seconda di specifiche esigenze, i Ministri competenti per materia, i rappresentanti delle regioni e degli enti locali, dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

4. Qualora si verificano aumenti delle tariffe e dei prezzi di cui al comma 1 superiori al tasso di inflazione programmata, gli enti o le imprese responsabili di tali aumenti inviano alla Consulta di cui al comma 2 una relazione esplicativa delle ragioni degli aumenti medesimi. La Consulta apre un'istruttoria entro dieci giorni dalla ricezione e, nel caso in cui sia ravvisata un'infrazione alla disciplina recata dal comma 1, dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione del provvedimento di infra-

zione, determinando i termini entro i quali l'impresa o l'ente devono procedere al pagamento della sanzione.

5. Le risorse provenienti dalle sanzioni di cui al comma 4 confluiscono in un fondo per la tutela dei consumatori e delle fasce sociali più deboli istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. I Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, entro il 30 giugno 2011 inviano alle competenti commissioni parlamentari, che esprimono un parere entro sessanta giorni dalla data di ricezione, una relazione dettagliata sull'attività della Consulta e uno schema di decreto interministeriale concernente la ripartizione del fondo da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori e delle fasce sociali più deboli.

43. 09. Causi, Baretta.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

ART. 43-bis. — 1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la parola: « impresa », ovunque ricorra, sono aggiunte le seguenti: « e dai professionisti ».

43. 010. Mantini, Galletti, Ciccanti.

ART. 44.

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

3-ter. Al fine di contribuire agli sbocchi professionali dei ricercatori che rientrano dall'estero, di cui al comma 1, si realizzano: un laboratorio di ricerca attrezzato per la ricerca scientifica e tecnologica sui materiali presso la Facoltà di SMFN dell'Università di Messina che gestirà tale struttura insieme alle università di Catania e Palermo, eventualmente in consorzio con altre università italiane; un laboratorio di aerodinamica e prove su galleria del vento, da localizzare nel Comune di Villa San Giovanni (RC) od in quello di Reggio Calabria come struttura della facoltà di Ingegneria dell'Università di Reggio Calabria, da gestire insieme con le Università di Cosenza e Catanzaro, ed eventualmente in consorzio con altre università nazionali, finanziati con 50 milioni di euro ciascuno.

Conseguentemente all'articolo 46, comma 3, sostituire la parola: quattrocento con la seguente: trecento.

44. 1. Commercio, La Morte, Latteri, Lombardo, Misiti.

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

3-ter. Al fine di incentivare le azioni dirette a promuovere il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero, gli organismi, di cui al comma 219 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e al comma 1149 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il biennio 2010-2011 destinano a contratti di ricerca il 10 per cento delle risorse ad essi assegnate. Il CIPE, a valere sul Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, conferma, per il medesimo biennio, ai predetti organismi

risorse per un ammontare annuale pari a quello assegnato dallo Stesso per l'anno 2007.

44. 2. Nicolais.

Dopo l'articolo 44, aggiungere i seguenti:

ART. 44-bis.

(Rifinanziamento del Fondo di finanziamento ordinario delle università statali).

1. Il Fondo di finanziamento ordinario delle università statali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 800 milioni di euro per l'anno 2011.

ART. 44-ter.

(Procedure per la competitività nell'utilizzo delle frequenze analogiche).

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le frequenze della banda 790-860MHz da destinare ai nuovi servizi in banda larga da reti mobili. I diritti d'uso di tali frequenze sono assegnati con gara ad offerta economica da indire, sulla base di un disciplinare approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Ministero dello sviluppo economico entro il 31 luglio 2011.

2. Il Piano nazionale di spartizione delle frequenze e il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze sono adeguati alle disposizioni del presente articolo.

3. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo confluiscono in un Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate quanto a 800 milioni per l'anno 2011 alle finalità di cui all'articolo 44-bis e per la quota rimanente a interventi tesi a combattere il *digital divide* e a promuovere la diffusione della banda larga secondo tempi e modalità definiti con decreto del Ministro del-

l'economia e delle finanze, in modo da assicurare l'invarianza ai fini dei saldi di finanza pubblica.

44. 05. Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Antonino Russo, Siragusa, Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci.

Dopo l'articolo 44, aggiungere i seguenti:

ART. 44-bis. – 1. È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2010 e 150 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012 da destinare ad integrazione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1, commi 870 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010 si provvede quanto a 35 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 come rideterminato dall'articolo 55, comma 6 e quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 70, comma 2 del decreto legislativo n. 300 del 1999 come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009 n. 191.

3. Ai maggiori oneri, pari a 150 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012, si provvede con le maggiori entrate di cui all'articolo 44-ter.

ART. 44-ter. – (*Misure fiscali per il settore creditizio*). – 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, per gli anni 2011 e 2012, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri

intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

44. 07. Lulli, Ghizzoni.

Dopo l'articolo 44, aggiungere i seguenti:

ART. 44-bis. – (*Sostegno alla stampa all'estero per lo sviluppo del made in Italy*).

– 1. All'articolo 10-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 196 convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 2010 n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Alla lettera a), le parole: « limitatamente alle minoranze linguistiche » sono soppresse e dopo le parole: « legge 23 dicembre 2000, n. 388, » sono aggiunte le seguenti: « all'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni, »;

b) alla lettera d), le parole: « dall'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, limitatamente ai quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, nonché » sono soppresse.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 70 milioni per il 2011, 70 milioni per il 2012, 70 milioni di euro per 2013, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle misure fiscali per il settore creditizio.

ART. 44-ter. (*Misure fiscali per il settore creditizio*). 1. In considerazione della

straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,4 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,6 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

44. 06. Narducci, Fedi, Garavini, Porta, Bucchino, Gianni Farina.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis. – (Sostegno alla stampa all'estero per lo sviluppo del made in Italy). – 1. All'articolo 10-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), le parole: « limitatamente alle minoranze linguistiche » sono soppresse e dopo le parole: « legge 23 dicembre 2000, n. 388, » sono aggiunte le seguenti: « all'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni, »;

b) alla lettera d), sono soppresse le parole: « dall'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, limitatamente ai quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, nonché ».

Conseguentemente all'articolo 55, comma 5, sostituire le parole: 320 milioni con le seguenti: 315 milioni.

44. 09. Galletti, Ciccanti, Vietti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere i seguenti:

ART. 44-bis. – (Editoria di cooperative di giornalisti, non profit e di partito). – 1. In attesa del definitivo riordino del sistema dei contributi all'editoria, finalizzato a introdurre norme di maggior rigore nei criteri di accesso e di assegnazione dei contributi, a ristabilire il carattere di diritto soggettivo ai contributi diretti all'editoria e a garantire la riduzione dei relativi oneri dello Stato, le disposizioni di cui al comma 62 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tenuto conto dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dell'articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012.

2. A decorrere dai contributi attinenti all'anno 2010, per i contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, e dall'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermi restando i tetti previsti dalla normativa vigente, l'importo massimo del contributo spettante alle imprese editrici di quotidiani non può superare l'importo di 250 mila euro per ogni giornalista e 85 mila euro per ogni poligrafico regolarmente assunti con contratto a tempo pieno in media annua.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2011, all'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 il sesto periodo è sostituito dal seguente: « La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi: in tal caso l'imposta si applica con l'aliquota dei beni diversi ».

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012, si provvede mediante le maggiori entrate di cui all'articolo 44-ter.

ART. 44-ter. — (*Misure fiscali per il settore creditizio*). — 1. In via straordinaria per gli anni 2011 e 2012, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

44. 04. Ventura, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Ghizzoni, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Antonino Russo, Siragusa.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis. — (*Editoria di cooperative di giornalisti, non profit e di partito*). — 1. Le disposizioni di cui al comma 62 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191, tenuto conto dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dell'articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012. Il Governo è delegato a presentare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge,

un decreto legislativo di riordino dei contributi all'editoria, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introduzione di norme di maggior rigore nei criteri di accesso e di assegnazione dei contributi, per la riduzione del fabbisogno necessario per far fronte a questo impegno di tutela del pluralismo;

b) ripristino del carattere di diritto soggettivo ai contributi diretti all'editoria, garantendo al contempo una riduzione dei relativi oneri dello Stato.

2. A decorrere dai contributi attinenti all'anno 2010, per i contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, e dall'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermi restando i tetti previsti dalla normativa vigente, l'importo massimo del contributo spettante alle imprese editrici di quotidiani non può superare l'importo di 250 mila euro per ogni giornalista e 85 mila euro per ogni poligrafico regolarmente assunti con contratto a tempo pieno e indeterminato in media annua.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2011, all'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 il sesto periodo è sostituito dal seguente: « la disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi: in tal caso l'imposta si applica con l'aliquota dei beni diversi ».

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 100 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 3.

44. 02. Montagnoli, Simonetti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Editoria di cooperative di giornalisti, no profit e di partito).

1. Le disposizioni di cui al comma 62 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 tenuto conto dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012.

2. A decorrere dal 2010, fermi restando i tetti previsti dalla normativa vigente, l'importo massimo del contributo spettante alle imprese editrici di quotidiani non può superare l'importo di 250 mila euro per ogni giornalista e 85 mila euro per ogni poligrafico regolarmente assunti con contratto a tempo pieno e indeterminato in media annua.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2011, il sesto periodo della lettera c), del comma 1 dell'articolo 74, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito con il seguente: « La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi: in tal caso l'imposta si applica con l'aliquota dei beni diversi. ».

4. A decorrere dal 1° gennaio 2011, alla lettera a) del comma 9 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 le parole: « pari a l'1 per cento del fatturato » sono sostituite con le seguenti: « pari al 2 per cento del fatturato ».

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 100 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 3 e 4.

44. 08. Galletti, Ciccanti, Vietti

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis. – *(Misure di sostegno per le emittenti locali).* – 1. La quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento alla radiotelevisione, e degli introiti equiparati al canone determinato ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44 per cento per gli anni 2011, 2012 e 2013. Alle emittenti radiotelevisive locali verranno pertanto, riconosciuti, in tale triennio, 150 milioni di euro annui, e la parte rimanente pari a 120 milioni di euro annui, rimarrà nelle disponibilità dello Stato.

2. Copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese imprevedute, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per Interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma « fondi di riserva e speciali » della missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutta le rubriche. Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con

esclusione degli stanziamenti destinati alla ricorso, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

44. 01. Franzoso, Distaso, Antonio Pepe, Sisto.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis. – 1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2004, n. 46, il comma 1, si interpreta nel senso che all'esaurimento dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio, autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri non vengano meno le agevolazioni postali, ma il diritto dell'azienda che fornisce il servizio postale ad ottenere la compensazione ulteriore.

2. Nel caso di esaurimento del fondo, la tariffa postale effettivamente corrisposta dalle aziende editoriali potrà essere aggiornata con il decreto di cui all'articolo 1 della sopra citata legge in misura non superiore al 50 per cento di quanto effettivamente pagato ad inizio anno.

Conseguentemente, dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

ART. 55-bis. – 1. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 0,30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,22 per cento ».

44. 03. Bobba, Damiano, Baretta, Bellanova, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis. –1. All'articolo 2, comma 49, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: « al periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 luglio 2010. A tal fine, per l'anno 2010, è autorizzata la spesa di 120,2 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2010. A tal fine è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 ».

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2010 e a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

44. 010. Ruvolo, Delfino, Galletti, Ciccanti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis. –1. A decorrere dall'anno 2010 la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale incentivi assicurativi di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è stabilita nella somma di 150 milioni di euro annui.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 150 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

44. 011. Ruvolo, Delfino, Galletti, Ciccanti.

ART. 45.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

ART. 55-bis. – 1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla soppressione dell'articolo 45 si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche. Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

45. 4. Sardelli.

Sopprimerlo.

* **45. 5.** Beccalossi.

Sopprimerlo.

* **45. 6.** Ciccanti, Galletti.

Sopprimerlo.

* **45. 12.** Cesario, Tabacci, Calero Ciman, Calgaro, Lanzillotta, Mosella, Picchio, Vernetti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 45. – (*Modifiche alle modalità di determinazione del prezzo dei certificati verdi*). – 1. All'articolo 2, comma 149, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel rispetto dei principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 e con l'obiettivo di ridurre il costo dell'energia per i consumatori, nonché di conseguire gli obiettivi di riduzione della emissioni assegnati al Paese, il Ministro dello sviluppo economico determina con proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il 5 dicembre 2010, modalità e condizioni del ritiro, da parte del GSE, dei certificati verdi rilasciati per la produzione di energia elettrica degli anni successivi al 2010, prevedendo un meccanismo di graduale incremento – su base annuale fino al 2020 – della quota d'obbligo ed un simmetrico decremento del valore di ritiro, e prevedendo altresì che il valore minimo sia comunque inferiore al prezzo di cui al precedente comma 148.

45. 8. Vico.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 45. – (*Abolizione obbligo di ritiro dell'eccesso di offerta di certificati verdi*) – 1. L'articolo 2, comma 149, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e l'articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro

dello sviluppo economico 18 dicembre 2008 sono soppressi a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/28/CE e, in ogni caso, a decorrere dal 1° settembre 2011.

45. 10. Di Biagio.

Al comma 1, primo periodo, sostituire dalle parole: sono versate all'entrata *fino alla fine del con le seguenti:* sono portate in riduzione del prezzo dell'energia elettrica per i consumatori finali mediante riduzione della componente tariffaria A3.

Conseguentemente:

al comma 2, aggiungere in fine le parole: , e per la conseguente riduzione della componente tariffaria A3.

dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. All'eventuale onere di cui al comma 1 del presente articolo, stimabile in un importo massimo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2013, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante corrispondente riduzione per gli anni 2011 e 2012, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge. Per l'anno 2013, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, con l'eventuale riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma « fondi di riserva e speciali » della missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a

concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche. »

45. 1. Borghesi, Cambursano, Piffari, Cimadoro, Scilipoti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: apposito Fondo istituito *fino alla fine del comma, con le seguenti:* apposito Fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, finalizzato a incentivare e finanziare la ricerca e gli investimenti nel settore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e delle nuove tecnologie.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge di conversione, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, individua con proprio decreto gli ambiti di intervento che beneficiano delle incentivazioni e dei finanziamenti ai fini degli obiettivi di cui al comma 1. Il medesimo decreto è trasmesso per il parere alle Commissioni parlamentari competenti.

1-ter. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, è tenuta comunque a intensificare le previste attività di controllo e verifica con relativi sopralluoghi su impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate (Cip6) e sugli impianti di cogenerazione, che non optano per la risoluzione anticipata della convenzione. Eventuali recuperi di incentivi indebitamente percepiti, sono annualmente versati al Fondo di cui al comma 1.

1-quater. Resta confermato quanto disposto dall'articolo 15, comma 1, lettera f), della legge 62 del 18 aprile 2005 relativamente alla cessazione, alla scadenza delle convenzioni in essere, e senza possibilità di proroghe, di ogni incentivazione per gli impianti funzionanti con fonti assimilate alle rinnovabili.

45. 2. Borghesi, Cambursano, Piffari, Scilipoti, Cimadoro.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'articolo 2, comma 149, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel rispetto dei principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 e con l'obiettivo di ridurre il costo dell'energia per i consumatori, nonché di conseguire gli obiettivi di riduzione della emissioni assegnati al Paese, il Ministro dello sviluppo economico determina con proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il 5 dicembre 2010, modalità e condizioni del ritiro, da parte del GSE, dei certificati verdi rilasciati per la produzione di energia elettrica degli anni successivi al 2010, prevedendo un meccanismo di graduale incremento – su base annuale fino al 2020 – della quota d'obbligo ed un simmetrico decremento del valore di ritiro, e prevedendo altresì che il valore minimo sia comunque inferiore al prezzo di cui al precedente comma 148 ».

45. 7. Vico, Federico Testa.

Al comma 3, capoverso comma 149-bis, sostituire le parole da: prevedendo che almeno fino alla fine del capoverso, con le seguenti: attraverso il relativo incremento della quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni.

45. 3. Piffari, Borghesi, Cambursano, Cimadoro, Scilipoti.

Al comma 3, capoverso comma 149-bis, sostituire le parole da: prevedendo che almeno fino alla fine del capoverso, con le seguenti: prevedendo che tale riduzione derivi dal contenimento della quantità di certificati verdi in eccesso con l'adeguato aumento delle quote d'obbligo.

45. 11. Brugger, Zeller.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ai fini della tutela e riqualificazione delle aree montane, in sede di attuazione della direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, sono assegnate quote incentivanti di CO₂ a titolo gratuito agli impianti che operano in settori ad elevato rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, qualora gli stessi impianti esercitano attività che favoriscano il sequestro di CO₂ mediante silvicoltura nella Comunità europea.

45. 9. Simonetti.

Dopo l'articolo 45, aggiungere i seguenti:

« ART. 45-bis. – (*Misure di sostegno al turismo sociale*). – 1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 37 è inserito il seguente:

« 37-bis) predisposizione dei pacchetti turistici di cui all'articolo 84 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, e dei relativi servizi, da parte di consorzi, reti e filiere piccole e medie imprese turistiche, rivolti ad organizzazioni senza scopo di lucro di turismo sociale e di cittadinanza attiva, finalizzati alla promozione del turismo sostenibile e ambientale, e caratterizzati dalla presenza di servizi turistici e culturali, da servizi di trasporto e servizi accessori, dalla vendita anche tramite internet, e da un prezzo concorrenziale ».

2. I pacchetti turistici di cui al numero 37-bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 6, inserito dal comma 1

del presente articolo, sono organizzati in collaborazione con gli enti pubblici locali e culturali, gli enti pubblici turistici, le agenzie di viaggio e di turismo e le imprese di trasporto.

3. Le modalità di organizzazione dei pacchetti di cui al comma 1 sono stabilite dalle regioni, sentite le associazioni di categoria del turismo e le associazioni del turismo sociale e di cittadinanza attiva maggiormente rappresentative sul territorio regionale.

4. Le spese per la creazione dei consorzi, delle reti e delle filiere di cui al numero 37-bis) della tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 6 inserito dal comma 1 del presente articolo, nonché per la promozione dei pacchetti di cui al medesimo numero 37-bis), sono interamente finanziate con le risorse e secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

ART. 45-ter. — (Misure fiscali per il settore creditizio). — 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuto un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,4 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,6 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

45. 04. Marchioni, Lulli, Colaninno, Fadda, Mastromauro, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 45, aggiungere i seguenti:

ART. 45-bis. — (Agevolazioni fiscali per il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio alberghiero). — 1. A decorrere dall'anno 2011 le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 1, commi 17 e 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono estese ai titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo, per il recupero del patrimonio edilizio relativo alle strutture turistico-ricettive, nel limite di spesa annuo di 150.000.000 di euro. Il limite di spesa per unità immobiliare turistica è fissato in 2.000.000 di euro.

2. A decorrere dall'anno 2011 per gli immobili adibiti a strutture turistico-ricettive sono prorogate le agevolazioni per la riqualificazione energetica previste dall'articolo 1, commi 344 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa annuo di 50.000.000 di euro e per un valore massimo della detrazione dall'imposta lorda di 500.000 euro.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per il turismo, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le procedure e i requisiti per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo.

ART. 45-ter. — (Misure fiscali per il settore turistico). — 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuto un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota

eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

45. 03. Marchioni, Lulli, Colaninno, Fadda, Mastromauro, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

ART. 45-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: « e fino al 30 giugno 2010 » sono sostituite con le seguenti: « e fino al 31 dicembre 2010 ».

2. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro ».

3. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso « 5-bis », primo periodo, le parole: « 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 85 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, parole: « 97 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 8 per cento »;

3) al comma 3, le parole: « 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 85 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, le parole: « 97 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 88 per cento »;

5) al comma 11, lettera a), le parole: « 0,30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,15 per cento ».

4. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 all'articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: « 10 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 12,5 per cento ».

5. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato » sono sostituite dalle seguenti: « Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato »;

b) le parole: « Prodotti alcolici intermedi: euro 68,5 1 per ettolitro » sono sostituite dalle seguenti: « Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro »;

c) le parole: « Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro » sono sostituite dalle seguenti: « Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro ».

6. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

7. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2010.

45. 05. Galletti, Ciccanti.

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

ART. 45-bis.

1. Al comma 20 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « 31 dicembre 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2012 ».

2. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare fino al 3 per cento ciascuno degli anni 2011 e 2012.

45. 06. Galletti, Ciccanti.

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

ART. 45-bis. – 1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e per una maggiore efficienza energetica, alla lettera *d*), comma 2, articolo 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , attraverso il riconoscimento di tariffe differenziate in ragione della diversa insolazione dei territori in cui sono localizzati gli impianti ».

45. 09. Bitonci.

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

ART. 45-bis. – (*Proroga detrazioni per investimenti in efficienza energetica*). – 1. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « spese sostenute entro il 31 dicembre 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « spese sostenute entro il 31 dicembre 2012 ».

Conseguentemente all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2011, 500 milioni di euro per l'anno 2012, a 500 milioni di euro per il 2013, e a 200 milioni di euro per l'anno 2014.

45. 01. Borghesi, Cambursano, Piffari, Scilipoti, Cimadoro.

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

« **ART. 45-bis.** – (*Modifiche alla disciplina dei contratti pubblici*). – 1. Ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese ai contratti pubblici aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere, le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e i soggetti aggiudicatori, riservano una parte dei citati contratti di valore complessivo non superiore a 500.000 euro alle predette imprese localizzate nel territorio interessato, prevedendo ove necessario il divieto di subappalto.

2. È fatto divieto alle stazioni appaltanti, agli enti aggiudicatori e ai soggetti aggiudicatori di richiedere alle imprese che concorrono ai contratti di cui al comma 1, requisiti finanziari sproporzionati rispetto al valore dei beni e dei servizi oggetto dei contratti medesimi.

45. 02. Lulli, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

ART. 46.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: al precedente comma *aggiungere le seguenti:* da confermare, in particolare se derivati da accordi di programma con i competenti Ministeri, oppure.

Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2010.

46. 5. Galletti, Ciccanti.

Al comma 3, sopprimere le parole da: con priorità, *fino alla fine del comma.*

46. 4. Margiotta, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morasut, Motta, Zamparutti.

Al comma 3 sostituire le parole: con priorità al finanziamento del M.O.S.E. *con le seguenti:* con priorità al finanziamento delle infrastrutture stradali e idriche del Mezzogiorno.

46. 6. Galletti, Ciccanti.

Al comma 3, dopo le parole: con priorità, *aggiungere le seguenti:* agli interventi finalizzati a garantire la prosecuzione delle opere per il completamento degli assi di collegamento del territorio nazionale con le principali tratte viarie europee relative al corridoio ferroviario n. 5 e al corridoio ferroviario n. 8, e i relativi collegamenti trasversali, la realizzazione di opere infrastrutturali ed interventi di adeguamento sismico, e risanamento idrogeologico nelle regioni Sicilia ed in Calabria,

l'adeguamento infrastrutturale della rete ferroviaria nelle aree del Mezzogiorno, da destinare esclusivamente all'adeguamento della segnaletica ferroviaria e alla messa in sicurezza dei passanti e degli incroci tra rete ferroviaria e rete stradale e.

46. 10. Boffa, Meta, Bonavitacola, Ginefra, Cardinale, Laratta, Velo, Tullo, Pierdomenico Martino, Lovelli, Gasbarra, Fiano, Giorgio Merlo, Gentiloni Silveri.

Al comma 3, dopo le parole: con priorità *aggiungere le seguenti:* agli interventi finalizzati a garantire per l'adeguamento infrastrutturale dei Porti, da destinare alla soluzione delle problematiche di traffico, di sicurezza e di inadeguatezza delle vie di accesso e di collegamento intermodale e.

46. 11. Bonavitacola, Meta, Velo, Tullo, Lovelli, Ginefra, Pierdomenico Martino, Gasbarra, Cardinale, Fiano, Laratta, Boffa, Giorgio Merlo, Gentiloni Silveri.

Al comma 3, dopo le parole: con priorità *aggiungere le seguenti:* agli interventi finalizzati alla realizzazione di interventi per il miglioramento delle strutture di sicurezza delle strade di cui al comma 2 dell'articolo 2 del Codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, classificate nell'ambito delle categorie A), B), C), D) ed E), con particolare riferimento alla sostituzione delle barriere di contenimento prive di adeguato livello di sicurezza, e.

46. 12. Meta, Velo, Lovelli, Tullo, Ginefra, Bonavitacola, Pierdomenico Martino, Gasbarra, Cardinale, Fiano, Laratta, Boffa, Giorgio Merlo, Gentiloni.

Al comma 3, dopo le parole: con priorità *aggiungere le seguenti:* agli interventi finalizzati alla realizzazione e allo sviluppo di reti di telecomunicazione a banda larga nelle comunità locali caratterizzate da una insufficiente disponibilità di infrastrutture

di accesso, con particolare riguardo alle aree contraddistinte da una bassa densità abitativa o da vincoli morfologici del territorio o dall'assenza di condizioni economiche favorevoli, e.

46. 13. Meta, Velo, Gentiloni Silveri, Giorgio Merlo, Tullo, Lovelli, Ginefra, Bonavitacola, Pierdomenico Martino, Gasbarra, Cardinale, Fiano, Laratta, Boffa.

Al comma 3, dopo le parole: con priorità di finanziamento aggiungere le seguenti: di pari importo, del completamento dell'autostrada Catania-Ragusa e.

46. 2. Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo, Misiti.

Al comma 3, sostituire la parola: quattrocento con la seguente: trecento.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con le medesime modalità il CIPE, destina 50 milioni di euro per opere del sistema idrico del Serino e 50 milioni di euro per la metropolitana di Catania.

46. 1. Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo, Misiti.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Le somme previste per la realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina ai sensi della delibera CIPE del 6 Marzo 2009, vengono riassegnate e ridestinate prioritariamente al completamento di altre opere già cantierate inserite nel piano infrastrutturale strategico delle regioni Sicilia e Calabria di cui alla legge 23 dicembre 2001, n. 443.

3-ter. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le opere da finanziare ai sensi del comma 3-bis.

46. 3. Libè, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le somme previste per la realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina ai sensi della delibera CIPE del 6 marzo 2009, vengono prioritariamente destinate al completamento delle opere già cantierate inserite nel piano infrastrutturale strategico della regione Sicilia e Calabria.

46. 7. Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Le risorse autorizzate nell'ambito del contratto di programma Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A. 2007-2011, sono incrementate di 204 milioni di euro per l'anno 2011, ai fini del finanziamento delle progettazioni definitive delle tratte AV/AC Brescia-Verona e Verona-Padova, di completamento dell'infrastruttura strategica AV/AC Verona-Venezia.

3-ter. Per il biennio 2011-2012 il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le aliquote indicate dai commi 3-*quater* e 3-*quinquies*.

3-quater. Per l'anno 2011 si applicano le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:

a) 13,5 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;

b) 12,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;

c) 11,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;

d) 9,9 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;

e) 8,9 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008.

3-quinquies. Per l'anno 2012 si applicano le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:

a) 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;

b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;

c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;

d) 9,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;

e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008.

3-sexies. Restano ferme, a decorrere dal 2013, le aliquote per scaglioni di raccolta stabilite dall'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

46. 14. Montagnoli.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle attività edilizie e di acquisizione di immobili per le Università, per le aziende ospedaliere-universitarie e per le residenze per studenti universitari.

3-ter. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C della legge 23 dicembre 2009,

n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2010.

46. 9. Galletti, Ciccanti.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis. – (Realizzazione della Piastra logistica dell'interporto di Termini Imerese). 1. Al fine di dare impulso allo sviluppo dell'area industriale di Termini Imerese colpita da una grave crisi economica, si autorizza la spesa di 200 milioni di euro nel 2011 e 50 milioni di euro nel 2012, per la realizzazione della piastra logistica dell'interporto di Termini Imerese. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante riduzione di 200 milioni di euro nel 2011 e di 50 milioni di euro nel 2012 della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 24 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dal comma 6 dell'articolo 55.

46. 01. Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo, Misiti.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis. – (Soppressione dei finanziamenti finalizzati alla realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina). – 1. All'articolo 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il comma 4-*quater* è soppresso.

2. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 i commi 203, 204 e 205 sono soppressi.

3. Le risorse finanziarie che discendono dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo sono trasferite ad un apposito capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinate a finanziare l'acquisto di

veicoli adibiti al miglioramento dei servizi offerti per il trasporto pubblico locale regionale e interregionale, in particolare nelle aree del Mezzogiorno.

***46. 02.** Cambursano, Piffari, Scilipoti, Borghesi, Messina.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis. – (Rinegoziazione dei mutui contratti dagli enti locali con la Cassa depositi e prestiti). – 1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a rinegoziare i mutui contratti con i comuni, le province, le comunità montane, isolate e di arcipelago e le unioni di comuni che alla data del 31 luglio 2010 presentino le caratteristiche indicate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Il decreto di cui al comma 1 determina:

a) la tipologia di mutui che hanno diritto alla rinegoziazione tenendo conto del tasso fisso di interesse nominale annuo, della scadenza e dell'ammontare del debito residuo;

b) le condizioni del nuovo piano di ammortamento con riferimento alle modalità di pagamento, alla durata e alla misura del saggio di interesse.

3. La Cassa depositi e prestiti inoltra ai comuni che hanno diritto alla rinegoziazione una proposta indicante tutti gli elementi informativi utili alla sua valutazione, specificando i presupposti istruttori e le garanzie dell'operazione.

4. La rinegoziazione non comporta alcuna modifica in merito all'eventuale concorso statale concesso sul mutuo.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica

economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma « fondi di riserva e speciali » della missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutti gli accantonamenti. Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, le autorizzazioni di spesa di parte corrente rfinanziate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

46. 04. Bitonci.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis. – 1. È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo per il finanziamento degli interventi inerenti le connessioni ferroviarie e stradali con i porti ricompresi nella circoscrizione delle autorità portuali.

2. Il Fondo è alimentato da un accantonamento nella misura del 5 per cento dell'ammontare complessivo degli investimenti previsti nei contratti di Programma sottoscritti dall'ANAS S.p.A. e da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

3. Le modalità per l'utilizzo del Fondo di cui al comma 1 sono determinate con

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

46. 06. Meta, Velo, Tullo, Lovelli, Ginefra, Bonavitacola, Pierdomenico Martino, Gasbarra, Cardinale, Fiano, Laratta, Boffa, Giorgio Merlo, Gentiloni Silveri.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

(Disposizioni in materia di adeguamento delle infrastrutture dei sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale).

1. All'articolo 17, comma 34-*bis*, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole «di rilevanza nazionale con traffico superiore a 10 milioni di passeggeri annui» sono sostituite dalle seguenti: «nazionali, di cui all'Allegato II del Reg. (CEE) n. 2408/92, e

comunque con traffico superiore a otto milioni di passeggeri annui».

2. I procedimenti relativi ai contratti di cui allo stesso comma 34-*bis*, che non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato, si perfezionano con la sottoscrizione da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), anche ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera *d*), della legge n. 86 del 2010.

3. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

4. Le autorizzazioni di spesa di parte corrente rifinanziate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2010.

46. 07. Galletti, Ciccanti.

ART. 47.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: La società ANAS S.p.A. fino a o consistenti in gallerie, *con le seguenti:* Al fine di assicurare la realizzabilità, contestualmente alla costruzione del tunnel ferroviario del Brennero, anche della relativa tratta di accesso Fortezza-Verona dell'alta capacità ferroviaria del Corridoio prioritario europeo n. 1 Berlino-Palermo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, accerta presso la Commissione europea la possibilità di prorogare la concessione autostradale Brennero-Modena in capo all'attuale società concessionari con l'obiettivo di: *a)* impegnare la Società ad investire risorse finanziarie provenienti dalla gestione autostradale di ammontare certo ed adeguato nel progetto dell'opera ferroviaria; *b)* pervenire ad una gestione coordinata delle infrastrutture di trasporto del corridoio Verona-Brennero al fine di incentivare il trasporto merci su rotaia. Ove l'accertamento dia esito negativo, la società ANAS S.p.A.

47. 3. Brugger, Zeller.

Al comma 1, lettera b), dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Il versamento annuo di 70 milioni di euro tiene luogo e sostituisce ad ogni effetto il pagamento del canone e degli altri oneri di concessione.

Conseguentemente all'articolo 55, comma 6, sostituire le parole: 35,8 milioni di euro per l'anno 2010, di 1.748,4 milioni di euro per l'anno 2011, di 224,3 milioni di euro per l'anno 2012, di 44,7 milioni per l'anno 2013, di 105,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 91,6 milioni di euro *con le seguenti:* 26,8 milioni di euro per l'anno 2010, di 1.739,4 milioni di euro per l'anno 2011, di 215,3 milioni di euro per l'anno 2012, di 35,7 milioni per l'anno 2013 di 96,5 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 82,6 milioni di euro.

47. 2. Brugger, Zeller.

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

ART. 47-bis. – (*Utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni del software a codice sorgente aperto*). – 1. Lo Stato favorisce il pluralismo informatico, garantendo l'accesso e la libertà di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche ed eliminando altresì ogni barriera dovuta a diversità di *standard*.

2. Sono favoriti la diffusione e lo sviluppo di *software* liberi, in considerazione delle loro positive ricadute sull'economia pubblica, sulla concorrenza e sulla trasparenza del mercato, nonché sullo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica. La pubblica amministrazione, nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento e del principio di economicità dell'attività amministrativa, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, predilige l'uso di *software* libero.

3. Alla cessione di *software* libero non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come da ultimo sostituito dall'articolo 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248.

4. La pubblica amministrazione è tenuta ad utilizzare, nella propria attività, programmi per elaboratore elettronico dei quali detiene il codice sorgente.

5. La pubblica amministrazione, nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico necessari alla propria attività, privilegia programmi appartenenti alla categoria del *software* libero o, in alternativa, del *software* a codice sorgente aperto. Qualora sia privilegiato il *software* a codice sorgente aperto, il fornitore deve necessariamente e senza costi aggiuntivi per l'amministrazione consentire la modificabilità del codice sorgente. La disponibilità del codice sorgente è posta in relazione anche all'opportunità per la pubblica amministrazione di poter modificare i programmi per elaboratore elettronico in modo da adattarli alle proprie esigenze.

6. La pubblica amministrazione che intende avvalersi di un *software* non libero deve motivare analiticamente la ragione di tale scelta.

7. Dell'eventuale maggior spesa derivante dall'attuazione di una scelta non appropriata, risponde patrimonialmente il responsabile del procedimento di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la pubblica amministrazione e innovazione, di concerto con i Ministri competenti, adotta i relativi regolamenti di attuazione.

9. Nello stesso termine di cui al comma 8 del presente articolo, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione adotta un regolamento recante la definizione dei criteri per l'impiego ottimale del *software* libero nella pubblica amministrazione nonché dei programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti in corso e di quelli da adottare relativi alla progressiva adozione di soluzioni di *software* libero, da parte delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici nazionali.

10. I regolamenti di cui al presente articolo non devono comportare oneri a carico del bilancio dello Stato.

47. 01. Monai, Cambursano, Borghesi.

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

ART. 47-bis. (Disposizioni in materia di gestione dello spettro radioelettrico). – 1. Al fine di massimizzare la gestione efficiente delle radiofrequenze e di destinare adeguate risorse a servizi di telefonia mobile con l'utilizzo parziale della banda 790-862 MHz, con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le risorse frequenziali da destinare ai servizi di telefo-

nia mobile, i cui diritti d'uso saranno assegnati mediante procedure di evidenza pubblica competitiva.

2. La base d'asta della procedure di cui al comma 1 è determinata tenendo conto della media delle valutazioni economiche riscontrate negli altri paesi dell'Unione europea.

3. In conformità a quanto disposto dall'articolo 3, comma 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249 ed i criteri previsti dalla delibera n. 181/09/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, del 7 aprile 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 2009, di cui all'articolo 8-novies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2008, n. 101, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con proprio provvedimento, adegua i contenuti della Delibera n. 300/10/CONS a quanto previsto dal presente articolo, individuando un numero di reti nazionali tale da garantire l'effettiva riserva prevista per legge in favore delle emittenti locali, per ogni area tecnica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2008 recante « Definizione di un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre, con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 10 ottobre 2008, di un terzo delle risorse frequenziali pianificabili nel rispetto del coordinamento internazionale.

4. È sempre consentito all'operatore di rete locale di fornire i propri servizi trasmissivi alle emittenti nazionali.

47. 02. Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Monai, Cambursano.

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

ART. 47-bis. (Procedure per la competitività nell'utilizzo delle frequenza analogi-

che). — 1. Con provvedimento del Ministro per lo sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono avviate le procedure di evidenza pubblica competitiva finalizzate all'assegnazione delle frequenze analogiche liberate progressivamente a seguito dell'adozione della tecnologia digitale terrestre, riservandone una quota significativa ai servizi innovativi di telecomunicazione.

2. La base d'asta della procedure di cui al comma 1 è determinata tenendo in considerazione i possibili utilizzi commerciali delle frequenze, nonché della media delle valutazioni economiche riscontrate negli altri paesi dell'Unione europea.

3. Il Ministro dello sviluppo economico, entro il 31 dicembre 2010, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari sugli esiti e sui criteri adottati per la determinazione delle procedure di cui al comma.

4. Una quota, non inferiore al 50 per cento delle risorse derivanti dall'applicazione delle procedure di cui al comma 1, è riservata al finanziamento degli investimenti necessari allo sviluppo della banda larga sul territorio nazionale e al superamento del *digital divide*.

47. 03. Gentiloni Silveri, Meta, Giorgio Merlo, Velo, Tullo, Lovelli, Ginefra, Pierdomenico Martino, Gasbarra, Cardinale, Fiano, Laratta, Boffa, Bonavita-cola.

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

ART. 47-bis. — 1. L'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili, istituita dall'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003,

n. 350, e successive modificazioni, è incrementata di cinquanta centesimi di euro a passeggero.

2. L'incremento di cui al comma 1 è destinato ad alimentare un Fondo speciale per il sostegno degli operatori turistici e dei vettori aerei che:

a) versando in una situazione di insolvenza, anche se non accertata in sede giudiziale, debbano sospendere o cessare la propria attività con conseguente annullamento dei viaggi o dei passaggi aerei e si trovino nella necessità di rimborsare, riproteggere o rimpatriare i passeggeri/viaggiatori;

b) ovvero debbano fare fronte a situazioni di emergenza causate da eventi naturali eccezionali oppure da situazioni socio politiche particolarmente critiche, tali da compromettere l'ordinaria operatività della programmazione.

3. Il funzionamento, la struttura e le modalità di gestione del Fondo speciale sono stabilite con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le associazioni di categoria e l'associazione nazionale dei consumatori.

47. 04. Mantini.

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

ART. 47-bis. — 1. La lettera f) del comma 8 dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 è sostituita dalla seguente: «e) Le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) e d) cessano comunque entro e no oltre la data del 31 dicembre 2011, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante.

47. 05. Viola, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Zamparutti.

ART. 48.

Al comma 1, capoverso 182-quater, sopprimere il terzo comma:

- 48. 2.** Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Picierno, Tidei, Andrea Orlando.

Al comma 2, capoverso, secondo comma, primo periodo, dopo le parole: documentazione depositata aggiungere le seguenti: e l'attuabilità sostanziale del piano.

- 48. 3.** Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Picierno, Tidei, Andrea Orlando.

Sopprimere il comma 2-bis:

- * **48. 4.** Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Picierno, Tidei, Andrea Orlando.

Sopprimere il comma 2-bis:

- * **48. 6.** Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2-bis, sopprimere le parole: ovvero del piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d).

- 48. 1.** Borghesi, Di Pietro, Messina, Cambursano, Barbato, Palomba.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:

« 2-ter. Dopo il quinto comma dell'articolo 161 del Regio-decreto 16 marzo

1942, n. 267, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti possono essere depositati nel termine massimo di trenta giorni dalla data del deposito del ricorso. Il tribunale, con decreto motivato, può prorogare in casi eccezionali il termine fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni. Il deposito della domanda è pubblicato, a cura del cancelliere, a norma dell'articolo 17. Se richiesto dal debitore con il ricorso, il tribunale, anche prima di provvedere sull'ammissibilità della proposta ed acquisite le necessarie informazioni, può autorizzare il debitore a contrarre finanziamenti destinati ad assicurare la continuità dell'impresa. Tali finanziamenti sono pre-deducibili ai sensi dell'articolo 111, in caso di successivo fallimento ».

« 2-quater. Dopo il comma terzo dell'articolo 168 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

Le ipoteche giudiziali iscritte nei trenta giorni che precedono la data della presentazione del ricorso sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato ».

« 2-quinquies. Dopo l'articolo 169 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

ART. 169-bis. — (Contratti in corso di esecuzione). — Il giudice delegato può autorizzare il debitore a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso, e può autorizzarne la sospensione per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta. In tali casi, il contraente ha diritto di far valere il credito per il risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato. Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta. Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordi-

nato nonché ai contratti di cui agli articoli 72, ottavo comma, e 80 primo comma ».

« 2-*sexies*. Dopo l'articolo 186 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

ART. 186-*bis*. — (*Concordato con finalità di risanamento*). — Se il piano di concordato prevede la soddisfazione dei creditori, in tutto o in parte, mediante la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore concordatario, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo, nonché gli articoli 160 e seguenti, in quanto compatibili. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni, se non funzionali all'esercizio dell'impresa. Anche prima di provvedere ai sensi dell'articolo 163, assunte le informazioni ritenute necessarie anche delegando un componente del collegio, il tribunale:

a) può autorizzare il debitore a contrarre finanziamenti destinati ad assicurare la continuità dell'attività d'impresa, se un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), abbia attestato che tali finanziamenti sono funzionali alla miglior soddisfazione dei creditori concorsuali;

b) può autorizzare il debitore a pagare i fornitori di beni o servizi le cui prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell'attività dell'impresa, se un

professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), abbia attestato che tali pagamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori concorsuali. L'autorizzazione può essere concessa anche in relazione ai crediti sorti anteriormente al deposito della domanda. L'attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori concorsuali.

Non si applicano, dalla data di presentazione della domanda di concordato e fino alla pronunzia del decreto di omologazione ai sensi dell'articolo 180, le disposizioni che prevedono la riduzione obbligatoria del capitale sociale in conseguenza di perdite. I contratti in corso di esecuzione, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari. Non si applicano le norme che limitano la capacità dell'impresa di stipulare contratti pubblici o di partecipare a procedure di assegnazione di contratti pubblici. Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente articolo l'esercizio dell'attività d'impresa cessa, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 173 ».

48. 5. Sanga.

ART. 48-ter.

Sopprimerlo.

48-ter. 1. Ferranti, Samperi, Melis, Tena-glia, Rossomando, Capano, Ciriello, Ca-vallaro, Touadi, Picierno, Tidei, Andrea Orlando.

Dopo l'articolo 48-ter, aggiungere il se-guente:

Articolo 48-quater. — (*Definizione dei carichi di ruoli progressi*). — 1. Tenuto conto dell'attuale congiuntura economica ed al fine del mantenimento della continuità aziendale, della base produttiva e di quella occupazionale, per le imprese arti-giane che versano in stato di crisi o difficoltà di tipo non strutturale, tale da comprometterne l'affidabilità economica e porre in discussione l'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, at-testato da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili è consentito accedere alle procedure di cui al comma 4.

2. Ai fini dell'accesso alle procedure di cui al comma 4 l'attestazione del revisore contabile di cui al comma 1 deve conte-nere:

a) una aggiornata relazione sulla si-tuazione patrimoniale, economica e finan-ziaria dell'impresa;

b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;

c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;

d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitata-mente responsabili.

3. Con decreto del Ministro dell'econo-mia e delle finanze da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

sono stabiliti i requisiti patrimoniali, eco-nomici e finanziari che consentono l'ac-cesso alle imprese artigiane alla procedura di cui al comma 4.

4. Relativamente ai carichi delle im-prese artigiane regolarmente iscritti nei bilanci della propria azienda al 31 dicem-bre 2009, inclusi in ruoli esecutivi emessi da uffici statali, dell'amministrazione cen-trale e degli enti previdenziali INPS e INAIL, e affidati ai concessionari del ser-vizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2009, compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi del-l'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 488 e successive modificazioni, e per i quali è stata notificata la cartella di pa-gamento di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-bre 1973, n. 602, i debitori possono estin-guere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:

a) di una somma pari al 100 per cento dell'importo iscritto a ruolo;

b) delle somme dovute al concessio-nario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive even-tualmente effettuate dallo stesso.

5. Nei novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, relativamente ai ruoli affidati fino al 31 dicembre 2009, i concessionari informano i debitori di cui al comma 4, che soddisfano i requisiti individuati nel decreto di cui al comma 3, mediante l'invio di apposita comunicazione che, en-tro il 31 dicembre 2010, possono sotto-scrivere un apposito atto, di cui al comma 8, con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 4, versando contestualmente almeno il 40 per cento delle somme di cui al medesimo comma 4. Il residuo importo è versato entro il 30 aprile 2011. Ai debitori è concesso, altresì, di pagare il residuo im-porto, pari al 60 per cento del dovuto, nel numero massimo di tre rate da corrispon-dere rispettivamente entro il 30 aprile 2011, il 31 agosto 2011 e il 31 dicembre 2011 con l'applicazione di un interesse

calcolato sulle somme residue dovute pari al 5 per cento. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento.

6. La definizione di cui al comma 4 comporta la rinuncia a qualunque forma di contenzioso in merito alla sussistenza o alla entità degli importi iscritti a ruolo con conseguente estinzione delle procedure esecutive, dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali pendenti.

7. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i carichi tributari pendenti dovuti per contributi e premi assicurativi dichiarati aiuto di stato ai sensi dell'articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea e sono esclusi, altresì, i

carichi tributari pendenti dovuti a seguito di accertamenti per evasione o elusione fiscale e contributiva.

8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il modello dell'atto di cui al comma 5 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento in tesoreria da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione.

48-ter. 01. Calvisi.

ART. 49.

Sopprimerlo.

- 49. 23.** Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

- 49. 32.** Borghesi, Cambursano.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

- * **49. 11.** Braga, Mariani, Margiotta, Iannuzzi, Realacci, Benamati, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

- * **49. 28.** Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2-ter, è aggiunto il seguente:

2-quater. Alla conferenza può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto di un impianto industriale »;

- 49. 16.** Margiotta, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: , in via definitiva.

- 49. 29.** Borghesi, Cambursano.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tuttavia nel caso risultino necessari ulteriori approfondimenti istruttori, il soprintendente può chiedere una proroga ai fini dell'espressione del previsto parere definitivo, nel rispetto comunque dei tempi di cui al comma 3 del presente articolo.

- 49. 30.** Borghesi, Cambursano.

Al comma 2, sopprimere la lettera b-bis).

- * **49. 10.** Braga, Mariani, Margiotta, Iannuzzi, Realacci, Benamati, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, sopprimere la lettera b-bis).

- * **49. 31.** Borghese, Cambursano.

Al comma 2, lettera b-bis), dopo le parole: può far eseguire aggiungere le seguenti: i predetti approfondimenti istruttori.

- 49. 21.** Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Martella, Pelluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino, De Micheli.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

- 49. 24.** Borghesi, Cambursano.

Al comma 2, lettera c), dopo la parola: (VAS) aggiungere le seguenti: qualora effettuate nella medesima sede statale o regionale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

- 49. 9.** Braga, Mariani, Margiotta, Iannuzzi, Realacci, Benamati, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

49. 8. Braga, Mariani, Margiotta, Iannuzzi, Realacci, Benamati, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, lettera d) primo periodo, sostituire le parole: ai commi 3 e 4 con le seguenti: al comma 3.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: , in caso di VIA statale, può adire direttamente il Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152, e 30; in tutti gli altri casi.

49. 25. Borghesi, Cambursano.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

49. 26. Borghesi, Cambursano.

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: e della pubblica incolumità.

*** 49. 1.** Rosato.

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: e della pubblica incolumità.

*** 49. 17.** Libè, Galletti, Ciccanti.

Sopprimere il comma 3.

49. 12. Margiotta, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

49. 5. Braga, Mariani, Margiotta, Iannuzzi, Realacci, Benamati, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

*** 49. 6.** Braga, Mariani, Margiotta, Iannuzzi, Realacci, Benamati, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

*** 49. 27.** Borghesi, Cambursano.

Al comma 3, lettera b), capoverso comma 3, sopprimere il secondo e il terzo periodo;

Conseguentemente:

a) sopprimere il comma 4;

b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le norme in materia di conferenza di servizi sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

49. 33. Brugger, Zeller.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4. « 1. In relazione alla straordinaria necessità della tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e del patrimonio storico-artistico, al fine di consentire alle amministrazioni statali preposte di raggiungere gli obiettivi di efficacia dell'azione amministrativa e certezza dei tempi di svolgimento dei procedimenti di cui al presente articolo, è autorizzata l'assunzione straordinaria di personale, nei limiti di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 1° luglio 2010, da destinare esclusivamente alle strutture periferiche di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, nonché alle strutture preposte alla valutazione di impatto

ambientale di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140.

4.2. Agli oneri derivanti dal comma 4.1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'ambiente e al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

49. 7. Braga, Mariani, Margiotta, Iannuzzi, Realacci, Benamati, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Sopprimere il comma 4-bis.

49. 13. Margiotta, Mariani, Realacci, Zamparutti, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Viola.

Sostituire i commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies con i seguenti:

4-bis. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

ART. 19. (Dichiarazione di inizio attività). – 1. Ai fini dell'inizio di un'attività imprenditoriale ovvero di un'attività economica, individuata ai sensi della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, nonché di un'attività di produzione di beni o di servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali, artigianali, turistiche e alberghiere, è sufficiente trasmettere, per via telematica, una dichiarazione iniziale dell'interessato, attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente,

al responsabile dello sportello unico, ove presente, o alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del luogo in cui l'attività è svolta, previa delega espressa delle funzioni concorrenti lo sportello unico da parte dell'amministrazione comunale di riferimento.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere iniziate dalla data di trasmissione della dichiarazione dell'interessato che sostituisce di diritto ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o in ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale ovvero di un'attività economica, individuata ai sensi della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti o dei presupposti di legge ovvero di atti amministrativi a contenuto generale e qualora non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi.

3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito fiscale, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché gli atti imposti dalla normativa dell'Unione europea.

4. In caso di realizzazione o di modifica di un insediamento produttivo relativo alla realizzazione delle attività di cui al comma 1, sono allegati alla dichiarazione gli elaborati progettuali e la dichiarazione di conformità del progetto alla normativa vigente, resa sotto l'esclusiva responsabilità della società professionale o del professionista autore del progetto, purché muniti di idonea copertura assicurativa per la re-

sponsabilità professionale, pari almeno al doppio del valore economico dell'opera.

5. Qualora l'oggetto della dichiarazione riguardi attività diverse da quelle di cui al comma 1 ovvero attività relative alla produzione di beni o di servizi finanziari, di comunicazione elettronica, di trasporto, di agenzie di lavoro interinale, di servizi sanitari, di servizi audiovisivi, di servizi legati all'esercizio di pubblici poteri, di attività di azzardo, di servizi sociali, di servizi privati di sicurezza e di servizi forniti da notai o da ufficiali giudiziari, restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui al comma 2 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti. In ogni caso, tali attività non possono essere iniziate prima della decorrenza di quindici giorni dalla data di trasmissione della dichiarazione, per via telematica, all'amministrazione comunale di riferimento.

6. L'amministrazione comunale può richiedere, per via telematica, informazioni o documentazione aggiuntiva relative a fatti, stati e qualità solo qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili, per via telematica, presso altre pubbliche amministrazioni. La richiesta di informazioni o di documentazione aggiuntiva non costituisce causa di interruzione dell'attività, salvo che nei casi previsti dal comma 7.

7. Qualora l'amministrazione comunale rilevi un'evidente carenza delle condizioni, delle modalità e dei fatti che legittimano la prosecuzione di una delle attività di cui al comma 1, adotta immediati e motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione delle attività e di rimozione dei loro effetti, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente la propria attività e i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione e, in ogni caso, non superiore a dieci giorni.

8. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione, per via telematica, di pareri di organi e di enti appositi, il termine per

l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di quindici giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione, per via telematica, all'interessato.

9. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20 ».

4-ter. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

1. Con la dichiarazione o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20, l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. Al soggetto che dichiara il falso, nell'ambito della dichiarazione di cui all'articolo 19 o della domanda di cui all'articolo 20, si applicano le pene previste dall'articolo 483 del codice penale, aumentate fino al doppio, salvo che il fatto non costituisca più grave reato ».

4-quater. Nei casi in cui, durante lo svolgimento di un'attività amministrativa di controllo, di verifica o di ispezione, l'amministrazione competente rilevi un'irregolarità tale da pregiudicare il legittimo esercizio delle attività di cui al comma 4-bis del presente articolo, può disporre contestualmente, con provvedimento motivato, la sospensione della prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, fino a quando il titolare dell'impresa non provveda a conformare la propria attività alla normativa vigente e, in ogni caso, non oltre il termine massimo di un anno dalla data di esecuzione del provvedimento amministrativo di sospensione.

4-quinquies. Al fine di garantire una reale tutela del reddito dei lavoratori delle

imprese nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di sospensione dell'attività ai sensi del comma 4-*quater*, si applicano le disposizioni relative al riconoscimento del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria di cui legge 20 maggio 1975, n. 164.

4-*sexies*. Nei casi di cui al comma 4-*quinquies*, il trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, è corrisposto nella misura del 30 per cento dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e nella misura del 50 per cento dal datore di lavoro, avendo riguardo alla retribuzione globale di fatto di ciascun lavoratore.

4-*septies*. Durante i primi sei mesi di cassa integrazione guadagni ordinaria, il datore di lavoro corrisponde il trattamento di cui al comma 1 anticipando la spesa a carico dell'INPS. Tale spesa è successivamente rimborsata al datore di lavoro.

4-*octies*. Qualora la corresponsione del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria da parte del datore di lavoro risulti oggettivamente impossibile per mancanza di liquidità, vi provvede la finanza pubblica nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

4-*nonies*. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogata.

4-*decies*. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 4-*bis* a 4-*nonies*.

4-*undecies*. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con regola-

mento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità di effettuazione dei controlli di cui al comma 4-*quater*.

4-*duodecies*. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono stabilite le norme che disciplinano la trasmissione per via telematica della dichiarazione di inizio attività prevista dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo sostituito dal comma 4-*bis* del presente decreto-legge.

49. 3. Borghesi, Cambursano.

Sostituire il comma 4-bis con i seguenti:

4-*bis*. In caso di avvio di nuova attività, l'imprenditore presenta al comune competente per territorio una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

4-*bis*. 1. In caso di realizzazione o di modifica di un impianto produttivo, di apertura di unità locale o laboratorio manifatturiero sono allegati alla dichiarazione di cui al comma 4-*bis* gli elaborati progettuali e la dichiarazione di conformità del progetto alla normativa vigente applicabile, resa sotto la propria responsabilità dalla società professionale o dal professionista autori del progetto, purché muniti di idonea assicurazione per la responsabilità professionale, pari almeno al valore economico dell'opera.

4-*bis*. 2. Il comune che riceve la dichiarazione e la relativa documentazione, rilascia contestualmente la ricevuta, che costituisce titolo per l'avvio immediato dell'attività o dell'intervento dichiarato.

4-bis. 3. Il comune trasmette immediatamente la dichiarazione e la relativa documentazione agli uffici e alle amministrazioni competenti ad effettuare le verifiche e i controlli successivi.

4-bis. 4. In caso di interventi edilizi che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge necessitano di denuncia di inizio di attività o di permesso di costruire, la loro realizzazione può essere avviata decorsi trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione ai sensi del presente articolo.

4-bis. 5. Possono in ogni caso essere immediatamente attivati gli interventi e le attività concernenti l'utilizzo dei servizi presenti nelle aree ecologicamente attrezzate istituite dalle regioni, con il concorso degli enti locali interessati, utilizzando prioritariamente le aree o le zone con nuclei industriali già esistenti, anche se parzialmente o totalmente dismessi.

4-bis. 6. Qualora l'avvio dell'attività o la realizzazione di un impianto produttivo siano in contrasto con lo strumento urbanistico, l'interessato può chiedere la convocazione di una conferenza di servizi, motivando che lo stesso strumento non individua aree idonee all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti o non utilizzabili in relazione al progetto presentato, e che il medesimo progetto è conforme alle disposizioni ad esso applicabili per i rimanenti profili.

4-bis. 7. Il comune convoca immediatamente la conferenza di servizi di cui al comma 4-bis. 6 in seduta pubblica, previa idonea pubblicità, e in tale sede accerta la sussistenza dei presupposti di cui al medesimo comma 4-bis. 6 e acquisisce e valuta le osservazioni di tutti i soggetti interessati, anche portatori di interessi diffusi o collettivi. Il verbale è trasmesso al consiglio comunale, che delibera nella prima seduta utile sulla variante urbanistica.

4-bis. 8. L'attività o la realizzazione dell'intervento di cui al comma 4-bis. 6 sono avviate dal richiedente entro un anno

dall'approvazione della variante urbanistica, che altrimenti decade, e le aree e gli impianti di cui al medesimo comma 4-bis. 6 non possono essere alienati prima di cinque anni dalla data della variante, pena la nullità dell'atto di compravendita.

4-bis. 9. In caso di realizzazione di nuovi impianti produttivi, l'interessato comunica al comune l'ultimazione dei lavori, con apposita dichiarazione corredata da un certificato del direttore dei lavori, con il quale si attestano la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità.

4-bis. 10. Quando le norme vigenti subordinano la messa in opera dell'impianto a collaudo, lo stesso è effettuato da una società professionale o da un professionista indipendenti dall'imprenditore, dal progettista e dai realizzatori dell'opera, muniti di idonea assicurazione per la responsabilità professionale, pari almeno al valore economico dell'opera.

4-bis. 11. La comunicazione di cui al comma 4-bis. 9 o il certificato di collaudo positivo di cui al comma 4-bis. 10 consentono l'immediata messa in funzione degli impianti.

4-bis. 12. Il comune trasmette immediatamente la documentazione agli uffici e alle amministrazioni competenti per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli.

4-bis. 13. Nei casi particolari di speciale rilievo per la salute e l'incolumità pubblica e per i beni ambientali, alla dichiarazione di inizio di attività è altresì allegata una domanda di autorizzazione relativa ai profili tassativamente indicati con regolamento del Ministero dello sviluppo economico da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4-bis. 14. Nei casi di cui al comma 4-bis. 13 il comune, nel trasmettere la documentazione ivi prevista agli uffici e alle amministrazioni competenti per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli successivi, convoca immediatamente una conferenza di servizi, che si svolge in via telematica entro sette giorni dalla presen-

tazione della domanda di cui al comma 4-bis. 13, e che conclude i propri lavori entro i successivi trenta giorni ai sensi delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4-bis. 15. Decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 4-bis. 13 senza che siano intervenuti atti interdittivi o cautelari, le attività o le opere possono comunque essere avviate, fatti salvi gli ulteriori atti dell'amministrazione competente.

4-bis. 16. Il Governo e le regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, e successive modificazioni, al fine di individuare le regole tecniche e le modalità operative standardizzate relative all'applicazione degli strumenti procedurali, informatici e telematici previsti dal presente articolo, ai fini dell'adozione delle misure organizzative anche in deroga ad ogni altra disposizione, anche normativa, nazionale, regionale o locale, volte ad assicurare il raccordo e il coordinamento con le norme regolamentari in materia di sportello unico per le attività produttive.

4-bis. 17. In attesa della piena operatività delle norme contenute nel regolamento sullo Sportello unico per le attività produttive, al fine di assicurare una rapida semplificazione dei procedimenti amministrativi la presente disciplina trova immediata applicazione sia nei comuni che si sono dotati dello sportello unico che in quelli sprovvisti.

4-bis. 18. Nei casi di cui al decreto legislativo 25 marzo 2010 n. 59, si applica la denuncia di inizio di attività ad efficacia immediata di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le

sole eccezioni previste dal medesimo decreto legislativo. È abrogata ogni preesistente disposizione di legge o regolamento incompatibile. Il Governo entro il termine di un anno della presente disposizione adotta un decreto correttivo volto ad estendere il predetto istituto ad altre attività disciplinate dallo stesso decreto legislativo. ».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4-ter.

49. 19. De Micheli, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci.

Sostituire il comma 4-bis con il seguente:

4-bis. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 è sostituito dal seguente:

ART. 19.

(Segnalazione certificata di inizio attività).

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o di atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una segnalazione dell'interessato. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti

negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, di norma dalle attestazioni di tecnici abilitati, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni o certificazioni di cui al presente comma.

2. Sono fatte salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

49. 4. Borghesi, Cambursano.

Al comma 4-bis, capoverso ART. 19, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: « 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale e urbanistica per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, presentata, ai sensi della legislazione vigente, al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto o, nelle more della predisposizione degli sportelli unici, alle amministrazioni competenti per territorio, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o urbanistici e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giu-

stizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici o di società tra professionisti abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti »;

b) al comma 2, dopo le parole: « può essere iniziata » aggiungere le seguenti: « trascorsi venti giorni ».

c) sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, l'amministrazione interviene immediatamente ogni qual volta si profili la possibilità o si ravvisi pericolo di un danno grave e irreparabile per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per il paesaggio, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali inte-

ressi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

49. 20. Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Lulli, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 4-bis, capoverso ART. 19, comma 1, primo periodo, dopo le parole: alla pubblica sicurezza aggiungere le seguenti: alla pubblica incolumità.

* **49. 2.** Rosato.

Al comma 4-bis, capoverso ART. 19, comma 1, dopo le parole: alla pubblica sicurezza aggiungere le seguenti: alla pubblica incolumità.

* **49. 18.** Libè, Galletti, Ciccanti.

Al comma 4-quinquies sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.

49. 22. Mastromauro, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Lulli, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

ART. 50.

Al comma 2 lettera b), dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: utilizzando in via prioritaria i lavoratori percettori di misure di sostegno al reddito residenti nel territorio censito alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

50. 1. D'Amico.

ART. 51.

Dopo l'articolo 51 aggiungere il seguente:

ART. 51-bis.

(Incentivi per il risparmio energetico).

1. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « entro il 31 dicembre 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2013 »;

b) al secondo periodo, le parole: « entro il 31 dicembre 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2013 »;

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari ad 300 milioni di euro per l'anno 2010 e a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui all'articolo 55-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 55 inserire il seguente:

ART. 55-bis.

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici).

1. A decorrere dall'anno 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al per-

sonale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dall'anno 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dall'anno 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

15. A decorrere dall'anno 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

16. A decorrere dall'anno 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

17. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a

300 milioni di euro per l'anno 2010 e a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

18. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

51. 01. Ceccuzzi.

Dopo l'articolo 51 inserire i seguenti:

ART. 51-bis.

(Separazione società distribuzione e vendita gas).

Il comma 373 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e i commi 905 e 906 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

ART. 51-ter.

(Modifiche all'articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290).

1. All'articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: « e del gas naturale » e le parole: « e di gas naturale » sono soppresse;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: 4-bis. Nessuna società operante nel settore della produzione, importazione, distribuzione e vendita del gas naturale,

anche attraverso le società controllate, controllanti, o controllate dalla medesima società, né alcuna società a controllo pubblico, anche indiretto, né alcun altro soggetto o ente pubblico può detenere, direttamente o indirettamente, a decorrere dal 1° gennaio 2011, quote superiori al 20 per cento e, a decorrere dal 31 dicembre 2013, quote superiori al 5 per cento del capitale delle società che sono proprietarie o che gestiscono reti nazionali o locali di trasporto di gas naturale ovvero che sono proprietarie o che gestiscono impianti di stoccaggio di gas naturale;

c) al comma 5, le parole: di cui al comma 4 sono sostituite dalle seguenti: di cui ai commi 4 e 4-bis.

51. 02. Cesario, Tabacci, Calero, Ciman, Calgaro, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.

Dopo l'articolo 51 aggiungere il seguente:

ART. 51-bis.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290).

1. Il comma 373 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e i commi 905 e 906 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

2. All'articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: « e del gas naturale » e le parole: « e di gas naturale » sono soppresse;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente: « 4-bis. Ciascuna società operante nel settore della produzione, importazione, distribuzione e vendita del gas

naturale, anche attraverso le società controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante, e ciascuna società a controllo pubblico, anche indiretto, nonché qualsiasi altro soggetto o ente pubblico, non può detenere, direttamente o indirettamente, a decorrere dal 31 dicembre 2011, quote superiori al 20 per cento e, a decorrere dal 31 dicembre 2017, quote superiori al 5 per cento del capitale delle società che sono proprietarie o che gesti-

scono reti nazionali o locali di trasporto di gas naturale ovvero che sono proprietarie o che gestiscono impianti di stoccaggio di gas naturale »;

c) al comma 5, le parole: « di cui al comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 4 e 4-bis ».

51. 03. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

ART. 52.

Sopprimerlo.

52. 2. Galletti, Ciccanti.

Sostituirlo con il seguente:

1. Le Fondazioni bancarie, persone giuridiche private, senza fine di lucro, dotate di piena autonomia gestionale, operanti nell'ambito delle libertà sociali, con finalità di utilità sociale, sono sottoposte alla vigilanza – fino all'istituzione, nell'ambito di una riforma organica di una nuova Autorità di controllo sulle persone giuridiche private disciplinate dal Titolo II Libro I del Codice Civile – di un collegio espresso dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera e previa consultazione del governatore della Banca d'Italia e del Presidente della CONSOB.

2. Detto collegio è composto da 5 membri uno dei quali scelto in ambito accademico, il secondo nell'ambito delle libere professioni, il terzo nell'ambito delle autonomie regionali, il quarto nell'ambito delle autonomie locali, il quinto designato dalla Corte dei conti.

3. La durata in carica è di due anni.

4. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del collegio non è dovuta alcuna forma di compenso o indennità.

52. 7. Cesario, Tabacci, Calearo Ciman, Calgaro, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Verneti.

Sopprimere il comma 1.

52. 6. Versace, Foti, Calearo Ciman, Bernardi, Barbareschi, Mazzuca, Porcu, Di Biagio, Realacci, Vignali, Savino.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: si interpreta aggiungere le seguenti:

fatti salvi i procedimenti giurisdizionali in corso.

52. 1. Versace.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatti salvi i procedimenti giurisdizionali in corso.

52. 3. Galletti, Ciccanti.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La nuova autorità di controllo sulle persone giuridiche private, disciplinate dal titolo II del libro primo del codice civile, deve essere istituita senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato entro il 1° gennaio 2011. Dalla data di istituzione, la nuova autorità attua, altresì, un processo di graduale e progressivo superamento del presente assetto proprietario delle imprese bancarie che autorizza le fondazioni bancarie ad assumere il controllo, diretto o indiretto, delle società bancarie, nonché il controllo di esse tramite patti, di sindacato o accordi in qualunque forma stipulati, realizzando un processo di liberalizzazione del settore bancario stesso ispirato ai principi di concorrenza.

52. 5. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1 Le banche e gli intermediari finanziari che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire partecipazioni quando la quota dei diritti di voto complessivamente detenuta sia superiore al 15 per cento o quando ne consegua, comunque, il controllo della banca. A tali fini, la Banca d'Italia individua i diritti di voto e gli altri diritti rilevanti.

52. 4. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Maurizio Turco, Mecacci, Zamparutti.

ART. 52-bis.

Dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

« ART. 52-ter.

1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 117, è inserito il seguente articolo:

ART. 47-bis. – (*Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti*). – 1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.

2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.

3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

4. La Banca d'Italia adotta disposizioni applicative del presente articolo e può

prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente ».

2. All'articolo 144, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo le parole: « negli articoli 116 » sono inserite le parole « , 117-bis ».

3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro il 1° gennaio 2011.

52-bis. 01. Ceccuzzi.

Dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

« ART. 52-ter.

1. L'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

« 1. Sono nulle tutte le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente, indipendentemente dall'effettivo prelievo della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente. La Banca d'Italia assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo ».

52-bis. 02. Ceccuzzi.

ART. 53.

Al comma 1, dopo le parole: territoriali o aziendali aggiungere le seguenti: , nonché le somme erogate ai soci lavoratori di cooperativa a titolo di ristoro,.

53. 1. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

ART. 53-bis.

(Estensione di tutele ai lavoratori con contratti di collaborazione continuata e continuativa e a progetto, di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276).

1. A decorrere dall'anno 2011, il fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di 1.400 milioni di euro annui per garantire ed estendere permanentemente un'indennità, in caso di fine lavoro, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

a) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro;

b) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di mensilità non inferiore a uno;

c) risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi.

2, L'indennità di cui al comma precedente è liquidata in un'unica soluzione pari al 60 per cento e comunque non superiore a 20.000 euro, del reddito lordo percepito l'anno precedente.

3. Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2010 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa consultazione delle parti sociali e sentite le commissioni parlamentari competenti, sono definite le modalità attuative del presente articolo.

5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno una relazione al Parlamento sull'attuazione del presente articolo ».

53. 01. Paladini, Porcino, Borghesi, Cambursano.

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

ART. 53-bis.

(Credito d'imposta per favorire l'investimento nella formazione post-universitaria).

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è riconosciuto, a valere sull'imposta lorda e fino alla concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta nella misura del 35 per cento delle spese, sostenute a decorrere dall'anno 2010 ed effettivamente rimaste a carico, relative a tasse e a contributi universitari per la frequenza di corsi per il conseguimento del titolo di dottorato di ricerca o di un altro titolo di istruzione *post-universitaria*, di seguito denominati « corsi di formazione *post-universitaria* ». Detto limite è elevato al 45 per cento delle spese sostenute, in caso di corsi di formazione obbligatoria per l'esercizio della professione. Il credito d'imposta compete fino a un importo massimo di 10.000 euro ed è

ripartito in cinque quote è costanti di pari importo decorrenti dall'anno di conseguimento del titolo o entro i tre anni successivi, a scelta del beneficiario.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto allo studente ovvero, in alternativa, ai genitori o a coloro che ai sensi di legge hanno in carico lo studente. Hanno diritto al credito d'imposta i nuclei familiari il cui reddito non supera i 50.000 euro lordi annui.

3. Il credito d'imposta è riconosciuto in caso di conseguimento del diploma rilasciato al termine dei corsi di formazione *post*-universitaria con una votazione almeno pari a 105/110 o equivalente.

4. Il credito d'imposta è riconosciuto per i corsi di formazione *post*-universitaria svolti presso università, consorzi interuniversitari, centri interuniversitari, e enti di formazione accreditati, fondazioni riconosciute e costituite nel territorio dello Stato, il cui patrimonio è finalizzato allo svolgimento di attività di ricerca.

5. Il credito d'imposta è riconosciuto anche in caso di corsi di formazione *post*-universitaria svolti all'estero qualora il beneficiario, al termine del corso, rientri e svolga in Italia la sua attività lavorativa per un periodo almeno pari a tre anni.

6. Il credito d'imposta non concorre alla formazione della base imponibile del-

l'imposta regionale sulle attività produttive ed è utilizzabile in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento delle spese per le quali è stato concesso.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nel limite di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

53. 03. Viola.

ART. 54.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le procedure di assunzione del personale, a qualsiasi titolo, nonché le informazioni circa gli incarichi di consulenza esterna sono pubblicati sul sito *web* della società Expo 2015 SpA nonché del Ministero dell'economia e delle finanze.

54. 4. Cesario, Tabacci, Calero Ciman, Calgaro, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ai fini del contenimento dei costi, qualora la posizione di amministratore delegato della società Expo 2015 SpA sia detenuta da un membro del Parlamento, ovvero da qualsiasi altro funzionario con trattamento economico a carico della pubblica amministrazione, l'incarico è svolto a titolo non retribuito, con salvezza delle spese effettivamente sostenute e documentate.

54. 5. Cesario, Tabacci, Calero Ciman, Calgaro, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, è autorizzato ad incrementare le risorse umane, nel limite massimo di 16, a supporto della sezione specializzata del comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui all'articolo 180, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, istituita presso la Prefettura – ufficio territoriale del Governo.

4-ter. Il personale a supporto della struttura di cui al comma precedente potrà appartenere anche ad amministrazioni pubbliche diverse dall'amministrazione dell'interno, ivi comprese quelle territoriali.

54. 2. Peluffo, Misiani.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Entro il 30 ottobre di ogni anno il Governo presenta la relazione annuale sulle attività e sullo stato patrimoniale della società di gestione e sullo stato di avanzamento delle opere e delle iniziative collegate per la relazione di Expo 2015 nonché sullo stato di adesione dei privati al finanziamento per ciascuna opera.

54. 1. Peluffo, Misiani.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Nell'ambito dei finanziamenti per la prosecuzione della realizzazione del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono reperite le risorse necessarie alla realizzazione delle tratte di alta capacità ferroviaria Treviglio-Verona e Verona-Padova.

54. 3. Bitonci.

Dopo l'articolo 54, aggiungere i seguenti:

ART. 54.-1.

1. Il comma 2 dell'articolo 39 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è abrogato.

ART. 54.-2.

(Modalità di pagamento degli oneri deducibili e detraibili ai fini dell'Irpef).

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1° gennaio 2011 i pagamenti degli oneri devono essere effettuati con mezzi diversi dal contante.

ART. 54.-3.

(Tracciabilità dei compensi).

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: «I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese».

2. I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 1000 euro.

54. 04. De Biasi.

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

ART. 54.-1.

I commi 131, 132 e 133 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

54. 03. Galletti, Ciccanti.

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

ART. 54.-1.

1. All'articolo 10-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono apportate le seguenti variazioni:

a) Alla lettera a) le parole: limitatamente alle minoranze linguistiche sono soppresse e dopo le parole: legge 23 dicembre 2000, n. 388, aggiungere le seguenti: «all'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni»;

b) Alla lettera d), sopprimere le parole: dall'articolo 3, comma 2-*ter*, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, limitatamente ai quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2010 si provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rideterminato dall'articolo 55, comma 6 del presente provvedimento.

54. 05. Levi, De Biasi, Gentiloni Silveri.

ART. 54-bis.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. Il Programma di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2007, è prorogato sino al 31 dicembre 2011. A tal fine il suddetto Programma è rifinanziato per un importo di 7,5 milioni di euro nel 2010 e di 15 milioni di euro nel 2011.

3-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma **3-bis**, pari a 7,5 milioni di euro nel 2010 e 15 milioni di euro nel 2011, si provvede, per l'anno 2010, a valere sulle risorse di cui al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rideterminato dall'articolo 55, comma 6, del presente provvedimento e, per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

3-quater. All'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: **3-bis.** Le attività di promozione e di assistenza tecnica in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, nonché in favore delle attività di cui al presente articolo, rientrano fra quelle di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

54-bis. 1. Sani, Agostini, Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di sostenere il comparto della pesca costiera, anche a seguito della

scadenza, il 1° giugno 2010, delle deroghe alle disposizioni contenute nel regolamento CE n. 1967/2006 relative all'ampiezza delle maglie delle reti a strascico e alla distanza minima dalla costa per l'esercizio dell'attività, e al fine di attivare le necessarie tutele sociali di sostegno nella crisi e a favore della ristrutturazione del settore, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un apposito Fondo, con dotazione pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Le risorse di cui al presente comma possono essere destinate al cofinanziamento di iniziative promosse dalle regioni a sostegno del processo di innovazione strumentale delle piccole e medie imprese del settore.

3-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentite le regioni interessate, sono definite le modalità e i criteri di accesso e ripartizione annuale delle risorse di cui al presente articolo.

3-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma **3-bis**, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede, per l'anno 2010, a valere sulle risorse di cui al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rideterminato dall'articolo 55, comma 6 del presente provvedimento e, a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 70, comma 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

54-bis. 2. Agostini, Sani, Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Servodio, Trappolino.

ART. 54-ter.

Sopprimerlo.

54-ter. 1. Franzoso.

Dopo l'articolo 54-ter, aggiungere il seguente:

« ART. 54-quater.

(Fondo bieticolo-saccarifero).

1. All'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: « 100 milioni di euro, » sono aggiunte le seguenti: « di cui 65 da destinare al fondo di cui all'articolo 2, comma 122, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 318/2006 e 73/2009, ».

2. Al fine di garantire il pagamento dei saldi contributivi degli interventi previsti dai regolamenti comunitari, di cui al comma 1, le disponibilità finanziarie del fondo di cui all'articolo 2, comma 122, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa degli anni precedenti a quello di competenza senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ».

54-ter. 01. Beccalossi.

Dopo l'articolo 54-ter, aggiungere le seguenti:

ART. 54-quater il comma 497 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente:

497. Le anticipazioni di cui al comma n. 496 possono essere richieste entro i limiti di 400 milioni di euro, di 250 milioni di euro, di 250 milioni di euro e di 200 milioni di euro, rispettivamente, per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, ed esclusivamente se necessarie per garantire l'erogazione di piccoli prestiti e prestiti pluriennali. Per gli anni successivi l'INPDAP deve ispirare l'attività riguardante la gestione del credito a criteri che assicurino l'equilibrio finanziario della stessa.

54-ter. 02. Moffa, Lamorte, Proietti Cosimi.

Dopo l'articolo 54-ter, aggiungere il seguente:

ART. 54-quater. Per le finalità di cui all'articolo 37, comma 1-bis, della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono stanziati ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2010 a valere sulle risorse di cui al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rideterminato dall'articolo 55, comma 6, del presente provvedimento.

54-ter. 03. De Biasi, Bachelet, Coscia, De Pasquale, De Torre, Ghizzoni, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Russo, Siragusa, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, De Micheli, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vanucci, Ventura.

ART. 55.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di garantire l'operatività del servizio civile nazionale e l'assolvimento dei suoi compiti come previsti dalla normativa vigente, il fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è incrementato di 70 milioni di euro per l'anno 2010 e 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

3-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma *3-bis*, si provvede, per gli anni 2010, 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, 196.

55. 4. Leoluca Orlando, Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è integrato di 200 milioni di euro al fine di garantire ed estendere la fruibilità degli ammortizzatori sociali anche nei confronti dei lavoratori atipici.

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Ai fini della proroga nell'anno 2010 della partecipazione italiana a missioni internazionali il fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è integrato di 120 milioni di euro.

55. 1. Cambursano, Borghi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. A decorrere dall'anno 2010 è concesso un contributo straordinario di 60

milioni di euro a favore dell'Istituto Galigni di Genova. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo si provvede mediante riduzione delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, in maniera lineare per un importo pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

55. 6. Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per il completamento dell'opera di realizzazione degli scopi sociali del centro Pio Rajna relativa ai volumi XVI e XVII della « Bibliografia Generale della Lingua e della Letteratura Italiana » (BIGLI) è autorizzato lo stanziamento di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Al fine di fare fronte ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare fino ad un importo pari a 250.000 euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

55. 5. Galletti, Ciccanti.

Sopprimere i commi da 5-bis a 5-sexies.

Conseguentemente:

a) al comma 5-septies aggiungere, in fine, le parole: « dando adeguato risalto al contributo delle forze armate italiane alla resistenza e alla guerra di liberazione ».

b) Sostituire il comma 7-bis con il seguente:

7-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma *5-septies* si provvede, quanto a 5 milioni di

euro per l'anno 2010, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 13-*bis*, 13-*ter* e 13-*quater* dell'articolo 38.

55. 3. Di Stanislao, Borghesi, Cambursano.

Sopprimere i commi da 5-bis a 5-sexies

55. 8. Villecco Calipari, Ruggia, Garofani, Giacomelli, Farina, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Rigoni, Rosato, Vico.

Sostituire i commi da 5-bis a 5-sexies con il seguente:

5-*bis*. All'articolo 9, comma 1, dopo le parole « secondo periodo » sono aggiunte le seguenti: « e l'adeguamento stipendiale dei volontari delle forze armate maturato a seguito del passaggio in servizio permanente ».

55. 2. Di Stanislao, Borghesi, Cambursano.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché all'attuazione dei commi 6-*bis* e seguenti del presente articolo.

Conseguentemente:

a) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-*bis*. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge presso la Cassa depositi e prestiti Spa è costituito un « fondo per l'ecoprestito », di natura rotativa, di seguito denominato « fondo », con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2011. Il fondo provvede ad erogare anticipazioni di durata decennale senza pagamento di interessi a carico del beneficiario, di seguito denominate « ecoprestiti », fino ad un importo massimo di

30.000 euro, per interventi di ristrutturazione edilizia su unità immobiliari adibite ad abitazione principale con le modalità di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e per interventi di riqualificazione energetica eseguiti su unità immobiliari ad uso abitativo ai sensi dei commi da 344 a 349 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del comma 1-*bis* dell'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

6-*ter*. Possono beneficiare degli ecoprestiti di cui al comma 1 i proprietari, i conduttori o i comodatari di unità immobiliari adibite ad abitazione principale nonché i conduttori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione degli istituti autonomi case popolari comunque denominati, regolarmente assegnati, concessi in locazione a titolo di abitazione principale, in regola con i pagamenti dei canoni di locazione.

6-*quater*. Le anticipazioni di cui al comma 6-*bis* sono rimborsate dai proprietari, dai conduttori o dai comodatari di unità immobiliari adibite ad abitazione principale in un periodo non superiore a dieci anni; i relativi interessi, determinati e liquidati in base alla disposizione del comma 6-*quinq*ues, sono a carico del bilancio dello Stato. Qualora i beneficiari delle anticipazioni siano conduttori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione degli istituti autonomi case popolari comunque denominati, le anticipazioni sono rimborsate dai medesimi istituti, e i relativi interessi, determinati e liquidati in base alla disposizione del comma 6-*quinq*ues sono a carico del bilancio dello Stato. A decorrere dal periodo d'imposta 2011 le disposizioni relative alla detrazione del 36 per cento per interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quelle relative alla detrazione del 55 per cento per interventi di riqualificazione energetica di cui ai commi da 344 a 349 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del comma 1-*bis* dell'arti-

colo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, si applicano anche alle spese sostenute, per i medesimi interventi effettuati su alloggi di edilizia residenziale pubblica e sulle loro pertinenze, in proprietà o in gestione degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, ai fini dell'imposta sul reddito delle società dagli stessi dovuta.

6-quinquies. Il tasso d'interesse delle anticipazioni di cui al comma 1 è stabilito nella misura del tasso di partecipazione alle operazioni di rifinanziamento principali determinato dalla Banca centrale europea.

6-sexies. Entro il 31 dicembre 2011, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni sulla base delle domande di anticipazione presentate per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica di immobili situati nel territorio regionale.

6-septies. Entro sessanta giorni dalla data di costituzione del fondo di cui al comma *6-bis*, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua i requisiti e le condizioni per l'accesso alle anticipazioni di cui al comma *6-bis*; con il medesimo decreto sono altresì stabilite le condizioni e i criteri per la concessione delle anticipazioni nonché le modalità di rimborso dell'anticipazione con oneri a carico del bilancio dello Stato.

6-octies. Le quote di rimborso delle anticipazioni concesse sono destinate all'incremento della dotazione del Fondo.

6-nonies. Dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è inserito il seguente: «La detrazione si applica anche alle spese sostenute per i medesimi inter-

venti effettuati sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sulle loro pertinenze, di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, regolarmente assegnati, concessi in locazione a titolo di abitazione principale, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, se le spese sono sostenute dal conduttore, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle società, se le spese sono sostenute dagli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati».

6-decies. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è inserito il seguente:

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la detrazione prevista dal comma 1, primo periodo, si applica nella misura del 36 per cento:

a) sino ad un importo annuo massimo complessivo di euro 77.469, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sulle parti comuni, di cui all'articolo 1117, numero 1), del codice civile, di edifici residenziali, purché non di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969;

b) sino ad un importo annuo massimo complessivo di euro 48.000 per ciascun contribuente, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, effettuati su unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, possedute o detenute e sulle loro pertinenze, purché non di lusso, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969;

c) per gli istituti autonomi case popolari, comunque denominati, il limite annuo complessivo stabilito dalla lettera b) è riferito distintamente a ciascun alloggio ad uso abitativo di proprietà o in gestione dell'istituto medesimo, regolarmente assegnato, concesso in locazione a titolo di abitazione principale ».

6-undecies. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è inserito il seguente:

«3-bis. Al fine di fruire della detrazione di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo, effettuati su singole unità immobiliari residenziali, allo scopo di prevedere, per tali interventi, opportune semplificazioni delle procedure di attuazione stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41. Nel medesimo decreto è altresì disposto l'obbligo di trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, all'ufficio competente dell'Agenzia delle entrate, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, una dichiarazione con la quale il beneficiario della detrazione attesta, sotto la propria responsabilità, che l'immobile per il quale richiede di fruire dell'agevolazione del 36 per cento non rientra tra gli immobili di lusso, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969 ».

6-duodecies. A decorrere dal periodo d'imposta 2011 le disposizioni dei commi da 344 a 349 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del comma 1-bis dell'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, si applicano anche alle spese sostenute, per i medesimi interventi effettuati sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sulle

loro pertinenze, di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, regolarmente assegnati, concessi in locazione a titolo di abitazione principale, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, se le spese sono sostenute dal conduttore, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle società, se le spese sono sostenute dagli istituti medesimi.

6-terdecies. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, provvede ad adeguare le disposizioni attuative dei commi da 344 a 349 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del comma 1-bis dell'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, a quanto disposto dal presente articolo.

6-quaterdecies. Ai commi 344, 345, 346, 347 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « 31 dicembre 2007 » ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2012 »;

c) dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:

ART. 55-bis.

(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,5 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari all'1,5 per mille.

2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

55. 9. Rubinato, Fogliardi, Fiano, Strizzolo, Viola.

Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente titolo:

Titolo IV

(Misure per incentivare la competitività ed il mercato)

ART. 55-bis.

(Liberalizzazione del prezzo dei libri)

1. L'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62 e l'articolo 1 del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito in legge dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, come modificato dal decreto-legge 2 ottobre 2003, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 335, sono abrogati.

ART. 55-ter.

(Liberalizzazione della vendita di giornali quotidiani e periodici)

1. All'articolo 3, comma 1, alinea, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: « e di somministrazione di alimenti e bevande », sono aggiunte le seguenti: « nonché l'attività di vendita di giornali quotidiani e periodici ».

ART. 55-quater.

(Liberalizzazione delle vendite sottocosto)

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole « le vendite sottocosto e », al comma 3 sono inserite le seguenti

parole: « ivi compreso il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218 sulle vendite sottocosto ».

ART. 55-quinquies.

(Liberalizzazione dell'attività economica di apertura, trasformazione e adattamento di sale cinematografiche)

1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto il seguente:

3-bis. L'articolo 22 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, è sostituito dal seguente:

ARTICOLO 22. *(Apertura di sale cinematografiche).* – 1. Le regioni, con proprie leggi, disciplinano le modalità di apertura, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché la ristrutturazione e l'ampliamento di sale e arene già in attività.

2. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e*), ed *m*), della Costituzione, l'attività economica di apertura, trasformazione e adattamento di sale cinematografiche è svolta senza i seguenti limiti e prescrizioni:

a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività;

b) una programmazione della distribuzione territoriale delle sale, in rapporto alla popolazione, al numero degli schermi presenti nel territori regionale, provinciale o comunale, all'ubicazione delle sale in rapporto a quelle operanti in comuni limitrofi, a distanze minime obbligatorie tra sale, al livello qualitativo degli impianti e delle attrezzature.

3. Ai fini di cui al comma 1, si intende:

a) per sala cinematografica, uno spazio al chiuso dotato di uno schermo, adibita a pubblico spettacolo cinematografico;

b) per cinema-teatro, lo spazio di cui alla precedente lettera a) destinato, oltre che al pubblico spettacolo cinematografico, anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi ed attrezzature;

c) per multisala, l'insieme di due o più sale cinematografiche adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale, e tra loro comunicanti;

d) per arena, il cinema all'aperto, funzionante esclusivamente nel periodo stagionale individuato dalle singole regioni, allestito su un'area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche o videografiche.

4. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 141, 141-bis e 142 del Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in materia di igiene e sicurezza.

55. 010. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente titolo:

Titolo IV

ABOLIZIONE DEL VALORE LEGALE DEI TITOLI DI STUDIO SCOLASTICI E UNIVERSITARI

ART. 55-bis.

(Abolizione del valore legale dei titoli di studio scolastici).

1. È abolito il valore legale dei titoli di studio rilasciati dalle scuole pubbliche e

private di ogni ordine e grado per l'accesso agli uffici pubblici, alle professioni e alle università pubbliche e private.

2. Restano ferme le disposizioni vigenti che prescrivono un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione.

ART. 55-ter.

(Abolizione del valore legale dei titoli di studio universitari)

1. È abolito il valore legale dei titoli di studio universitari e post-universitari rilasciati dalle università pubbliche e private per l'accesso agli uffici pubblici e alle professioni.

2. Nell'esercizio della propria autonomia le università possono stabilire che il possesso di determinati titoli, universitari o post-universitari, è richiesto per l'accesso a specifici corsi di specializzazione universitaria post-laurea.

3. Restano ferme le disposizioni vigenti che prescrivono un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione.

ART. 55-quater.

(Abrogazioni)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 56-bis entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1 sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge e, in particolare:

a) l'articolo 172 del regio decreto 31 agosto 1933, n.1952, dalle parole « cui sono ammessi soltanto coloro che abbiano conseguito presso l'università i titoli accademici », fino alla fine dell'articolo;

b) l'articolo 16, comma 4, lettera e), della legge 9 maggio 1989, n. 168;

c) l'articolo 3, comma 6 e l'articolo 4, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

d) l'articolo 161, comma 1, limitatamente alle parole « siano muniti di diploma », comma 1, limitatamente alle parole « muniti di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ed », l'articolo 182, comma 1, limitatamente alle parole « muniti di diploma di istruzione secondaria di primo grado », l'articolo 190, comma 1, limitatamente alle parole « abbiano compiuto gli studi di istruzione obbligatoria e », del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

55. 05. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

ART. 55-bis.

(Abolizione del valore legale dei titoli di studio universitari)

1. È abolito il valore legale dei titoli di studio universitari e post-universitari rilasciati dalle università pubbliche e private per l'accesso agli uffici pubblici e alle professioni.

2. Nell'esercizio della propria autonomia le università possono stabilire che il possesso di determinati titoli, universitari o post-universitari, è richiesto per l'accesso a specifici corsi di specializzazione universitaria post-laurea.

3. Restano ferme le disposizioni vigenti che prescrivono un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

5. Con la medesima decorrenza di cui al comma 4 sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge e, in particolare:

a) l'articolo 172 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1952, dalle parole « cui sono ammessi soltanto coloro che abbiano conseguito presso l'università i titoli accademici », fino alla fine dell'articolo;

b) l'articolo 16, comma 4, lettera e), della legge 9 maggio 1989, n. 168;

c) l'articolo 3, comma 6, e l'articolo 4, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

d) l'articolo 161, comma 1, limitatamente alle parole « siano muniti di diploma di laurea e ».

55. 01. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

ART. 55-bis.

(Abolizione del valore legale dei titoli di studio scolastici).

1. È abolito il valore legale dei titoli di studio rilasciati dalle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado per l'accesso agli uffici pubblici, alle professioni e alle università pubbliche e private.

2. Restano ferme le disposizioni vigenti che prescrivono un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4. Con la medesima decorrenza di cui al comma 3 sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge e, in particolare: l'articolo 173, comma 1, limitatamente alle parole « muniti di diploma

di istruzione secondaria di secondo grado ed », l'articolo 182, comma 1, limitatamente alle parole « muniti di diploma di istruzione secondaria di primo grado », l'articolo 190, comma 1, limitatamente alle parole « abbiano compiuto gli studi di istruzione obbligatoria e », del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

55. 02. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

ART. 55-bis.

(Liberalizzazione dell'attività economica di apertura, trasformazione e adattamento di sale cinematografiche).

1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, inserire il seguente:

3-bis. L'articolo 22 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, è sostituito dal seguente:

ART. 22. *(Apertura di sale cinematografiche).* – 1. Le regioni, con proprie leggi, disciplinano le modalità di apertura, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché la ristrutturazione e l'ampiamiento di sale e arene già in attività.

2. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e)* ed *m)*, della Costituzione, l'attività economica di apertura, trasformazione e adattamento di sale cinematografiche è svolta senza i seguenti limiti e prescrizioni:

a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività;

b) una programmazione della distribuzione territoriale delle sale, in rapporto alla popolazione, al numero degli schermi presenti nel territorio regionale, provinciale o comunale, all'ubicazione delle sale in rapporto a quelle operanti in comuni limitrofi, a distanze minime obbligatorie tra sale, al livello qualitativo degli impianti e delle attrezzature.

3. Ai fini di cui al comma 1, si intende:

a) per sala cinematografica, uno spazio al chiuso dotato di uno schermo, adibita a pubblico spettacolo cinematografico;

b) per cinema-teatro, lo spazio di cui alla precedente lettera *a)* destinato, oltre che al pubblico spettacolo cinematografico, anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi ed attrezzature;

c) per multisala, l'insieme di due o più sale cinematografiche adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale e tra loro comunicanti;

d) per arena, il cinema all'aperto, funzionante esclusivamente nel periodo stagionale individuato dalle singole regioni, allestito su un'area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche o videografiche.

4. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 141, 141-bis e 142 del Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in materia di igiene e sicurezza.

55. 06. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

ART. 55-bis.

(Liberalizzazione delle vendite sottocosto).

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, *sopprimere le parole:* le vendite sottocosto e.

Conseguentemente, al comma 3 aggiungere le seguenti parole: ivi compreso il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218 sulle vendite sottocosto.

55. 07. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Marco Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

ART. 55-bis.

(Liberalizzazione della vendita di giornali quotidiani e periodici).

1. All'articolo 3, comma 1, alinea, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, *dopo le parole:* e di somministrazione di alimenti e bevande, *sono aggiunte le seguenti:* nonché l'attività di vendita di giornali quotidiani e periodici.

55. 08. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Marco Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

ART. 55-bis.

(Liberalizzazione del prezzo dei libri).

1. L'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62 e l'articolo 1 del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito in legge dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, come modificato dal decreto-legge 2 ottobre 2003, n. 271, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 335, sono abrogati.

55. 09. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Marco Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

ART. 55-bis.

(Clausola di salvaguardia).

1. Le disposizioni del presente decreto, ivi comprese quelle riferite alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, o alle pubbliche amministrazioni, sono applicabili alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché agli enti ed organismi ad ordinamento regionale e provinciale delle medesime, compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.

55. 03. Brugger, Zeller, Nicco.

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

ART. 55-bis.

(Disposizioni finali).

1. Le disposizioni del presente decreto-legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

55. 04. Nicco, Brugger, Zeller.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche al TUB in materia di contratti di apertura di credito e di remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti. C. 3328 Nastri, e C. 3551 Fugatti (<i>Esame e rinvio</i>)	239
ERRATA CORRIGE	241

SEDE REFERENTE

Giovedì 22 luglio 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 9.30.

Modifiche al TUB in materia di contratti di apertura di credito e di remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti.

C. 3328 Nastri e C. 3551 Fugatti.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva come la Commissione avvii nella seduta odierna l'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 3328 Nastri e C. 3551 Fugatti, recanti modifiche al TUB in materia di contratti di apertura di credito e di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti

Maurizio BERNARDO (PdL), *relatore*, evidenzia come le proposte di legge in esame propongano la revisione della disciplina dell'apertura di conto corrente

bancario, sotto il profilo della remunerazione delle banche per gli sconfinamenti dei correntisti.

Al riguardo ricorda innanzitutto che l'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 185 del 2008, prevede, al comma 1, la nullità di alcune tipologie di clausole contrattuali, tra cui alcune ipotesi di « commissione di massimo scoperto ». Ricorda in proposito che la commissione di massimo scoperto è il corrispettivo pagato dal cliente all'intermediario per compensare l'onere, in capo a quest'ultimo, di dover essere sempre in grado di fronteggiare l'utilizzo di somme oltre il fido accordato al cliente sul conto corrente. Il compenso è calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi in un certo periodo.

Le clausole di cui il predetto articolo 2-*bis* del decreto – legge n. 185 prevede la nullità sono:

clausole aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto, se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido;

clausole che prevedano una remunerazione in favore della banca solo per aver messo a disposizione fondi a favore del

cliente titolare di conto corrente, indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma;

clausole che prevedano una remunerazione all'istituto bancario indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzo dei fondi.

La nullità non opera ove sia predeterminato per iscritto il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme, con specifiche caratteristiche e nell'importo massimo previsto dalla stessa norma (corrispettivo onnicomprensivo, proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento, predeterminato con patto scritto non rinnovabile tacitamente, ed il cui ammontare non può comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento).

Lo stesso articolo 2-*bis* del citato decreto – legge n. 185 prevede, al comma 2, che gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole contrattuali che prevedono una remunerazione, in favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzo dei fondi siano comunque rilevanti, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, ai fini dell'applicazione di una serie di disposizioni:

norme del Codice civile (articolo 1815) in materia di interessi usurari;

le norme che configurano la fattispecie penale di usura, ai sensi dell'articolo 644 del Codice penale;

le norme amministrative e penali di cui agli articoli 2 e 3 della legge n. 108 del 1996, recante disposizioni in materia di usura.

Le banche sono obbligate ad adeguare alla predetta disciplina i contratti in corso al 29 gennaio 2009 (data di entrata in vigore della legge n. 2 del 2009, che ha convertito il decreto – legge n. 185) entro centocinquanta giorni dalla predetta data (entro il 27 giugno 2009).

Sostanzialmente, dunque, per i conti correnti nei quali non è previsto un fido,

l'attuale normativa vieta di applicare la commissione di massimo scoperto, salva la facoltà di prevedere una commissione per la messa a disposizione di fondi con le suindicate caratteristiche. Se il conto corrente prevede un fido, la legge ammette una commissione di massimo scoperto, a condizione che il saldo sia a debito per un periodo continuativo superiore a trenta giorni.

Passando ad illustrare nel dettaglio il contenuto delle due singole proposte, rileva come la proposta di legge C. 3551 Fugatti preveda, all'articolo 1, comma 1, l'inserimento di un nuovo articolo 120-*bis* nel Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.

Il comma 1 del predetto nuovo articolo 120-*bis* reca disposizioni in materia di affidamenti in conto corrente, da remunerarsi esclusivamente attraverso una commissione onnicomprensiva, proporzionale alla somma messa a disposizione del cliente, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della suddetta commissione non può superare lo 0,5 per cento per trimestre – analogamente a quanto già previsto dalla legge – della somma messa a disposizione del cliente, con l'esclusione di qualsiasi addebito a titolo di rimborso di spese.

Il comma 2 disciplina invece la remunerazione degli sconfinamenti in assenza di fido o oltre il limite di fido, che può avvenire solo mediante un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento, con l'esclusione di qualsiasi addebito a titolo di rimborso di spese.

Il comma 3 vieta qualsiasi altra forma di remunerazione, comminando la nullità per le clausole che prevedono forme di remunerazione diverse o non conformi alle predette disposizioni.

Il comma 4 affida alla Banca d'Italia l'adozione delle disposizioni di applicazione delle norme introdotte, con la possibilità che esse siano estese anche ad altri contratti, per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.

Il comma 2 dell'articolo 1 modifica le disposizioni in materia di sanzioni ammi-

nistrative pecuniarie recate dal Testo unico bancario (nella specie, l'articolo 144 del TUB) estendendone l'applicazione anche ai casi di violazione della nuova disciplina degli affidamenti e sconfinamenti.

Il comma 3 prevede che i contratti in essere debbano essere adeguati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Il comma 4 prevede l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con la nuova disciplina.

La proposta di legge C. 3328 Nastri introduce, all'articolo 1, comma 1, analogamente a quanto contemplato dalla proposta di legge C. 3551, un nuovo articolo 120-*bis* nel TUB, che reca l'elenco degli elementi da indicare obbligatoriamente nei contratti di apertura di credito bancario (di cui all'articolo 1842 del codice civile). La disposizione trova applicazione anche qualora i predetti contratti siano stipulati contestualmente ad altre tipologie negoziali.

Rispetto alla disciplina recata dal già citato articolo 2-*bis* del decreto – legge n. 185 del 2008 la proposta trova applicazione esclusivamente per i contratti di apertura di credito bancario, disciplinati dalle norme codicistiche.

Gli elementi che si propone di inserire obbligatoriamente nel negozio sono:

a) la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi in favore del cliente, in forma onnicomprensiva e proporzionale all'importo massimo e al tempo per il quale esso è tenuto a disposizione del cliente;

b) il tasso d'interesse annuo dovuto in caso di effettiva utilizzazione dei medesimi fondi;

c) le eventuali spese relative all'istruttoria e alla stipulazione o al rinnovo del contratto, in forma onnicomprensiva.

Il comma 2 del nuovo articolo 120-*bis* specifica che il cliente non deve nulla alla banca, oltre ai predetti elementi e prevede che ogni clausola contraria a tale prescrizione – incluse quelle relative alla com-

missione di massimo scoperto e comunque denominate – sia nulla.

Il comma 3 stabilisce che la predetta remunerazione è dovuta per gli importi effettivamente utilizzati dal cliente e per l'intero periodo della loro utilizzazione, durante il quale è applicato su di essi il tasso d'interesse.

Il comma 4 – con formulazione simile a quella dell'articolo 2-*bis* del decreto – legge n. 185 del 2008 – specifica che gli elementi obbligatoriamente contemplati dal contratto rilevano ai fini dell'applicazione delle seguenti norme:

norme del Codice civile (articolo 1815) in materia di interessi usurari;

norme che configurano la fattispecie penale di usura, ai sensi dell'articolo 644 del Codice penale;

norme amministrative e penali di cui agli articoli 2 e 3 della legge n. 108 del 1996.

Il comma 5 demanda alla Banca d'Italia l'individuazione delle disposizioni di attuazione delle norme proposte.

Il comma 2 dell'articolo 1 abroga il citato articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 185.

Il comma 3 dispone – analogamente a quanto prevede la proposta di legge C. 3551 – l'obbligo di adeguare alle nuove prescrizioni i contratti in corso, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 9.40.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 356 del 21 luglio 2010, a pagina 432, prima colonna, decima riga, dopo la parola « PdL », aggiungere le seguenti « , nonché dai deputati Barbato ed Occhiuto. ».

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la sospensione e la revoca del trattamento pensionistico per i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale o condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata. C. 3541 Fedriga (<i>Esame e rinvio</i>)	242
Norme in favore del personale a contratto in servizio presso le rappresentanze italiane all'estero. C. 111 Angeli, C. 719 Fedi, C. 1632 Di Biagio, C. 1963 Lenzi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	244

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Atto n. 232 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	245
--	-----

SEDE REFERENTE

Giovedì 22 luglio 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 9.15.

Disposizioni concernenti la sospensione e la revoca del trattamento pensionistico per i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale o condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata.

C. 3541 Fedriga.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), *relatore*, nel ringraziare i deputati che hanno oggi voluto assicurare la presenza in Commissione, osserva che il comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge in titolo prevede la sospensione del trattamento pensionistico spettante a qualunque titolo (pen-

sione sociale, di anzianità, di vecchiaia, e simili) alle persone sottoposte a misure cautelari restrittive della libertà personale per i reati di cui al codice penale (articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis e 422) ovvero reati di terrorismo, stragi e criminalità organizzata. Fa notare che l'erogazione della pensione sarebbe sospesa fino a conclusione dell'ultimo grado processuale, per essere ovviamente ripristinata in caso di assoluzione ovvero revocata, come previsto dal successivo comma 2, in caso di condanna definitiva con sentenza passata in giudicato.

Rileva che, ai sensi del comma 3, si dispone l'efficacia retroattiva delle richiamate disposizioni, nel senso che esse trovano applicazione anche per coloro che alla data di entrata in vigore della legge già percepiscono una pensione di vecchiaia o di anzianità, o una pensione sociale o assegno sociale, per i quali il trattamento pensionistico sarà sospeso ovvero revocato, a seconda che al momento dell'entrata in vigore della legge si trovino nella condizione di imputati in qualche grado processuale o di condannati con sentenza

definitiva. Segnala che l'articolo 2, invece, interviene sui trattamenti di reversibilità spettanti ai familiari superstiti di terroristi o mafiosi, prevedendone la revoca, se già percettori, o comunque il diritto a beneficiarne in caso di condanna con sentenza passata in giudicato per concorso nel reato ai sensi dell'articolo 110 del codice penale ovvero per il reato di favoreggiamento di cui all'articolo 378 del codice penale.

Osserva che, come sottolineato anche nella relazione di accompagnamento alla proposta di legge, l'intento non è quello di disattendere il principio – che definisce « sacrosanto » – per cui le colpe dei padri non debbano ricadere sui figli, bensì di sanzionare questi figli (intendendo il termine in senso lato, come sinonimo di familiare), laddove risultino complici o conniventi nell'attività criminosa dei loro genitori. Nel ricordare che, oltre all'adesione dei gruppi di maggioranza, si sono registrate posizioni di condivisione provenienti da autorevoli esponenti dell'opposizione, auspica che sul provvedimento in esame possa crearsi un'ampia convergenza, considerata l'importanza della materia su cui esso interviene.

Nel far presente, poi, l'esigenza di chiarire taluni aspetti di merito del provvedimento, adeguatamente posti in risalto anche dalla documentazione prodotta dagli uffici, si riserva di valutare eventuali interventi correttivi che siano in grado di scongiurare, ad esempio, l'ipotesi che i familiari di un latitante possano riscuotere per conto di esso il trattamento pensionistico. In ogni caso, ritiene positiva l'impostazione complessiva del provvedimento, che non deve considerarsi in alcun modo « blindato », riconoscendo l'opportunità di superare – nel seguito dell'esame – i possibili elementi di criticità legati anche a profili di natura costituzionale. Auspica, pertanto, un dibattito costruttivo da parte della Commissione, nella speranza di poter convergere in modo unanime su un testo da portare all'attenzione dell'Assemblea.

Giuliano CAZZOLA (PdL), nel riservarsi di valutare nel dettaglio i contenuti di merito del provvedimento in esame, anche

con l'ausilio della documentazione prodotta dagli uffici, desidera sin d'ora far rilevare l'esigenza di verificare con cura taluni profili di dubbia costituzionalità, prestando, in particolare, una certa attenzione agli elementi di distinzione tra le prestazioni assistenziali dello Stato e i diritti connessi a trattamenti assicurativi sorti a seguito del versamento dei contributi previdenziali, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 38 della Costituzione. Osserva, peraltro, che l'atteggiamento di condivisione di presunti autorevoli esponenti dell'opposizione non possa valere di per sé a certificare in modo assoluto la reale efficacia e adeguatezza del testo in esame.

Amalia SCHIRRU (PD), pur riservandosi di approfondire il contenuto della proposta di legge in esame, intende da subito far notare che, da una prima lettura, il testo sembrerebbe suscettibile di forti rilievi critici, anche sotto il profilo costituzionale, che richiederebbero un'attenta riflessione. Fa presente che l'intervento normativo in oggetto rischia soprattutto di ledere i diritti sociali dei familiari del soggetto condannato per reati di terrorismo o di criminalità organizzata, anche qualora essi non siano stati in alcun modo coinvolti nelle richiamate attività illecite. In proposito, osserva che, a differenza di un'altra proposta di legge, attualmente in stato di relazione per l'Assemblea, tesa a negare il trattamento previdenziale al coniuge che, per comprovata responsabilità penale (quindi personale), sia stato condannato per uxoricidio, nel caso di specie non si può rinvenire un nesso altrettanto diretto e personale da giustificare una tale sanzione nei confronti dei familiari. Osserva, inoltre, che il fatto di privare il detenuto e la sua famiglia di un sostegno economico fondamentale potrebbe determinare pesanti ricadute in termini di costi per l'amministrazione penitenziaria.

Prospetta, pertanto, ai presentatori di ritirare la proposta di legge in titolo, non esistendo, a suo avviso, alcun margine di

miglioramento del testo, sia sul piano del merito sia su quello del rispetto della stessa Costituzione.

Teresio DELFINO (UdC) dichiara che il suo gruppo è disponibile ad un lavoro di merito sul provvedimento in esame, anche attraverso la predisposizione di apposite proposte emendative, a condizione, tuttavia, che il confronto in Commissione sul testo assuma come propri confini naturali ed invalicabili i principi fondamentali della Costituzione, rispetto ai quali non sarebbe ammissibile alcuna deroga.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), *relatore*, in relazione a talune considerazioni svolte dai deputati intervenuti, fa notare che, secondo l'indirizzo della stessa giurisprudenza costituzionale, non può considerarsi esclusa in via assoluta la possibilità di misure a carico di trattamenti economici traenti titolo da un rapporto di lavoro, laddove non si faccia riferimento puramente e semplicemente all'entità della pena detentiva inflitta, ma — come nel caso del provvedimento in esame — alla tipologia del reato. Ritiene, pertanto, che vi siano sufficienti margini di intervento per poter modificare positivamente il testo e renderlo ancor più coerente con la stessa Costituzione.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto della delicatezza della materia trattata, ritiene che nel prosieguo dell'esame si possano acquisire idonei elementi di approfondimento e valutazione, diretti a porre la Commissione nelle condizioni di affrontare adeguatamente il merito del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme in favore del personale a contratto in servizio presso le rappresentanze italiane all'estero.

C. 111 Angeli, C. 719 Fedi, C. 1632 Di Biagio, C. 1963 Lenzi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 7 luglio 2010.

Lucia CODURELLI (PD), nel ringraziare il relatore per l'ampia ed articolata relazione svolta nella precedente seduta, osserva che i provvedimenti in esame mirano a fornire una risposta alle esigenze dei lavoratori in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti di cultura all'estero, attraverso il riconoscimento dell'esperienza da essi maturata nel corso degli anni. Si tratta, a suo avviso, di porre fine ad una incongruenza normativa, che ha determinato una forma di discriminazione tra i lavoratori con contratto regolato dalla legge locale e quelli con contratto regolato dalla legge italiana. Osserva, in proposito, che la situazione della categoria del personale a contratto regolato dalla legge italiana risulta gravemente pregiudicata, anche considerato che la posizione di tali soggetti, nell'ambito delle procedure concorsuali, viene equiparata a quella dei candidati esterni, senza alcun riconoscimento del lungo periodo già svolto al servizio delle amministrazioni in questione.

Propone, pertanto, che alla ripresa dei lavori parlamentari, dopo la prevista sospensione estiva, si valuti l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni informali dei competenti rappresentanti sindacali all'estero, al fine di acquisire gli elementi istruttori necessari ad assumere una decisione ponderata sull'argomento. In attesa di svolgere tali necessari approfondimenti di merito, mediante lo svolgimento di un'adeguata attività conoscitiva e la successiva acquisizione dell'orientamento del Governo, fa presente che sono comunque già intercorsi, tra i gruppi, anche appositi contatti informali in vista dell'elaborazione di un testo condiviso, che auspica possa costituire una base solida su cui fondare il prosieguo del dibattito.

Gabriella GIAMMANCO (PdL), *relatore*, conviene con l'esigenza di acquisire ulte-

riori elementi di conoscenza, sia attraverso una proficua interlocuzione con i rappresentanti del dicastero competente sia mediante lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali con gli organismi di rappresentanza dei lavoratori interessati, anche al fine di determinare con maggiore precisione la reale dimensione della platea dei potenziali beneficiari. Si dichiara, pertanto, disponibile a determinare lungo tali linee di indirizzo il seguito dell'esame del provvedimento, che avrà luogo presumibilmente alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la prevista sospensione per il periodo estivo.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto dell'esigenza emersa dal dibattito di svolgere ulteriori approfondimenti sulla materia, osserva che l'opportunità di svolgere un'adeguata istruttoria sul provvedimento in esame, mediante lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali (in ordine al quale non sembrano sin d'ora esservi preclusioni), potrà essere valutata in una prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nell'ambito della quale si potranno più in generale prendere in considerazione le complessive modalità di prosecuzione dell'esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.40.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 22 luglio 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 9.40.

Schema di decreto legislativo recante istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Atto n. 232.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Amalia SCHIRRU (PD) chiede alla presidenza di considerare la possibilità di un maggiore approfondimento preliminare del provvedimento in titolo, sino alla prossima settimana, attesa l'esigenza di svolgere ulteriori riflessioni di merito sull'argomento. Segnala, infatti, che occorre soprattutto verificare – anche alla luce delle sollecitazioni che provengono dalle categorie interessate – quanto lo schema di decreto in esame possa impattare sul contenuto delle numerose proposte di legge abbinata, all'esame della Commissione, che dispongono un riordino complessivo del Corpo di polizia penitenziaria e che potrebbero essere riprese nell'ambito del dibattito sul provvedimento in titolo, al fine di fornire utili elementi di integrazione.

Silvano MOFFA, *presidente*, giudica doveroso ricordare che il contenuto delle proposte di legge appena richiamate risulta in parte divergente e di carattere più ampio rispetto a quello del provvedimento in esame, che è frutto di una specifica delega conferita al Governo con una legge di ratifica di un accordo internazionale, la quale limita l'intervento ai soli ruoli tecnici del Corpo. Conviene, tuttavia, sull'opportunità di differire il seguito dell'esame alla prossima settimana, anche considerato che, prima che la Commissione assuma qualsiasi determinazione in materia, appare necessario acquisire l'orientamento del Governo – il cui rappresentante risulta oggi impossibilitato ad intervenire nel dibattito, in quanto impegnato in un'altra sede parlamentare – su un argomento che rientra nell'ambito della delega legislativa ad esso conferita.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.45.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	246
Audizione del Vice Ministro dell'economia e delle finanze, onorevole Giuseppe Vegas, sulla revisione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	246

AUDIZIONI

Giovedì 22 luglio 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il Vice Ministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 13.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, comunica che il deputato Rocco Girlanda ha cessato di fare parte della Commissione e che è entrato a farne parte il deputato Nicola Cosentino.

Audizione del Vice Ministro dell'economia e delle finanze, onorevole Giuseppe Vegas, sulla revisione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA).

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Il Vice Ministro Giuseppe VEGAS svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Lino DUILIO (PD), Domenico DI VIRGILIO (PdL), Paola BINETTI (UdC), Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), Livia TURCO (PD), Luciana PEDOTO (PD), Lucio BARANI (PdL), Anna Margherita MIOTTO (PD), Carlo CICCIOLO (PdL), Donata LENZI (PD), Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) e Giuseppe PALUMBO, *presidente*.

Il Vice Ministro Giuseppe VEGAS fornisce ulteriori precisazioni.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ringrazia il Vice Ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione del prof. Enrico Giovannini, presidente dell'ISTAT (*Svolgimento e conclusione*) . 247

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 22 luglio 2010. — Presidenza del presidente Maurizio LEO.

La seduta comincia alle 8.45.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione del prof. Enrico Giovannini, presidente dell'ISTAT.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, introduce, il tema oggetto dell'audizione e

dà, quindi, la parola al professor Giovannini.

Il professor GIOVANNINI, *presidente dell'ISTAT*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, Maurizio LEO, *presidente*, i senatori Lucio D'UBALDO (PD), Giuliano BARBOLINI (PD), Rosario Giorgio COSTA (Pdl) e il deputato Giampaolo FOGLIARDI (PD).

Il professor GIOVANNINI, risponde alle osservazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, dopo aver ringraziato il professor Giovannini, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

II Giustizia

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
SEDE REFERENTE:	
Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. C. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti e subemendamenti segnalati</i>)	18
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti e subemendamenti approvati</i>)	37
INTERROGAZIONI:	
5-02811 Rampi: Sulle condizioni di sicurezza del carcere di Novara	16
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	42
ERRATA CORRIGE	17

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE REFERENTE:	
Variazioni nella composizione della Commissione	44
DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	44
ALLEGATO (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti agli articoli da 21 a 55 del decreto-legge</i>) .	74
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	56
SEDE REFERENTE:	
DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) ..	56
ERRATA CORRIGE	73

VI Finanze

SEDE REFERENTE:	
Modifiche al TUB in materia di contratti di apertura di credito e di remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti. C. 3328 Nastri, e C. 3551 Fugatti (<i>Esame e rinvio</i>)	239
ERRATA CORRIGE	241

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE REFERENTE:	
Disposizioni concernenti la sospensione e la revoca del trattamento pensionistico per i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale o condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata. C. 3541 Fedriga (<i>Esame e rinvio</i>)	242

Norme in favore del personale a contratto in servizio presso le rappresentanze italiane all'estero. C. 111 Angeli, C. 719 Fedi, C. 1632 Di Biagio, C. 1963 Lenzi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	244
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Atto n. 232 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	245
XII Affari sociali	
AUDIZIONI:	
Variazione nella composizione della Commissione	246
Audizione del Vice Ministro dell'economia e delle finanze, onorevole Giuseppe Vegas, sulla revisione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	246
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.	
Audizione del prof. Enrico Giovannini, presidente dell'ISTAT (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	247

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 13,40

Stampato su carta riciclata ecologica



16SMC0003580